LA STORIA AGRARIA ROMANA

in rapporto al diritto pubblico e privato

DI

MAX WEBER

Stuttgart, 1891.

Introduzione.

[1] Preliminari.

Le ricerche seguenti non possono aver la pretesa di mantenere completamente ciò che il titolo promette. Esse trattano, sotto un punto di vista affatto unilaterale, di diversi fenomeni del diritto romano pubblico e privato, cioè sotto quello della loro importanza pratica per la evoluzione dei rapporti agrarii presso i Romani.

I primi capitoli cercano di porre in chiaro la connessione esistente fra le diverse forme di misurazione del campo romano e la qualità di diritto pubblico e privato possedute da questi campi, non che il pratico significato di queste ultime qualità. Anche, in questi capitoli, si cerca di approdare ad un concetto dei punti di partenza della evoluzione agraria di Roma, con inferenze dai fenomeni posteriori, e bene io so di espormi al rimprovero di aver proceduto spesso in maniera sostanzialmente costruttiva, in rapporto a tali parti della mia opera. Frattanto nessuno vorrà affermare che, allo stato delle fonti, sia possibile di fare a meno di questo procedimento; e per altro, proprio sul terreno della Storia agraria, vi sono casi in cui deducendo dalla « natura delle cose » si procede più lontano e con sicurezza relativamente maggiore che non su altri campi.

Quando si hanno certe fondamenta, la organizzazione delle comunanze agrarie offre, appunto, solo [2] un limitato numero di possibilità. E nel fatto nostro era questione di ricercare sperimentalmente, se, sfogliando le pagine della economia agraria di Roma, che ancor possono rinvenirsi sotto le macerie dei secoli, ed esaminandole in conformità delle idee accolte da ogni scrittore di Storia agraria — le quali idee formano le base delle altre costituzioni agrarie indo-germaniche — esse si mostrino in accordo con queste o siano affatto mute o magari in contrasto. Ed io credo di aver raggiunto la impressione che il caso nostro sia il primo. Si è innanzi tutto cercato di mostrare che il modo romano di misurare il campo stia da

un lato in intimo rapporto con le condizioni di diritto pubblico dei territorii esaminati e dall'altro con le condizioni di diritto privato degli appezzamenti di terra.

Sino a qual punto sia riuscito di stabilire nei singoli casi la specie di questi rapporti, è per me dubbio; ma mi sembra già un successo che possa ritenersi — come io vorrei credere — che una connessione esista e possa ritrovarsi. Qualora questo punto si accordi e riconosca, io spero che si dovrà accogliere anche con esso, o più benevolmente giudicare, il vario gruppo di ipotesi che a questo punto dell'esposizione sono incorporate e le numerose osservazioni di carattere generale non sempre enunciate con forma circospetta. L'esistenza di una connessione fra due fenomeni storici non si prova in astratto, ma dando un concetto completo del modo come questa connessione si è concretamente stabilita.

Se io ho preliminarmente cercato di giustificare il carattere spesso costruttivo dei primi tre capitoli di questo libro, non debbo dire l'istesso della sua ultima parte che presenta il tentativo di uno studio storico-economico dell'agricoltura romana e della questione controversa, [3] non acquetata dal tempo di Savigny, sullo sviluppo del colonato. Poichè dal tempo di Rodbertus, come è noto, l'ipotesi aprioristica di indole economica ha fiorito molteplicemente, e gli epigoni del grande pensatore, la cui ricchissima fantasia anche negli errori grandiosi sapeva istintivamente guadagnare il sodo terreno delle considerazioni eminentemente pratiche, hanno dato delle eccellenti considerazioni generali di indole economica. Ma è proprio, come io credo, il punto di vista di diritto pubblico ed amministrativo che non è stato esaminato almeno nella misura in cui allo stato delle fonti, per quanto scarse, avrebbe potuto farsi. Infine si comprende da sè che anche in questo campo l'ipotesi è indispensabile, perchè, anche i risultati più relativamente sicuri, debbono restare, agli occhi di una severa ricerca, mere ipotesi. Quando si trattasse di questioni di storia giuridica ed economica del medio evo, che cosa si penserebbe di risultati desunti da alcune dozzine di documenti e di scrittori, in parte equivoci, mentre i fatti ricavati si applicano alla evoluzione di tutto il territorio coltivato e per mezzo migliaio di anni? Il concetto di sicurezza è dunque relativo, e la ricerca storica deve mettersi al coperto.

Per altro anche le conclusioni generali storico-economiche tratte da singoli fatti per l'epoca imperiale romana non sono tal cosa mostruosa come potrebbe apparire considerando l'estensione del campo economico, perchè questo campo economico ebbe sempre, in grado relativamente elevato, carattere unitario, non ostante le enormi differenze fra le singole sue parti nei diversi gradi della loro evoluzione. Quando pure, ad esempio, l'Italia si comportasse di fronte alle limitrofe provincie, [4] per quel che riguarda il movimento della popolazione, come la City di una grande città alle sue parti esteriori, cosicchè, si verificassero in parte anche fenomeni contrarii, è sempre, a mio modo di vedere, scientificamente corretto dire:

che una tendenza di sviluppo, già dominante nella City, non ancora si realizza nei sobborghi perchè è soverchiata da opposte tendenze. La legge di evoluzione può intendersi come una legge generale, nel senso che tali « leggi » rappresentano appunto tendenze, le quali possono essere contrariate da leggi locali che operano più fortemente. Mi sembrò dunque metodologicamente giusto di seguire per prima un fenomeno che si mostrava nella evoluzione agraria delle provincie più sviluppate dell'impero, senza ricercare ulteriori particolari; e perciò ho, per adesso, fatto a meno di utilizzare il materiale, per esempio, più volte usato da Jung, materiale che è offerto, per le condizioni sociali ed agrarie di Roma, dalla letteratura patristica e simili.

Io ho dunque usato parcamente le citazioni « traslatizie » delle fonti, e non ho citato la letteratura, fuorchè dove ciò era indispensabile, nell'interesse delle proporzioni esteriori del libro. Si riconoscerà facilmente e dove e come si sono utilizzati i risultati dei lavori precedenti; ed io ho preferito, per coloro che desiderano informarsi sullo stato delle questioni, di dare alla fine un indice di monografie stampate sul soggetto, indice che non pretende affatto d'essere completo.

Alle persone esperte non è mestieri dire che, nel metodo della ricerca, la trattazione seguente poggia o tenta di poggiare sul sodo fondamento che il Mommsen, innanzi a tutti gli altri, ha perennemente stabilito per la ricerca del diritto amministrativo e pubblico dei Romani. Ma io credo di avere il grato dovere di dichiarare quale pienezza di vedute pratiche mi ha dato a suo tempo l'insegnamento [5] e poi il rapporto personale del mio venerato maestro Dr. Meitzen. Dato il nostro materiale, è sicuro che giammai potrà scriversi per l'antichità una storia agraria e della colonizzazione come avremo per la Germania nella sua prossima grande opera — ma, nella considerazione dei fenomeni presentati dal diritto agrario romano, io ho fatto il tentativo di procedere procurando di scovrire l'importanza pratica di quei fatti per coloro che in quei fatti erano interessati —, un metodo questo il cui valore io non ebbi in nessun luogo meglio a conoscere e stimare che nell'opera del mio maestro.

Non fu possibile di esporre la materia della trattazione seguente in ordine di successione storica. E non fu possibile perchè si applicò il metodo di conchiudere dai fatti posteriori, e quindi i precedenti storici dovrebbero spesso essere dedotti dai fatti posteriori. E così fu spesso necessario di riaccostare dei fenomeni complessi da diversi lati, e perciò non potette evitarsi l'impressione di molteplici ripetizioni.

Noi tentiamo innanzi tutto di schizzare brevemente quei problemi della Storia romana, a rispondere ai quali la storia agraria può modestamente credersi chiamata.

[6] PROBLEMI STORICO-AGRARII DELLA STORIA ROMANA.

Mentre le più antiche sicure notizie che noi abbiamo della storia di Roma ci mostrano la città avvolta in rapporti transmarini ed in una politica marittima di grande stile, solo più tardi cominciamo ad accorgerci del drastico spettacolo della politica continentale conquistatrice di Roma, la quale non significa soltanto un allargamento della potenza politica della città, ma nel contempo un continuo ingrandimento dell'area sottoposta al colonizzamento romano ed allo sfruttamento capitalistico, mentre la potenza marittima di Roma non procede punto di pari passo con questo sviluppo. Sorge quindi la questione: chi menava innanzi queste guerre di conquista? Val quanto dire: non già donde provenissero le forze militari (sebbene anche questa questione sia degna di essere discussa, perchè se l'impero romano avesse potuto disporre contro l'impeto dei Germani delle istesse forze che 600 anni prima l'Italia oppose ai Celti, l'esito sarebbe stato l'istesso) ma invece: quali strati sociali e quali gruppi d'interessi economici formassero politicamente la forza operante e quindi anche: a quali tendenze sia da attribuirsi lo spostamento del centro di gravità della politica romana; se specialmente, cioè, è essa il prodotto *consapevole* degli sforzi di determinati gruppi di interessi sociali?

Inoltre noi vediamo che, nell'epoca delle lotte dei partiti, l'obbietto proprio della lotta, il prezzo del vincitore, era la terra pubblica, lo *ager publicus*. Giammai forse in un grande Stato la signorìa politica è stata così immediatamente valutabile pecuniariamente. Che così fosse già nel tempo più antico, è indubitato, riflettendo alla condizione speciale che l'*ager publicus* ebbe nei riguardi economici e politici; e sorge quindi l'ulteriore questione: da qual pensiero fondamentale derivasse la condizione speciale già detta. [7] L'aspro contrasto fra un'occupazione della terra comune, che di fronte al potere pubblico era *de jure* precaria, e che godeva della protezione legale solo contro attacchi che sarebbero, secondo il nostro modo di vedere, di natura criminale, ed una proprietà privata del suolo e della terra che realizzava sino alle ultime conseguenze il motivo individualistico della libera disposizione da parte del proprietario e della più assoluta mobilità, porta in fronte il marchio del cosciente e del moderno; — e noi quindi perveniamo alla questione: a qual pensiero economico corrispondesse, sul terreno della economia agraria, questa idea di proprietà, la quale ancor oggi domina il nostro pensiero giuridico, e da taluni è ammirata a cagion del suo vigore logico, e da altri è combattuta qual causa di tutti i mali nell'àmbito del nostro diritto di appropriazione del suolo?

Se, come si è notato, l'estensione della dominazione romana è di continuo accompagnata da un allargamento del campo d'azione economico romano, anzi, si può giustamente dire, del territorio coltivabile dei Romani, cosicchè

questo infine abbracciava una gran parte d'Italia, si deve chiedere: come si disponeva di questa enorme area? È noto come essa almeno in parte servisse alla colonizzazione e che questa colonizzazione fu lo strumento incomparabilmente efficace per assodare la dominazione romana, ed insieme a molte altre misure negative — come distribuzione di frumento, abbuono di debiti — fu l'unica misura positiva, politico-sociale di grande stile, con cui lo Stato romano contrastò le convulsive manifestazioni morbose del suo corpo sociale. La colonizzazione dell'*ager publicus*, che in ogni tempo fu un pericoloso strumento nelle mani degli agitatori demagogici, divenne, nelle dimensioni che le dettero i Gracchi, una sovversione di tutte le condizioni del possesso effettivamente assodate, sebbene giuridicamente precarie, una vera misura di rivoluzione agraria; cosicchè la *lex agraria* del 643 *a. u. c.* cercò di spegnere il fuoco, almeno in Italia e nei dominii provinciali d'Africa e Corinto, [8] trasformando le proprietà precarie e di nuova formazione in privata proprietà e fissando i rapporti giuridici anche delle proprietà di minor diritto, ed abolendo in fine le antiche forme di creazione del possesso precario sulla terra pubblica, insomma cercando di stabilire la pace con una specie di statuto reale per l'Italia. Ma bisogna notare che la sorgente monarchia e le guerre civili condussero, in ispecie al tempo di Silla e dei triumviri, con le violente confische vendite e nuove distribuzioni di terre all'esercito vittorioso, ad una nuova sovversione di tutti i rapporti di proprietà stabiliti sulla terra e ne risultò quindi, a un dipresso, nell' ultimo secolo della Repubblica, uno spostamento della popolazione le cui proporzioni sono state raggiunte solamente dalle emigrazioni dei popoli. Sorge perciò la necessità di studiare, in quali forme, dal punto di vista economico e giuridico, questa colonizzazione si è compiuta.

Dopochè, in seguito all'assorbimento della terra pubblica in Italia — in parte per assegnazione ed in parte per attribuzione ai singoli comuni — le rendite che ne derivavano vennero a mancare all'inizio dell'epoca imperiale, il centro di gravità della forza finanziaria dell'impero si ebbe nei tributi dei provinciali, dei quali, come in tutta l'antichità, erano i più importanti le imposizioni sui fondi, ottenute in isvariate forme. Ora, sebbene anche le forme sotto cui i Romani imponevano le provincie erano indubbiamente prese in prestito alla precedente costituzione tributaria delle terre in parola, ma in ogni modo erano le più svariate; sorge pure la questione se qui, ove, per lo incorporamento a Roma, la trasformazione dei rapporti sociali doveva essere profonda, non si possono scorgere tendenze similari nella pratica amministrativa, [9] o se non si possa constatare, nel trattamento del corpo provinciale, un richiamo alle forme già in Italia adottate.

Vale la pena innanzi tutto di ricercare come si fosse costituita l'azienda economica dell'agricoltore romano nelle speciali condizioni giuridiche e sociali della proprietà fondiaria, e quali trasformazioni essa abbia subìto

nel corso dei secoli. Noi dobbiamo occuparci della evoluzione e della organizzazione del grande possesso nell'epoca imperiale, ma dobbiamo inoltre occuparci di un fenomeno che indubbiamente deve essere compreso nei suoi fondamenti *economici:* l'apparire nel colonato del contadino incatenato alla gleba. Questo rapporto giuridico è parso strano ed ha provocato un ampio dibattito, perchè, per lo più, si è tentato invano di accordarlo con le forme del diritto privato romano. Ma, oltre la ricerca delle basi economiche del suo nascimento, deve piuttosto domandarsi qual posizione esso ebbe nel diritto amministrativo dell'impero, e, specialmente dal punto di vista del diritto pubblico; perchè su di una cosa non c'è dubbio, ed è che sul terreno del diritto privato e della libertà contrattuale un tale istituto non avrebbe potuto nascere. Con questa è connessa la questione del significato dei dominii territoriali nell'Impero, la qual questione stende le sue propaggini sin nel primo medio evo.

La Storia agraria non ardirà risolvere per suo conto esclusivo gl'innanzi precisati problemi (nei limiti in cui allo stato delle fonti esiste il bisogno di ulteriormente risolverli); essa deve solamente determinare qual posizione essa prende per suo conto sul campo delle idee e delle vedute pratiche che stanno a sua disposizione.

La trattazione seguente non può certo abbandonarsi alla illusione di gettare una qualche nuova e non preveduta luce su queste questioni o di poter dire alle persone versate negli studii qualche cosa di nuovo; [10] tali cose potrebbero aversi solo se si accrescesse il materiale delle fonti; perchè, in quanto si abbiano ad aspettar risposte alle dette questioni in base al materiale esistente, esse si hanno già, nei loro tratti generali. Ma oggi può certo discutersi del carattere essenziale o meno che hanno per la evoluzione dell'agricoltura romana alcuni momenti; e su questo terreno, combinando fenomeni in sè già noti e considerandoli dal lato della loro pratica importanza per la politica agraria ed economica, possono guadagnarsi altri punti di vista, che, secondo il mio modo di vedere, sono degni di discussione.

Fonti.

Procedendo con queste intenzioni nella ricerca, le fonti che stanno a nostra disposizione sono (prescindendo dalle non considerevoli osservazioni degli storici e da alcuni schiarimenti di speciale importanza datici dalle iscrizioni) i materiali ultimamente editi dal Lachmann sotto il titolo « Schriften der römischen feldmesser » (*Scritti degli agrimensori romani*), che contengono in parte manuali dell'arte del misurare i campi redatti da agrimensori pratici, in parte estratti dagli scritti dei geometri, frammenti di leggi, e i registri delle *formae* esistenti, che davano notizie delle terre italiane distribuite in proprietà, registri noti sotto il nome di *libri colonorum*, ed infine — per il lato economico della ricerca — spe-

cialmente gli *scriptores rei rusticae*, compendii di agricoltura per gli agricoltori novellini, i cui autori, prescindendo da Catone, non sono andati oltre un certo dilettantismo su questo campo. Esaminando gli ultimi due complessi di fonti, esercita un'azione perturbatrice l'abbondanza del materiale tralatizio e perciò privo di data, perchè si è spesso costretti [11] di analizzare le notizie non datate degli scrittori e poi di ritrovare per approssimazione il tempo in cui ebbero valore pratico, la qual cosa non si riesce a stabilire che con un problematico « prima » o « dopo ». Per quanto riguarda gli agrimensori, è sicuro che tutte le loro notizie tecniche hanno per base delle pratiche primitive, perchè in essi, come nei Romani, si scorge facilmente la sterilità in fatto di geometria.

Nella nostra esposizione noi cerchiamo di esporre prima la connessione che esisteva fra le forme di distribuzione del suolo e la qualità giuridica di quest'ultimo, per passare poi alle dette qualità giuridiche.

I. Rapporti fra i « genera agrorum » degli agrimensori e la natura giuridica del suolo romano.

[12] I « GENERA AGRORUM » DEGLI AGRIMENSORI.

Gli agrimensori dividono, dal loro punto di vista, i fondi in tre categorie principali [1]):

1.° « ager divisus et assignatus », che si divide a sua volta in:
   a) « ager limitatus, per centurias divisus et assignatus », e
   b) « ager per scamna et strigas divisus et assignatus »;
2.° « ager per extremitatem mensura comprehensus »;
3.° « ager arcifinius, qui nulla mensura continetur ».

Si può senz'altro ritenere verosimile che l'uso di queste diverse specie di misurazioni corrispondesse in un qualche modo alle condizioni giuridiche del territorio relativo. Ma in qual misura si aveva questa corrispondenza? Ecco una domanda alla quale può solo in parte rispondersi con *sicurezza*, ma per il resto, che è la parte predominante, può rispondersi solo con inferenze ipotetiche. Deve intanto ricordarsi che anche i più sodi principii giuridici nella loro pratica sono regole non sfornite di eccezioni e talvolta implicano tante eccezioni che il principio si applica solo in via sussidiaria. Frattanto equivarrebbe rinunziare ad ogni giuridica comprensione [13] dei fenomeni storici il rinunziare perciò alla ricerca di quel principio, e quindi deve farsi il tentativo di ben determinarlo.

La natura delle due categorie estreme di terre sopra citate si chiarisce facilmente. È da un lato indubitato che i terreni stranieri, cioè di tutti i comuni dell'impero, che, conformemente ad un *foedus*, erano almeno teoricamente esenti da ogni azione immediata del potere dello impero, fossero soltanto *ager arcifinius*. I *foedera* con comunità sovrane,

---

[1]) Frontin., *De Agr. qual.*, pag. 1 seg. (Lachman).

ad esempio con *Astypalaea* [1]), non contengono alcuna disposizione circa il loro territorio; nemmeno che l'attuale loro territorio debba restare ad esse comunità; poichè anche soltanto questa dichiarazione sarebbe sembrata una specie di *capitis diminutio* politica. È d'altra parte altrettanto indubitato che all'*ager divisus et assignatus* spettassero le terre di tutte le *coloniae civium romanorum* effettivamente dedotte e tutte le altre distribuzioni di terre fatte su suolo romano. Ma l'indole dei numerosi generi di agri enumerati fra questi due punti estremi e la determinazione dell'uso delle singole forme impone uno sguardo al lato tecnico del modo come i Romani distribuivano ed assegnavano la terra.

Tecnica della misurazione.

Le parcelle dei campi romani ed i loro confini sono per regola orientate nel senso delle regioni celesti. Questo si faceva ricorrendo ad una diottra primitiva, per mezzo della quale prima approssimativamente si determinava la linea OW [2]) mirando dove sorge il sole — e ciò evidentemente perchè di notte non si poteva mirare e quindi non si poteva determinare il meridiano — la qual linea si appellava *decimanus* (= divisore) e poi si determinava la perpendicolare ad esso, il *cardo* (= asse, asse celeste). [14] Tale era il procedimento regolare; ma avveniva anche che, a seconda delle condizioni del terreno, il *decimanus* si trovasse nel senso della massima lunghezza del terreno, oppure, in prossimità della costa, verso il mare, oppure nella linea di mezzogiorno. Negli ulteriori procedimenti noi dobbiamo distinguere la distribuzione per *strigas et scamna* da quella per *centurias*. Ma alle due è comune la divisione lineare. La differenza fra le due categorie vien fatta consistere dagli agrimensori, e sulla loro traccia dai moderni, nel contrasto fra la forma quadrata e la forma oblunga delle parcelle. Noi vedremo che questa differenza nè è l'unica, nè l'essenziale.

1. Misurazione dello « ager scamnatus ».

Noi conosciamo il modo di dividere l'*ager per scamna et strigas assignatus* solo da un caso specifico di cui si ha da parlare in proseguo; ma il risultato della misurazione è pur sempre la divisione del campo in pezzi quadrangolari, i quali, quando hanno la loro massima estensione longitudinale nella direzione NS, si chiamano *strigae*, e quando nella direzione OW si chiamano *scamna*. Sull'istesso campo possono riscontrarsi una sola

---

[1]) *Corp. Inscr. Graec.*, II, 1485 (Boeckh).

[2]) Le direzioni dei *limites* variavano corrispondentemente al variare delle regioni celesti dove sorge il sole. La qual cosa già si rinviene nelle terremare della pianura padana (Helbig, *Die Italiker in der Poebene*). Solo più tardi si apprese a determinare esattamente la linea OW (Hygin., *De lim. const.*, p. 170, 187).

categoria o tutte e due. Sembra però che la divisione fatta solamente secondo gli *scamna* sia stata la più frequente [1]. Non ci è stato tramandato se, quando si ricorreva a questo genere di divisione, si dovesse adottare una determinata grandezza, e nemmeno ci è noto se tutte le parcelle di uno stesso campo fossero tra loro eguali; la figura che riporta Frontino [2] — la cui epoca è naturalmente incerta — fa supporre il contrario. Ma già il fatto che questa forma è richiamata in contrasto all'*ager limitatus*, prova che non s'appartiene alla natura dell'*ager scamnatus* un sistema di vie dalla forma tipica che riscontreremo nei *limites* dell'*ager limitatus*. [15] Le singole *strigae* e *scamna*, per quanto è dato inferirne, erano assegnate alle persone che dovevano averle, ma noi non sappiamo a qual sistema si ricorresse per compiere questa assegnazione. In ultimo esse erano iscritte sulla pianta topcgrafica del campo da redigersi.

2. Misurazione dello « ager centuriatus ».

Più ampie notizie ci dànno gli agrimensori sul procedimento di divisione e misurazione dell'*ager per centurias divisus et assignatus*, *ager limitatus*, perchè esso è, ai loro occhi, la forma più perfetta e normale e perchè sembra essere stato il più importante a causa della sua quasi esclusiva applicazione da parte di Cesare e dei triumviri nelle loro ampie assegnazioni. In queste specie di agri si procede in tal modo: parallelamente alle due linee prima determinate — *decumanus* e *cardo maximus* — si traccia un sistema di *decumani* e di *cardines*, per regola ma non necessariamente disposto così che in mezzo si hanno parcelle *quadrate* da 20 *actus* di 120 piedi quadrati e quindi 400 *actus quadrati* = 200 *jugeri*, parcelle chiamate *centuriae*. Tra mezzo restano liberi i *decumani* e i *cardines* per una estensione che ha variato, ma che nell'epoca imperiale era in Italia di 8 piedi.

Ogni quinto cardo e *decumanus*, il *quintarius*, resta aperto, qual *actuarius*, nella maggior larghezza, la quale fu, nell'epoca imperiale, al massimo di 12 piedi; la terra racchiusa da questi *actuarii*, 25 *centuriae*, si chiamava tecnicamente nell'epoca imperiale, *saltus* [3]; ancor maggiore è la larghezza del *cardo* e *decumanus maximus*. Gli ultimi due e i *quintarii* sono vie pubbliche e non possono essere occupati; gli altri *limites* o sono semplici *linearii*, cioè linee senza estensione latitudinare, o sono soltanto *subruncivi*, vie vicinali, della cui preservazione il potere pubblico non pigliava cura. [16] E si continua con questa specie di misurazione fino a

---

[1]) M. Junius Nipsus nomina, accanto all'*ager centuriatus*, solo l'*ager scamnatus* (Lachmann, pag. 293).

[2]) Fig. 3 in Lachmann.

[3]) Al tempo di Varrone quattro *centuriae* formavano un *saltus*. Allora quindi non era ancora in uso la maggiore larghezza dei *quintarii*.

quando si ha terra a propria disposizione e si ha bisogno di distribuire della terra. Agli estremi confini del campo restano, fra i limiti del campo ed i limiti rettangolari degli appezzamenti di terra estremi, i *subsiciva*, e, quando la terra disponibile supera il bisogno, più estese porzioni di terra, *ager extra clusus*. Le *centuriae* sorte vengono fornite agli angoli di termini lapidei e poi la estensione complessiva di terra vien rilevata sulla carta. Sulla carta del campo (*forma*) son disegnati i *limites* tracciati e gli estremi confini del campo, cosicchè sono cartograficamente descritti l'*ager extra clusus* e i *subsiciva* che sorgono ai margini del campo [1]). Se certe possessioni sono espressamente escluse dall'assegnazione — *loca excepta* e *derelicta* — anche i loro confini sono disegnati sulla carta [2]); e, quando la carta è fatta accuratamente, vi si trova segnata anche la terra superflua, la quale è parimenti chiamata *subsiciva* [3]).

Allora comincia la distribuzione fra coloro che partecipano all'assegnazione, ed il modo come essa avviene ci fu per un'epoca posteriore descritto da Hygino (*De condic. agr.*, pag. 117). Si formano sul campo delle *sortes* per ogni dieci coloni, e fra i coloni si formano delle *decuriae*, le une e le altre estraendo a sorte. Si attribuisce ad ogni decuria una *sors*, usando dell'istesso sistema, e si dà poi ad ognuno della decuria, per sorteggio, uno dei pezzi della *sors* attribuita alla decuria- *accepta*-; oppure si formano dei gruppi di tre coloni e si lascia ad essi di fissare i limiti della rispettiva proprietà, il quale processo si rinviene sempre che si tratti di colonie di veterani, essendo che nell'epoca imperiale si dava ad ogni veterano il terzo di una centuria [4]).

[17] L'affare aveva la perfezione giuridica con l'annotazione e l'iscrizione del colono sulla carta del campo. Il nome dei coloni è iscritto in quelle centurie in cui essi hanno ricevuta la terra; oltre il nome viene iscritto il *modus* — in *jugera* — e così anche, a quanto sembra, la specie di cultura — *species* — del terreno (campo, foresta, prato). Questo annotamento si chiama, in linguaggio tecnico, *adsignatio*. Le *centuriae*, così come i *termini* ai loro angoli, sono disegnati in modo che l'osservatore, posto sul punto di intersezione del *cardo* e del *decumanus maximus*, sta rivolto verso oriente, ed i *cardines* ed i *decumani* sono contati a diritta e sinistra, avanti ed indietro. La centuria è notata poi a questo modo, determinando bene di quanti decumani essa è posta a diritta o a sinistra, e al di qua o di là di quanti *cardines* (avanti od indietro) essa è situata [5]).

---

1) Hygin., *De condic. agr.*, p. 121, 16 sg.

2) La quale cosa è indicata dalle figure 21, 22, 184 *b*, Lachmann.

3) Hygin., *loc. cit.*, l., 20.

4) Hygin., pag. 200.

5) Si confronti il frammento riprodotto nell'appendice 1 di una carta topografica romana dei campi di Arausio, e la interpretazione aggiunta nell'appendice.

È naturale che in altro modo doveva andare la distribuzione, quando fra coloro che appercepivano la terra si trovavano di quelli che avevano sin qui abitata l'area da colonizzare, e non dovevano già dividersi questa — come sembra sia avvenuto ad Anzio, che è il caso più antico ricordato in materia — quali nuovi coloni aventi pari diritto, ma secondo la ragione del loro possesso. Allora, sulla base della *professio*, doveva precedere una determinazione della terra già posseduta. In conformità di questa determinazione essi potevano o restare semplicemente nel possesso dei loro fondi e quindi la parte in parola non entrava nella massa da dividersi, ed in questo caso si notava nella *forma* con il numero di jugeri del fondo: *redditum suum;* oppure, dopo assodata la qualità del terreno, essi ricevevano *sortes* eguale in valore alla propria, e si scriveva nella forma: *commutatum pro suo*; [18] oppure in parte si faceva ad un modo ed in parte in un altro: *redditum et commutatum pro suo* [1]). In tutti questi casi, naturalmente, il modo già detto di sorteggiare non si applicava senza qualche modificazione. Ma è dubbio, inoltre, fino a che punto si applicasse in generale il sistema dell'assegno a sorte.

Uso del sorteggio. Assegnazioni viritane e coloniali.

Indubbiamente, date certe circostanze, ebbero luogo delle assegnazioni senza sorteggio, come l'assegnazione dell'*ager Campanus* e del *campus Stellatis*, fatta da Cesare, secondo narra Svetonio [2]). Delle assegnazioni dei Gracchi, la legge agraria del 643, tratta specialmente di quel campo, che fu assegnato « sortito ceivi romano » [3]). Per certo l'assegnazione ricordata per prima è una assegnazione viritana [4]); dell'ultimo luogo Mommsen [5]) suppone che esso parli di assegnazioni coloniali e voglia determinare chiaramente questa circostanza rilevando che abbia avuto luogo il sorteggio.

Ora è chiaro che l'uso del sorteggio lascia travedere lo scopo di segnare i singoli appezzamenti di terra ed i loro possessori di un carattere di eguaglianza. Proprio quando si formavano nuovamente o si trasformavano comunità, quali erano le colonie, doveva politicamente esistere un bisogno di questo genere. Perciò la divisione per sorteggio deve giudicarsi, nelle colonie, la regola; ed inoltre questo fatto fa rilevare un'altra circostanza particolare alle colonie, la quale si riferisce alla grandezza degli appezzamenti sorteggiati.

---

[1]) Sicul. Flacc., pag. 155.

[2]) Suet., *Div. Jul.*, c. 20: « campum Stellatem... agrumque Campanum... divisit extra sortem ad viginti milibus civium ».

[3]) *C. I. L.*, I, 200, lin. 3, 4. Bruns, *Fontes*, pag. 72.

[4]) Su questo concetto, vedi più sotto.

[5]) *C. I. L.*, I, 200 a lin. 3, 4.

Che le prime *coloniae* dell'epoca appartenessero ancora ad una costituzione agraria comunista si è concluso con qualche verosimiglianza [1]. dall'indicazione del Mommsen. [19] Allorchè si verificava il passaggio alla economia individuale, doveva sorgere relativamente alla divisione della terra fra i compartecipi l'istesso problema che sorge in tal caso in tutte le comunanze agrarie non autocratiche [2]: essendo la terra di eguale estensione non dello stesso valore, procedendosi alla sua divisione, con l'attribuire ad ogni membro la stessa area, non ogni membro riceveva l'istessa cosa. È noto come le colonie tedesche risolvettero il problema, spezzando il terreno in « Gewanne » (*sezioni*) e dando ad ognuno una parcella in ogni « Gewanne ». Ma, come più tardi si mostrerà, vi sono punti d'appoggio per provare che ugualmente si è proceduto in Italia in un tempo prossimo a quello della nostra tradizione — tanto più che a quel pensiero non si può rinunziare, allorchè si tratta di unioni sociali dove non si procede alla valutazione della bontà speciale del suolo — e può bene avvenire che quella maniera di distribuire il suolo, frequentemente ricorrente, ma non nota nei particolari, e che si chiamava distribuzione in *laciniae* (= ritagli), rappresentasse questa forma [3].

Ma questa non è la distribuzione che corrisponde al diritto immobiliare anche del tempo delle XII tavole, ed è riferito — l'importanza della qual cosa più prossimamente si discuterà — che sull'*ager assignatus* si assegnava sempre un'area circoscritta. In tal caso non potevano [20] gli appezzamenti sorteggiati avere uguale grandezza, dovendo essere di eguale valore, ma la grandezza doveva regolarsi secondo un precedente assaggio della bontà del suolo ed esser diversa secondo la bontà del pezzo di terra in parola. Un tale assaggio della bontà del suolo non doveva essere troppo difficile, assegnandosi infatti della terra già coltivata, e potendo essere molto grossolano. Riportano in effetti gli agrimensori che l'ampiezza delle *acceptae* era determinato dopo l'assaggio del suolo (Lachmann, p. 156, 15; cfr. 222, 13; 224, 12) [4]. Ma se, quando si tratta di assegnazioni coloniali,

---

[1]) *Röm. Staatsrecht*, pag. 26, 793.

[2]) In tali comunità, come presso i Celti, il problema della distribuzione della terra non esiste in questa forma, poichè il capo può distribuire la terra a suo arbitrio. Di qui la irregolarissima distribuzione della terra in Irlanda.

[3]) Questa distribuzione delle terre si è conservata sino all'epoca imperiale in una delle più antiche colonie di cittadini: Anzio, dedotta il 416 a. u. c.; ciò che risulta dal *liber coloniarum*, pag. 229, 18: « Antium . populus deduxit... ager ejus in lacineis est adsignatus ». La importanza della quale colonia per la nostra quistione risulta dal fatto che essa non ha il carattere, come le altre colonie marittime del tempo antico, di una destinazione di guarnigione, ma evidentemente quello della reale organizzazione di tutto il territorio con la partecipazione di tutti gli abitanti (Liv. VII, 14). Del resto anche per Ostia si sono interpretati i documenti in modo che si è inteso essere il suo territorio parzialmente distribuito *in lacineis*. Più sotto ritorniamo sulla questione.

[4]) Qual conferma dell'ipotesi che la grandezza delle terre fosse diversa, io co n-

come regola deve considerarsi il sorteggio delle *acceptae*, essa è stata verosimilmente l'eccezione nelle assegnazioni viritane dell'epoca più antica; e indubbiamente, invece dell'accurata valutazione del suolo e della misurazione dell'area secondo il valore dell'*accepta*, si è avuto, per regola, in tal caso, la divisione meccanica in eguali parcelle, poichè a noi le assegnazioni viritane sono note sempre con l'osservazione che è stata messa a disposizione di ogni persona un'area determinata.

[21] Del resto anche questo è adattato allo stato delle cose. Nel caso che non si abbia una sufficiente offerta volontaria, i coloni sono reclutati e in modo formale costretti a divenir parte di un nuovo organismo comunale; in tempi precedenti essi erano assoggettati al domicilio forzato, e la libertà di scegliersi un domicilio restò ad essi garantita solo in quanto ciò era consentito fra i diversi comuni. Chi, al contrario, pigliava una terra assegnatagli *viritim*, agiva con piena libertà; ed egli poteva prendere o non prendere la terra assegnatagli. Qualora la pigliava, ciò aveva per lui il significato che egli ne diveniva proprietario, *adsiduus*, senza che assumesse perciò nuovi obblighi.

Le colonie dei veterani, che per gli agrimensori hanno praticamente il maggiore interesse, sono, nell'essenza, assegnazioni viritane [1]). Per tal ragione le *acceptae* hanno, secondo Hygino assume nel procedimento di conterminazione sopra mentovato (*De Lim. const.*, p. 200), la stessa grandezza, e cioè — a seconda della grandezza della centuria — erano di jugeri 66 $^2/_3$, 70, 80, perchè erano sempre eguali ad $^1/_3$ della centuria. Ma può anche dirsi che la centuria si calcolasse all'inverso dalla estensione delle singole *acceptae*, e siccome la centuria doveva bastare a tre persone, fosse di 200, 210, 240 jugeri. Sembra, al contrario, dall'altro punto che tratta dell'altro procedimento sopra ricordato, del sorteggio per *decurias*, (Hygin. *De Lim. et condit. agr.*, p. 113) doversi rilevare che, nelle assegnazioni di cui si parla, il *modus agri* (cfr. l., 16, 17) delle singole *acceptae*

---

sidero anche un punto della legge agraria del 643 a. u. c. (c. 60), dove è disposto: «neive unius hominis (nomine quoi... colono sive quei in colonei nu)mero scriptus est, agrum quei in Africa est, dare oportuit licuitve, amplius jugera CC in (singulos homines data adsignata esse fuisseve judicato...»). Il Mommsen crede probabile (*C. I. L.*, ad h. l.) che vi siano state più categorie di proprietari, di quelle con 200 jugeri per individuo e di quelle con meno. Infatti, come ci mostra Pompei (cfr. Nissen, *Pompejan. Studien*), vi hanno di tali gradazioni all'interno della città. Ma nella disposizione in parola la legge determina soltanto una grandezza massima di area e non dice affatto che la grandezza di 200 jugeri debba considerarsi come la misura regolare della proprietà di una determinata categoria di coloni. Io credo piuttosto che i lotti di terra fossero diversi a seconda della qualità e che nessuno dovesse ricevere più di una centuria. Il possesso di una quantità maggiore valeva tecnicamente come *latus fundus*.

[1]) Così già le antiche assegnazioni ai veterani, così quelle ai veterani della guerra annibalica (Liv. 31,4). Del resto anche le più antiche assegnazioni viritane sono una forma di distribuzione di bottino.

era differente; ed inoltre è assodato [1]) che i pezzi di terra personalmente assegnati come lotti viritani non si trovassero affatto, con tutta la loro area, in una stessa centuria, talchè i *limites* della centuria non coincidevano, per regola, con i confini della proprietà. [22] Ora io potrei ammettere che nelle assegnazioni dei veterani — trattandosi qui di esse — il *modus procedendi* delle vecchie assegnazioni viritane fosse fuso con quello delle primitive assegnazioni coloniali, essendo che una tal cosa emerge dalla considerazione che il sorteggio delle *acceptae*, il quale era originalmente il tratto proprio delle ultime, si rinviene come regola nelle assegnazioni dei veterani. La qual cosa era anche essa ben naturale, perchè i veterani, quando avvenivano queste assegnazioni in massa, usavano sempre lagnarsi di soverchieria e cattivo trattamento, e la loro incontentabilità avrebbe potuto divenire pericolosa, e quindi si doveva evitare l'apparenza della partigianeria. Oltre di ciò il pezzo di terra doveva corrispondere alternativamente ad una determinata somma di denaro come pensione di invalidità; e quindi le singole porzioni di terra dovevano avere eguale valore, almeno in modo approssimativo; e doveva perciò applicarsi il sistema del sorteggio, che pure alle assegnazioni viritane vere e proprie era estraneo, e quello della misurazione secondo la bontà del terreno. Ad ogni modo mi sembra verosimile che la forma dell'assegnazione per *conternationem* si applicasse più alle antiche assegnazioni viritane, e quella per *decurias* alle precedenti assegnazioni coloniali.

Differenza delle assegnazioni per « centurias » da quelle per « scamna et strigas ».

Sinora noi abbiamo imparato a conoscere, qual differenza fra le due forme di assegnazione sin qui trattate, quella per *centurias* e quella per *scamna et strigas*, la esistenza dei *limites*, presso la prima; solo laddove si usavano *limites*, il pezzo di terra distribuito si chiama *centuria*. Ma presso i gromatici noi troviamo una unione dei due sistemi, cioè un *ager scamnatus* con limiti, il quale *ager* è diviso in *centuriae*. È intrinsecamente chiaro come si tratti di una posteriore forma bastarda. Ma, per conoscere i motivi che produssero questa forma, noi dobbiamo più da vicino penetrare nella tecnica di essa. Una notizia di M. Iun. Nipsus (p. 293) dice che la centuria era, nell'*ager scamnatus*, di 240 jugeri. [23] Poichè in una descrizione abbozzata da Hygino (*De lim. const.*) del processo seguìto in questo modo di dividere il campo, descrizione che si ha in un punto di difficile interpretazione (p. 206), si parla di parcelle che hanno fra di loro

---

[1]) Frontin., p. 14, Hygin., *De limit. const.*, p. 203.

un'area eguale, noi potremo dire che la centuria, a cui si è accennato, composta di 240 jugeri, rappresentasse tre lotti di 80 jugeri l'uno.

Nel punto indicato Hygino nota di passaggio che si tratta della misurazione dell'*ager arcifinius provincialis;* e dopo aver dedotta la necessità di procedere altrimenti che con la consueta misurazione per *centurias*, per una ragione su cui ritorneremo più tardi, continua:

« Mensuram per strigas et scamna agemus. Sicut antiqui latitudines dabimus decimano maximo et k. pedes viginti, eis limitibus tranversis inter quos bina scamna et singulae strigae interveniunt pedes duodenos itemque prorsis limitibus inter quos scamna quattuor et quattuor strigae cluduntur pedes duodenos, reliquis rigoribus lineariis ped. octonos. Omnem mensurae hujus quadraturam dimidio longiorem sive latiorem facere debebimus: et quod in latitudinem longius fuerit, scamnum est, quod in longitudinem, striga ».

Le *centuriae* — poichè questo significa l'espressione *quadratura* — debbono essere dunque una volta e mezzo più lunghe che larghe o viceversa; quindi i loro lati importano da 20 a 30 *actus*, il loro contenuto 300 jugeri, ed ogni lotto di terra sarebbe di 100 jugeri. Ma forse in questo calcolo vi è un errore, e forse Hygino pensa alle centurie di Nipsus, le quali erano di 20 × 24 *actus*. Si tratta ora di ciò, che in queste centurie le tre porzioni di terra son rappresentate con la combinazione di *strigae* e *scamna*, e poi da queste centurie di 1 *striga* e 2 *scamna* (o viceversa) si compongono dei più vasti complessi, che pigliano il posto del *saltus* dell'*ager centuriatus* solito, e ad uno dei cui lati, lungo il *decumano*, fanno da limite, secondo Hygino, 4 *strigae* e 4 *scamna*, e dall'altro, [24] lungo il *cardo*, 2 *scamna* ed 1 *striga* confinano col *limes*. Facendo questa supposizione e se si ammette che vi sia stata una corruzione di quel passaggio, nel senso che le parole « prorsis » et « transversis » della pagina 206, linea 10 in relazione a linea 12, siano state fra di loro scambiate, risulta essere la figura del campo immaginata da Hygino una di quelle date nell'appendice 2, delle quali una concorda con la supposizione che la terra indicata da Hygino fosse 20 × 30 *actus*, e l'altra è stata costruita per la centuria di Nipsus di 24 × 20 di *actus*.

Queste figure concordano abbastanza bene con ciò che si desume dai disegni, per altro assai guasti, dati dal Lachmann (fig. 198, 200, 201, 204, 205). Invece di dividere la centuria oblunga in tre strisce parallele — *strigae* o *scamna* — la si è divisa in questo modo, tagliando un terzo della lunghezza come *striga* ed il resto poi, invece di dividerlo nel senso della lunghezza, si tagliò di traverso e si ottennero così 2 *scamna* [1]). Ma

---

[1]) L'incentivo fu dato probabilmente dalle centurie oblunghe in uso sul terreno provinciale, ed anche in Italia sebbene più di rado. Come mostra l'iscrizione data nell'appendice 1, si aveva per consuetudine di disporre la direzione della lunghezza, diversamente per le varie regioni; ed in Arausio, come pare, nella regione

si approssimino o meno i disegni alla verita, è sempre caratteristico l'uso degli *scamna* e *strigae* nei campi limitati e misurati in centurie, ed in modo da costituire parti delle centurie. Questa particolarità fa nascere la questione: per qual ragione si sia ricorso ad una combinazione così artificiale, [25] la quale cosa ci porta all'altra questione che è tempo di discutere: in quali casi si adoperava la divisione per *scamna et strigas*. Per poter trovare questa ragione, noi stabiliremo in precedenza in che propriamente consistesse la differenza *essenziale* della assegnazione per *centurias* dall'assegnazione per *scamna et strigas*. È evidente che questa *non* consistesse in prima linea nella esistenza o mancanza dei *limites*, poichè i *limites* possono essere adoperati anche per l'*ager scamnatus*, relativamente all'epoca di cui parliamo, come risulta dal punto ora discusso, senza che con ciò l'*ager scamnatus* perda le sue proprietà essenziali. E nemmeno questa differenza può consistere nella forma oblunga, poichè, come si venne mostrando, anche le centurie possono avere una forma diversa dalla quadrata. Evidentemente la differenza sta in altro.

Noi vedemmo che nell'*ager limitatus* la *forma* null'altro contiene che gli esteriori confini del campo, i *cardines* e i *decumani*, e la notizia di quanti jugeri siano stati assegnati ad ogni partecipante ad una centuria, il *modus agri*. Poichè i confini della centuria non coincidono affatto con i confini delle proprietà, di regola non si contiene nella *forma* la raffigurazione cartografica dei fondi appartenenti agli individui, la qual cosa emerge chiaramente dal seguente punto (p. 121):

« Nuper ecce quidam evocatus Augusti, vir militaris disciplinae, professionis quoque nostrae capacissimus, cum in Pannonia agros veteranis ex voluntate et liberalitate imperatoris Trajani Augusti Germanici adsignaret, in aere, id est in formis, non tantum modum quem adsignabat adscripsit aut notavit, sed et extrema linea unius cujusque modum comprehendit: Uti acta est mensura adsignationis, ita inscripsit longitudinis et latitudinis modum. Quo facto nullae inter veteranos lites contentionesque ex his terris nasci poterunt. Namque antiqui plurimum videbantur praestitisse, quod extremis in finibus divisionis non plenis centuriis modum formis adscripserunt. [26] Paret autem quantum hoc plus sit, quod, ut supra dixi, singularum adsignationum longitudinem inscripserit, subsicivorumque quae in ceteris regionibus loca ab assignatione discerni non possunt, posse effecerit diligentia et labore suo. Unde nulla quaestio est, quia, ut supra dixi, adsignationem extrema quoque linea demonstravit ».

Dunque, si considerava come una innovazione che si iscrivessero sulla

---

citrata sinistra, fu nel senso OW, e nella regione citrata destra nel senso NS. In conformità di ciò, allorchè la divisione della centuria si faceva per *scamna et strigae*, anche la loro posizione era diversa. Il pensiero di combinare i due sistemi era tecnicamente ovvio. La orientazione e l'identificazione degli appezzamenti in un campo così distribuito era piu facile che usando solamente le linee parallele.

carta topografica di un *ager centuriatus* i limiti della proprietà; non era scopo della forma la figurazione cartografica della proprietà individuale; e poi è stato Augusto per il primo ad ordinare [1]) che d'ora innanzi anche le singole *acceptae* fossero delimitate con *termini roboris*, mentre per lo innanzi soltanto le *centuriae* erano limitate con pietre di confine ed era lasciato a quelli che ricevevano la terra di intendersela per stabilire i termini *comportionales* od altri segni di confini. Oggetto dell'assegnazione e della pubblica garentia era soltanto il *modus agri* assegnato [2]). Altrimenti si procede per l'*ager scamnatus*. Noi comprendiamo agevolmente allorchè udiamo che « l'ager scamnatus » è assegnato « per proximos possessorum rigores », cioè secondo « i confini di proprietà che si trovano più vicini » [3]). In questo caso la carta del campo contiene i confini delle singole proprietà, e su di essa erano notate le persone a cui si assegnavano i pezzi di terra sulla carta disegnati.

Qual può essere il significato posto a base di questa distinzione? [27] Su di ciò ci ammaestra Hygino al principio del punto precedentemente interpretato in parte (p. 204). Colà è detto: « Agrum arcifinium vectigalem ad mensuram sic redigere debemus ut et recturis et quadam terminatione in perpetuum servetur. Multi huius modi agrum more colonico decimanis et cardinibus diviserunt, hoc est per centurias, sicut in Pannonia: mihi (autem) videtur huius soli mensura alia ratione agenda. Debet (enim aliquid) interesse inter (agrum) immunem et vectigalem. Nam quem admodum illis condicio diversa est, mensurarum quoque actus dissimilis esse debet. Nec tam anguste professio nostra concluditur, ut non etiam per singulas provincias privatas limitum observationes dirigere possit. Agri (autem) vectigales multas habent constitutiones. In quibusdam provinciis fructus partem praestant certam alii quintas alii septimas, alii pecuniam, et hoc per soli aestimationem. Certa (enim) pretia agris constituta sunt, ut in Pannonia arvi primi, arvi secundi, prati, silvae glandiferae, silvae vulgares, pascuae. His omnibus agris vectigal est ad modum ubertatis per singula jugera constitutum. Horum aestimio nequa usurpatio per falsas professiones fiat, adhibenda est mensuris diligentia. Nam et in Phrygia et tota Asia ex huius modi causis tam frequenter disconvenit quam in Pannonia. Propter quod huius agri vectigalis mensuram a certis rigoribus comprehendere oportet, ac singula terminis fundari ».

---

[1]) Hygin., *de lim.*, pag. 172, 6.

[2]) Perciò poteva allora avvenire che nell'ardore della contesa si distribuissero in una centuria più jugeri che colà non vi si trovassero, oppure che si assegnasse una terra già alienata, come sembra essere in gran parte avvenuto per l'assegnazione di Caio Gracco in Cartagine, a causa del carattere tumultuario di questa assegnazione. Ciò si rileva dalla legge agraria del 643 a. u. c., la quale contiene disposizioni per il caso in cui si attribuisca più volte lo stesso oggetto.

[3]) Frontin., pag. 3.

Dunque, secondo Hygino, l'*imponibilità* del terreno è la cagione perchè si ricorra alla divisione per *scamna et strigas*, e perchè il suolo debba essere limitato « a certis rigoribus », onde non nascano confusioni. La qual cosa si ha, riproducendo sulla carta i *rigores*, i confini del possesso [1]). Verosimilmente l'istesso motivo decise a quella innovazione che Hygino [28] rileva essere stata introdotta nella provincia pannonica, come « nuper » per mezzo di un *evocatus Augusti*. Si volevano avere sulla carta i confini del possesso e si ricorse perciò, dentro le centurie, a quel metodo di ripartizione, il quale consisteva nel determinare e nell'iscrivere sulla carta i confini della proprietà: gli *scamna* e le *strigae*.

Ragione della diversa misurazione. Imponibilità dello « ager scamnatus ».

La ragione ne è chiara: dovunque esisteva una imposta fondiaria vera, cioè dovunque ad un determinato fondo era imposta una determinata prestazione in denaro, in natura, o quote di prodotto, l'Amministrazione dello Stato aveva interesse a determinare per atto pubblico la condizione del fondo, per mezzo di identificazione dell'oggetto della imposta. Questo interesse non v'era laddove i terreni non erano imposti come tali, con la specie di una imposta fondiaria, ma, come qualsiasi altro cespite della persona tassata, erano soggetti alla generale imposta sul patrimonio; fosse pure il principale od essenziale obbietto tassato, per il possessore, la proprietà fondiaria. È noto come fosse quest'ultimo il caso in riguardo al tributo dei cittadini romani. Non aveva nessun valore per l'Amministrazione poter riconoscere sulla *forma* i limiti dei singoli fondi, quando un terreno era assoggettato solo a questa imposta, o teoricamente poteva esservi assoggettato. Nel *census* era dato il numero dei jugeri — il *modus* [2]); l'istessa notizia conteneva la *forma*, per riguardo ai primi assegnatarii, e potevasi di poi esercitare un controllo sufficiente, agli scopi del *census*, esibendo i documenti di mancipazione. Per tutto questo, e dopo che Frontino (p. 4) [29] ha espressamente notato che la divisione per *scamna et strigas* sia la forma con cui « arva publica in provinciis coluntur » non potremo più dubitare che, secondo la teoria gromatica, questo modo di divisione doveva adoperarsi quando si concedeva la terra pubblica senza che divenisse « ager optimo jure privatus » e più specialmente nel caso in cui veniva data la terra contro una corrisposta,

---

[1]) Lo stesso si praticava per i beni dei templi egiziani, per quanto risulta dall'epigrafe geroglifica di Edfu interpretata da Lepsius (*Abhandl. der Berl. Akad. der Wissensch.*, 1855); per le quali proprietà è esattamente data almeno la lunghezza e la larghezza dei lati delle singole parcelle, e ciò per la stessa ragione: per poter più facilmente identificare i singoli fondi.

[2]) Cicero, *pro Flacco*, 32, 80 e seg.: « majorem agri modum, etc. ».

o ad essa si imponeva una imposta fondiaria od altra qualsiasi prestazione; mentre che quando la terra si cedeva in piena proprietà, doveva aversi la limitazione e l'assegnazione per *centurias*. Erano dunque da assegnarsi per *centurias*, in ogni caso: le *coloniae civium romanorum juris italici*, e inoltre i lotti di terra concessi *viritim*, a cui si accordava la piena proprietà romana del suolo. Secondo questa teoria sarebbero da assegnarsi per *strigas et scamna:* tutti gli *agri vectigales* che erano utilizzati come tali dai funzionarî romani ed il cui *vectigal* toccava allo Stato; inoltre tutta la terra provinciale che era lasciata ai proprietarii attuali od era data ad altri, a condizione di pagare una quota in denaro o di dare una prestazione in natura, ed in generale sotto riserva di una tal prestazione reale. Se noi volessimo procedere innanzi, saremmo inclinati a concludere dalla notizia di Frontino che gli *scamna* e *strigae* si usassero per gli *arva publica*, e che originariamente questa forma di divisione era quella con cui si usava misurare la terra pubblica data in affitto temporaneo, cosicchè la forma gromatica ibrida della unione della *limitatio* con la *scamnatio* corrisponderebbe all'altrettanto ibrido, giuridicamente parlando, « ager privatus vectigalisque ».

Risulta da un passo di Granio Liciniano (p. 15) che il campo dato in fitto per conto dello Stato dovesse ordinariamente essere iscritto nelle *formae;* nel qual passo (supplito da Mommsen, *C. I. L.*, X, p. 386) si dice [30] del pretore P. Lentulus, un commissario incaricato dal Senato di sottoporre a revisione l'*ager campanus*, a torto occupato parzialmente dai privati:

« Agrum (e)u(m) in (fundos) minu(t)os divisum (mox ad pr)et(i)um indictu(m locavit et mu)lto plures (quam speraverat agros ei rei) praepositus reciperavit formamque agrorum in ae(s) incisam ad Libertatis fixam reliquit, quam postea Sulla corrupit ».

È assai verosimile che in questo caso fossero segnati sulla carta i limiti dei singoli fondi, corrispondentemente allo scopo della carta istessa, poichè altrimenti lo scopo della carta avrebbe potuto essere facilmente reso vano. Anche al tempo di Cesare l'*ager campanus* era *ager vectigalis* (Suet., *Div. Jul.*, c. 20). È quindi più verosimile che per misurarlo si usassero *strigae* e *scamna*, anzichè la *limitatio*. In generale non era possibile ricorrere alla limitazione nel senso proprio della parola, perchè si trattava solo di un atto di amministrazione sulla base di un senato consulto.

Ma se noi ammettiamo che fin da un'epoca abbastanza remota, e poi anche in tempi posteriori, si ricorresse alla scamnazione per misurare la terra pubblica e quella parzialmente pubblica, con ciò non è detto: 1.° che quella si adoperasse solamente in questo caso; 2.° che la terra già detta si ripartisse solamente a questo modo. Anzi sotto l'uno o l'altro rapporto può dimostrarsi il contrario.

Frontino designa la scamnazione sopratutto come la forma di assegnazione « more antiquo ». Prescindendo da un certo numero di municipii dei quali si

deve ancora parlare, noi troviamo adoperate gli *scamna* e *strigae* anche in due colonie di cittadini: Ostia [1]) e Suessa Aurunca [2]). [31] La prima è la più antica colonia conosciuta di cittadini di Roma, o, se le si contende la qualità di colonia per i tempi più antichi, essa è in ogni modo il luogo del quale noi sappiamo primieramente che vi siano avvenute deduzioni, ed oltrecciò essa fu una colonia di Augusto; l'ultima fu una colonia latina, poi dopo il tempo della guerra sociale *municipium*, poi colonia dei *triumviri*. Per quanto si riferisce a Suessa sembra esservi stata una speciale ragione per applicare la scamnazione. Frontino dice (p. 48, 16):

« et sunt plerumque agri, ut in Campania in Suessano, culti, qui habent in monte Massico plagas silvarum determinatas ».

Sembra dunque esservi stata, per una qualche ragione, la necessità di regolare l'uso del bosco nel modo che Frontino dice, e cioè attribuendo a determinati fondi determinati pezzi di bosco, e per poter far ciò si dovevano determinare sulla forma tanto i limiti della terra che aveva diritto all'uso del bosco quanto le parcelle della selva, e quindi ricorrere agli *scamna et strigae*. Del resto noi ignoriamo quando e da chi questa distribuzione siasi impresa perchè, dato il procedimento tumultuario dei *triumviri*, è del tutto possibile che si sia preso possesso delle già trovate divisioni, senz'altro [3]).

Per quanto riguarda Ostia si sarebbe tentati, qualora si volesse ricorrere ad ipotesi (e come si potrebbero qui evitare le ipotesi?), di connettere la divisione in *strigae et scamna* con la *tribus urbana*, di cui portavano la designazione, almeno a quel che pare, una parte degli abitanti di Ostia e poi quelli del secondo porto italiano di cereali, la colonia di cittadini di Puteoli, dedotta nel 560, ed un altro porto più lontano, Turris Libisonis in Corsica, ed ammettere che fosse appunto una speciale qualità giuridica della terra, qualità che si esprimeva con la scamnazione, [32] ad impedire l'introduzione dei possessori in parola nelle tribù rustiche, e che tale qualità della terra andasse congiunta a prestazioni imposte ai proprietarii, secondo la forma dei *viasii vicani* e dei *navicularii*, per provvedere di cereali la capitale, e che quindi le quote di terra non siano state assegnate nella forma dello *ager privatus* [4]) per questa riserva.

---

[1]) *L. Col.*, 236, 7: « Ostensis ager ab impp. Vespasiano, Trajano, et Hadriano, in praecisuris, in lacineis et per *strigas*, colonis eorum est adsignatus ». Manifestamente quelle forme di assegnazioni che si trovano sempre insieme, derivavano dalle assegnazioni precedenti e furono assunte dai tre detti imperatori.

[2]) Frontin., pag. 3.

[3]) Sarebbe troppo affrettato concludere dal fatto che Suessa era colonia latina che la divisione del suolo fosse avvenuta per *scamna*.

[4]) Secondo ha assodato il Mommsen, Ostia ha la *tribus Voturia*. D'altra parte si ritrovano indubbie iscrizioni che assegnano agli abitanti di Ostia la *tribus Palatina*. A ciò corrisponde la notevole varietà della divisione: *laciniae, praecisurae*, e *strigae*. Più sopra noi abbiamo supposto che le *laciniae* di Antium fossero vero-

[33] Le seguenti sono le località italiane in cui il *liber coloniarum* nota esservi stata la parziale assegnazione in *scamna:* Aletrium (*centuriae* e *strigae*) [1]), Anagnia (*strigae*) [2]), Aequicoli (*strigae et scamna in centuriis*) [3]), Aufidena (*centuriae* e *scamna*) [4]), Terventum (*praecisurae* e *strigae*) [5]), Histonium (*centuriae* e *scamna*) [6]), Bovianum — presumibilmente il *Bovianum vetus* — (*centuriae* e *scamna*) [7]), Atina (in parte *lacineis et per strigas*) [8]), Reate e Nursia (*strigae et scamna in centuriis*) [9]). Tutti questi

similmente il prodotto di una divisione a guisa di *gewanne* *) e denotassero un'originaria comunanza del campo sativo. Se questo è esatto, le *laciniae* rappresenterebbero in Ostia il campo dell'antica colonia. Le *strigae* rappresenterebbero il campo dei proprietarii creati o da Augusto o precedentemente, contro l'obbligo di prestazioni per provvedere di cereali Roma. È certo notevole che proprio per tre porti, la cui importanza per l'introduzione dei cereali è sicura, si avesse la *tribus* cittadina. Per quanto sappiamo, non vi sono stati *navicularii* in Ostia: quelli che vi sono menzionati nelle epigrafi sono stranieri. I navicularii — cfr. *Cod. Theod.*, XIII, 5, 7 — si riscontrano solamente per i porti di scarico di cereali d'oltremare. Al contrario il più gran numero dei collegi di Ostia che hanno relazione all'*annona* sono indicati nelle iscrizioni. È noto come l'antico municipio di Puteoli sia durato sino all'epoca imperiale accanto alla colonia dedotta nel 560 a. u. c. La deduzione della colonia — ciò che si adatterebbe mediocremente al tempo della sua fondazione — aveva o soltanto od anche lo scopo di assicurare il rifornimento di cereali. La iscrizione *C. I. L.*, X, 1881, che riguarda le distribuzioni di denaro ai cittadini, porta ivi come prima classe i *decuriones*, quale seconda gli *Augustales*, poi gli *ingenui et veterani corporati*, ed infine i *municipes*, ed il rapporto di ciò che percepivano è indicato così: 12-8-6-4. Poichè il nome di veterani è impossibile che siasi usato per un ricordo di mestiere, deve piuttosto pensarsi che si tratti di corporazioni incaricate della frumentazione e si desse ai veterani il lotto di terra contro assunzioni di certi pesi, ad essa connessi, da parte degli « ingenui », i quali stanno in contrapposto ai *municipes* ed agli antichi coloni. Presentano analogie i *viasii vicani* ed i *navicularii*. Concorda con la ipotesi di quelle donazioni in Ostia, anche il successivo e nuovo invio sotto Vespasiano, Trajano ed Adriano (lib. 236, 7), dappoichè doveva pur sempre crescere il bisogno di forze di lavoro per la frumentazione, e anche dei lotti di terra divenivano vuoti e liberi.

[1]) Lib. *Col.*, 230, 8: « Alatrium, muro ducto colonia . populus deduxit . iter populo non debetur . ager eius per centurias et strigas est adsignatus ».

[2]) 230, 17.

[3]) 255, 17.

[4]) 259, 19.

[5]) 238, 10.

[6]) 260, 10.

[7]) 231, 8.

[8]) 230, 5.

[9]) 257, 6 e 26.

*) Il Meitzen, nell'articolo *Ansiedelung*, appresso citato, dà un esempio così: « Il terreno del campo destinato come sativo si divideva anzitutto in un numero di sezioni (*Gewanne*) di qualità uguale, e in ognuna di queste sezioni si attribuiva ad ogni quota di compartecipanza (*Hufe*) una frazione di sezione ugualmente grande ». (*Nota agg.*).

luoghi divengono più tardi *municipia;* si può provare che molti di essi abbiano attraversato anche lo stadio di *praefecturae*, e cioè Anagnia, Reate, Nursia, Atina; e sembra esser stato questo il caso anche per Aequicoli, mentre che noi non siamo informati per nulla su Bovianum. Non sappiamo se le *strigae* e *scamna* furono per prima adoperate nelle assegnazioni dei veterani, o se quel modo di divisione fosse precedente ad esse e poi da esse venisse accolto, e meno ancora se vi fossero speciali ragioni per ricorrere [34] a questo modo di divisione dei campi. Tale, per esempio, sarebbe il caso se si fosse trattato di conferimenti a possesso inalienabile, e non può per nulla ammettersi che queste assegnazioni non siano state fatte da Augusto. Poichè è noto come la inalienabilità sia giuridicamente espressa da un *vectigal* di ricognizione. L'agro degli Aequicoli fu, inoltre, dopo il loro soggiogamento, confiscato; ma, per quanto se ne sa, non fu assegnato *viritim*, dunque verosimilmente fu affittato, e perciò ridotto a *scamna*. Almeno parzialmente, la cosa starà negli stessi termini per le prefetture, le quali per lo più debbono la loro esistenza ad avvenimenti bellici, ed in cui doveva perciò esistere un ceto di possessori con un diritto di proprietà fondiaria revocabile. Dopo la deduzione di *Bovianum Undecimanorum*, *Bovianum vetus* potette essere gravato di un diritto di *vectigal*, come *vicus* degli antichi possessori. Di Reate dice Siculus Flaccus (p. 136, 20) che vi esistevano numerosi agri *vectigales:* l'istesso è del Picenum, cui probabilmente appartengono gli *scamna* di Histonium. In fine è pur possibile che in una parte dei luoghi, e cioè di quelli che il *liber coloniarum* ricorda essere stati divisi per *centuriae* e per *strigae* e *scamna*, abbia semplicemente avuto luogo la sopra ricordata *conternatio* (p. 4), e questa siasi avuta, dividendo le *centuriae* in tre striscie parallele, che si chiamavano *strigae* e *scamna* a seconda la direzione della loro lunghezza. La qual cosa si ebbe forse perchè era già generalmente adoperato il metodo ricordato da Hygino [1]) come il metodo nuovo, secondo il quale si iscrivevano sulla *forma* i confini dei possedimenti anche nell'*ager centuriatus*.

Ad ogni modo questi esempii, e specialmente quello di Suessa Aurunca, mostrano che anche l'*ager privatus* poteva essere assegnato in *strigae* e *scamna*, [35] ma lasciano anche sussistere una certa verosimiglianza che questo fatto si abbia a richiamare a speciali ragioni.

Misurazione della terra coloniale imponibile.

D'altra parte è altrettanto sicuro che non ogni terra concessa a titolo di diritto minore fosse assegnata in *scamna* e *strigae*. Hygino dice espressamente, nel punto precedentemente citato, a proposito delle posteriori assegnazioni della terra provinciale imponibile — sebbene egli disapprovi

---

[1]) Pag. 121 cfr. sopra.

il procedimento — che quelle assegnazioni abbiano avuto luogo nella forma consueta per *centurias* con *limites*. Un esempio del fatto ci è dato dalla iscrizione data in appendice, la quale, come nell'appendice si nota, rappresenta evidentemente una parte della copia di una carta agraria.

Che la divisione sia avvenuta per *centurias* si scorge dai segni delle sezioni. Le misure dei lati delle centurie corrispondono al rapporto che, secondo Nipsus, deve essere adoperato nelle menzionate centurie di 240 jugeri per il campo scamnato (6 : 5). Evidentemente qui Nipsus identifica il campo scamnato con il campo imponibile, poichè, come mostra la carta, Arausio non è assegnato in *scamna*, ma ad ogni singolo possessore si attribuisce evidentemente un diverso *modus* nelle diverse centurie, a seconda della bontà del suolo, precisamente come si fa nelle assegnazioni coloniali libere da imposta. Secondo l'indubbio supplemento di Mommsen, ricorre in ogni centuria l'espressione: « ex trib(utario) — e qui una cifra — red(actus) in col(onicum) », e qui di nuovo una cifra. Si tratta dunque del caso di cui parla il passo di Hygino dato a pag. 27 del nostro libro: si misura una terra provinciale, sino adesso non misurata, (*arcifinia*), imponibile, ed è addetta, in campo limitato, alla (non immune) colonia di Arausio. Arausio è colonia di Cesare; se la ripartizione ora detta del campo sia avvenuto allora o no, è cosa incerta, [36] l'iscrizione potendo non essere necessariamente così antica, come la forma di cui essa è copia.

È lecito concludere dalla frase « redactus in colonicum » che una parte del territorio fosse supplementarmente trasformata in colonia. Tuttavia la divisione dell'agro di Arausio sarà avvenuta con la legge Mamilia sulla base delle istruzioni di Cesare, più volte ricordate. È noto come Cesare abbia stabilito per primo delle colonie d'oltre mare in grande proporzione, e probabilmente l'applicazione delle sue istruzioni anche al terreno provinciale è stata causa che l'assegnazione per *centurias* avesse luogo anche per il terreno imponibile. Di essa si poteva tanto più difficilmente fare a meno nella misurazione di terreno coloniale, perchè regolarmente si dovevano distinguere degli appezzamenti di terra di varia grandezza, a seconda della bontà del suolo, ed applicando la scamnazione sarebbe stato necessario un gran lavoro, mentre che con la centuriazione si poteva facilmente stabilire un rapporto di eguaglianza fra x jugeri in una centuria ed y jugeri in un'altra.

Misurazione e natura giuridica dell'« ager quaestorius ».

Ma, anche a prescindere da questi fenomeni che possono eventualmente considerarsi come una violazione del principio, vi era un campo di diritto inferiore, che non soggiaceva alla scamnazione, ed anzi era per principio altrimenti misurato. Questo è l'*ager quaestorius*, cioè quella terra che dallo Stato veniva concessa non contro una rendita ricorrente, ma contro un capitale.

Circa il modo della sua divisione noi sappiamo che si formavano delle parcelle quadrate (*laterculi, plinthides*) per mezzo di *limites*, le quali parcelle erano di 10 *actus* in quadrato = 50 iugeri di superficie; sappiamo altresì che queste parcelle erano vendute ordinariamente all'incanto alle persone che desideravano comprarle; si tracciava poi una *forma*, nella quale si notava colui che riceveva ed il *modus* a lui venduto [1]. Non nella grandezza dei *laterculi* consiste la differenza essenziale dall'*ager centuriatus*, [37] ma nel fatto che qui i *limites* sono soltanto nominali, ma in realtà sono soltanto dei decumani, « divisori », tanto più che essi anche in questo caso portano tal nome senza differenza di direzione. Essi non rappresentano alcun sistema di vie pubbliche, ma semplici cigli che limitano le singole parcelle in cui la terra è distribuita; hanno quindi la stessa importanza dei *rigores* nella scamnazione, e Siculus Flaccus adopera anche per essi l'espressione (p. 153, 3): *limites, id est rigores*. E poichè i *limites* avevano per scopo di servire soltanto alla prima limitazione, ed in prosieguo non presentavano alcuna garenzia nè autorità per la persistenza di quella, sparivano in seguito ai mutamenti di proprietà; cosicchè « emendo vendendoque aliquas particulas ita confuderunt possessores, ut ad occupatoriam condicionem reciderint » (Frontin., p. 154, 5).

Sebbene solo più in là noi faremo la discussione della natura giuridica dei diversi *genera agri*, sembra necessario, nel caso attuale, di anticiparla almeno relativamente all'*ager quaestorius*, essendo ciò essenziale per assodare e mostrare che vi sia realmente una connessione consapevole fra il modo di dividere i campi e la qualità giuridica del terreno.

Ci manca un'adeguata orientazione per determinare la natura giuridica dell'*ager quaestorius*. Secondo i gromatici si tratta del campo guadagnato con la conquista, il quale, per mandato conferito ai questori da parte del popolo romano, era dai questori istessi messo in vendita. Secondo una presunzione del Mommsen (*C. I. L.*, I, a c. 57, 66 della *lex agraria*) io vorrei ammettere che non ci volesse una deliberazione popolare, ma bastasse un senatoconsulto per dare ai questori l'autorizzazione necessaria. A prescindere dal caso similare dei *trientabula*, concorda con questa presunzione il fatto che, come risulta dalla *lex agraria*, non era trasferita la proprietà, ma veniva concesso soltanto l'*uti frui licere*. [38] Dunque qui non si tratta di un atto di alienazione, ma soltanto di un atto di amministrazione, corrispondente alla locazione censoria, essendo che la vendita è la forma questoria di mettere in valore, utilizzare i beni dello Stato, cioè a dire la concessione dell'uso della proprietà contro corrisponsione di un capitale, mentre il fitto ne è per converso la forma censoria, cioè la concessione dell'usufrutto contro il corrispettivo di un interesse. Assumo dunque, per questa ragione e per le altre date dal Mommsen, come cosa sicura che l'*ager questorius* non avesse l'obbligo

---

[1]) Pag. 115, 110, 8. 125 in basso. 136, 15. 152. 153, 3. 154.

del *vectigal*, eccezion fatta per un qualche nominale tributo di ricognizione. Come allora si manifestava praticamente questo diritto di proprietà restato al popolo? Nei puri rapporti di diritto privato, colla esclusione della mancipazione e della revindicazione, ma di ciò si parlerà altrove. Quanto al rapporto dell'*ager quaestorius* verso il potere pubblico, sembrami esser verosimile, in corrispondenza alla presunzione espressa anche dal Mommsen (*C. I. L., l. c.*), che l'affinità giuridica dell'*ager quaestorius* con i *trientabula* sia stata rilevata dal Mommsen. Circa la genesi dei *trientabula*, che risale all'anno 552 a. u. c. c'informa Livio come segue (l. 31, c. 13):

« Cum et privati aequum postularent nec tamen solvendo aeri alieno res publica esset, quod medium inter aequum et utile erat, decreverunt, ut, quoniam magna pars eorum agros vulgo venales esse diceret et sibimet emptis opus esse, agri publici, qui intra quinquagesimum lapidem esset, copia iis fieret. Consules agrum aestimaturos, et in jugera asses vectigales testandi causa publicum agrum esse impositurus, ut si quis, cum solvere posset populus, pecuniam habere quam agrum mallet, restitueret agrum populo ».

Analizzata giuridicamente, la cosa è questa: i campi indicati sono venduti ai creditori con patto di riscatto. Come prezzo di acquisto è fissato il terzo, arretrato, del capitale dato in prestito; [39] di qui il nome di *trientabula*. Solo i compratori hanno diritto al riscatto, e ciò, beninteso, soltanto quando il popolo può pagare. Mai compete questo diritto al venditore, cioè al *populus*. Tutto questo negozio di consolidamento dei debiti, perchè si può bene chiamarlo così, piglia la forma di vendita da parte dello Stato ai privati, e si distingue, nella sua essenza giuridica, dal procedimento di vendita degli *agri quaestorii* solo per l'àmbito maggiore delle vendite e per alcuni speciali accordi che intercedevano fra le due parti nel caso speciale. Ora, trovandosi in quel tempo in male acque la cassa dello Stato che doveva far fronte ai debiti, deve ammettersi che il tratto caratteristico di queste vendite consistesse in accordi che rendevano la posizione del compratore migliore di quella che altrimenti sarebbe stata. Non sembra esser dubbio che lo speciale favoreggiamento del compratore sia consistito nell'autorizzare esso e non lo Stato al riscatto, ed io credo che in altri casi avveniva proprio il contrario. Allora deve ammettersi che la specialità giuridica dell'*ager quaestorius* fosse il diritto spettante allo Stato di riscattare le terre [1]). Si accorda con la facoltà del riscatto la fomula *habere uti fruis lucere*, la quale è identica all'espressione « ἔχειν ἐξεῖναι » del S. C. de Thisbaeis, e denota il possesso territoriale precario dal punto di diritto pubblico. Inoltre anche con questo si accorda il fatto

---

[1]) Ammette Rudorff (nelle *Gromat. Institut.*) che lo Stato abbia concluso con i compratori differenti accordi a seconda la diversa condizione dei contraenti e delle cose. Solo che il campo da acquistare ci si presenta come istituto unitario.

che il conferimento della terra avveniva per senatoconsulto e non, evidentemente, per una deliberazione del popolo. Poteva accadere anche che lo Stato trasferisse la proprietà in forma di vendita, come nelle dedicazioni e costruzioni di edifizi pubblici, nei quali casi la terra superflua era venduta « in privatum » per opera dei censori (Livio, 40. 51, 5; cfr. 41. 27, 10). Ma, poichè per compiere una dedicazione si aveva bisogno di una deliberazione popolare, [40] questa avrà anche autorizzato in precedenza a compiere simili vendite [1]. Ad ogni modo, un senatoconsulto non poteva, per regola, menare alla piena alienazione della proprietà dello Stato; una deliberazione del popolo poteva piuttosto incondizionatamente deliberare la ripresa della terra alienata, ma, naturalmente, in questo caso il compratore poteva ripetere il prezzo di vendita. Con ciò noi abbiamo dato i tratti essenziali del presunto diritto di riscatto. Se, come opina Mommsen, le alienazioni dell'*ager quaestorius* servivano ai momentanei bisogni di denaro dell'erario, questa rozza forma di contrarre debiti — che tale è — ci ricorda immediatamente il sistema di compra a riscatto dell'economia finanziaria medioevale. Come nelle città medioevali, fino a quando esse non conobbero le forme raffinate della costituzione di rendita, così nell'antica Roma i modi di procurarsi denaro per i casi eccezionali si limitarono a due: prestiti forzosi (= *tributum*) e pignoramenti in natura, sotto forma di vendita a riscatto delle terre. Infine, come dicono i gromatici, l'alienazione dell'*ager quaestorius* era anche la forma con cui si convertiva rapidamente in denaro la terra conquistata. Qualora si aveva realmente, come si è cercato di rendere verosimile precedentemente, il diritto di riscatto da parte dello Stato, esso era una specie di diritto di espropriazione, che era d'altra parte ignoto al diritto romano per l'*ager privatus*. Nei casi in cui il riscatto doveva esistere per l'agro delle colonie, [41] per esempio: allo scopo di fare degli acquedotti, il diritto di riscatto è specialmente riservato nello statuto di fondazione delle colonie: così nella *lex colon. Genetivae*, c. 99 (*Eph. epigr.*, II, p. 221 e seg.). E può essere bene avvenuto che le espropriazioni con corrispondente risarcimento fatte dai *triumviri*, da una parte si appoggiassero alla disposizione in parola esistente per l'*ager quaestorius*, e dall'altra si richiamassero alla natura precaria delle vecchie possessioni occupatorie, e che in forza dei pieni poteri dei reggenti quella natura precaria venisse, per *nefas*, trasferita all'*ager privatus* [2].

---

[1]) Nel caso esposto da Livio, 40, 51, 5: « M. Fulvius... locavit... basilicam... circumdatis tabernis, quas vendidit in privatum », si potrebbe bene concedere che la proprietà si alienasse senza deliberazione popolare, perchè forse il terreno da edificare era stato prima comprato, e, sino al completamento dell'opera ed alla sua *probatio*, il terreno poteva stare a disposizione del magistrato che vendeva. In Liv., 41, 27, 10 non è notato che l'alienazione avvenne « in privatum » e forse non fu così.

[2]) Allorchè le espropriazioni dei triumviri non significavano confisca dei beni

Concorda perfettamente con questi risultati ipotetici la forma di divisione dell'*ager quaestorius*, la qual forma dovette presumibilmente essere ancor quella dei *trientabula*, se questi venivano misurati, come fa credere verosimile la notizia di Livio. Non essendo imposto ai singoli fondi alcun tributo — oppure essendone imposto uno affatto nominale — lo stabilire dei *limites*, che, come termini delle proprietà, avrebbero reso possibile la identificazione dei pezzi di terra obbligati, aveva per l'amministrazione ben poco interesse. Certo, una tal cosa avrebbe reso più facile determinare il risarcimento da pagarsi al proprietario nel caso in cui si ricorreva al riscatto della terra; [42] ma in linea normale questa era una eventualità alla quale non si pensava quasi affatto; e, quando ci si ricorreva, essa era intesa mezzo rivoluzionariamente, e l'espropriato poteva allora vedere come dimostrare, egli stesso, quello che i suoi danti causa avessero pagato una volta, se i confini della proprietà erano stati smossi. In ogni modo sulla *forma* veniva cartograficamente riprodotto ed annotato l'àmbito di tutta l'area venduta, e cioè che estensione avesse, a chi fosse data, ed a qual prezzo fosse stata venduta: è dubbio solo se generalmente si iscrivessero i *limites* [1]).

Dopo ciò io potrei ammettere che per il tempo più antico la divisione per *scamna et strigas* fosse altrettanto tipica per la concessione delle terre censorie, che cadevano sotto il concetto di locazione, come la divisione in *laterculi quadrati* con *limites* per la concessione questoria a titolo di diritto inferiore denotata come *venditio*; mentre che l'assegnazione per *centurias* era riservata alle concessioni di terra data in piena proprietà.

Ma, come già si è notato, più tardi le diverse forme furono confuse fra di loro, e può benissimo essere avvenuto che le assegnazioni di Gracco segnassero il principio di tale confusione. Sebbene i campi da lui distribuiti non divenissero piena proprietà, egli applicò la limitazione per *centurias* a causa della sua maggior facilità. Come la *lex agraria* mostra, un tal fatto ha portato, almeno in parte, a molteplici assegnazioni della stessa centuria e ad una doppia distribuzione della stessa area; ed in

---

degli avversarii, il loro fondamento giuridico non era molto chiaro ed in parte non esisteva affatto. Come si procedesse spregiudicatamente ci fa rilevare un'osservazione di Flaccus Siculus (pag. 160, 25): Un certo numero di proprietari sono invitati a far la *professio* della loro proprietà, apparentemente allo scopo dell'assegnazione e della registrazione nel censo. Ma dopo che essi hanno fatto la dichiarazione si paga loro la tassa d'indennità, sulla base della loro dichiarazione, e vien loro presa la terra. La perfidia giuridica consiste nel fatto che anche quando essi adissero i magistrati, poichè l'esito del processo era soltanto una condanna pecuniaria, essi non ricevevano mai più di ciò che corrispondeva al valore pecuniario della loro propria dichiarazione, e questo valore l'avevano già ricevuto. In conclusione, questo è un caso di compra coatta, e si sarà usata anche in altri casi in cui si parla di risarcimento del proprietario. Dei possessi ci ricorda l'espressione che si ha nei gromatici: *vetus possessor* di Gracco (v. c. III).

[1]) In ogni modo l'annotazione del *modus* sulla forma lo fa presumere.

generale ha avuto per conseguenza una gran confusione. Questo difetto puramente tecnico non è stato uno dei minori motivi che fecero naufragare l'opera e resero necessaria la trasformazione della terra distribuita in proprietà privata.

[43] Il risultato delle ricerche compiute sin qui, è che esiste certamente una connessione fra le due forme di misurazione dei campi (la centuriazione e la scamnazione) e la qualità giuridica della terra, connessione consistente nel rapporto già rilevato. Ma formulando una tal proposizione non si afferma punto che sia falsa l'ipotesi del Voigt, che le due forme possano avere una diversa origine etnica. Se i villaggi italici a palizzate della pianura del Po sono terminati ed orientati in senso oblungo, è assai verosimile che il modo oblungo di misurazione sia il vecchio modo italico, conservato dagli Umbro-Sabellici. La misurazione quadrata, poi, i gromatici la fanno derivare dagli Etruschi, ma è incerto se abbiano ragione; è possibile che siano in giuoco anche delle influenze elleniche. Ma tutto ciò non muta nulla al fatto che le due forme siano state adoperate dall'Amministrazione romana, sotto il punto di vista che si è cercato di esporre precedentemente.

L'« AGER PER EXTREMITATEM MENSURA COMPREHENSUS ».

Ed ora passiamo al terzo *genus agri* gromatico, all'*ager per extremitatem mensura comprehensus*. Come il nome istesso dà ad intendere, si tratta di una terra di cui la carta topografica contiene soltanto i confini esteriori, mentre che non è punto data in singole assegnazioni [1]). Se esiste una connessione fra questo modo di misurazione e la qualità giuridica del suolo così misurato, è in sè stesso verosimile trattarsi qui di casi [2]) in cui, da un territorio romano o divenuto romano per dedizione, si separavano delle parti, le quali non divenivano *ager privatus* e nemmeno, con la separazione in parola, erano sottratte ad ogni influenza dell'amministrazione romana; ma per esse non sorgeva neppure un obbligo di tributo da parte del singolo proprietario, come tale, di fronte allo Stato romano. [44] Concorda con questa ipotesi il fatto che la detta forma di

---

[1]) Frontin., pag. 4.

[2]) Nel cap. IV si parlerà insieme, coordinatamente, dei *fundi excepti*, misurati per *extremitatem*, e dei *saltus*, e si parlerà anche dei distretti di proprietà (*Gutsbezirken*) *) in relazione all'organismo amministrativo dello Stato romano.

---

*) Il *Gutsbezik* è un fondo o complesso di fondi reso amministrativamente autonomo e al cui diritto di proprietà va congiunta come una delegazione di poteri pubblici. Nel Brockhaus (*Konversationslexikon*) è definito così: « I maggiori beni tra loro connessi, che in molte legislazioni tedesche sono distratti dall'aggregato comunale, in cui dovrebbe altrimenti stare ogni fondo, così che ricadono al possessore carichi pubblici che diversamente dovrebbero sopportarsi dal comune. Il *Gutsbezirk* si trova ancor oggi, specie nella Monarchia prussiana, particolarmente nella parte orientale, ecc. ». (*Nota aggiunta alla traduzione*).

misurazione era in primo luogo adoperata per i beni dei templi (Hygin., *de cred. agr.*, p. 117, 5; Sic. Flacc., 162, 28; Hygin., *de lim.*, 198): essi erano liberi di imposte, ma restavano *ager publicus*, e lo Stato aveva indubbiamente un interesse a che la loro identificazione fosse possibile e possibile fosse anche la determinazione del loro àmbito. Infine questo caso ci si presenta anche dove si tratti di comuni non indipendenti, il cui territorio era stato assegnato al comune come un tutto, contro prestazioni che il comune, nel suo insieme, doveva corrispondere e poi ripartire fra i suoi membri. Frontino (p. 4) dice esplicitamente che l'*ager per extremitatem mensura comprehensus* si applicava quando il *modus universus agri* era assegnato alla *civitas* o al *populus* dipendente. Egli cita, come esempii, i Salmaticenses in Lusitania e i Palatini nella Hispania citerior. Le iscrizioni ci lasciano nell'imbarazzo tanto per Salamancas quanto per Pallanzas. Aggenius Urbicus chiama il primo comune un *vicus;* entrambi sono stati però municipii stipendiarii. Inoltre Frontino nota — e ciò è più importante — che « compluribus provinciis solum per universitatem populi est definitum ». Si potrebbe esser tentati di riferire questa notizia solamente alle *gentes*, che non ancora si erano elevate alla forma di costituzione cittadina. Noi abbiamo infatti per tali casi un esempio documentato riferentesi alle popolazioni sarde dei Patulcensi e Galilensi (*C. I. L.*, X, 7852), la terra dei quali, in occasione di una parziale novella costituzione della provincia, fu da M. Marcello rilevata con una carta, fra il 640 e il 643 a. u. c. La contestazione sorta a proposito dei confini fra i due aggregati (la quale è, secondo il modo di vedere degli agrimensori, [45] una controversia di territorio) [1]) è decisa dal proconsole in base alla *forma*, la quale, tenuto conto che si è fatta in doppio esemplare mentre che l'esemplare principale è conservato in Roma, corrisponde perfettamente alle *formae* degli agrimensori. Non potendosi pensare ad una limitazione ed assegnazione individuale — che anzi le comunità caratteristicamente conducono il processo come enti — deve concludersi che si tratti di *ager per extremitatem comprehensus*. Solo si noti che questa forma di misurazione dovette trovare applicazione anche ai comuni cittadini. Il S. C. de Thisbaeis (*Ephem. epigr.*, I, p. 278 s.) incarica il Pretore di costituire una commissione di cinque persone per ordinare lo stato delle cose di Thisbai (οἷς τὰ καθ' αὐτοὺς πράγματα ἐξηγήσονται) e contiene poi una istruzione, secondo le cui norme il pretore e rispettivamente la Commissione debbono procedere. I Thisbei erano, come risulta dall'iscrizione, stipendiarii e dovevano restar tali. Del loro campo, divenuto *ager publicus* romano per dedizione, è detto che debba loro « ἡμῶν ἕνεκα

[1]) Il Mommsen qualifica la decisione (*C. I. L.*, l. c.) come arbitrato. Io non potrei accogliere questa definizione, poichè nel testo non si parla di compromesso, ma esiste evidentemente una querela unilaterale, e si ha poi un procedimento contumaciale ed una esecuzione. Mi sembra piuttosto, trattandosi di comunità stipendiarie, che si tratti di una lite giudiziaria ordinaria, che ha avuto luogo nelle forme del *jud. extraordinarium* e perciò si ha anche l'esecuzione reale.

ἔχειν ἐξεῖναι ». Perciò è esclusa una assegnazione individuale, ed, al contrario, la determinazione dei confini e il rilievo cartografico del suolo dovevano decisamente aversi, poichè la restituzione del territorio avveniva solamente per atto amministrativo e quindi, per diritto pubblico, a titolo « precario », e la determinazione dell'àmbito del territorio era di interesse essenziale per lo Stato [1]), nel caso di una futura diversa disposizione del suolo (per es. per farne delle colonie, ecc.). [46] Fra l'altro è evidente che quella commissione si è costituita per adempiere a questa occorrenza. E corrisponde essa con la sua istruzione alla commissione *quinqumvirale* nominata da Cesare ed alle istruzioni generali stabilite dalla legge, ad essa commissione impartite da Cesare, istruzioni contenute nella tante volte ricordata *lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia*. E non può scorgersi come il rilievo cartografico del suolo avrebbe potuto altrimenti avvenire che per *extremitatem agri*.

Rapporti con la costituzione tributaria provinciale.

Ma io ammetto in generale, che il procedimento seguìto con tutti i comuni stipendiarii veri e proprii, cioè con quelli il cui stato di possesso non poggiava su un di atto liberamente stipulato, bensì su un atto revocabile dello Stato dominante, ed ai quali comuni — ciò che è più importante — le prestazioni a favore dello Stato dominante erano imposte come ad un ente e non già ai singoli individui; io ammetto, ripeto, che con questi comuni il procedimento seguìto o che teoricamente avrebbe dovuto seguirsi è quello indicato, corrispondente benissimo alle parole, citate più su, di Frontino.

È noto come l'ulteriore sviluppo della costituzione tributaria dell'epoca imperiale, nelle provincie, consistesse, fra l'altro, nell'estensione della sudditanza immediata; evoluzione che Augusto aveva già inaugurato, ed il cui cominciamento ci spiega il tanto discusso censimento dell'impero all'epoca della nascita di Cristo. Perchè questo censimento non doveva rilevare tutto il territorio imponibile dell'impero, ma era un procedimento di trasformazione del sistema tributario da realizzarsi contemporaneamente in tutte o in molte delle provincie dell'impero, con la tendenza a sostituire l'annua contribuzione dei comuni col *tributum soli* ed in generale con la tassazione diretta.

È chiaro come questa opera progredisse solo lentamente e spesso fosse interrotta, [47] ma pure la politica tributaria imperiale — e noi anche su questo punto ritorneremo — tende consapevolmente verso quel risultato, che troviamo realizzato nell'epoca di Costantino: imposizioni

---

[1]) Così anche la *lex agraria* del 643 che si occupa del suolo africano, il quale era lasciato a stipendiarii, dispone doversi quello ridurre in *formam publicam*, la qual cosa erasi tralasciata quando l'Africa fu costituita in provincia e nella confusione delle assegnazioni dei Gracchi. Noi ritorniamo nel cap. III, sulla questione: *a chi*, in questo caso, si assegnava.

da parte dell'impero, o sotto la sorveglianza della burocrazia imperiale, accompagnate però dalla collettiva malleveria dei comuni come tali per il debito tributario, come avveniva prima solamente da parte dei comuni stipendiarii. Dunque ciò che si ha in questo momento è la combinazione dei due sistemi tributarii. Il fatto che nelle provincie imperiali il principio dell'imposizione diretta si realizzò più rapidamente e su più vasta scala che non nelle provincie senatorie, ha acquisito alle prime il nome di *provinciae tributariae*, di fronte alle ultime, che son chiamate *provinciae stipendiariae*, e ciò in corrispondenza all'antiquato contrasto, pur non sempre mantenuto nel linguaggio tecnico, di *tributum* = imposta, e *stipendium* = contribuzione. Tali osservazioni ci spiegano perchè gli agrimensori abbiano fatto così irrilevanti osservazioni sull'*ager per extr. mens. comprehensus*. Esso stava già in agonia ed era quindi di poco interesse.

Io credo di aver reso verosimile che a questo contrasto corrispondesse da un lato la misurazione per scamnazione e dall'altro la misurazione per *extremitatem agri*. Ma come l'epoca imperiale e le sue precorritrici, le tendenze democratico-cesaree, distrussero ogni differenza ed infine fusero anche quelle fra romani e peregrini nel concetto della sudditanza imperiale; così le stesse tendenze, cominciate dai Gracchi e terminate con l'abolizione formale, da parte di Giustiniano, del *jus italicum*, cominciarono per tempo ad eliminare le differenza gromatiche e giuridiche dei *genera agri*, di talchè queste non possono ritrovarsi se non ricorrendo alla inferenza ed in parte giovandosi di ipotesi.

Ma, se sinora si cercò solamente di dar la prova che un rapporto assai stretto esistesse [48] fra i modi di misurare i campi romani e le differenti qualità giuridico-amministrative di questi campi istessi; ora il nostro studio si rivolge all'esame singolare delle differenze già dette e alla considerazione dell'importanza che i procedimenti romani di divisione dei campi hanno per le condizioni sociali, economiche e giuridiche.

II. Significato giuridico ed economico del suolo romano libero da imposte.

I. Effetti storico-amministrativi delle assegnazioni.

[49] Noi volgiamo, innanzi tutto, il nostro esame alle concessioni fondiarie di pieno diritto ed agli effetti loro sulle condizioni giuridico-amministrative dei territorii relativi, ma non già con l'intenzione di darne un conto completo, bensì soltanto per richiamare alla nostra attenzione quei rapporti che delle assegnazioni subivano l'influenza. Secondo l'univoca ed insospettabile testimonianza degli agrimensori, l'assegnazione ha per effetto innanzi tutto di staccare dal nesso sin qui esistito della comunanza e dell'agro l'area che è oggetto dell'assegnazione. Non si può unitariamente risolvere, per tutta la storia di Roma, qual pratico significato una tale avulsione avesse e quale ne fosse l'altro aspetto, al rovescio, ma debbonsi dai più antichi tempi separare l'epoca posteriore alla guerra sociale e le sue conseguenze giuridico-amministrative, fra le quali deve ascriversi la *lex municipalis* di Cesare; e devesi, prima d'ogni altro, determinare il carattere del colonizzamento compiuto per mezzo delle assegnazioni, almeno nei suoi tratti essenziali.

Carattere generale della colonizzazione italica *).

È comune al sistema di colonizzazione dei Romani e dei Germani, a differenza di quello dei Celti, il carattere importante che essa avveniva

---

*) Per ben intendere questo capitolo e, in genere, molti altri riferimenti del libro, occorre che il lettore abbia ben presente il significato delle parole tedesche *Mark*, *Dorfmark*, *Hufe*, *Hufenverfassug* e dei relativi istituti, che, come è noto, hanno avuta una larghissima trattazione, da parte di scrittori tedeschi specialmente. Non essendo qui nè la possibilità, nè il caso di diffondersi molto su tali argomenti, nè di entrare nelle relative controversie, basterà, per agevolare la migliore intelligenza del testo a quelli che non abbiano familiare l'argomento, ri-

in forma di associazione di compagni (*genossenschaftlich*) e non già a guisa di clan (*clanschaftlich*), la qual cosa significa, [50] nei limiti in cui

---

portare le brevi definizioni, che, nello *Handwörterbuch der Staatswissenschaften* di Conrad, Elster, ecc., ne sono state date dal Meitzen e da altri, i quali recentemente si sono diffusamente e con più competenza occupati dell'argomento

G. v. Below sotto *Markgenossenschaft* (vol. V, pag. 689, 2.ª ediz.) dice: « Sopra la consociazione della marca (*Markgenossenschaft*) si è già notato nell'art. *Allmenden* quanto è più importante, specialmente dal punto di vista politico-sociale. Anche per la spiegazione del concetto di *Markgenossenschaft* si rimanda a quell'articolo, poichè la *marca comune* (*gemeine Mark*), da cui ha preso il suo nome la *Markgenossenschaft*, è solo un'espressione equivalente di *Allmend*. Nella seconda metà del medio evo, cioè nel tempo in cui cominciamo ad avere notizie più particolari su la *consociazione di marca*, notiamo che per lo più una quantità di villaggi partecipano ad una *marca comune* (ai relativi terreni boscosi, pascolatorii, incolti, stagni, paludi, acque comuni). I villaggi hanno anche per sè, ordinariamente, un'area in comune. Ma le *marche comuni* di maggiore estensione, come specialmente le grandi foreste e i luoghi incolti, sono più frequentemente in proprietà, non della comunità di un singolo villaggio, ma di più villaggi . . . ». E il Bücher s. v. *Allmenden* (vol. I, pag. 255) dice: « Sotto *allmenden*, intendiamo quei fondi che si trovano in proprietà di comuni o di corporazioni di carattere comunale, in quanto sono usufruiti dai membri di queste corporazioni come facienti parte di esse... La parola *allmenden* nella lingua più antica è spesso usata come contrapposto ad *eigen* (particolarmente proprio) . . . È quindi la *marca comune* non recinta di siepe, principalmente consistente di pascolo e di bosco, in contrapposto ai beni particolari addetti alla coltura... ».

« *Hufe* — dice il Meitzen (s. v., IV, pag. 1232) — come si è mostrato più sopra, sotto l'art. *Ansiedelung* in relazione ad argomenti connessi, è una particolarità caratteristica del modo di colonizzazione etnico-tedesco. S'intendeva con questo nome un possesso fondiario che poteva essere coltivato da un capo di casa con la sua famiglia e poca servitù, ed era sufficiente per assicurar loro il sostentamento necessario e i mezzi per far fronte ai pubblici carichi ordinarî. Esso costituiva un podere di piccolo proprietario (*Bauerngut*), che, sotto le condizioni ed esigenze primitive, era in grado di mantenersi in maniera autonoma con le sue proprie risorse ». Altrove il Lamprecht (s. v. *Grundbesitz*, Hdwb., IV, pag. 824): « Un tale complesso di diritti, fondato su di un giardino nel villaggio, sul campo nella terra sativa (*Flur*), sull'uso del bosco e del pascolo, si chiamava *Hufe* ».

« Sotto *Hufenverfassung* — dice altrove lo stesso Meitzen (s. v. IV, pag. 1243) — si deve intendere non già la conformazione economica e giuridica dei singoli poderi (*Hufen*) chiarita innanzi nell'art. *Hufe*, bensì l'organico nesso che si è svolto sulla base dei poderi d'interi territorî ed è presupposto per essenziali esigenze dell'amministrazione dello Stato. L'ordinamento istituzionale di questi poderi o lotti così denominati si estrinseca nella condizione di una così ampia diffusione di tali poderi (*Hufen*) sulle terre coltivabili del territorio di uno Stato da costituire una adeguata organizzazione del possesso fondiario, che lo Stato può utilizzare come base della distribuzione d'importanti diritti e doveri pubblici ».

Quelli a cui non fossero accessibili questi articoli e le altre opere ivi citate, potranno, in quanto vi sopperisce, riscontrare la nota opera del Laveleye su *La propriété et ses formes primitives*.

Una stessa parola, intanto, pel suo significato complesso e per le varie accezioni in cui era presa, è stata talvolta, variamente resa in italiano dal traduttore, e per agevolarne la compiuta intelligenza si è riportata anche in parentesi la parola tedesca. (*Nota aggiunta alla traduzione*).

ci è permesso concludere sui rapporti più antichi con inferenze da quelli posteriori, che la comunanza economica, la quale occupava il territorio, non aveva i caratteri di una più ampia famiglia, in modo patriarcalmente autocratico retta da un capo, ma di una associazione di famiglie distinte, tutte di diritto eguale, se anche associazione non organizzata rigidamente con magistrati. Presso i Germani ciò aveva per conseguenza il colonizzamento a modo di villaggi, avendo a base la partecipazione per quote (*Hufenverfassung*) e la conseguente divisione del campo sativo. Se realmente le *terremare* della pianura del Po sono, come ritiene con sicurezza lo Helbig, avanzi di colonie di italici venute prima di chiudere le loro emigrazioni nella penisola, è certo che essi si stabilirono egualmente in chiuse colonie a guisa di villaggi e con una agricoltura non più corrispondente a quella di nomadi. Ma da ciò segue con incoercibile necessità la esistenza di una qualche specie di comunanza del campo sativo nel loro primo installarsi sul suolo romano, come del resto si mostrerà ancora in molteplici occasioni, e numerosi fenomeni speciali accennano che questo fatto può ritenersi sicuro almeno nel senso in cui qui può parlarsi di sicurezza. Ma con ciò non si è affatto chiarito il modo particolare come una tale comunanza agraria può esserse concepita. È per sè evidente che tutto l'*ager Romanus* non fu il campo dell'attività economica di un'*unica* comunità, come avviene in un villaggio tedesco comproprietario della marca. Se le più antiche comunità romane sono state le *gentes*, e le posteriori *tribus* rustiche sono sorte da una divisione delle marche gentilizie fra i soci gentili, le *gentes* debbonsi immaginare distribuite su tutto il territorio con punti intermedii locali, la qual cosa perfettamente concorda con tutti i fatti che ci sono noti e specialmente con la notizia sulla marca agricola della gente Claudia. [51] Intanto noi siamo completamente all'oscuro, come è noto, sulla organizzazione specifica delle *gentes*. Il caso analogico delle « genealogiae » tedesche, tante volte richiamato, organizzate in villaggi aventi diritto all'uso della marca (*Dorfmarken*) sul principio della compartecipazione per quote (*Hufenprinzip*), mostra che la concezione tradizionale di ritenerle gruppi gentilizii fondati sulla parentela non permette di pensarle organizzate al modo di *clan*. Se nelle marche gentilizie vi sieno state delle famiglie privilegiate, cioè se delle singole famiglie abbiano avuta una posizione proeminente negli *allmende* delle singole comunità agrarie i quali *allmende* debbonsi pensare siccome una anticipazione dell'*ager publicus*, e come la *gens* fosse organizzata; queste sono questioni a cui nemmeno ipoteticamente può rispondere la Storia agraria perchè il materiale manca completamente. All'istesso modo non può farsi il tentativo di chiarire qual fosse la posizione degli antichi *pagi* entro la organizzazione della comunanza agraria. Testimoniano che essi stessero in rapporto con le *marche* di queste comunità, oltrecchè la *lustratio pagi*, an-

che alcuni altri avanzi di un'epoca posteriore, e l'uso della stessa denominazione nelle comunità germaniche delle *marche* [1]).

Al principio del capitolo seguente, dove si parlerà dell'*ager publicus*, si faranno alcune inferenze sui rapporti agrari della più antica epoca. Ora si tratta innanzi tutto di dichiarare alcune specialità, sicuramente riconoscibili, della colonizzazione italica. Sembra specialmente sussistere una differenza essenziale tra la già detta colonizzazione e quella germanica nel fatto che le condizioni politiche del territorio italico colonizzato e la più alta tecnica degli immigranti facevano sì che i villaggi italici, in contrapposto ai tedeschi, erano, almeno in parte, fortificati, come già mostrano i villaggi a palizzate. [52] Con ciò sin da principio è impresso a queste colonie un inestinguibile carattere mezzo cittadino [2]); e tali villaggi hanno la tendenza a divenire città di borghigiani agricoli; e con ciò è data all'insieme dei rapporti agrarî la tendenza di essere per tempo accessibile ai punti di vista economici moderni, e questo tratto specifico determinava più tardi il carattere della colonizzazione romana.

Carattere della colonizzazione romana.

Mentre la grande colonizzazione verificatasi nell'oriente tedesco si è in modo preponderante attuata secondo un tipo fisso di colonizzamento, il quale in principio non si stacca, in linea di principio, dalla divisione dei campi e dal modo di colonizzare in uso all'epoca delle grandi migrazioni dei popoli; le forme della colonizzazione romana si accostano a

---

[1]) Se *pagus* deriva da *pango*, non è dubbio il riferimento alla marca stabilmente limitata, in quanto la si separa dal tutto con contratto stabilito con la comunanza.

[2]) Ma già il fatto che le case dei villaggi si appoggiavano l'una all'altra, fin dove arriva il territorio romano colonizzato più tardi — come, ad esempio, in Lorena — è conseguenza della esistenza di *strade di villaggio*, ignote ai veri villaggi tedeschi. La completa inesistenza di questo fenomeno estremamente sorprendente è ciò che Tacito ricorda con la sua notizia (*Germania*, 16) sulla collocazione separata delle masserie tedesche (*deutschen Gehöfte*) e non già soltanto l'esistenza di masserie isolate (*Einzelhöfe*) in contrapposto a colonie di villaggio *).

---

*) Il tratto citato di Tacito è questo: «Nullas Germanorum populis urbes habitari, satis notum est: ne pati quidem inter se iunctas sedes. Colunt discreti ac diversi, ut fons, ut campus, ut nemus placuit. Vicos locant, non in nostrum morem connexis et cohaerentibus aedificiis: suam quisque domum spatio circumdat, sive adversus casus ignis remedium, sive inscitia aedificandi ». Il Wittich (nello *Hndb. d. Staatswissenschaft* di Conrad, Lexis etc. *s. v.*) definisce *Hof* così: « *Hof* nel senso economico è l'insieme di fondi con fabbricati e altre pertinenze necessario per menare innanzi un'azienda autonoma. Una masseria (*Hof*) che serve ad una azienda agricola di contadino si chiama *Bauernhof*.... ». « ... Secondo il modo di vedere generalmente dominante vi fu un tempo in cui vi era dovunque in Germania un ordinamento fondato su questa unità agraria (*Hofverfassung*), tutti i fondi di contadini erano masserie, poderi (*Höfe*) nel senso nostro.... ».

(*Nota aggiunta alla traduzione*).

quelle più moderne della colonizzazione americana. E, come quest'ultima, la colonizzazione romana conosce solo due vie: colonizzamento in forma di fondazione o trasformazione di città (deduzione coloniale) e colonizzamento inorganico in forma di masserie singole (assegnazione viritana). Quando pure la colonia, la « Bauernschaft » fosse, come Mommsen opina, la ringiovanita projezione della costituzione agraria gentilizia (*gentilen Flurverfassung*), essa è pur sempre, oltre a ciò, una organizzazione a difesa di altri, in un luogo fortificato, e quindi organizzazione di una città. Ma l'assegnazione viritana non crea affatto una *colonia* in quel senso.

E mentre per ciò l'assegnazione viritana comprende l'assegnazione delle parcelle date in piena e regolare proprietà individuale e separate per sempre da ogni specie di comunanza agraria sul terreno sativo (*Flurgemeinschaft*), [53] la fondazione delle colonie di cittadini, in un'epoca in cui la proprietà individuale della terra dominava completamente la vita giuridica dei Romani, sembra aver avuto ancora un altro carattere. Essa implica sempre la costituzione e l'organizzazione di un comune. Perciò il numero dei coloni è ben determinato. Nell'epoca più antica, essi erano regolarmente in numero di 300 nelle *coloniae civium romanorum*, di cui soltanto qui si parla [1]; e se poi sentiamo dire, che nelle *coloniae* in parola, ogni colono ricevesse 2 jugeri di terra, deve escludersi l'ipotesi che questo fosse l'unico appezzamento di terra costituente la sua quota. Poichè deve incondizionatamente pensarsi che i coloni siano stati degli agricoltori, i due jugeri di terra corrispondono agli *heredia romulea*, e, come gli *heredia*, corrispondono ai *Wurten* dei campi sativi germanici, alla terra da giardino e da corte che l'individuo riceveva *privatim* escludendola dalla comunanza agraria (*Flurgemeinschaft*), ed il quale possesso non importava meno di 2 jugeri sebbene talvolta fosse dippiù. La rimanente terra deve dunque essere stata lasciata in uso comune (*Flurgemeinschaft*). Per certo, in epoca posteriore le cose andarono altrimenti. Così Gracco, nelle sua colonia nel territorio di Cartagine, assegnò in parte 200 jugeri, in parte più, a quel che pare — quindi in piena proprietà individuale — e gli agrimensori conoscono solo la concessione in lotti individuali. Ma persistette il carattere dello stanziamento coloniale quale organizzazione di comune; ed il rovescio della completa o parziale distruzione del legame rappresentato sin qui, per la comunità dei coloni, dalla comunanza del campo, fu dunque l'entrata della colonia nell'unione comunale. Al contrario le assegnazioni viritane non portavano ad alcuna organizzazione di comune; esse significavano soltanto un allargamento maggiore del distretto del comune romano nelle *tribus rusticae*. [54] Dopo la guerra sociale tutto questo venne a cessare: ogni pezzo di terra romana doveva appartenere ad un comune composto di cittadini

---

[1]) Nulla noi sappiamo delle condizioni e rapporti del campo sativo nelle colonie latine.

romani di pieno diritto. Così, d'ora innanzi, quando non si trattava più della fondazione di colonie, e si trattava quindi di assegnazioni viritane, i lotti di terra concessi dovevano essere assegnati ad un comune già esistente, od a questo scopo dovevano crearsi delle organizzazioni speciali.

Se noi ora ci domandiamo per quali casi e rapporti avesse interesse l'appartenere del fondo ad un comune, sotto questa posteriore organizzazione amministrativa, ecco le risposte:

Significato giuridico-amministrativo del « territorium ».

1.° Il comune cui la terra si assegnava aveva su di essa giurisdizione e potere di polizia. Costituendosi una colonia, la formula era (Hygin., *de condit. agr.*, p. 118, 21): « quos agros etc. dedero assignavero, in eis agris juris dictio cohercitioque esto coloniae illius ». I magistrati municipali sono competenti tanto per la giurisdizione civile concernente i fondi del *territorium*, entro i limiti della competenza nota in modo sicuro solo in parte, quanto per la persecuzione criminale dei delitti commessi sul territorio. All'istesso modo i magistrati in parola hanno la polizia del mercato, sul rispettivo *territorium*, quale emanazione del potere di polizia ecc.

2.° Dopo la guerra sociale il *census* è curato dai comuni ed ogni fondo sottostava al *census* dei relativi comuni. Noi troviamo perciò spesso che i comuni si fanno reciprocamente dei processi per risolvere la questione a quale dei due *census* un fondo debba andar soggetto [1]. Nell'epoca imperiale, in cui l'Italia non pagava imposte, nè andò soggetta indi al servizio militare, l'appartenere di un fondo ad un comune anzichè ad un altro aveva meno importanza che nelle provincie, in cui i comuni, come è noto, rispondevano tanto per il contingente dell'imposta quanto per il contingente delle reclute, [55] e perciò si aveva un interesse a che un fondo restasse stabilmente incorporato ad un comune anzichè ad un altro.

3.° Il possesso fondiario determinava l'obbligazione a certi *munera patrimonii* nel relativo comune [2].

Secondo qual criterio, intanto, si misura l'àmbito territoriale delle mutazioni prodotte dalle assegnazioni?

Innanzi tutto è decisivo il coincidere dei due momenti che rendono perfetta la fondazione o riduzione in colonia: la divisione e l'assegnazione. Dove si ha uno solo dei due processi [3], vi è bisogno d'una speciale disposizione per estendere il potere amministrativo dei nuovi comuni — e con la espressione:

---

[1]) Hygin., *De cond. agr.*, pag. 114, 11.

[2]) Delle contese giuridiche fra comuni, *de jure territorii*, hanno luogo anche per questo motivo, pag. 52, 21.

[3]) Pag. 154, 9: « Divisi et assignati agri non unius sunt conditionis. Nam et dividuntur sine assignatione et redduntur sine divisione. Dividuntur ergo agri limitibus institutis per centurias, assignantur viritim nominibus ».

potere amministrativo intendiamo tutti i poteri sopra cennati — sui campi relativi. La *divisio* manca là dove, all'infuori del sistema di coordinate dei *limites* contemplato nella *forma*, si assegnavano ai coloni campi nei confini che essi avevano precedentemente e quindi con sistema arcifinio. La qual cosa avveniva quando il numero dei coloni superava l'area disponibile dopo la divisione, e perciò si ricorreva ai terreni adiacenti [1]. [56] I quali continuavano a far parte dei comuni in cui sino ad ora erano stati incorporati, sino a quanto l'area non ne era inscritta sulla *forma*, e non si stabiliva che essi dovessero far parte dei nuovi comuni, pigliandosi nota del *modus* delle assegnazioni sulla *forma* [2]. Mancava tanto la *divisio* quanto l'*assignatio* quando si trattava dell'*ager extra clusus* e di quei *subseciva* che restavano fra i limiti rettangolari della pertica ed i confini dell'agro colonizzato, quali apparivano nella *forma*. L'*assignatio* mancava in primo luogo per i *subseciva* che restavano nelle centurie e per i *loca relicta*, cioè per le aree che erano escluse dal sistema di centurie perchè non era possibile distribuirle ed iscrivere i loro confini nella *forma*. Tutte le già dette superficie di terra, *ager extra clusus*, *subseciva* e *loca derelicta*, non sottostanno affatto *ipso jure* al potere amministrativo dei nuovi comuni, ma restano *de jure* nella « potestas » del magistrato assegnante, e nell'epoca imperiale nella « potestas » del *princeps* [3]. Di questi appezzamenti di terra poteva in vario modo disporsi [4]. Come avveniva assai spesso coi *loca relicta*, essi potevano assegnarsi ai comuni come pascoli comunali, *pascua publica*, o come terra inalienabile per far legna, oppure il diritto di pascolo su di essi poteva essere assegnato a determinati *fundi*, per lo più ai fondi confinanti — *ager compascuus* [5]. Oppure, come spesso avveniva per l'*ager extra clusus*, [57] quei fondi potevano essere dati ai comuni in fitto, per conto della cassa del comune, oppure a pre-

---

[1]) Pag. 160, 14: « Aliquando... in limitationibus, si ager etiam ex vicinis territoriis sumptus non suffecisset, et auctor divisionis quosdam cives coloniis dare velit et agros eis assignare, voluntatem suam edicit commentariis aut in formis extra limitationem: « monte illo, pago illo, illi jugera tot » aut « illi agrum illum, qui fuit illius ». Hoc ergo genus fuit assignationis sine divisione... Sunt vero divisi nec assignati ut etiam in aliquibus regionibus comperimus, quibus, ut supra diximus, redditi sunt agri: jussi professi sunt quantum quoque loco possiderent ».

[2]) La qual cosa risulta per analogia dalla spiegazione polemica di Hygino, pagina 118, 9 seg. in riferimento a 119, 8 seg.: « quidam putaverunt, quod... repetendum arbitror, ut eis agris qui redditi sunt veteribus possessoribus, juris dictio esset coloniae ejus cujus cives agros adsignatos accipiebant, non autem videtur... alioquin, cum ceteros possessores expelleret... quos dominus in possessionibus suis remanere passus est, eorum condicionem mutasse non videtur... ».

[3]) Pag. 6, 4, 5 sg. pag. 20; pag. 22; 52, 7; 53, 16; 110, 14 ss.; pag. 117, 17, 25; 132; 155, 23; 162, 20; 163, 10, 15; 202, 5.

[4]) Pag. 114, 3; 133, 4; 196, 18; 197, 20; 198; 202, 3 sg.

[5]) Pag. 15; 48, 24; 116, 22; 117, 18; 120, 16; 157, 9; 196, 18; 201, 15; 202, 3.

cario o contro un interesse da pagare [1]). Ma, quando nulla erasi stabilito, essi restavano *ager publicus populi romani*, ed allorchè i comuni od anche i privati si davano a coltivarli — come avveniva spesso in riguardo ai *subseciva* — si originava lo stesso stato giuridico che nasceva nell'epoca repubblicana in occasione dell'occupazione dell'*ager publicus*. L'utilizzamento di quei fondi era affatto precario, ed in ogni tempo se ne poteva avere l'incameramento sia per nuove assegnazioni sia per fitti che lo Stato contrattava [2]). Di questo diritto fece Vespasiano un grande uso, producendo un gran malcontento fra i possessori, finchè Domiziano pose fine alle eterne perturbazioni dei comuni trasferendo, in Italia, agli occupanti, questo avanzo di *ager publicus* nel vecchio senso, con una disposizione [3]), sovente ricordata dagli agrimensori, di cui ci è conservato un esemplare epigrafico (*C. I. L.*, IX, 5420).

Significato della forma delle « praefecturae ».

Emerge già, da quanto si è detto, tutta la grande importanza che per questi rapporti aveva la *forma*. Quella parte di un campo colonizzato che non era rilevata sulla *forma*, sulla carta del campo, restava esclusa da tutto il procedimento di assegnazione, e non apparteneva ad alcuna delle categorie ricordate. Ma, quando si era fatta una forma unitaria, anche il complessivo distretto agrario (*Flurbezirk*) si trovava *in dubio* [4]), [58] se eventualmente abbracciava molti campi o parti di essi che fin qui formarono altri comuni [5]). Non essendo sufficiente un circuito agrario riprodotto sulla *forma*, si procedeva alla distribuzione di una parte del campo vicino mercè un sistema autonomo di coordinate e si compilava una *forma* speciale di questo ultimo circuito (— la qual cosa nel dubbio era identica alla prima —) [6]) e sottoponendosi questo distretto, il quale comprendeva solamente campagna e nessun punto centrale cittadino, alla colonia principale; esso soggiaceva invero al potere amministrativo della colonia principale, ma come pertinenza relativamente autonoma, chiamata *Praefectura*, perchè i magistrati della colonia dovevano delegare per un tal distretto speciali *praefecti* ad esercitare la giurisdizione [7]).

---

[1]) Cfr. i passi in nota 9.

[2]) Cfr. i passi in nota 8.

[3]) Pag. 54.

[4]) Questa era almeno, come risulta dalla polemica di Hygino, pag. 118, l'opinione dominante, e ciò risulta anche dalla identificazione di forma e pertica, pag. 154, 18: « . . . quamvis una res sit forma, alii dicunt perticam, alii cancellationem, alii typon, quod . . . una res est: forma ».

[5]) Pag. 164, 5 s.: « . . . multis... erepta sunt territoria et divisi sunt complurium municipiorum agri et una limitatione comprehensa sunt: facta est pertica omnis, id est omnium territoriorum, coloniae ejus in qua coloni deducti sunt. Ergo fit ut plura territoria unam faciem limitationis accipiant ».

[6]) Cfr. il passaggio di Siculus Flaccus nella nota seguente.

[7]) Pag. 26, 10 (Frontin., lib. II): « Quidquid huic universitati (alla colonia) ad-

FUNDI REDDITI, CONCESSI, EXCEPTI.

[59] Ma anche all'interno dell'area compresa dalla limitazione potevano aversi fondi esclusi dagli effetti dell'assegnazione. Noi sappiamo, innanzi tutto, almeno come opinione di una parte degli agrimensori [1]), che quando partecipavano alla distribuzione del campo delle persone che sin qui vi erano stabilite, e ad esse o ad una parte di esse veniva retrocessa l'attuale lor possesso con gli stessi confini avuti sin qui — la qual cosa sulla carta del campo si denotava con: *redditum suum* — i fondi in parola non erano assoggettati al potere amministrativo della colonia senza speciali disposizioni. La ragione di un tal procedimento non va ricercata nelle persone di questi possessori, bensì, forse, nel fatto che esse non erano nuovamente dedotte nella colonia, poichè quando antichi proprietarii scambiavano l'antico possesso o se ne rendeva loro solo una parte dando altra terra pel resto — la qual cosa sulle carte è denotata con le parole: *commutatum pro*

---

plicitum est ex alterius civitatis fine, praefectura appellatur »; pag. 49, 9: « coloniae quoque loca quaedam habent adsignata in alienis finibus, quae loca solemus praefecturas appellare ». Ma specialmente Sic. Flacc., pag. 159, 26; 160: « Illud praeterea comperimus, deficiente numero militum veteranorum agro qui territorio ejus loci continetur in quo veterani milites deducebantur, sumptos agros ex vicinis territoriis divisisse et assignasse; horum etiam agrorum, qui ex vicinis populis sumpti sunt *proprias factas esse formas. Id est suis limitibus quaeque regio divisa est* et non ab uno puncto omnes limites acti sunt, sed, ut supra dictum est, suam quaeque regio formam habet. Quae singulae praefecturae appellantur ideo, quoniam singularum regionum divisiones aliis praefecerunt, vel ex eo quod in diversis regionibus magistratus coloniarum juris dictionem mittere soliti sunt » (testo in parte guasto). — Si può trovar strano che nel testo il rapporto causale non si sia dato inversamente, e si sia detto: si facevano delle *formae* speciali per i distretti giurisdizionali separati. Per certo non si deve affermare che la necessità di compilare una special forma sia stato il fondamento giuridico della creazione di uno speciale distretto con giurisdizione delegata. Eppure il modo dell'espressione sopra usata non è stato scelto senza scopo. È cosa assolutamente caratteristica che un sistema unitario di dividere il campo *in dubio* — eccezioni si rinvengono a pag. 162, 3 — corrispondesse anche ad un distretto amministrativo autonomo. Procedendo per inferenze, noi ammetteremo che il fondamento di ciò sia stato che le singole comunità agrarie dell'antico territorio romano, come è in sè stesso probabile, avessero una qualche separata esistenza amministrativa, che la divisione della comunanza sia stata compiuta per ognuna separatamente, e che questi campi divisi — ognuno dei quali mostrava uno speciale sistema di coordinate di *limites*, quando già si ricorse alla limitazione — anche più tardi conservassero una speciale autonomia amministrativa. Io non potrei fare il tentativo di porre quel fatto in relazione alle *tribus* e ai *pagi*, non potendo qui intervenire in modo decisivo la storia agraria. Ma, se le spiegazioni precedenti possono sembrar giuste anche in modo approssimativo, la divisione separata sarebbe il *prius* di fronte alla speciale posizione giurisdizionale delle *praefecturae*. Infine si comprende da sè che quest'ultima espressione è adoperata solamente nel senso degli agrimensori riferito nel testo.

[1]) Hygin., pag. 118, cfr. più lungi, pag. 116, 16; 160, 24; 178, 5; 197, 14.

suo, e: *redditum et commutatum pro suo*, [60] a seconda che tutta la proprietà antica o parte di essa si scambiava con la nuova — l'area relativa entrava a far parte del complesso dell'agro (*Flurverband*) della colonia. Ma la causa evidente è che lo *status* del fondo è conservato. Come vedemmo al capitolo I, l'assegnazione si effettua secondo il *modus agri;* e, quando anche i coloni ricevano delle estensioni di terra concrete, poichè la forma contiene soltanto il *modus* del singolo nelle singole centurie, giuridicamente sol questo *modus* vale per assegnato nel procedimento di assegnazione. Tenendo conto di ciò, era bene possibile pensare che, laddove un fondo era espressamente notato sulla forma qual « redditum » e quindi era assegnato con tutti i suoi confini attuali e nei limiti di essi, non si assegnasse propriamente in prima linea il *modus*, ma una concreta estensione e quindi non si avesse una assegnazione vera e propria. Poichè, quando la retrocessione della terra avveniva segnando sulla carta del campo *soltanto* i confini e determinando solamente questi (fig. 185, Lachmann), era indubitato che non fosse avvenuto *ipso jure* un incorporamento della terra nell'agro coloniale. Allorchè una simile terra era sottoposta al potere amministrativo della colonia, ma con speciale disposizione, l'area relativa si chiamava *fundus concessus*, e quando al contrario essa era completamente sottratta al detto potere, si chiamava *fundus exceptus* [1]).

Ora qual mai era lo stato giuridico delle parti del territorio coloniale non accolte nella pertica e non sottoposte nemmeno con speciale disposizione alla giurisdizione di un comune?

Stato giuridico del territorio non assegnato.

Laddove la pertica di una colonia comprendeva parti di un territorio estraneo, la costituzione delle parti rimanenti restava indubbiamente nell'antica condizione. [61] In certe circostanze questo resto era di poca importanza, e qualche volta — come a Caudium [2]) — tutto il territorio era compreso nella pertica della colonia confinante. Allora il potere amministrativo del municipio era limitato, su quel distretto, entro le mura, e propriamente, in pratica, alla polizia del mercato ed alla giurisdizione.

Ma quando la pertica di una colonia includeva solamente una parte del territorio del comune in cui era dedotta, ne avveniva che esistevano l'uno a fianco dell'altro due comuni in forma di doppia città: la vecchia e la nuova [3]). Riesce a noi impossibile indicare specificamente qual fosse

---

[1]) Pag. 197.

[2]) *C. I. L.*, IX, 2165; *lib. col.*, pag. 232. Anche la *tribus* era allora diversa, cfr. *C. I. L.*, IX, 2167 (Stellatina dei coloni di Benevento), con 2168 (Faleria dei Caudini).

[3]) Così verosimilmente in Interamnia Praetuttianorum (secondo Frontin., p. 18, con cui concorda la iscrizione *C. I. L.*, IX, 5074), inoltre Puteoli (Tac., *Ann.*, 14, 27), Valentia (*C. I. L.*, II, 3745), Apulum (*C. I. L.*, III, pag. 183) e Thignica.

la costituzione di queste doppie città ed il loro reciproco rapporto, specialmente in riguardo ai limiti del potere amministrativo delle rispettive autorità [1]; ma che un tal rapporto e costituzione siano esistiti è affatto indubitato.

Fondi non compresi in un comune.

Infine noi dobbiamo sfiorare la questione: che cosa avvenisse dei *fundi* sopra ricordati, i quali non erano assegnati ad alcun comune, ma erano espressamente esenti: *fundi excepti*. Prima della guerra sociale essi sarebbero stati iscritti semplicemente nella *tribus rusticae*. Ma in epoca posteriore un tal procedimento non era più possibile. Secondo ciò che dicono gli agrimensori, essi erano costituiti come territorii autonomi. Essi intentano giudizio *de territorio* ai comuni, nel *census* hanno esistenza autonoma, [62] e stanno, in generale, soltanto sotto l'alto potere centrale di Roma [2]. Anche talvolta loro è concessa la giurisdizione del mercato come parte del potere di polizia [3]. Le quali condizioni ebbero certamente una maggiore importanza nelle provincie, in cui il censo conservò una importanza pratica per le imposte e la coscrizione, anzicchè in Italia — dove per altro quelle condizioni più raramente si rinvengono. Dal punto di vista della misurazione dei campi noi abbiamo da fare evidentemente con quella *species* di *ager per extremitatem mensura comprehensus*, ricordata da Frontino (p. 5); anche i fondi di simili distretti, indicati sulla carta come *fundi excepti*, si trovano segnati sulla carta solo a seconda dei loro confini e quindi debbono ritenersi misurati per *extremitatem*. Si è già accennato che la carta di Frontino (fig. 4) fa scorgere come il possesso indiviso non sembra necessario per la sussistenza giuridica di un tal distretto unitario. Più in là (cap. IV) si parlerà degli altri rapporti politico-amministrativi di questi distretti, rapporti, che, in verità, si rivelano assai oscuramente nella tradizione dell'epoca classica, ma erano destinati ad avere una parte importante nell'evoluzione anche dell'economia agraria dei Romani.

Costituzione interiore delle colonie.

Più oscure son le nostre nozioni circa il punto di sapere quali effetti esercitasse sulla costituzione interiore dei relativi comuni la loro trasfor-

---

[1]) Sembra che il frammento di Ulpiano, Dig. 27, § 1, *ad municip.* (50, 1) tratti dei rapporti giurisdizionali di queste doppie città: chi soggiorna continuamente nel *municipium*, e non nella colonia, partecipa a tutte le sue feste, ecc., compra colà, ecc.: «omnibus denique municipii commodis, nullis coloniarum, fruitur», quegli ha il suo *domicilium* nel *municipium*, e non là, dove egli «colendi (ruris Flor.) causa deversatur». È caratteristico che appaia essenza dei coloni «rus colere».

[2]) Pag. 53, 197, 10. Vedi altro nel cap. IV.

[3]) *C. I. L.*, VIII, 270; cfr. *Ephem. epigr.*, II, pag. 271.

mazione in colonia di cittadini romani. Deve peraltro escludersi che il rapporto degli antichi abitanti ai nuovi coloni fosse regolato secondo un modello unico. Il Mommsen assume che a Nola gli antichi proprietari fossero degradati a *plebs urbana,* [63] ed infatti ben deve una tal cosa essere avvenuta dovunque fu confiscato tutto il territorio. Per l'epoca più antica l'estremo opposto è formato da Antium, dove gli antichi abitanti vennero iscritti fra i coloni. Sembra che per Pompei, in cui nessuna delle due eventualità si verificò, ma ove venne creata presumibilmente una qualche inuguale condizione di diritto fra le due categorie di persone, abbia corrisposto alla diversa qualità dei cittadini anche una diversa distribuzione dell'agro [1]).

Non ci consente lo stato delle fonti la speranza di ricondurre ad un principio generale il rapporto fra i coloni di fresco stabiliti e gli antichi abitanti, quando costoro o restavano o erano ridotti in un nuovo stato giuridico; qui cerchiamo solo di desumere questi principii. Sembra che sotto questo aspetto assai abbiano le colonie differite fra di loro. Ma abbiamo dei punti d'appoggio per ritenere che i comuni i quali erano colonie di cittadini differivano nei loro intimi rapporti, pur nell'epoca imperiale, dai municipii e dagli altri comuni dell'Impero, secondo un determinato criterio, non ostante essi fossero giuridicamente pareggiati a quelli e a questi ultimi. A questo proposito il Mommsen [2]) ha accennato che, in contrapposto ai rimanenti comuni, [64] che son divisi in *curiae*, almeno sin che in essi si rinvengono le suddivisioni romane, le colonie sono divise in *tribus* [3]). Ora a Roma la divisione in *tribus* sta indubbiamente in rapporto con la distribuzione dell'agro, ed è facile concludere che il caso sia stato lo stesso anche per le colonie di cittadini, e che quindi il modo della costituzione agraria abbia fornito loro, anche nell'epoca imperiale, un essenziale segno di distinzione. La *possibilità* che le cose si siano svolte a questo modo non è pregiudicata dall'essere le colonie in Africa divise in curie [4]). Prescindendo dal fatto che noi in Roma

---

[1]) Nissen, *Pompejan. Studien*, e Mommsen, in *Corp. Inscr. Lat.*, XIV. Per certo siamo all'oscuro su notizie più precise. Nemmeno è sicuro se il terzo settentrionale della città fosse strigato, in opposizione alle altri parti della città, perchè i coloni di Silla vi fossero stati stabiliti con possesso inalienabile, o perchè vi risedessero gli antichi abitanti con l'obbligo del *vectigal;* il Mommsen suppone che gli antichi abitanti fossero relegati innanzi alle porte. Secondo le nostre notizie questa condizione di cose non può dirsi una « città doppia », dovendosi adoperare tal denominazione sol quando, come in Valentia, possono riscontrarsi due *ordines* con un doppio potere amministrativo e competenza esclusiva; in caso contrario tutte le colonie sarebbero « città doppie ».

[2]) *Ephem. epigraph.*, II, pag. 125.

[3]) Così nelle colonie Augusta di Lilibeo e nella colonia Julia Genetiva Ursonensis.

[4]) Non è certo se Hippo Regius e Lambaesis fossero colonie al tempo in cui le *curiae* son colà ricordate. Ma questo è certamente il caso della colonia Julia Neapolis (*C. I. L.*, VIII, 974) e parimenti nella colonia trajana Thamugaddi (*C. I. L.*, VIII, 5146).

le troviamo sussistere l'una accanto all'altra, la concessione del diritto coloniale ai comuni in parola data da un'epoca in cui la cittadinanza dei comuni era stata politicamente spossessata a vantaggio del decurionato, come in Roma a vantaggio del Senato, ed in cui dunque, anche quando sussisteva la presunta differenza nella costituzione agraria, non aveva più nessuno scopo il rilevare la nuova distribuzione dei cittadini che ne derivava [1]. Può anche essersi avuto spesso, nell'epoca imperiale, un investimento della qualità coloniale limitata puramente al titolo [2]; ma deve in ogni caso qui combattersi l'ipotesi che, quando un comune era trasformato in colonia, senza che nel contempo avvenisse una deduzione di nuovi coloni, [65] si fosse necessariamente trattato di una semplice questione di titoli, senza pratico significato per i rapporti interni, oppure si trattasse di vuote esteriorità: cioè, il nome di *duumviri* in luogo di *quatuorviri* e simili. Contrasta a questa ipotesi la sorpresa che gli agrimensori mostrano espressamente innanzi al caso di un *municipium* che « in coloniae jus transfertur » [3]; inoltre un tratto di Gellio ci mostra l'importanza pratica del fatto per il tempo di Adriano [4]; infine ci è noto aver Praeneste, sotto Tiberio, implorato la restituzione dalla qualità coloniale in quella municipale [5], la qual cosa pur deve aver avuta una importanza pratica. La prima ipotesi che viene alla mente è che una tale importanza pratica si riscontrasse nell'uso delle forme romane di misurare il suolo coloniale. Ma la ragione pratica di questo motivo può scorgersi solo dopo che noi avremo chiarito le particolarità giuridiche ed economiche di queste forme di divisione, e quindi dopo che avremo stabilito in che propriamente stesse la loro importanza pratica. Per il che noi dobbiamo procedere dalla divisione per *centurias* usata in Italia nelle colonie di cittadini, quindi dal campo romano libero di imposte.

II. Indole giuridica ed economica del terreno libero di imposte.

Indubbio ed oramai sicuro può ritenersi il principio: che fossero suscettibili del pieno diritto di proprietà fondiaria solo quei campi che per via di assegnazioni erano fatti liberi da canone e da qualsiasi altro peso reale, ovvero quei campi cui per legge speciale si attribuissero le qualità giuridiche di tali campi. Come risulta anche dalla *lex agraria* del 643 u. c., i privilegi goduti da questa specie di [66] campi sono i seguenti:

---

[1]) L'unica eccezione sarebbe Neapolis se essa fu realmente colonia cesarea, la qual cosa non è molto verosimile (Plinio non conosce questa colonia).

[2]) D. 1, § 3 *de cens.* 50, 15: « Ptolomaeensium... colonia... nihil praeter nomen coloniae habet ».

[3]) Deve leggersi così a pag. 203, 8.

[4]) Per Italica e per Utica.

[5]) Gellius, *loc. cit.*

Loro privilegi.

1.° Essi erano *censui censendo*, capaci cioè di essere compresi nella lista del censo, la quale era misura dei doveri militari e tributarii e dei diritti politici, e conformemente potevano servire essi soli come garanzia per l'affitto delle pubbliche imposte, al qual proposito si noti che il possesso familiare ereditato (*ager patritus*) godeva di certi privilegi a noi non ulteriormente noti.

2.° Tali campi, e solamente essi, erano accessibili e soggetti alle forme di scambio romane, e specialmente alla mancipazione e quindi anche alle azioni reali romane.

Capacità di costituire elemento del « census ».

Per quanto riguarda il num. 1, le assegnazioni viritane dei Gracchi divennero capaci di esser tenute presenti nella formazione del censo quando venne lor tolta la qualità di *ager vectigalis*. L'agro, sul quale gravavano gli obblighi dei *viasii vicani*, restava estraneo al *census* [1]). Poichè alle assegnazioni dei Gracchi mancava solamente la capacità di alienare, onde fossero considerate di piena proprietà, è detto con ciò che tutta la terra posseduta come proprietà di diritto non quiritario, non era capace di entrare nel censo. La questione in che modo il *census* si comportasse di fronte alla proprietà bonitaria mi sembra che si risolva nel senso che a questa non spettasse la capacità di formare oggetto del censo, e che tale capacità costituisse, piuttosto, il lato pratico della proprietà *ex jure Quiritium*. L'ulteriore esplicazione del num. 2 porterà nuove ragioni in sussidio della tesi ora sostenuta.

È inoltre caratteristico per lo stato della proprietà fondiaria a Roma che la *lex agraria* regoli in modo speciale [2]) l'utilizzazione di certe categorie di terre, dalla legge dichiarate *ager privatus*, quale obbietto pignoratizio, nei grandi affari di speculazione cui dava luogo l'amministrazione romana. [67] Il fondo romano capace di pieno diritto di proprietà fondiaria è, a preferenza di tutte le altre cose, *praedium*, oggetto di cauzione per render possibili degli affari finanziarii.

Negozii per « aes et libram ».

Quanto al num. 2, è altrettanto caratteristico che i negozii reali per *aes et libram*, e — originariamente — le azioni reali romane fossero limitate al campo romano libero da imposte. Ma su ciò si ritornerà per trattarne più particolarmente.

---

[1]) *Lex agr.*, 13, secondo il supplemento sicuramente confacente di Mommsen.
[2]) Linea 28.

IMPORTANZA ECONOMICA DELLA MANCIPAZIONE E DEL TESTAMENTO.

La mancipazione, come forma di trasferimento di immobili e diritti immobiliari, inerisce ad un suolo libero da ogni peso patrimoniale e da ogni obbligo di comunanza economica, come, nel testamento, avviene della disponibilità illimitata del *pater familias*. Che specialmente l'ultima cosa avesse un'importanza essenziale dal punto di vista agrario-politico, è evidente, se si confrontano la originaria limitazione dell'*actio familiae herciscundae* alle cose corporali, vale a dire, in pratica, alle cose immobiliari ed alle loro appartenenze [1]), mediante la massima: « nomina sunt ipso jure divisa » — limitazione cui corrisponde anche la connessione linguistica di *heres* ed *heredium* — l'assidua evoluzione giuridica che rende difficili le condizioni di esistenza della economia collettiva, ed i pericoli prodotti dal principio dell'eguale divisione per la conservazione del possesso fondiario nella famiglia; se si confrontano, diciamo, tutte queste cose col fatto che si attribuiva la maggiore importanza alla conservazione del detto possesso familiare, e ben doveva attribuirvisi, data la importanza politica del possesso fondiario [2]). La legislazione delle Dodici tavole dava all'agricoltore romano con la libertà di testare, limitata solamente in modo formale, uno strumento il quale — congiunto alla patria potestà, che durava per tutta la vita, ed alla possibilità di cambiare in ogni tempo con un nuovo testamento gli eredi — [68] perseguiva lo stesso scopo che oggi si tende a raggiungere col diritto successorio e con i contratti di trasferimento della proprietà, e contemporaneamente manteneva intatta l'autorità del capo di famiglia. Fino a qual punto, anche in epoca più avanzata, si facesse uso di questo mezzo, lo mostra la quantità di fonti giuridiche che si occupano della semplice interpretazione verbale dei testamenti ed in ispecie dei diseredati e delle sostituzioni. A beneficio dell'*heres* il padre romano di famiglia scacciava dai beni ereditarii i rimanenti suoi figli [3]). In contrapposto a coloro che « adivano l'eredità » — gli *adsidui* — essi facevan parte del ceto dei proletarii, la quale cosa difficilmente significò « produttore di figli » (scherzo questo che la lingua ufficiale delle leggi difficilmente si sarebbe permesso), ma « discendenza » [4])

---

[1]) In un tempo ancora più antico si limitava, come dice il suo nome, all'inventario, evidentemente perchè allora non esisteva ancora una proprietà privata del suolo.

[2]) Cfr. la formula con cui si interdicevano i prodighi e i privilegi sopra ricordati del *praedium patritum*.

[3]) Questo parrebbe contraddire al supposto scopo della misura, ma deve riflettersi che il lato politico della cosa prepondera su quello puramente economico. Quello che interessava non era la conservazione del fondo concreto per poterne vivere, ma che il figlio erede e la sua discendenza, nelle cui mani restavano i *sacra* della famiglia, restassero nella *tribus* e nella stessa classe censita, in quanto proprietarii di terra.

[4]) Cfr. *hidalgo-fijodalgo, filius alicuius*.

— di un cittadino avente una sede, propriamente — e quindi gente che a loro volta erano *cives* sol perchè l'avo una volta fu tale a causa del possesso fondiario. Questi proletarii sono per buona parte dei «diseredati» in senso letterale, e sono certamente parte di quella popolazione, che sta sempre nel proscenio della storia romana, la cui fame di terra doveva essere calmata o con guerre di conquista o con assegnazioni viritane, [69] due cose le quali non son per certo reclamate nè da un ceto di stabili contadini, nè da una classe di piccoli borghesi di città. Uno strumento formidabile di forza espansiva rappresentò di certo la severa applicazione della libertà di disporre concessa pel possesso fondiario e la sua completa mobilizzazione [1]).

Azioni reali.

Non meno caratteristica è la limitazione originaria del processo ordinario di vindicazione all'*ager privatus* libero di imposte. Un'evidente simiglianza con le liquidazioni delle differenze nei procedimenti coattivi delle odierne ordinazioni di borsa [70] si ha nella mancanza di esecuzione reale e nella liquidazione degli interessi, dopo che si è avuto la precedente sentenza pregiudiziale; con la qual procedura si dava al proprietario non il fondo che egli domandava, ma il suo valor venale. Conside-

---

[1]) Se non fosse stato possibile provvedere ai figli rimanenti colla terra guadagnata nelle guerre di conquista, sarebbe stato parimenti impossibile conservare il possesso familiare col diseredamento di questi altri figli. L'eguale situazione provocò la «fame di terra» dei Germani. La così detta chiusura dei possessi contadineschi (*Bauernhufen*) della Germania potette conservarsi, perchè essi erano liberi solo sino ad un certo punto dalla dipendenza verso il signore. Il possesso si conserva durevolmente indiviso soltanto sulla terra non libera: a Roma, sull'*ager vectigalis;* in Germania, sulla terra soggetta. È caratteristico, per la realtà della connessione affermata nel testo, che non sì tosto l'espansione della zona di terra romana coltivabile (*römischen Flurbezirkes*) fu completata, e ceduta tutta la terra atta ad esser colonizzata, la libertà testamentaria fu rimossa nella pratica della giurisdizione centumvirale per mezzo della *fictio* racchiusa nella *querela inofficiosi testamenti*. È evidente quale importanza abbia, almeno parzialmente, per la politica della popolazione l'antico *ver sacrum*, in quanto esso significa la emigrazione della figliuolanza eccessiva e priva di mezzi dal territorio della patria, la qual figliuolanza è appunto per ciò messa a disposizione degli dèi; e la configurazione sacrale di questa misura nel senso di un sacrificio, esprime lo stesso scopo dell'antica misura di politica demica consistente nei sacrificii umani, della quale ancor oggi si servono quei popoli che, avendo limitato il campo di alimento, hanno anche limitate le espansioni esteriori, come i Dravidas nelle Indie. Infine l'organizzazione di queste emigrazioni attraverso i comuni della patria, ricorrente come è noto presso i Germani, è altrettanto caratteristica per ciò che riguarda l'antica struttura collettiva, per quanto lo è, per la posteriore organizzazione agraria, l'assegnazione all'eccesso di popolazione della terra pubblica, in parte esistente ed in parte ancora da conquistarsi. Frontino mostra l'intimo rapporto fra la conquista e l'assegnazione coloniale (*Strat.*, 4, 3, 12).

rando la posizione che la vindicazione aveva nelle contese relative ai rapporti agricoli, si scorge che la somiglianza rilevata non è casuale.

« Genera controversiarum » degli agrimensori.

Giova qui aggiungere qualche notizia sui *genera controversiarum* degli agrimensori, cioè su quei procedimenti legali in cui gli agrimensori funzionavano o da consiglieri tecnici del giudice, oppure come periti con facoltà di decidere laddove si trattava di contese di proprietà. Gli agrimensori dividono le controversie relative ai rapporti di proprietà in quelle *de fine* e in quelle *de loco*. Le prime [1]) son le contese per il regolarizzamento dei confini, che qui non ci interessano; le seconde, le cause di proprietà e possesso fondiario che esorbitano da quei termini. In queste ultime son comprese le contese per superficie di terreno di una larghezza superiore a 5-6 piedi, essendo che una striscia di questa larghezza avesse a trattarsi secondo i criterii del regolamento dei confini e si considerava come un'area sottratta tanto alla controversia di proprietà quanto all'usucapione. S'intendevano per contese *de loco* in senso largo, cioè, tutte quelle che non possono risolversi con un *judicium finium regundorum*, e innanzi tutto, le controversie *de loco* in senso stretto e *de modo*. Fra gli altri si è occupato di esse il Voigt [2]), il quale ha trovato — e secondo me a torto — [71] che la differenza fra le due specie di controversie consistesse in una semplice differenza del mezzo di prova, usandosi nella controversia *de modo* documenti, e nella controversia *de loco*, che è identica alla vindicazione, prove di qualsiasi altro genere. Per certo è tratto essenziale della controversia *de modo* l'appello a certi documenti ed il contrario per la controversia *de loco*, ma questo dipende dalla diversa natura giuridica del fondamento dell'azione e del *petitum*.

Controversia « de modo » e « de loco ».

Sorge la controversia *de modo* [3]) per l'affermazione di una parte che essa non sia in possesso del *modus* a lei spettante, nell'àmbito del campo, in base alla carta topografica (*forma*) e agli atti di trasferimento della proprietà — specialmente mancipazioni — che si possono dimostrare compiuti secondo le forme giuridiche. La parte, qui, *non* afferma che le spetti di diritto questa o quella parcella di terreno e che questa o quella parcella le debba esser data, ma soltanto che il *modus* effettivamente da essa posseduto non corrisponda a quello che nella *forma* le compete; essa quindi reclama una revisione dei reali rapporti del campo messo a

---

[1]) Pag. 12, 37. 41, 126.
[2]) *Abh. der Sächs. Ges. d. Wiss. Phil.-Hist. Cl.* 25, pag. 59 (1873).
[3]) Cfr. pag. 13, 45, 76, 131.

coltura e l'assegnazione di tutto il proprio *modus* [1]). Al contrario, nella controversia *de loco* [2]), la parte afferma che le spetti una parcella determinata, e ne domanda la consegna, senza rilevare che essa non possiede il *modus* a lei spettante in base alla *forma*, appoggiandosi semplicemente sul titolo [72] in base al quale pretende di avere acquistata la terra. La differenza essenziale dei due sistemi è dunque che la controversia *de loco* si ha principalmente sull'*ager arcifinius*, ma essa può aversi anche a proposito del campo assegnato; al contrario la controversia *de modo* è possibile soltanto sul campo che è stato riprodotto sulla *forma* [3]).

Natura giuridica della controversia « de modo ».

Consideriamo innanzi tutto la controversia *de modo*. I suoi effetti pratici son così descritti in D. 7, *finium regundorum* (10,1): « de modo agrorum arbitri dantur, et is, qui maiorem locum in territorio habere dicitur, ceteris, qui minorem locum possident, integrum locum assignare compellitur ».

Lo stesso dicono gli agrimensori (pag. 39, 45). Entro la parte del campo di cui si tratta si procede, quindi ad una reale nuova divisione [4]) per modo che, in seguito al nuovo delineamento dei confini, ad ogni possessore si assegni il *quantum* di terra che gli spetta. L'agrimensore utilizza la rete delle proprietà descritte sulla carta; ristabilisce i *linearii* [5]), e con l'aiuto dei dati che la *forma* contiene sul *modus* delle singole *acceptae* [6]), cerca di ristabilire nei limiti del possibile i precedenti confini; nel qual processo è un buon punto di partenza [73] la specie di cultura [7]); oppure l'agrimensore traccia nuovi confini; così che ognuno riceva il *modus* che gli

---

[1]) Quando perciò la *lex agraria* del 643 a. u. c. volle limitare gli appezzamenti di terra in parti troppo grandi, distribuiti da C. Gracco in Cartagine, essa dispose: « neive (II vir) unius hominis nomine... amplius jug. CC in (singulos homines data assignata esse fuisseve judicato »). Quindi la controversia *de modo* non si poteva adire per una maggior quantità di jugeri. Il regolamento del campo si faceva in base all'ipotesi che il proprietario avesse soltanto il *modus* minimo. Solo il *modus* è oggetto dell'assegnazione e non già una superficie concreta.

[2]) Cfr. pag. 13. 43. 80. 129 (Lachmann).

[3]) Frontin., pag. 13, 3, sulla controversia *de loco*: « haec autem controversia frequenter in arcifiniis agris... exercetur », al contrario *eod.*, linea 7: « De modo controversia est in agro adsignato ». Altrettanto nei punti già citati nelle precedenti note.

[4]) Frontin., *de contr. agr.*, II, pag. 39, 11 seg.; 47, 21 seg.

[5]) Cfr. Frontin., pag. 47, 21, 48 e Nipsus, pag. 286, 12 seg.. 290, 17 seg. I linearii hanno soltanto questo scopo, pag. 168, 10 e seg.

[6]) Cfr. specialmente Frontin., pag. 55, 13: « si r. p. formas habet, cum controversia mota est, ad *modum* mensor locum restituit ». Qui si tratta di *loca publica*, ed è decisivo che la deliberazione in base alla forma sia identica all'assegnazione del *modus*.

[7]) Frontin., *loc. cit.*, Agg. Urb., pag. 11, 8 seg.

spetta. Il qual sistema non ha che vedere con l' ordinario regolamento dei confini, poichè il ristabilire gli antichi confini è solo uno dei mezzi a cui si ricorre allo scopo già detto. Lo scopo dell'operazione è di attribuire a chi ne ha veramente diritto la terra assegnatagli dallo Stato, il quale, mercè la *forma*, non assegna un pezzo di terra concreto con determinati confini, ma solo uno speciale *modus agri*. L'assegnazione di questo *modus* è dunque il fine proprio della operazione, ma essa subisce, tuttavia, al tempo degli agrimensori, delle modificazioni essenziali in più sensi. Circa la controversia *de modo* Frontino rileva: « quom autem in adsignato agro secundum formam modus spectetur, solet tempus inspici et agri cultura. Si iam excessit memoria abalienationis, solet iuris formula (non silenter) intervenire et inhibere mensores, ne tales controversias concipiant, neque quietem tam longae possessionis inrepere sinit. Si et memoria sit recens, et iam modus secundum centuriam conveniat et loci natura indicetur et cultura, nihil impediet secundum formas aestimatum petere: lex enim modum petiti definite prescribit, cum ante quam mensura agri agatur modus ex forma pronuntiatus cum loco conveniat. Hoc in agris adsignatis evenit. Nam si aliqua lege venditionis exceptus sit modus, neque adhuc in mensuram redactus, non ideo fide carere debebit, si nostra demonstratio eius in agro non ante finiri potuerit quam de sententia locus sit designatus ».

Dunque, secondo ciò, al processo di novella divisione del campo si oppone il possesso da epoca immemorabile. La conseguenza ne è, come dalle parole di Frontino risulta, che non più si possa fondare una pretesa [74] sulla *forma* e quindi non possa procedersi all'azione di *modus* vera e propria [1]). Ma la domanda di assegnazione di un *modus* rispondente alla *forma* o ai documenti equivalenti, non è soddisfatta, anche quando non si ha uno stato di possesso *ab immemorabili*, ma le parcelle di terra son divenute proprietà di qualcuno per mezzo di usucapione o per mezzo di acquisto, a causa della *bona fidei emtio et traditio*, secondo i principii della Publiciana. La pretesa al *modus* è nel caso nostro contrastata, come da una eccezione, dal diritto al *locus* concreto; e questa è una posizione giuridica che ricorda il rapporto sempre ricorrente, nelle stesse condizioni, fra il titolo di proprietà e la proprietà materiale, la qual cosa si spiegherà meglio in prosieguo. Risulta da ciò che nei campi di antica assegnazione doveva esser rara l'azione fondata sul *modus;* ed anche quando si trattava di assegnazioni recenti, in cui pure avveniva un più rapido

---

[1]) Si badi che l'espressione « agri cultura » ha nel luogo citato soltanto il senso che l'agrimensore non ha da confondere terre di diversa cultura, quando le misura novellamente per restituire ad una parte il suo *modus* reale, ciò che anche Frontin., pag. 39, 11 seg. vorrà dire. Eventualmente la differenza si salderà in denaro (*aestimatum petere*). La specie della coltura non è un motivo giuridico di impedimento per sollevare la controversia *de modo*, come mostra Sic. Flacc., pag. 161, 3 seg.

cangiar di proprietà e un frazionarsi del possesso, quell'azione spesso non doveva essere più pratica [1]), la qual cosa è confermata [75] dagli agrimensori [2]). Inoltre, come noi sappiamo, chiusosi il processo, la controversia *de modo* non dava diritto, almeno nell'epoca storica, ad un nuovo ed effettivo regolamento dello stato del possesso, ma ad una condanna pecuniaria. Come mostra il passo innanzi citato di Frontino, il reclamo del *modus* si cambiava in un *aestimatum petere ex forma* e diveniva quindi un caso speciale dell'ordinaria vindicazione, solo appoggiata ad una [76] azione *sui generis*. Solo quando la parte si sottometteva all' *arbitrium de restituendo,* aveva luogo la nuova misurazione reale, il quale *arbitrium* si attuava con la collaborazione degli agrimensori; e così la controversia *de modo* si accostava alla controversia *de loco*, tanto da essa fondamentalmente dissimile.

---

[1]) Sulla controversia *de modo* cfr. Hygin. (p. 131, 16): « hoc comperi in Samnio, uti quos agros veteranis divus Vespasianus adsignaverat, eos jam ab ipsis quibus adsignati erant aliter possideri, quidam enim emerunt aliqua loca adjeceruntque suis finibus et ipsum, vel via finiente vel flumine vel aliquolibet genere: *sed nec vendentes* ex acceptis suis aut ementes adicientesque ad accepta sua *certum modum taxaverunt*, sed ut quisque modus aliqua, ut dixi, aut via aut flumine aut aliquo genere finiri potuit, ita vendiderunt emeruntque. Ergo ad aes quomodo perveniri potest ?... ».

[2]) Il rapporto evidente fra le *controversiae de modo* e *de loco* dovrebbe ricordare ad ogni storico dell'agricoltura la posizione avuta dal cosidetto *Stufland* nell'operazione di *Reebning* usata in Danimarca e nello Schlewig-Holstein. È noto come il procedimento di Reebning (*Reebningsverfahren*) consistesse (Hansen, *Agrarhist. Abh.*, I, pag. 54 seg.) in ciò: che un campo diviso secondo il sistema comunitario (*Hufensystem*), cioè in *Gewanne* con posizione mista, è nuovamente misurato, perchè si è verificata una confusione nello stato della proprietà, e quelli che vi sono interessati affermano che non si trovano più in possesso della terra loro spettante secondo il diritto di compartecipanza (*Hufenrecht*); il qual campo, quando ciò è necessario vien novellamente distribuito, in base al diritto dei compartecipi (*Jüt. L.*, I, 49, 55; *Erich-Seel. Ges.*, II, 54). Originariamente non si consentivano alienazioni che semplicemente di quote della proprietà ($^1/_2$, $^1/_3$, $^1/_4$ della proprietà) e ciò solo per via di divisione ereditaria. Poco dopo si permette l'alienazione anche di parcelle concrete; e, nel tempo per il quale ci è noto il procedimento di Reebning, si concludeva che tali parcelle acquistate *titulo singulari* — lo *Stufland* — intanto restassero illese dalla procedura di Reebning in quanto esse non dovevano comprendersi nella massa da dividersi, ma restavano, nei confini sin qui avuti, cosa del loro possessore (presupposta la prova dell'acquisto), tanto quanto il *locus agri romani*, acquistato *titulo singulari*, — e *concesso*, come si deve aggiungere, per l'originaria condizione giuridica, secondo mostrerà l'esposizione seguente — restava escluso dalla nuova divisione susseguente alla controversia *de modo*. L'analogia si ritroverà anche in altro. È ovvio che, là dove avvenivano continue alienazioni di proprietà. la procedura di Reebning doveva cadere in disuso.

Suo rapporto alla controversia « de loco ».

Quest'ultima è la vindicazione vera o publiciana ordinaria, appoggiata ad un titolo di acquisto, relativo ad una parcella determinata, e mirante alla sua consegna [1]).

Come dicono gli stessi agrimensori, [2]) il misuratore del campo ha in questa procedura una parte affatto secondaria, non trattandosi naturalmente di misurare di nuovo una sezione del campo, ma di risolvere semplicemente la questione, se in base ad un legale motivo di acquisto un'area concreta apparteneva o meno ad un *fundus* determinato [3]). È per sè chiaro ed è stato già rilevato che nel corso dei tempi l'uso e l'importanza pratica della controversia *de loco* doveva crescere a svantaggio della controversia *de modo*.

Avvenendo quindi alienazioni di parcelle di un campo ed iscrivendosi nel documento di compra [4]) il *modus* loro, non in base a criterii agrimensorii, ma soltanto secondo valutazioni approssimative, [77] oppure trasferendosi la proprietà di queste parcelle con contratti non formali; non era senza difficoltà, e, in date circostanze, non era addirittura possibile, di ricorrere alla *forma*, ed il regolamento della controversia poteva avvenire solamente secondo le norme della controversia *de loco*. In tale condizione giuridica la controversia *de modo* sembra essere soltanto, come si è già notato, una *species* di vindicazione, in uso sotto speciali circostanze, particolarmente in rapporto all'azione di regolamento dei confini [5]). Ma originariamente le cose andavano in modo diverso.

Significato originario del « modus agri ». Alienazioni secondo il « modus agri ».

Secondo le fonti, noi dobbiamo ammettere che, anche sin all'epoca della giurisprudenza classica, non era punto riconosciuto come cosa normale che si alienassero delle parcelle senza che si fosse esattamente determinato

---

[1]) Frontin., 44, 8, in cui la controversia *de loco* è identificata con l'interdetto *uti possidetis* e con la *vindicatio ex jure Quiritium*. Inoltre Hygino, pag. 129, 12: « de loco si agitur. Quae res hanc habet quaestionem, ut nec ad formam nec ad ullam scripturae (documento di mancipazione) revertatur exemplum. Sed tantum hunc locum hinc dico esse, et alter ex contrario similiter ».

[2]) Hygin., *loc. cit.*, pag. 130, 1: « constabit tamen rem magis esse juris quam nostri operis, *quoniam saepe usucapiuntur loca*, quae in biennio possessa fuerunt ».

[3]) Hygino, *loc. cit.*; Agg. Urb., pag. 13, 9.

[4]) Hygin., punto già citato, pag. 131.

[5]) Nell'ultima categoria sembra che la ponga Papiniano nel punto sopra citato pag. 7 fin. *reg.* È stato già notato che la controversia *de modo* è qualche cosa diversa da un semplice processo per regolare i confini; su di ciò si ritornerà in appresso.

dagli agrimensori il loro *modus*. Al contrario, sembra essere stato anche allora cosa normale che si vendesse un determinato numero di jugeri di un punto determinato del campo, o indicando la centuria [1]) o la persona il cui campo confinerebbe col pezzo venduto, determinando il prezzo per jugero, e si eseguisse poi il contratto misurando e consegnando al compratore una superficie corrispondente a questo *modus*, la qual cosa è presupposta nel caso trattato nella l. 5 *pr. si mensor fals. m. dix.* (11, 6) [2]).

[78] Il normale allora è che oggetto di compra sia una determinata area, e se ne concerti il prezzo *pro jugero*; di poi la terra è misurata ed assodato il prezzo di compra globale [3]). In D. 45 *de evictionibus* (21,2) Alfeno ritiene ancora necessario di rilevare che quando l'area venduta diverge dal *modus* indicato, di fronte all'obbligo dell'evizione, *in dubio*, deve ritenersi decisivo l'àmbito del *modus* venduto. L'uso di vendere secondo il numero di jugeri e di contrattare il prezzo *pro jugerum*, ed il concetto che l'obbietto della vendita è il *modus* dichiarato, risulta inoltre da ciò che, per la evizione parziale, anche Paolo, in l. 53 *eodem*, è di avviso che non interessi la qualità della terra evitta, ma che il venditore sia semplicemente responsabile del prezzo pel numero dei jugeri evitti all'istesso modo che egli in D. 4, § 1 *de a. e. v.* rapporta l'obbligo del venditore principalmente al numero promesso di jugeri [4]) come anche fa Scevola in D. 69, § 6 *de evictionibus*. Il detto uso si rileva infine dal modo come si ha l'obbligo di regresso da parte del misuratore del campo, [79] secondo è esposto nel titolo: *Si mensor falsum modum dixerit* (11, 6). In questo punto si parte dal fatto — l. 5 pr. *l. c.* — che qualcuno abbia venduto un determinato *modus agri* ed il misuratore riceve l'incarico di misurare un pezzo di terra corrispondente, e si dice che facendo questa operazione egli abbia agito fraudolentemente, misurando o troppo (l. 3, § 3 *eodem*) o troppo poco (l. 3, § 2 *eodem*). Si scorge dunque come

---

[1]) Come rilevasi dalle disposizioni della *lex agraria* del 643, in questo modo avveniva la denotazione dell'obbietto di compra nelle vendite di terra pubblica.

[2]) Ulpianus, l. XXIV *ad Edictum*: «Si mensor non falsum modum renuntiaverit, sed traxerit renuntiationem, et ob hoc evenerit, ut venditor laederetur, qui assignaturum se modum intra certum diem promisit, etc.». Dunque: il *modus* è venduto, ad un certo prezzo *pro jugerum*, e l'agrimensore deve ora misurare un pezzo di terra che corrisponda a questo *modus*, perchè il venditore possa consegnarlo al compratore. Non può accettarsi l'opposta interpretazione che sia stato venduto un determinato fondo e se ne debba misurare il *modus* per determinarne il prezzo, perchè allora non sarebbe possibile una *laesio* del venditore. Questo poteva avvenire quando, com'è il nostro caso, l'oggetto di compra era il *modus* ed il venditore non poteva adempiere l'obbligazione in tempo legale consegnando il *modus*, e quindi cadeva in mora.

[3]) Ciò risulta da D. 40, 51, *de contr. emt.* (tutti i due passi sono di Paolo).

[4]) Solo quando si son venduti jugeri determinati di pascolo, di uliveto, ecc., — con riferimenti a categorie del catasto — la *aestimatio* deve esser fatta *pro bonitate loci*. In D. 64, § 3, *de evict.* Papiniano è dell'avviso relativamente più moderno che nella evizione parziale interessi assodare la qualità della terra.

la compra di un fondo sia concepita nel senso che essa concerna in maniera affatto essenziale il *modus*. Non vi ha dubbio che la ragion principale del fatto sia che la forma originaria della compra del fondo, la mancipazione, non conosce, qual presupposto del trapasso di proprietà, una consegna reale dell'area delimitata, e quindi anche giuridicamente non è l'alienazione di un'*area* determinata, ma soltanto di un determinato *modus agri*. Ed alla sua volta la ragione di questo fatto era che nelle assegnazioni la *forma* conteneva solamente il *modus* e che anche per la dichiarazione del *census* doveva indicarsi il *modus*. Poichè può con sicurezza ammettersi che la classificazione dei cittadini, a seconda della proprietà valutata in danaro quale a noi è stata tramandata, fu preceduta da una classificazione a seconda la grandezza dei lotti di terra posseduti [1]), massime sinchè sussistette una costituzione agraria a base di comunanza del campo di qualsiasi specie; ed è affatto probabile che la valutazione in denaro della possidenza fondiaria si ebbe non appena fu rimossa l'antica costituzione agraria e andò rigorosamente in atto la proprietà individuale della terra, la quale valutazione avvenne similmente come per la multa secondo un computo legalmente calcolato *pro jugero*. Si aveva perciò un pubblico interesse a che si potesse determinare il *modus agri* che si trovava a volta a volta in possesso [80] di un singolo cittadino [2]). Deve quindi ammettersi essere stato originariamente necessario introdurre il *modus* venduto nelle formule e strumenti di mancipazione [3]). E noi dobbiamo considerare come affatto caratteristico all'*ager assignatus*, per l'epoca più remota, l'alienazione secondo il *modus*, e l'azione relativa. Sulla storia ed il significato dei due fenomeni possono ancora farsi alcune presunzioni.

---

[1]) Confronta le differenti classi di fondi in Pompei montanti in gradazioni regolari, secondo le dimostrazioni del Nissen, nonchè le osservazioni importanti di questo ultimo nei suoi *Pompejanischen Studien*.

[2]) Siculus Flaccus (pag. 138, 11) descrive il contrasto degli *occupatorii agri* con i *divisi et assignati*: « Horum ergo agrorum nullam est nec, nulla forma, quae publicae fidei possessoribus testimonium reddat, quoniam non ex mensuris actis nunc quisque modum accepit... ». La *forma* accordava ai possessori questo pubblico *testimonium* non per i confini della loro parcella, ma, come dice l'istesso passo, soltanto per il *modus* del fondo.

[3]) Per apprezzare esattamente il lato pratico di tutto questo rapporto è necessario ricordarsi, come già si è rilevato, che ricorrendosi alla mancipazione non era necessaria la tradizione per effettuare il trasferimento della proprietà. Quando avveniva la mancipazione di un *modus* determinato, senza che ancora l'oggetto venduto fosse stato misurato, il diritto a questo *modus* passava al compratore. Nè si dica essere stata una cosa sottintesa che la mancipazione si applicasse a concrete e ben delimitate superficie di terra. In tutte le costituzioni agrarie organizzate secondo il principio comunista (*Hufenprincip*) — comunque esso si atteggi — ed in cui è consentita l'alienazione delle quote, quello che si aliena sono dapprima le *quote*, poi si passa all'alienazione di superficie determinate. È presumibile che nella evoluzione giuridica romana le cose siano andate appunto così.

Alienazione delle quote e delle parcelle.

È naturalmente cosa per noi dubbia in qual'epoca si cominciasse a conceder l'alienazione della quota fondiaria e poi quella di parcelle del *fundus*, che non è punto connessa alla prima. Ci è lecito solo concludere dalla inalienabilità degli *heredia*, primieramente, secondo la tradizione, distinti dal campo sativo [81] relativamente, con pieno diritto di proprietà individuale, che, fino a quando sussistette la comunanza dei campi, comunque regolata, si ebbero delle limitazioni generali di una certa ampiezza, la qual cosa si comprende da sè per tutti gli stadii più antichi di ogni comunanza agricola. Ma ancor più anormale deve apparire in una comunanza agraria l'alienazione di singole parcelle concrete, mentre è cosa che si concede relativamente più presto la cessione di parti aliquote della sezione del campo concessa ad un associato [1]). Quasi nel mezzo fra l'alienazione delle quote e l'alienazione delle parcelle intere toccate ad un individuo è l'alienazione del campo secondo il *modus*, essendo che essa rappresenta l'essenza della mancipazione, come si è già detto. Inoltre, può ammettersi come cosa certa — comunque varia fosse nel dettaglio la fisionomia della comunanza dei campi se, come fu certamente il caso a Roma, essa non era organizzata sul sistema del clan, ma socialmente — che sin da principio due concetti giuridici si svilupparono indipendentemente l'un dall'altro: l'*Hufenrecht* (per adoperare questa espressione) cioè, in generale, il diritto a partecipare alla comunanza del campo, e il complesso, che ne derivava, degli speciali poteri spettanti ad ogni avente diritto sulle singole parti del campo. L'ultimo diritto è conseguenza del primo, ma la questione circa il rapporto del diritto comunitario *) con i diritti che ne risultano, si trova negli stessi termini della *hereditatis petitio* di fronte alle singole azioni ereditarie.

La costituzione comunitaria romana.

La espressione tecnica per indicare il diritto del comunista è « fundus ». Nel diritto della Confederazione italica è restato alla parola questo senso.

---

[1]) Cfr. la nota precedente.

*) Il traduttore rende così, e con « comunista » in italiano — quì e appresso — l'espressione *Hufenrecht* e *Hufenberechtigung*, cioè il diritto ad una quota uguale del campo di pertinenza della comunanza agraria, che naturalmente venne acquistando un aspetto diverso a misura che si venne concretando l'evoluzione dalla comunanza agraria alla proprietà individuale. È opportuno, in ogni modo, aver presente la difficoltà di rendere, in una maniera perfettamente equivalente, parole tecniche adoprate dall'A. per spiegare analogicamente istituzioni distinte da quelle che veramente dettero luogo al sorgere della parola e soggette ad una continua evoluzione. La parola italiana corrispondente, come già la stessa espressione tedesca, ha inevitabilmente, per una parte almeno, un valore convenzionale, a chiarire il quale si sono inserite queste ed altre note aggiunte.

(*Nota aggiunta alla traduzione*).

Quando una città della Confederazione italica promulga come legge una decisione del comune romano, si dice di essa: « fundus fit », cioè essa, la città italica, vi aderisce [82] come compartecipe del diritto [1]). La parola è adoperata da Gellio (*Noct. Att.*, 19, 8) nello stesso senso, quando vuole indicare qualcuno che accede ed aderisce ad una proposta di legge.

Per ciò che riguarda il significato di *fundus* come « pezzo di terra », è evidentissimo nell' epoca imperiale che non ogni qualsiasi pezzo di terra può essere denotato come « fundus ». In modo incondizionato si riferisce al « fundus » la « villa ». D'altro lato non tutti gli appezzamenti di terra o tutti i diritti che il proprietario di un *fundus* acquista *ex novo* appartengono al *fundus*, ma solo quelli che vengono compresi ed incorporati alla gestione agricola del pezzo di terra originario [2]). Il *fundus* [83] vale pur sempre come chiuso, se non giuridicamente, almeno in linea di fatto [3]), ed in ogni caso come un complesso di cose [4]). Per certo si aggiungeva il soprannome gentilizio con la terminazione « ianus » solo a quei pezzi di terra che rappresentavano tali poderi (*Hufe*). A me sembra che tutto ciò indichi una reminiscenza dell'antico significato di *fundus* come diritto comunitario (*Hufenrecht*), diritto di partecipazione alla comunità agraria. Dopochè avvenne la divisione della proprietà comune (e noi possiamo confidentemente qualificare questo processo come una « separazione » [5]), siano poi state le modalità sue quali si vogliano)

---

[1]) Marquardt identifica *fundus fieri* con *auctor fieri*. Non è questo il luogo di dichiarare il differente significato dei due concetti, ma la differenza esiste. Non potevasi dire del Senato, relativamente ad una decisione popolare: *patres fundi fiunt*. *Fundus* divien colui che aderisce, accede ad un proposito come eguale, come socio; e questo è appunto il significato della parola riferita alle città della Confederazione. Infatti ogni comune sovrano era libero di accogliere con proprie leggi le istituzioni romane e, se gli piaceva, di abrogarle. Ma una città collegata romana che diveniva *fundus* — ed evidentemente questo è lo specifico valore giuridico della espressione — accettava la legge in parola in quanto legge di Roma, emanata dal capo della federazione, con la tendenza implicita a divenire legge federale. Ma la legge che col *fundus fieri* era accettata dagli Stati federali, diveniva parte della legislazione dei socii collegati, diritto federale vero e proprio; e la probabile conseguenza giuridica del fatto deve essere stato che non era concesso alle città federate di mutare la legge esse sole singolarmente. Se questa opinione è giusta, Roma aveva il diritto dell'iniziativa nella legislazione federale e non c'è bisogno di dire qual parte abbia avuta questa disposizione nella elaborazione del diritto pubblico romano e qual luce questo fatto riverberi sulla natura politico-giuridica del *foedus equum*.

[2]) D. 27, § 5, 20, § 7 *de instrum.* (33, 7) — i due passi sono di Scevola, D. 60, 211 *de v. s.* (Ulpiano).

[3]) Cfr. D. 26, *de a. v. a. p.*, in cui è specialmente rilevata la possibilità del possesso di una *pars pro diviso fundi* e D. 24, § 2 *de legat.*, I (« *maxime* si ex alio agro qui fuit ejus... adjecit »).

[4]) Di questa specie è la *dos fundi* tante volte ricordata, su cui si confronti Mommsen in *Hermes*, XI, pag. 390 seg.

[5]) Cesare rileva il contrasto con la comunanza agraria dei Germani, nel famoso passo del *Bell. Gall.*, IV, 1, così: « privatus ac *separatus* ager ».

subentrò al posto dell'antica e varia contesa giuridica sul diritto a partecipare al fondo comune (*Hufenberechtigung*) la revindicazione del *fundus* come un tutto, e al posto dell'azione di « regolamento della striscia di terreno (*Gewanne*) » la controversia *de modo*, nell'aspetto tramandato dagli agrimensori. Non è credibile [1]) che questi due affari giudiziarii, cioè la questione del diritto comunitario e l'azione di assegnamento della parte che spetta al compartecipante del campo comune (corrispondenti alla *Reunionsklage* tedesca ed al *Reebningsantrag* danese) dovettero esser trattati come proceduralmente equivalenti. Piuttosto la prima non può esser stata decisa che dalla suprema istanza giudiziaria della comunanza agraria, mentre l'ultima, come vedemmo, anche più tardi fu trattata come una questione tecnica specifica. [84] Nel tempo posteriore alle Dodici tavole noi troviamo gli abitanti stabiliti sul campo messo a cultura organizzati nella *tribus*, e più tardi la giurisdizione centumvirale formata con tre deputati scelti per ognuna delle 35 tribù, la quale giudicava di chi fosse *heres*, cioè possessore di una quota della terra comune in forza del diritto successorio; ed inoltre vi si vede avvenire una specie di concorrenza delle competenze per rapporto alle azioni immobiliari, fra i *centumviri* ed i *judices* ordinarii. Sembra a me cosa indubbia che, se sussistette una competenza esclusiva dei centumviri in materia di azioni di revindicazione de' lotti fondiarii — ciò che in sè è assai verosimile non ostante il contrario avviso di Wlassak [2]) — essa dovette consistere nelle azioni concernenti il *fundus*, cioè nelle azioni dirette ad ottenere l'attribuzione della proprietà della quota come un tutto. Questo concorda con la forma della *legis actio sacramento*, intesa come azione pregiudiziale, e con la necessità della contro-vindicazione, in contrapposto alla formula petitoria. Allorchè due persone contendono per sapere a chi appartiene la quota (*Hufe*), deve aversi una decisione positiva, eventualmente sulla base del diritto relativamente migliore di uno dei due; altrimenti nasce un *vacuum* inconcepibile nei rapporti di diritto pubblico. Allorchè si tratta invece della restituzione di una determinata parcella, il rigetto dell'azione ha solo per conseguenza che tutto resta al modo di prima. Col rovinìo progressivo delle antiche basi dell'organismo statale romano si perdettero certamente le reminiscenze dell'antico significato di *fundus*, ed anche l'antico valore tecnico del *modus agri* si guastò, in modo che può concludersi ancora alla sua esistenza, solo deducendola dai poveri avanzi offertici dalla controversia *de modo*.

---

[1]) Gli agrimensori distinguono nettamente fra controversia *de proprietate* e controversia *de modo* e *de loco*, le quali ultime riguardano l'estensione di un *fundus*, mentre la controversia *de proprietate* riguarda un fondo come tutto (pag. 15, 48, 80). L'antica *vindicatio gregis* è un mezzo giuridico corrispondente alla *vindicatio fundi*.

[2]) *Römische Prozessgesetze*, passim.

SIGNIFICATO DELLA USUCAPIONE DAL PUNTO DI VISTA STORICO-AGRARIO.

[85] Il fondamento del principio del *modus* era vulnerato già, come si è sopra rilevato, per il fatto che si accordava l'usucapione [1]), poichè questa significa la possibilità dell'acquisto della proprietà sulla base

1.° di una *justa causa* —; quali titoli si avessero a considerare come giusti è cosa abbandonata all' evoluzione pratica; fra gli altri ed in prima linea è compreso fra essi il contratto di vendita che era privo di forme legali;

2.° della tradizione —; e qui si manifesta nella maniera più chiara il significato dell'istituto; l'antica mancipazione che non presupponeva alcuna tradizione si fondava sull'alienazione delle quote; e, poichè il suo obbietto era il *modus*, essa non era, in senso stretto, che questa stessa alienazione (quando essa non concerneva tutto il *fundus*); la nuova forma di acquisto si riferisce solamente a parcelle concrete delimitate, poichè soltanto queste possono essere trasferite;

3.° del possesso biennale.

La concessione di questa forma di acquisto significò, per così dire, l'introduzione del principio del *locus* come equivalente al principio del *modus*. Poichè, veramente più tardi, non in origine, lo scopo ed il significato pratico dell' usucapione consistette nella protezione di colui che acquista in buona fede dal non proprietario. Dall'editto del pretore risulta il contrario per l'epoca più antica. Le ricerche del Lenel hanno messo in chiaro che lo scopo del più antico dei due editti sull'azione publiciana, non era di proteggere il *possessor bonae fidei*, ma il proprietario bonitario, cioè colui che non aveva acquistato con la *mancipatio* una *res mancipi* dal proprietario ma l'aveva ricevuta per trasferimento *ex justa causa*. Ma questo intervento del pretore rappresenta [86] solo uno sviluppo ulteriore di un principio già riconosciuto dalle dodici tavole.

Poichè il motivo per emanare l'editto fu che il, dopo, cosidetto proprietario bonitario, si era trovato, durante il tempo dell'usucapione, in posizione precaria rimpetto al proprietario quiritario, essendo, di fronte al censo, proprietario legittimo solo l'ultimo, e potendo egli, sinchè non si ebbe la *exceptio rei venditae*, ripigliarsi giuridicamente la terra purchè non lo facesse secretamente o violentemente e quindi non entrasse in conflitto con l'interdetto possessorio. All'istesso modo l'acquisto era protetto verso i terzi sino allo scadere dei termini dell'usucapione solo in via possessoria. Solo dopo due anni si acquistava il diritto di essere considerati nel censo e la tutela di diritto privato. È ora evidente che tutta questa posizione si

---

[1]) Quanto alla controversia *de loco*, Hygino dice a pag. 130, 1: « Constabit tamen rem magis esse juris quam nostri operis, quoniam saepe *usucapiuntur* loca quae in biennio possessa fuerint ». Dunque la concessione dell'usucapione esclude la specifica opera agrimensoria. Confronta i punti precedentemente citati.

spiega solo quando si tratti dell'acquisto di parcelle: la mancipazione è in sè stessa una così comoda forma di trasferimento della proprietà che, in tutti i casi in cui si poteva adoperarla, non si aveva ragione, solo per sfuggire all'uso dei sette testimoni, di esporsi alla necessità di dover conchiuder prima un contratto di compra, poi di ottenere la tradizione — e tutte e due queste cose in una forma tale da poterne più tardi far la prova giudiziaria — e di aspettare infine ancora due anni. Tutto ciò, al contrario, aveva un ben chiaro significato, quando si era sicuri di poter conservare, dopo trascorsi i due anni, quella determinata *superficie* che era stata oggetto della tradizione, e non già riaverla secondo il *modus*, e con confinazione in parte diversa date alcune circostanze, provocando un riscontro e una rettifica di tutto il campo in base alla *forma* ed al registro del censo ed eventualmente ai documenti della mancipazione; la prima delle quali cose avveniva quando si avevano i diritti dello *Stufland* di fronte al *Reebning* del diritto agrario danese. Il più antico editto publiciano ricordato introdusse la novità che l'acquirente — dal punto di vista del *diritto privato* — era eguale al proprietario [87] quiritario anche prima del termine dei due anni. Solo che, anche allora, la capacità di essere iscritto nel censo si aveva esclusivamente con la proprietà quiritaria [1]. Durante il termine della usucapione stavano di fronte la « proprietà documentata » (*Briefeigentum*) del *dominus ex j. Quiritium*, che era quella importante dal punto di vista dei rapporti di diritto pubblico, e la proprietà di colui che aveva *in bonis* l'estensione trasferitagli.

Significato storico-agrario della protezione possessoria.

Esistette, prima che si adottasse l'usucapione, una qualche protezione giuridica del possesso e quindi anche dell'acquisto di parcelle concrete?

---

[1]) Chi desidera ulteriori prove assodanti i rapporti della proprietà quiritaria e dell'usucapione col *census*, può ricavarle dall'*usucapio pro herede*. Benchè in questo caso si trattasse della *hereditas*, cioè di tutto il diritto del defunto ai beni comuni (*Hufenrecht*) e non già, come altra volta, di cose singole, basta il semplice possesso di un anno senz'altro titolo che la sparizione per morte del comunitario precedente, per rendere perfetta la usucapione. La ragione ne è che era inammissibile che una *Hufe* (parte della proprietà comune) restasse direttamente vacante e che di fronte al *census* ed agli dèi non ci fosse alcuno investito della legittima qualità necessaria: perciò durante l'anno si lasciava in pace o si ammetteva il possessore come compartecipe, se, durante l'anno, l'avente diritto non faceva valere il suo diritto. Meno privo d'inconvenienti era all'inverso il più lungo termine quando occorrevano delle alienazioni *inter vivos*, poichè sino a quando l'usucapiente non aveva provato la proprietà sorta infrattanto, l'antico proprietario quiritario era ritenuto sempre come avente diritto alla comunanza e quindi possessore del suo precedente *modus agri*. Importante per il significato della *usucapio pro herede*, di fronte al diritto pubblico, è il fatto che secondo la letterale espressione dell'editto publiciano l'usucapiente non possiede durante il termine dell'usucapione nessun mezzo giuridico simile alla Publiciana.

Chi aveva diritto ad una quota, era costretto di invocare una nuova misurazione del distretto agricolo, come era implicito nella controversia *de modo*, quando gli era sottratta un'area che sin qui si era trovata in suo possesso [88] e ciò senza giuridica causa? Questa sarebbe stata una condizione di cose intollerabile anche per la esistenza di una comunanza agricola. Ma, ad ogni modo, la protezione non poteva attuarsi nelle ordinarie vie giuridiche, giacchè, per esse, solo la proprietà quiritaria aveva valore; e, sotto la esclusiva signorìa del principio del *modus*, oggetto di questo procedimento giuridico è soltanto il *fundus* come un tutto, quindi il diritto comunitario ed il *modus*, il diritto del comunista ad una parte determinata del campo; cioè alla centuria quando il campo è separato, alla *Gewanne* ed alla unità corrispondente quando il campo è comune. Così la protezione del possesso di determinate parcelle poteva accordarsi solo a patto che non ledesse il diritto di ogni altro comunitario a domandare la nuova misurazione (il *Reebning*) della *Gewanne* o della Centuria; e appunto perciò, producendo il possesso uno stato giuridico provvisorio, la protezione poteva aversi per determinate e qualificate offese allo stato del possesso, e non poteva condurre ad una discussione di merito intorno allo stato materiale del diritto dei singoli possessori. Infatti, non esistevano dei diritti materiali su determinate superficie a causa della possibilità di una nuova misurazione, per cui tutto il possesso sembrava qualche cosa di puramente fattizio, ed il diritto esisteva solo come diritto di *partecipare*, espresso nel *modus*. Considerando noi qual mezzo giuridico fosse capace di dare la protezione dello stato attuale di divisione del campo, ci si presentano senz'altro innanzi gl'interdetti possessorii. L'*interdictum de vi*, limitato ai fondi, proposto da un possessore contro chi turbava il possesso, ordinava [1]: « unde in hoc anno tu illum vi dejecisti aut familia tua dejecit, cum ille possideret, quod nec vi nec clam [89] nec precario a te possideret, eo illum quaeque ille tunc ibi habuit restituas ». Praticamente considerato, lo stato del possesso è dunque protetto nelle condizioni in cui l'ha messo la coltivazione del possessore individuale negli anni precedenti, contro gli attacchi che cadono sotto il concetto « *de vi* ». Il riferimento al lavoro nel campo è specialmente visibile nella espressa menzione della *ejezione* compiuta per mezzo della *familia* coltivatrice. L'*interdictum de precario* riguarda un altro caso in cui si poteva conservare, in onta al diritto, delle parcelle concrete. Quest'interdetto è diretto contro il fittavolo delle parcelle, che sin dall'epoca più antica ha avuto nell'agricoltura romana una parte importante e spesso socialmente miserabile: *quod precario ab illo habes..... id illi restituas*. Qui, dunque, conformemente alla natura delle cose, non era contenuta nell'interdetto una limitazione di

---

[1]) Secondo la ricostruzione di Lenel.

tempo. Vi era assai verosimilmente un terzo editto, più tardi divenuto privo di pratica importanza, il quale si rivolgeva contro il terzo modo di possesso vizioso, ricordato sempre insieme a quello acquistato *vi* e *precario*, la *clandestina possessio*, editto certamente limitato alla protezione dello stato del possesso dell'ultimo anno. Noi dunque vediamo che si garantiva al possessore l'*area* da lui lavorata, contro sottrazioni dovute a violenza, ad occupazione secreta e contro l'affittaiuolo. Consegue, quindi, dalla cosa stessa che oggetto della contesa è l'area, il *locus*; e vien poi anche espressamente detto dagli agrimensori, i quali, dal loro punto di vista, giudicano la *rei vindicatio* e l'interdetto come uguali possibilità, praticamente utilizzabili a seconda delle circostanze, per riottenere il *locus;* sottratto [1]). Accanto a quei due o tre, [90] come può supporsi, interdetti, stava l'altro interdetto originariamente considerato come un decreto di manutenzione: *uti possidetis eum fundum q. d. e., quominus ita possideatis, vim fieri veto*, il quale aveva la maggior importanza per l'*ager publicus*, essendo, in materia, esso, l'unico mezzo giuridico di tutela dello stato dei rapporti possessorii, del *locus*, senza riguardo a turbamenti già innanzi avvenuti [2]), ed il quale interdetto divenne più tardi — accogliendosi la riserva « quod nec vi, nec clam, nec precario alter ab altero possidetis » e con la interpretazione datane nella giurisprudenza — un mezzo giuridico sussidiario per chiedere nuovamente il possesso. Non può qui tentarsi di discutere ampiamente dell'importanza pratica e dello sviluppo storico dei moltiplici interdetti possessorii agrarii, nei limiti in cui lo stato della ricerca lo rende ancora desiderabile; e deve riservarsi a una ricerca speciale. Ma questo mi sembra indubitato che la special struttura del diritto romano della *possessio* e le decisioni giuridicamente di carattere provvisorio prese a suo riguardo [3]), da un lato; dall' altro, la sottigliezza del procedimento con il suo labirinto di sponsioni, licitazioni e gli altri « cetera ex interdicto » e gli speciali principii secondo i quali doveva decidersi, tutte cose che a senso nostro non si adattano all'interinato del possesso; si spiegano con la speciale posizione che il processo possessorio aveva nell'antico diritto agrario, Poichè, in una delle sue più importanti applicazioni, il procedimento possessorio non menava soltanto ad una soluzione provvisoria, [91] ma ad un *definitivum*, quando cioè si trattava dell'*ager publicus*. Qui non

---

[1]) Frontin., pag. 44: « De loco, si possessio petenti firma est, etiam interdicere licet, dum cetera ex interdicto diligenter peragantur: magna enim alea est litem ad interdictum deducere, cujus est executio perplexissima. Si vero possessio minus firma est, mutata formula ex jure Quiritium peti debet proprietas loci ».

[2]) Poichè il suo scopo era di facilitare un'inchiesta sullo stato attuale del possesso e di determinarlo. A me non sembra dubbio che, secondo l'ipotesi di Dernburg, gli interdetti possessori si applicassero *principalmente* all'*ager publicus*, sebbene non ne fosse questa l'unica applicazione.

[3]) Mancando la ricerca *funditus*, cioè secondo la misura del diritto comunitario (*Hufenrecht*).

esisteva alcun *modus agri* e quindi nessun diritto quiritario, ma soltanto il « *locus* » e quindi soltanto quei mezzi giuridici che proteggono il *locus:* gl'interdetti possessorii. Al contrario, sull'*ager assignatus* privato stavano originariamente, l'un contro l'altro, — prescindendo dalla *legis actio sacramento ex jure Quiritium* la quale concerneva il diritto comunitario come un tutto, il *fundus:* — la controversia *de modo,* un mezzo giuridico che regolava lo stato del possesso corrispondentemente al *modus agri* dell'individuo sulla base del diritto comunitario, e gl'interdetti possessorii, che erano un mezzo giuridico per proteggere il *locus*, l' area lavorata dall' individuo, ma naturalmente solo in via provvisoria, poichè, essendo il *locus* soltanto la proiezione del *modus agri,* il regolamento definitivo della controversia, in base al diritto al *modus,* restava riservato. Come risulta dalla seguente costituzione di Costantino del 330 d. C., il rapporto fra gl'interdetti possessorii e la controversia *de modo* è restata l'istessa anche nella più tarda epoca imperiale: C. Theod. 1 *fin. regend.*, II, 26 (= C. Iust., 3 *eod.*, III, 39) [1]:

« Si quis super invasis sui juris *locis* prior detulerit querimoniam, quae *finali cohaeret cum proprietate controversiae*, prius super possessione quaestio finiatur, et tunc agrimensor ire praecipiatur ad loca, [92] ut patefacta veritate hujus modi litigium terminetur. Quodsi altera pars, *locorum* adepta dominium, subterfugiendo moras attulerit, ne possit controversia definiri ad *locorum ordines*, directus agrimensor dirigatur ad loca et si fidelis inspectio tenentis locum esse probaverit, petitor victus abscedat, etsi controversia ejus claruerit qui prius detulerit causam, ut invasor ille poenae teneatur addictus, si tamen ea loca eundem invasisse constiterit; nam si per errorem aut incuriam domini loca dicta ab aliis possessa sunt, ipsis solis cedere debeat ».

Secondo il mio avviso, il senso del mal redatto, e forse anche corrotto passo, è questo: due contese si svolgono parallelamente fra due proprietarii fondiarii le cui terre, che si trovano in campo misurato, confinano fra di loro; e cioè una controversia *de loco*, e più specialmente, come è chiarito appresso dal testo, un processo possessorio, ed un altro processo qualificato siccome « finalis de proprietate controversia » poichè questo deve essere il significato della mutilata proposizione correlativa

---

[1]) I compilatori hanno svisata questa legge così: « si quis super sui juris locis prior de finibus detulerit quaerimonium, quae propriaetatis controversiae cohaeret; prius super possessione quaestio finiatur et tunc agrimensor ire praecipiatur ad loca, ut patefacta veritate hujusmodi litigium terminetur. Quodsi altera pars, ne hujusmodi quaestio terminetur, se subtraxerit, nihilominus agrimensor in ipsis locis jussione rectoris provinciae una cum observante parte hoc ipsum faciens perveniat ». Come si vede il testo è divenuto precisamente il contrario di ciò che diceva originariamente. Ma naturalmente nell'epoca giustinianea la controversia *de modo* era da lungo tempo sparita e non se ne sentiva più parlare.

alla prima [1]). Evidentemente l'ultima procedura deve riferirsi alla controversia *de modo*, allora non più pratica, che nell'epoca imperiale frequentemente si concepiva siccome un'amplificazione del «judicium finium regundorum» oltre il termine di 5 o 6 *pedes*, poichè lo scopo del processo in entrambi le liti era di ottenere una nuova delineazione dei confini [2]). L'una delle due parti [93] ha sollevato il giudizio di possesso, l'altra risponde introducendo la controversia *de modo*. Nel frammento si pone la questione: in qual rapporto si trovano le due procedure che in principio si escludono? Vien meno la controversia possessoria, perchè, dopo che è chiesta una nuova misurazione della terra, l'azione possessoria non può avere un pratico ed effettivo risultato? A ciò si risponde: in ogni caso deve prima risolversi la controversia possessoria. Dopo, l'agrimensore si porterà al luogo e punto determinati e dovrà dare a ciascuna delle parti il *modus agri* che le spetta secondo gli *ordines loci*, cioè secondo la *forma* e gli atti annessi. Qualora la parte vittoriosa nella lite possessoria — *locorum adepta dominium* [3]) — procrastina e ritarda lo svolgimento della controversia *de modo*, sarà spedito sovra luogo l'agrimensore; e, se risulta che il primo possessore (*tenens*), che è stato sconfitto nella lite possessoria, avrebbe avuto diritto all'area contrastata secondo i principii della controversia *de modo*, l'attore nella lite possessoria (*petitor*) deve, non ostante il fatto che esso ha vinto *(etsi controversia ejus claruerit qui prior detulerit)*, esser considerato come perditore ed esser condannato per *mala fides* a consegnare la terra oltre una multa (*fructuum* somma di licitazione etc.). Dunque la provocazione all'interdetto, l'ordinaria *rei vindicatio* (*loci*), e la controversia *de modo* son per le parti vie diverse che conducono allo stesso fine e delle quali si sceglie la più pratica *in casu*, a seconda che si può sostanziare meglio l'azione in un modo o in un altro [4]).

[94] Richiamando lo stato del diritto precedente al tempo in cui si accordò la usucapione delle parcelle, si ricorderà che colui che aveva

---

[1]) A mio avviso questo punto deve leggersi così: «quae cum finali cohaeret de proprietate controversia».

[2]) È chiaro come la controversia *de modo* non sia identica all'azione concernente i confini, nel senso che ne fosse come un caso speciale, poichè l'azione di rettificazione di confine non ha per scopo l'assegnamento del *modus*, e non è limitata al solo *ager assignatus*. Ma più tardi, quando la controversia *de modo* divenne una procedura praticabile solo in linea eccezionale, essa potette agevolmente concepirsi come un ampliamento dell'azione di rettificazione confine, oltre il termine di 5 o 6 piedi, come è poi realmente avvenuto, poichè in principio essa mirava ad una delimitazione dei confini. L'azione di confine si distingue dalla controversia *de modo* anche perchè di fronte ad essa è priva di efficacia l'usucapione.

[3]) Deve dire: *possessionem*. Il non corretto modo di esprimersi risulta da ciò: che si è pensato al contrasto soltanto fra gli oggetti delle due controversie parallele: *modus* e *locus*.

[4]) Cfr. il punto già citato di Siculus Flaccus, pag 44.

avuto una parcella a titolo di prestito di terra (*precario*) era possessoriamente protetto contro i terzi, ma, al contrario, di fronte al domino concedente era possessoriamente senza difesa [1]). Chi altrimenti aveva acquistato una parcella non aveva alcun diritto di fronte al comunista originario; di fronte al *census* soltanto il *dominus* era possessore; ricorrendo alla nuova misurazione (*controversia de modo*), poteva scacciare il possessore dalla parcella [2]) e anche altrimenti riprendere *de jure* la parcella, ma il possessore era protetto contro tutti gli attacchi *arbitrarii* del domino con gl'interdetti possessori *de vi et clandestina possessione* e, data la ben nota estensione di questi due concetti, era protetto, in generale, per i casi più importanti nella misura che egli poteva provare di essere stato *possessor* durante l'ultimo anno, cioè proporzionalmente [95] al lavoro che esso aveva compiuto durante l'ultimo anno economico. Con ciò si provvedeva a che il coltivatore potesse appropriarsi il ricolto della terra da lui lavorata senza *vitium possessionis*. Con la introduzione della usucapione la novità consistette solo nel principio, che, quando l'acquisto della parcella era seguìto in base ad un « justus » *titulus*, l'acquirente, dopo *due* anni, era protetto contro ogni espulsione, anche se si volesse ricorrere ad una nuova misurazione, e diveniva proprietario quiritario. Dunque, per quanto riguarda la protezione per l'acquisto di aree, è letteralmente esatto il concetto di Ihering, secondo cui la protezione del possesso è l'antecedente di fronte alla protezione della proprietà.

Ed ora ritorniamo a discutere sulla sorte del principio del *modus* [3]).

---

[1]) È certamente caratteristico per l'indole essenzialmente positiva del diritto possessorio romano, che era ritenuto *vitium possessionis*, oltre il possesso violento e clandestino, il rapporto di prestito di fronte al domino concedente, e quindi doveva discutersene nel processo possessorio; prova sufficiente del come fosse « puramente uno stato di fatto » il carattere del possesso originario. Più tardi i giuristi hanno tentato una simile astrazione ma solo quando l'antico diritto di possesso nel suo significato pratico si era interamente mutato sino a non riconoscersi più.

[2]) Qui si ha l'istessa posizione giuridica come nei campi tedeschi a *Gewanne* col procedimento di *Reebning*, e con la corrispondente nuova divisione, prima che si riconosca il privilegio dello *Stufland*. Il comunista che vende una parcella — la qual cosa avviene assai presto, almeno in tempo a cui possiamo rimontare indietro — non può scacciare semplicemente il compratore e riprendersi la terra. Ma, quando è proposta la nuova misurazione della *Gewanne*, la parcella in parola vien rimessa nel fascio, ed il compratore deve rivolgersi ai comunisti ove mai per effetto della nuova misurazione la parcella o abbia altri confini o sparisca del tutto.

[3]) Si può solo brevemente accennare all'importanza essenzialmente agraria dell'*Interd. utrubi*: « Utrubi hic homo majore parte huiusce anni nec vi, nec clam, nec precario ab altero fuit, quo minus is eum ducat, vim fieri veto ». Lo stesso interdetto dispose sulle dispute possessorie a proposito di beni mobiliari, dei quali i più importanti erano, come risulta dalla formula, gli schiavi. Si trattava di sapere presso chi lo schiavo aveva lavorato la maggior parte dell'anno.

Sovvertimento definitivo della costituzione comunitaria. (Hufenverfassung).

Se l'usucapione rappresentò la violazione in via di principio, della più antica costituzione agraria, essendosi essa primieramente introdotta con la rimozione dell'economia comunista; questo fu in maniera ancor più recisa e definitiva il caso, non appena, accogliendosi, nell'unione dei cittadini di pieno diritto, comuni sin qui indipendenti ed il loro territorio, terreni, che non erano assegnati e divisi secondo i principii romani, divennero partecipi del diritto di proprietà fondiaria romano e vennero sottomessi al *census*. È noto come nei comuni che possedevano la cittadinanza dimezzata, le cose andassero altrimenti. La terra sativa di Caere non divenne obbietto del *census* per il fatto della concessione della *civitas sine suffragio*, in ogni modo non nel senso che i proprietarii di quel luogo fossero compresi tra gli *assidui*, [96] nelle *tribus rustica*; le *tabulae Caeritum* stavano fuori il registro del *census* dei tribuli. Altrimenti ancora andarono le cose di quei comuni, i quali, senza sinoicismo, entrarono a far parte della comunità romana. Una tal cosa avvenne ad esempio per Gabii; e, sebbene il tempo in cui essa entrò a far parte della comunità romana non sia sicuro, fu certamente delle più antiche. Gabii, infatti, con le XII tavole, non figura più fra le città sovrane latine e ciò — per quanto ne sappiamo — perchè essa non è stata un comune discendente da razza diversa e nemmeno un comune di cittadinanza dimezzata, mentre parimenti nulla si dice intorno ad una deduzione od assegnazione del suo territorio. In questo e nei corrispondenti casi posteriori ed a proposito dell'entrata dei semi-cittadini nell'aggregato dei cittadini di pieno diritto, un terreno coltivabile, che, considerato dal punto di vista del modo come era misurato, era *ager arcifinius*, deve essere stato ammesso al *census* ed alle forme di contrattazione romane; e questa è probabilmente la ragione per cui nella enumerazione dei *genera agrorum* di Varrone (1, l. 5, 33) è detto: « Romanus, *Gabinus*, peregrinus, hosticus, incertus »[1]. Poichè anche il campo assegnato al modo romano è registrato secondo la sua valutazione

---

[1]) Io vorrei spiegar così il significato delle cinque categorie: che l'*ager Romanus* fosse l'*ager assignatus*, l'*ager Gabinus* fosse l'*ager arcifinius* posseduto in proprietà di pieno diritto, l'*ager peregrinus* l'*ager* degli Stati confederati, l'*ager hosticus* rappresentasse il campo dei territorii che erano in commercio con Roma, e infine l'*ager incertus* il terreno che si trovava all'estero non regolato giuridicamente. In connessione alla mancante terminazione ed assegnazione sta l'inferiorità augurale dell'*ager Gabinus*. La designazione corrisponde alle *tabulae Caeritum*. Il Beloch ha rilevato, che Gabii fosse intorno agli anni 331-375 un comune di cittadini, ciò che è sorretto dal fatto che in quegli anni noi troviamo menzionati Antistii, secondo le iscrizioni un nome gabinio, fra i magistrati di Roma. Naturalmente questa è tutt'altro che una prova decisiva.

pecunaria ed anche le parcelle usucapite avevano bisogno della speciale valutazione [1]), in sè stessa l'assunzione nel *census* non presentava alcuna speciale difficoltà. Ma la conseguenza della capacità d'iscrizione nel censo [97] era che potesse applicarsi la mancipazione al campo, cui poco conveniva una forma di trasferimento che astraesse da ogni necessità di tradizione. Forse il più antico editto publiciano che proteggeva la proprietà bonitaria, fu emanato appunto in riguardo all'incorporazione di tali terreni nel distretto agricolo romano. Ma ad ogni modo esso conteneva una ulteriore vittoria del principio del *locus* — nel senso precedentemente spiegato — trattando gli agrimensori l'*ager arcifinius* come l'obbietto proprio della controversia *de loco*. La concessione del diritto di proprietà fondiaria romano all'*ager arcifinius* faceva sempre più progresso; la qual cosa avvenne su grande scala con la *lex agraria* del 643, che tramutò in *ager optimo jure privatus* le possessioni sullo *ager publicus*, e con la guerra sociale che operò la stessa cosa con il territorio delle città federali accolte nell'aggregato avente pieno diritto di cittadinanza.

La controversia *de modo* ed il cosidetto principio del *modus* sarebbero presumibilmente spariti dalla pratica senza le violente assegnazioni viritane dell'ultimo secolo innanzi Cristo. La mancipazione la quale, come noi vedemmo, fu uno strumento per render possibile l'alienazione dei jugeri di terra, al modo come oggi le azioni di credito si commerciano ad un certo corso a pezzo a pezzo, si conservò come una solennità pesante, finchè una legge di Costantino dell'anno 337 (C. Th., 2, § 1 *de contr. emp.* 3, 1) [2]) proibì che d'ora innanzi potesse vendersi altrimenti che

---

[1]) Alla lunga rappresentò una necessità il catasto secondo il valore venale, dopo che si era accordata la usucapione delle parcelle ed era venuto meno il puro principio delle quote. Naturalmente questo non è il motivo esclusivo od essenziale del catasto con indicazioni di valore pecuniario, ma ne è uno dei molti.

[2]) Non devesi procedere alle solennità della vendita, se non prima, *certa et vera proprietas* — cioè un'area determinata in contrapposto a *certus modus* — a *vicinis demonstretur;* quindi la vendita avrà luogo solo dopo la misurazione e la delimitazione del luogo e del posto. Praticamente la cosa subì questa trasformazione: mentre prima la misurazione dell'area susseguiva, per opera dell'agrimensore, alla vendita, doveva adesso precedere la vendita. L'espressione *a vicinis demonstretur* si riferirebbe alle domande rivolte ai vicini ed alla loro testimonianza relativamente al diritto posseduto dal venditore entro i confini da lui indicati, ed è ben possibile che quella espressione significhi proprio questo. Ma potrebbe anche significare — sebbene linguisticamente sia un significato alquanto sforzato — che i confini dell'area venduta debbano esser determinati *a vicinis* cioè a dire dai confini dei fondi vicinali: perciò io ne ho spiegato il senso al modo che può leggersi nel testo. Continua poi il passo (e questo è essenziale per lo scopo della costituzione): « usque eo legis istius cautione decurrente, ut etiamsi [subsellia vel ut vulgo aiunt] *scamna* vendantur, ostendendae proprietatis probatio compleatur ». È chiaro come qui non si parli della vendita di subsellia: il punto messo in parentesi quadra è indubbiamente una interpolazione di un copista preoccupato per la grammatica del passo. Invece vi si parla della vendita dell'*ager scamnatus*, cioè di fondi che son visibili

sulla base di una esatta determinazione dell'area [98] e del diritto su questa area da parte del venditore, e ciò per mezzo delle indicazioni dei vicini. Ed è detto ivi che le solennità della mancipazione non debbono farsi in « exquisitis cuniculis ».

Il commercio degli immobili a Roma.

Per la mancipazione e per l'essenza sua è caratteristica questa motivazione, poichè in effetti la sua importanza pratica consisteva in ciò, che in qualsivoglia luogo dell'orbe si avesse terra italica e si trovassero sette cittadini romani, quella terra poteva trasferirsi altrui in proprietà. Bene spesso la conseguenza di questa vendita del *modus* era che si vendesse un più ampio *modus* di quello che spettava al venditore; così come le conseguenze delle assegnazioni del *modus* [99] erano che qualche volta — come avvenne per le tumultuarie assegnazioni di C. Gracco a Cartagine — si assegnasse in una centuria un *modus* maggiore di quello esistente. Ma la principale conseguenza di questa importante particolarità della mancipazione fu che in Roma il commercio degli immobili potette esser concentrato in una misura che la simile non s'ebbe nè prima nè dopo in nessun altro luogo. Si avevano in Roma le carte tutte dei campi ed i registri del *census*, che davano ampie notizie sui rapporti di proprietà dell'*ager assignatus* e davano anche certi ragguagli sulle condizioni qualitative dei campi; tutte cose che, insieme alle licitazioni per gli affitti delle terre pubbliche e le aste delle terre da darsi come *ager quaestorius*, facevano di Roma la Borsa dei beni immobiliari del mondo. E si può con confidenza usare la parola « Borsa », poichè nel caso accennato nella l. 5, D. *si mensor fals. m. d.*, 11, 1 (v. pag. 77 di questo libro) noi abbiamo un negozio d'immobili a termine; simile è il caso nei negozî conchiusi con *lex commissoria;* e praticamente l'*addictio in diem* è quasi un negozio immobiliare a premio del genere di quelli di Borsa, poichè il compratore si fa garentire un compenso diretto od indiretto per avere concesso al venditore il diritto di recedere dall'affare.

Ma fatto ancora più essenziale fu che Roma era anche il luogo nel quale era offerta occasione di servirsi del modo speciale di usufruire la proprietà fondiaria romana, e che precedentemente è stato già ricor-

---

sulla carta del campo, e quindi rappresentano una *certa proprietas* ed ai quali non si applicavano i motivi che fecero emanare la costituzione — vedi il testo — e si dice che anche per essi la costituzione debba aver valore. Costantino, al tempo del quale non si applicava più la differenza fra le diverse specie di imposizione del suolo, indusse, quindi, l'uniformità, anche sotto i rimanenti rapporti. La controversia *de modo*, come procedimento speciale, fu abolita dal C. Th., 4, 5, fin. reg. 2, 26 (dell'a. 392), in cui *locus* — come in Frontin., pag. 9, 2 — rappresenta l'antitesi di *finis*.

dato: la cauzione per gli appalti pubblici e le aggiudicazioni. Difficilmente vi ha qualche cosa di così caratteristico per il significato del diritto amministrativo romano di fronte a tutta la evoluzione del diritto, come il procedimento seguìto per la prestazione delle cauzioni ed il confronto con le forme giuridiche del credito reale privato.

Il credito immobiliare romano.

La garentia che si dava allo Stato non poteva notoriamente darsi che o per mezzo di mallevadori (*praedes*) o con fondi (*praedia*). La garenzia per mezzo di *praedia* avveniva nella forma più semplice che si possa immaginare: con la *subsignatio* [100] dei fondi pegnorati fatta dai magistrati in base alla dichiarazione orale dell'imprenditore. Ed egli dà la prova di esser proprietario probabilmente riferendosene, come per la *professio* del *census*, alla *forma* ed ai documenti di mancipazione o più semplicemente alla lista del *census*. Inoltre noi possiamo bene ammettere che potesse essere notata soltanto la proprietà quiritaria — nella qual cosa può riscontrarsi un lato pratico di differenza dall'*in bonis esse*. La ragione poi che i *praedia patrita*, cioè la proprietà familiare ereditaria, godessero di una certa preferenza [1]) sugli altri, si ritrova in ciò, che, dati i rapidi cangiamenti del possesso fondiario, e poichè in conseguenza dell'usucapione delle parcelle il registro del censo non dava sempre ragguagli sicuri sui rapporti reali di proprietà, l'« antico ed assodato possesso fondiario » aveva un maggior valore come oggetto di pegno; all'istesso modo che la successione [2]) era il miglior titolo di possesso, in conseguenza della *usucapio pro herede*, della cui importanza per i rapporti di diritto pubblico si è già sopra parlato.

Aveva la *subsignatio* assolutamente gli effetti della imposizione di ipoteca e godeva inoltre del vantaggio di poter essere realizzata mercè vendita a privati, — per solito acquisitori di simili crediti non sicuri — in contrasto agli altri titoli di credito cui mancava la possibilità di essere ceduti. [101] Di fronte a questa elegante costruzione della pegnorazione immobiliare di diritto amministrativo, fondata tutta sui rapporti del censore, che faceva da magistrato subsignante, con l'unico registro pubblico, la lista del censo, le forme messe a disposizione

---

[1]) Non risulta dalla *lex agraria* 28, che la *subsignatio* dovesse accordarsi soltanto all'*ager patritus;* al contrario quel modo di esprimersi della legge sembra indicare che *pro patrito subsignare* si avesse ad intendere soltanto di un caso speciale della subsignazione che può accordarsi anche ad altra specie di campi. Ma deve ammettersi che il rapporto fra il *modus* dei *praedia* da *subsignare* e la somma da coprirsi con la *subsignatio* fosse più favorevole in riguardo ai *praedia patrita* che agli altri fondi.

[2]) L'istessa cosa si ha dovunque i rapporti giuridici della proprietà del suolo sono o complicati o poco chiari. Così in Inghilterra, dove perciò la *seisin* del pretendente che si appoggia a un titolo ereditario è la più forte.

del credito immobiliare privato facevano una ben magra figura. Esisteva solamente, negli antichi tempi, la *mancipatio fiduciae causa*, un trasferimento della proprietà quiritaria che dava al creditore ipotecario la posizione giuridica di proprietario di fronte al *census* ed anche di fronte ai terzi nei rapporti di diritto privato. Ma dopochè il pegno bonitario di cosa mobile e poi finalmente la *hypotheca* ellenica su' fondi trovarono la loro applicazione, esistevano già le forme giuridiche desiderabili. Senonchè gli atti compiuti con queste forme non stavano in rapporto ad un registro pubblico; e, data la mancante evidenza dei rapporti creditorii ed, almeno in parte, anche dei rapporti di proprietà, non poteva raggiungersi ed ottenersi un ben regolato credito reale, che rendesse possibile prestiti per compiere delle migliorìe od impieghi di capitali sotto forma di ipoteche portanti un interesse, e ciò in una estensione più o meno importante [1]. Anche i posteriori privilegi dei *pigna publica* e *quasi publica* non accordarono una sufficiente protezione : ad ogni modo lo stato delle cose restò pur sempre al livello degli odierni rapporti del credito reale francese, per il quale anche il documento con « data sicura » ha una grande efficacia, e questo appunto per gli stessi motivi. Un ripiego di una certa efficacia, al quale ricorrevano, di accordo, da un lato i privati che volevano garentirsi per qualche scopo (per lo più per delle fondazioni) [**102**] l'importo degli interessi dei capitali impiegati sul loro fondo, e dall'altro i comuni che volevano impiegare ad interesse ed in modo sicuro i loro capitali, consisteva nel trasferire ai comuni la proprietà del fondo da gravarsi, e nel fatto che questi la restituivano ai privati con cui avevano trattato, imponendo però una rendita permanente, corrispondente all'altezza dell'interesse voluto, come se si trattasse di *ager vectigalis* [2]. Così dunque il comune aveva una «prima ipoteca» per questi interessi, ma è certamente cosa caratteristica che questo scopo potesse solamente conseguirsi separando il fondo dalla categoria dell'*ager optimo jure privatus*. Per quanto noi ne sappiamo, i creditori privati non potevano ricorrere a questo mezzo, poichè era diritto riservato allo Stato di dar la terra con la riserva del *vectigal*, e spettava, oltrechè allo Stato romano, anche ai comuni come un resto della sovranità una volta posseduta [3].

---

[1]) Se pure il creditore era garentito mediante la consegna dei documenti di acquisto, d'altra parte il debitore, come risulta da D. 43, *de pign. act.* (13, 7), aveva realmente limitata la libertà di alienazione del fondo, e la posizione del creditore restava quindi precaria di fronte alle ipoteche generali ed alla possibilità di più antichi contratti ipotecarii non formali.

[2]) Plin., *epist.* 7, 18, *C. I. L.*, X, 5853, inoltre le quietanze delle imposte a Pompei, num. 125 e 126, commentate da Mommsen in *Hermes*, XII, pag. 88 seg.

[3]) Ma non soltanto i comuni che erano stati veramente sovrani (Municipii), bensì anche delle colonie (come Pompei) potevano imprestare col diritto del *vectigal;* ma ciò fu possibile solo dopo fatte delle aggiunte alla legge, aggiunte che forse si ebbero con la *lex municipalis* di Cesare.

RAPPORTO « DELL'AGER PRIVATUS » CON I PESI REALI E LE SERVITÙ.

In questo modo era esclusa la possibilità di un sistema d'ipoteçhe duraturo dei beni fondiari, come esiste ed è possibile presso noi. Per quanto — come noi abbiamo visto — così non si fosse raggiunta la emancipazione del possesso fondiario dal capitale mobiliare, ed anzi avvenisse proprio il contrario — essendo che il possesso fondiario era oggetto di pegno ma solo agli scopi della speculazione e non poteva avvantaggiarsi del credito concesso, utilizzando l'afflusso dei capitali — si ottenne però [103] che il credito immobiliare romano più non si distinguesse teoricamente nè dal punto di vista giuridico, nè da quello economico, dal credito mobiliare, e si evitò per il suolo di miglior diritto il tributo dell'interesse sotto forma di peso reale, come è poi in fatto da noi. Questa è la cosa più essenziale e fa parte di un complesso di istituzioni e principii. Non si è colpito nel segno, come si mostrerà nell'altro capitolo, allorchè si è affermato che i Romani non abbiano pensato qualche cosa corrispondente al peso reale dei Tedeschi, ovvero si è detta cosa giusta solo nel senso che l'agro romano di *miglior diritto* è incapace di sopportare questi pesi nell'àmbito dei negozii giuridici conchiusi *inter privatos*, e per soggiacere ad un tal peso deve separarsi da questa categoria di terre [1]. Appunto perchè la storia agraria dell'Italia coincide con la storia della progressiva estensione di questa specie di terre, è susseguito che le nostre fonti parlino solamente di essa.

Così come l'inesistenza di pesi reali nel senso nostro, la fondamentale libertà dalle servitù è il tratto specifico dell'*ager privatus* romano, per modo che il campo che è gravato di servitù non può esser compreso nel concetto di « ager optimo jure privatus » [2]. È cosa caratteristica che la

---

[1] In ciò si ha un pensiero assai più giusto che a prima vista non sembri. La proposta di Rodbertus di imporre il possesso fondiario nella forma di rendite perpetue è oggi una utopia senza una corrispondente *capitis diminutio* del fondo gravato relativamente all'eredità, alienabilità, ecc. È uno dei più chiari segni del carattere pratico che contraddistingue la commissione di colonizzamento di Posen-Westpreussen, che essa abbia tratta questa conseguenza nel § 8 Abs. 3 (vv. anche per la successione) del contratto di rendita normale di beni (*Drucksachen des Preussischen Abgeordnetenhauses von 1889*, num. 42, Appendice XIII).

[2] Probabilmente con questa espressione si è inteso il campo « articolato e separato » cioè un campo libero da ogni servitù comunale, obbligo di determinate coltivazioni, ecc.; poichè in Italia vi furono, sino all'epoca degli agrimensori, e quindi sull'*ager privatus ex j. Quiritium*, dei luoghi in cui le proprietà erano materialmente mescolate, come risulta dal punto ancora da discutersi di Siculus Flaccus, pag. 152. (Io credo di poter ricordare che, come vidi in un quaderno di appunti, anche il prof. Brentano sembra interpretare questo punto nel senso che a questo intreccio di proprietà si annette sui campi tedeschi). Ma dove si ha questo intreccio nella situazione delle proprietà (*Gemengelage*), non si può ricorrere alle vie vicinali,

costituzione [104] di una servitù richiedesse le stesse forme giuridiche dell'alienazione di un fondo. Circoscritto era il numero delle servitù ed ignota la imposizione coatta delle servitù, almeno ove degli statuti di fondazione non riservassero espressamente questo diritto [1]. Parimente si costumava di incidere nella pietra le servitù contrattuali come si praticava per gli stessi confini del fondo [2].

Fondamenti economici della condizione giuridica dell'« ager privatus ».

E evidente come un tale stato giuridico fosse possibile solo su di un campo, il cui modo di divisione mettesse in grado il possessore di usare della piena libertà dell'azienda economica individuale. E questa è anche la più apparente tendenza economica del modo romano [105] di misurare il campo, specialmente, e nella forma più marcata, del modo *per centurias* [3].

Innanzi tutto essa assicurava al possessore la piena accessibilità al suo fondo, la qual cosa è stata spesso accennata anche da altri. I *limites* sono vie pubbliche; e per tal loro carattere erano protetti sino al punto che era concesso a chiunque, anche a chi non vi avesse nessun interesse particolare e avesse magari il solo scopo di cavillare, di ottenere che fossero tenuti aperti, sia con l'opera sua personale, sia ricorrendo al procedimento degli interdetti.

Ma a questo è connesso un altro e più importante momento. Come per le nostre proprietà tedesche non chiuse (*Gemengelage*), non era concesso di attuare su di un territorio coltivabile un sistema di vie il quale realizzasse lo scopo sopraddetto: vi era, infatti, già l'accessibilità per il proprietario a tutti i suoi fondi, in un agro ove l'area dei singoli possessori non

---

come osserva Siculus Flaccus, *loc. cit.*, ove non si voglia dar luogo ad uno sperpero di spazio. Deve dunque esservi stato una qualche specie di coltivazione obbligatoria come resto locale di un'antica condizione di cose; ma io non oso manifestare alcun avviso circa il fatto a chi competesse il regolamento locale dell'azienda economica, se ai pagi o ai loro sovrastanti o a chi altro, funzionasse da capo dell'amministrazione.

[1]) Così il diritto di espropriazione riserbato nello Statuto della colonia Genetiva, c. 99, per l'impianto di un acquedotto (Mommsen in *Eph. epigr.*, II, p. 221 seg.). Ruggieri (*Sull'ufficio degli agrimensori*) osserva giustamente che soltanto la disposizione *privata* è contenuta nei limiti del numero determinato delle servitù, ed al contrario, con la *lex agro dicta*, potevano crearsi delle servitù non altrimenti ammissibili (D. 17, *comm. praed.*, cfr. con D. 1, § 23, *de aq. et aq. pl.*).

[2]) Le iscrizioni di questo genere si trovano preponderantemente se non in modo esclusivo sui campi assegnati, come io ho potuto vedere scorrendo il *Corpus Inscr. Lat.*

[3]) È stato già rilevato che i *limites* si rinvengono anche sull'*ager scamnatus* e, in epoca posteriore come si rileva dal *liber coloniarum*, in modo regolare. Inoltre l'area vien distribuita in un numero limitato di parcelle, mentre, come avvenne a Suessa ed Aurunca, solo il bosco veniva per sè stesso diviso in modo speciale.

si trovava in confini circoscritti [1]). L'attuazione del nostro sistema di separazioni ed aggruppamenti porta ad una maggior compattezza delle aree e rende possibile l'esecuzione di un sistema unitario di vie.

Le nostre fonti ci avvertono con sicurezza come anche la distribuzione romana del campo desse delle aree fondamentalmente di unica estensione (*continuae possessiones*) [2]). Per verità avveniva, come abbiamo già veduto, che a determinati fondi del territorio coltivabile si attribuissero determinate porzioni di selva come pertinenza; [**106**] questo si verificò a Suessa Aurunca, dove non si applicò l'assegnazione per *centurias*, ma la scamnazione, e proprio per tale ragione. Ma queste sono eccezioni che si spiegano con le circostanze speciali in cui i detti luoghi si trovarono. In generale ad ognuno si assegna la sua parte di terra in un sol àmbito, grande o piccola che sia quella porzione.

Separazioni ed aggruppamenti.

Ora gli agrimensori ci avvertono che la già rilevata compattezza delle aree contrastava con lo stato di cose esistente in molti di quei campi trasformati in colonie, prima della suddivisione e della costituzione della colonia.

Nel capitolo I abbiamo visto che gli agrimensori chiamano il campo non sottoposto ancora alla misurazione romana: *ager arcifinius* « campo delimitato da linea non retta » [3]). Con ciò si esprime il contrasto con la forma rettangolare romana. Ma in nessun modo quella espressione significa una divisione del campo affatto arbitraria ed in blocchi irregolari. Anche chi guarda per la prima volta sulla carta di un campo tedesco organizzato secondo il principio comunitario (*Hufenprinzip*), non ne scovrirà immediatamente il principio fondamentale; gli cadono sotto gli occhi le particolari spezzature dei limiti dei campi, che in parte son dovute alle *Gewanne* divise secondo la bontà del suolo ed in parte allo sconfinare dei vicini con i lavori d'aratura. Per quanto non sia probabile che vi sia stato in Italia un sistema unitario preromano di dividere il campo, pure vi è stato un tratto peculiare che si ripresenta su un gran numero di campi ripartiti [**107**] prima dell'epoca romana. È il fenomeno così descritto da Siculus Flaccus (pag. 152): « in multis regionibus comperimus quosdam possessores non continuas habere terras, sed particulas quasdam in diversis locis, intervenientibus complurium possessionibus: propter

---

[1]) Come si è già rilevato alla nota precedente.

[2]) Hygino, pag. 130, 3: « respiciendum erit... quemadmodum solemus videre quibusdam regionibus particulas quasdam in mediis aliorum agris, nequis similis huic interveniat. Quod in agro diviso accidere non potest, quoniam *continuae possessiones* et adsignantur et redduntur ». Cfr. pag. 117, 14; 119, 15; 152; 155, 19, 178, 14.

[3]) Così Roby, nelle *Transact. of the Cambridge Phil. Society*, II, 1881-1882, p. 95.

quod etiam complures vicinales viae sunt, ut unus quisque possit ad particulas suas jure pervenire... quorundam agri servitutem possessoribus ad particulas suas eundi redeundique praestant ». Un fenomeno identico ricorda Hygino (nel passo citato *de gener. contr.*, pag. 130). Noi ricorriamo subito col pensiero all'agro ad appezzamenti sparsi (*Gemengelage*) *) di Germania; ed infatti ben doveva in Italia sorgere qualche cosa di simile ad esso, non sì tosto si passò da una qualche forma di comunismo agricolo alla divisione della terra, ed in questo procedimento non potette farsi una valutazione della qualità di tutto il campo come fondamento della divisione. In precedenza ci è parsa cosa verosimile che la divisione in *laciniae*, la quale si riscontra nelle antichissime colonie di Ostia e di Antium, si riferisse all'essere stati questi territorii coltivati originariamente in modo comunistico, donde si era usciti senza che si verificasse un'assegnazione secondo i principii romani. L'osservazione di Siculus Flaccus sulle *viae vicinales* mostra come la forma di coltivazione obbligatoria (*Flurzwang*) od una qualsiasi altra simile forma comunistica di coltivazione del campo non esistesse più regolarmente; ed infatti difficilmente essa avrebbe potuto accordarsi con la proprietà privata romana. Anzi, come vedemmo, l'assegnazione romana dell'epoca posteriore poggiava sulla tendenza di assicurare la più completa libertà dell'economia individuale, accordando la massima possibile compattezza dell'area ed un sistema razionale di vie

---

*) Per intendere bene questa parola e l'uso che qui se ne fa, è bene tener presente il seguente tratto di uno schizzo riassuntivo di storia agraria nel Medio Evo tedesco del Lamprecht (in *Handwörterbuch der Staatswissenschaften* di Conrad, Lexis, ecc., vol. I, pag. 85 sg. s. v. *Agrargeschichte:* « .... Mentre si conservò la gestione comune dell'economia forestale e pastorale oltre un millennio, lo sfruttamento più intensivo della terra sativa portò ad individualizzare l'azienda agraria. Si procedette a divisione. In ogni *Gewanne* [dall'antico alto-tedesco *giwinnan*, originariamente « contendere » indi « guadagnare col lavoro »] si attribuiva ad ogni masseria un appezzamento separato per amministrarlo in proprio: naturalmente, in base alle esperienze fatte in precedenza, v'erano su tutte le *Gewanne* tanti appezzamenti, quanti occorrevano al mantenimento e al bisogno della masseria. Il loro complesso costituisce la *Hufe* (ant. alto-ted.: *huoba*: ant.-sass.: *hôba*, affine originariamente al greco κῆπος). Gli appezzamenti appartenenti ad una *Hufe* sono sparsi in tutte le *Gewanne* di un agro di villaggio, in maniera sparsa (in *Gemengelage*). Ognuno di essi o un certo complesso di essi comprende, inoltre, una estensione, su cui poteva compiersi un'opera di coltura in un giorno intero di lavoro (*Arbeitsmorgen*): secondo lo stesso criterio si era già formata la grandezza delle *Gewanne* in lavoro associato. Così si ebbe una misura di terreno coltivato secondo la misura del lavoro che vi si era impiegato: la giornata (*der Morgen*, cfr. analogamente lat. *diurnalis*, franc. *journée*). *Hufe*, suddivisione di essa in 30 o 40 giornate, *Gemengelage* sono i fatti più caratteristici del nostro antichissimo sistema agrario. Dalla *Gemengelage* consegue il *Flurzwang*, cioè la necessità — dato l'incrociarsi dei varî appezzamenti — di un'intesa comune dei varî compartecipi sulla coltivazione. Il *Flurzwang* è un tratto caratteristico della straordinaria coerenza economica del sistema ». (*Nota aggiunta alla traduzione*).

possibile solamente così. Col sussistere di un agro con proprietà discontinue (*Gemengelage*) questa economia individuale non poteva sussistere senza un sistema di *viae vicinales*, che necessariamente assorbono una quantità sproporzionata di terreno, quindi resa improduttiva, come mostra il tratto precedente. Più sopra si è anche rilevato che lo stesso scopo è perseguito con gli stessi mezzi dai nostri attuali aggruppamenti e separazioni del terreno. [**108**] Essi consistono nello scambio coatto delle parcelle del campo frazionato, secondo il rapporto del valore delle parcelle, e nella eliminazione resa così possibile delle servitù e delle limitazioni della proprietà derivanti dai rapporti comunistici. Egual risultato si aveva quando un campo veniva distribuito con la partecipazione dei suoi attuali proprietarii ed era assegnato al modo romano. Si formano delle *possessiones continuae* ed anche il procedimento è lo stesso: « particulas quasdam agrorum », dice Siculus Flaccus (pag. 155), « in diversis locis habentes, duo quibus agris reddebantur, ut continuam possessionem haberent, modum pro modo secundum bonitatem taxabant ». Tanto questo sistema di rimaneggiamento del campo pareva agli agrimensori simile alla costituzione di una colonia, che Hygino poteva pensare non facessero parte dell'aggregato coloniale quei proprietarii ai quali semplicemente si restituiva la loro area, perchè il loro stato (*condicio*) non era mutato (pag. 119, 18). Inoltre noi abbiamo veduto più sopra che la marca coloniale si estende sostanzialmente come la divisione ed assegnazione romana. Io non esiterò dunque ad affermare che la divisione romana del campo è tanto essenziale per la costituzione di una colonia *civium romanorum*, che, quando essa manca, non può sorgere nessuna colonia di cittadini [1]). Non già il fatto che dei cittadini romani si siano stabiliti in un luogo, fa di questo luogo una colonia romana, e nemmeno, come in Italica [2]), il fatto che il centro sorto per colonizzamento sia composto tutto di cittadini romani [**109**]: questo luogo diventa colonia romana solo col ricorrere che si fa alla divisione romana del campo. Onde, non ostante la deduzione dei coloni, *Agrigentum* non è colonia di cittadini [3]), poichè il suo terreno resta di diritto peregrino; e parimenti il modo romano della divisione doveva essere verosimilmente un segno caratteristico di differenza delle colonie di cittadini dalle colonie latine [4]). Una colonia non diveniva colonia di cittadini quando

---

[1]) Per rilevarlo con maggior sicurezza, non si è affermato: 1.° che ogni divisione del campo al modo romano implicasse la costituzione di una colonia; 2.° che la costituzione agraria fosse l'*unico* distintivo delle colonie di cittadini.

[2]) *C. I. L.*, I, 546, e Mommsen, *eod. l.*

[3]) *C. I. L.*, X, pag. 737.

[4]) Noi non conosciamo il modo di divisione del campo delle colonie latine, e non sappiamo se esse fossero divise al modo romano, e se quindi vi fossero *subseciva* e che cosa ne avvenisse ecc., ma noi sappiamo soltanto che il loro agro non era agro romano. Nei tempi più antichi il carattere agrario della differenza era che nelle colonie di cittadini erano sempre dedotti 300 comunitarii, corrispondenti al numero delle *gentes* romane, mentre le colonie latine erano esenti da questo limite.

pure vi fossero dedotti solamente od anche cittadini romani [1]), perchè il suo terreno rimaneva *ager peregrinus;* ed, al contrario, quando avveniva la distribuzione al modo romano, essa non perdeva il suo carattere di *colonia civium romanorum* perchè vi partecipassero molti latini ovvero socii.

Significato agrario del « jus coloniae ».

Se dunque la specie della costituzione agricola era in tal misura tratto essenziale delle colonie di cittadini, assumeremo che, essendo diventate nell'epoca imperiale *senza importanza* le differenze politiche, quel che interessava le comunità, le quali in tal tempo chiedevano di essere trasformate in colonie, era appunto l'adozione dell'accennata costituzione agraria; e che quindi la trasformazione di un comune in colonia coincidesse con un'organizzazione del campo sulla base della separazione e dell'aggruppamento delle parcelle [2]). [**110**] E quando, al contrario, Pre-

---

[1]) Così in Livio è detto: 34, 53: « . . . Q. Aelius Tubero tribunus plebis ex senatus consulto tulit ad plebem plebesque scivit, ut Latinae duae coloniae... deducerentur. His deducendis triumviri creati, quibus in triennium potestas esset ». Dunque in questo passo la deduzione delle colonie latine appare come una questione tutta romana.

[2]) Io ebbi già l'onore, al tempo dei miei esami, di presentare il concetto sviluppato nel testo in opposizione e di fronte al nostro grande maestro prof. Mommsen. Giustamente egli lo qualificò allora e più tardi come una ipotesi non poggiata su prove decisive. Ora io vorrei sperare di aver dimostrata una certa verosimiglianza dell'ipotesi, desumendola dal complesso dei fatti in cui essa si trova inquadrata. Non mi sorprende che in tutta la letteratura storica dei Romani questo punto non sia ricordato: inutilmente si ricercherebbe nella maggior parte della nostra moderna letteratura storica un qualche esame del sistema prussiano degli aggruppamenti delle parcelle separate di terra (*Verkoppelungen*). Nei moderni comuni di parcelle aggruppate esistono tante poche differenze di diritto pubblico di fronte agli altri, quante se ne avevano, nell'epoca imperiale, fra colonie e municipii. Non mi salta punto in testa di porre in non cale che la differenza fra colonie e municipii — sia dal punto di vista storico e sia dal punto di vista del concetto che se ne formavano le persone interessate — consistesse in ciò principalmente: che, mentre le colonie originariamente erano formate in gran parte di quartieri di cittadini trapiantati all'estero ed affatto sprovvisti di indipendenza, e i municipii erano città originariamente sovrane, entrambi divengono, nell'epoca imperiale, comuni con alcuni avanzi di sovranità politica. Ma che le colonie di cittadini potevano essere originariamente amministrate come dei quartieri di Roma poggia, da principio, anche sostanzialmente sull'istesso modo di divisione del campo e sull'organizzazione comunitaria (*Hufenverfassung*). E che le colonie latine divenissero, posteriormente alla Guerra sociale, dei municipii, risulta *parimenti* dalla non esistenza dell'organizzazione agraria romana. Io non affermo punto che tutti gli aggruppamenti di parcelle avessero il valore di deduzioni coloniali, ma credo che questo fosse il caso dovunque si attuava una trasformazione unitaria di *tutto* il campo — per mezzo di magistrati romani — e con un sistema unitario di decumani ed una *forma*. Mommsen (*Schriften d. r. Feldm.*, II, pag. 156) cita Graviscae e Verulae come comuni in cui si trasformò l'organizzazione agraria senza che ad essi fosse dato, secondo il suo avviso, la qualità coloniale. L'informazione data dal *liber co-*

neste, al tempo di Tiberio, [**111**] domandò di essere riportata alla condizione di municipio, noi possiamo giustamente pensare che si mirasse a rimuovere quella costituzione agraria, cioè certe sue conseguenze, e possiamo anche presumere quali queste fossero. La cosa più pesante imposta dal sistema di divisione romana alla terra, era il peso delle strade e l'obbligo di mantenere aperti i *limites*. [**112**] Ora, sin dal tempo di Cicerone, tutto il territorio di Preneste era nelle mani di pochi latifondisti per i quali doveva essere assolutamente senza scopo tenere aperti i *limites;* e gli stessi *limites* sminuzzanti le proprietà dovevano parer gravosi, tanto più che per mezzo loro qualunque vagabondo poteva entrare nei loro parchi e terrazze ed ottenere il rispetto di questo diritto ricorrendo all'interdetto. E questa condizione si sarà eliminata per amor loro.

Noi ci siamo sinora quasi esclusivamente occupati delle fondazioni di colonie su suolo italico, per le quali si aveva l'assegnazione di una proprietà romana libera di imposta. La ragione per cui non abbiamo espressamente separata la colonizzazione italiana dalla provinciale si spiega, perchè, non ostante le molte altre differenze, non esiste, dal punto di vista qui considerato dei rapporti economici, una differenza essenziale. Sotto ogni riguardo C. Gracco aveva cominciato in Cartagine ad applicare al suolo

---

loniarum (239, 11) su Verulae (« ager ejus limitibus Gracchanis in nominibus est adsignatus, ab imp. Nerva colonis est redditus »), non mi sembra punto consentire una conclusione su ciò che colà è avvenuto — trattandosi, a proposito dei *limites Gracchani*, di quote di terra di veterani (*viritani*), quindi soltanto di una parte del campo. Altro è il caso per Graviscae. Questa città è colonia di cittadini dal 573 a. u. c. Ora il *liber coloniarum* dice (pag. 220, 1): « Colonia Graviscos ab Augusto *deduci* jussa est: *nam* ager ejus in absoluto tenebatur. Postea imp. Tiberius Caesar jugerationis *modum* servandi causa lapidibus emensis *r. p. loca* adsignavit. Nam *inter privatos* terminos egregios posuit, qui ita a se distant, ut brevi intervallo facile repperiantur. Nam sunt et per recturas fossae interjectae, quae communi ratione singularum jura servant ». Dunque il territorio di quella colonia — poichè tale essa era anche sotto Augusto, e anche Celsus, D. 30 *de leg.*, II, parla di « colonia eorum » con riferimento a Graviscae — fu misurato, a suo tempo, « in absoluto », ma, in conseguenza della usucapione delle parcelle, che avevano spezzato il vecchio sistema, Augusto comandò di dedurla, cioè, come risulta dall'insieme (v. « nam »), di trasformarla e di ridurla in *forma* con una nuova assegnazione secondo il *modus*. Dunque deduzione e trasformazione sarebbero lo stesso, la qual cosa corrisponde all'avviso sopra manifestato. Ma Tiberio ha poi fatto il contrario, cioè ha garentito il *locus* dei singoli individui determinando con termini lapidei i confini (*inter privatos*). Egli avrebbe così distrutta la qualità coloniale, ove sussisteva, come del resto fece a Preneste. Secondo il mio avviso, quel punto è una prova per l'ipotesi da me sostenuta. Ma certo essa resta mera ipotesi, come la maggior parte delle cose qui esposte, dove, più volte si desidera certamente la più difficile delle arti, l'*ars ignorandi*. Io so bene che nella mia esposizione vi son delle tesi non felicemente formulate e sulle quali deve ritornarsi con delle ricerche speciali. Solo che io non avrei saputo come esporre queste opinioni, senza il tentativo di presentarle in un quadro maggiore e complesso.

provinciale l'*identica* specie di colonizzazione che si aveva in Italia: assegnazione di proprietà libera da imposta. Ma questa colonia fu abolita, e solo eccezionalmente più tardi si costituirono nelle provincie delle colonie e dei comuni cui fu accordato, nell'atto della fondazione o più tardi, un diritto simile sul suolo, il *jus italicum*. Del resto, come pure Frontino rileva (*de contr. agr.*, II, pag. 36), anche i territorii delle colonie nelle provincie erano, di regola, soggetti al tributo. Con ciò non è punto escluso il principio che il suolo coloniale non si avesse a distribuire secondo il modo romano; al contrario noi vedemmo dalla iscrizione di Arausio, interpetrata nel I capitolo, che si riferisce ad una colonia non immune, come anche qui avvenisse un cambiamento di costituzione. La iscrizione qualifica la divisione espressamente come una trasformazione del campo (*ex tributario... redactus in colonicum* »)[1].

[113] Noi vediamo, al tempo stesso, da questa iscrizione e con una certa verosimiglianza, che l'imposta delle colonie nelle provincie gravava i singoli fondi, e quindi l'agro aveva l'obbligo di pagare l'imposta nel senso già detto nel I capitolo, ciò che risulta anche da altre notizie. Risulta poi dagli agrimensori e dalla iscrizione ricordata, ed è stato anche detto in precedenza, che ciò non ostante venne applicata la limitazione e non la scamnazione. E ciò perchè non si voleva rinunziare al sistema delle vie, e perchè, come già si è accennato, la forma raccomandata da Hygino per la terra imponibile, cioè la forma dell'*ager centuriatus per scamna assignatus*, non si poteva usare che per le assegnazioni in cui si distribuivano parcelle di eguale grandezza, e quindi non era praticabile nelle colonie. Il punto di vista *economico* dell'assegnazione coloniale, qual fu precedentemente descritto, non era pregiudicato in ogni caso dall'imponibilità del terreno, che rappresentava una misura di egual genere, nello scopo e nei mezzi, dell'odierno aggruppamento degli appezzamenti separati di terra (*Verkoppelung*)[2].

---

[1]) Essa ci fa anche conoscere con una certa sicurezza l'àmbito dei diversi lotti di terra. Cfr. l'appendice.

[2]) Può esser fatto meramente casuale che non ci sia stata conservata negli statuti di Salpensa e Malaca alcuna disposizione concernente i rapporti agrarii (canalizzazione, acquedotti, strade, ecc.), mentre è accaduto il contrario per il diritto municipale della colonia Genetiva. Ma verosimilmente gli Statuti dei due comuni (latini) prima nominati non facevano proprio menzione di questo punto. È naturale, a proposito delle assegnazioni dei veterani (*viritane*) sui territorii municipali, che la legge cesariana cosidetta *Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia*, contenga delle disposizioni sui *limites* non soltanto delle colonie ma anche dei municipii che son costituiti « ex hae lege ». In base a queste istruzioni furono costituiti dei nuovi municipii, come già fece Silla, in seguito alla dissoluzione delle *tribus rusticae*, e quindi dei campi assegnati *viritim* furono sottoposti ai municipii. Secondo l'opinione da noi sostenuta, ciò che distingue propriamente le colonie non è il procedimento di limitazione ed assegnazione dell'agro, ma l'organizzazione di tutto il campo secondo il sistema comunitario, assegnandosi le *acceptae* valutate per qua-

La rivoluzione agraria di Roma e la sua data.

[114] Noi abbiamo veduto, o per lo meno non può dubitarsi considerando quanto si è svolto precedentemente, che l'*ager privatus* romano era il prodotto di una consapevole tendenza di politica agraria, la quale si sforzò di conseguire, con mezzi più o meno artificiali, l'assoluta libertà di disporre, economicamente e giuridicamente, della proprietà fondiaria ed il suo maggior mobilizzamento; e realmente seppe ottenerli non senza dar luogo, rispettivamente, anche a tanti danni economici e sociali. Inoltre noi abbiamo veduto o cercato di render verosimile, che questa evoluzione, consapevolmente provocata e sviluppata, subentrò ad una comunanza agricola, la cui particolare organizzazione non possiamo per altro più ricostruire nelle modalità, e che certe particolarità dell'organamento agrario posteriore si spiegano per la sopravvivenza di vecchie istituzioni nelle nuove tanto diverse dalle precedenti. A ragione noi ci domandiamo in conclusione: quando sia presumibilmente avvenuto questo trapasso rivoluzionario dal vecchio al nuovo ordine di cose. Poichè una trasformazione come quella di cui si parla non è il prodotto di successive immutazioni, tanto quanto non lo sono gli odierni aggruppamenti e separazioni (*Verkoppelungen und Separationen*) *). La decisione di fare un

---

lità secondo il *modus agri*, ed entro un sistema unitario di decumani con forma unitaria. Sol di rado ed anormalmente si ha nelle colonie un doppio sistema di decumani, come a Nola, dove i due sistemi di decumani sono combinati in una forma unitaria e sono indicati come il sistema destro (*dexterior*) e il sistema sinistro (*sinisterior*), in modo che così riceve nuova conferma l'affermato principio dell'unità di distribuzione del campo.

*) Per meglio comprendere questi accenni di legislazione e storia agraria tedesca, è opportuno il rimando allo *Handwörterbuch d. Staatswissenschaften* già innanzi citato, sotto le parole *Abbau, Gemeinheitsteilung* e *Zusammenlegung der Grundstücke*, dove si dà anche tutta la bibliografia dell'argomento e si riepiloga la legislazione germanica, con la quale nel secolo XIX si mirò a riordinare le condizioni della proprietà fondiaria, dandole le condizioni di libero sviluppo economico e giuridico. Limitandoci qui a un brevissimo accenno, riportiamo un tratto introduttivo ed uno conclusivo di uno di quegli articoli (Bd. VII, pag. 1034 e 1053), dove se ne traccia e si riepiloga il contenuto così: « Il riordinamento dei fondi è una misura, con la quale nell'interesse della tecnica della produzione agraria gli appezzamenti, appartenenti ad una azienda agricola e che giacciono sparsi e non corrispondenti perciò alla loro destinazione, sono sostituiti da estensioni continue e che consentono una conveniente utilizzazione. Se questa misura ha luogo, ad un tempo, per molte aziende agricole (possessi), in modo che i possessori scambiano vicendevolmente i loro appezzamenti, e si ha per questo una norma legislativa che dice sotto quali premesse, in qual modo e sotto quale direzione deve compiersi questo scambio, e finalmente sono congiunti con questo scambio ulteriori istituti per la migliore utilizzazione dei fondi (miglioramenti); allora si ha la forma generalmente in uso in Germania del riordinamento (*Zusammenlegung*) ». « Il riordinamento o riunione degli appezzamenti, dovunque ha

tal passo può stare per lungo tempo all'ordine del giorno ed esser oggetto di accanite lotte di classi, prima di diventare definitiva, e la sua specificata applicazione è l'opera di intere generazioni, come è stato del regolamento e della divisione delle comunità prussiane; ma [**115**] il principio introdotto è un principio radicalmente nuovo, il suo contenuto una delle maggiori rivoluzioni che nel campo della costituzione agraria siano possibili. È un passo che suole esser fatto da tutte le costituzioni agrarie in un modo o in un altro, appena preponderino le concezioni giuridiche cittadine, ma per poche costituzioni agrarie questo è avvenuto tanto recisamente come in Roma.

Se tutto non è fatto per illuderci, la prevalenza del nuovo ordinamento giuridico deve essersi avuta al tempo delle XII tavole, e dobbiamo in parte identificarla con esse. Nella introduzione, noi abbiamo già accennato che tutto quanto noi sappiamo dell'antica politica di Roma, porta lo stampo della prevalenza dei punti di vista del grande commercio. Così è del trattato di commercio con Cartagine che cercò di monopolizzare per Roma il commercio di Cartagine col Lazio e di far di Roma unicamente il gran mercato dei prodotti greggi latini e l'emporio esclusivo di tutti gli articoli di importazione transmarina; così dell'impianto esclusivo di colonie di cittadini sul mare, la qual cosa tagliava fuori i confederati latini dal mare e trasformava i porti marini in quartieri di cittadini romani, amministrati da Roma come sezioni della stessa città di Roma; e così è anche della proibizione fatta ad Anzio di avere un proprio commercio marittimo. A questo concetto si informa anche il synoicismo, che sta all'esordio della storia romana e secondo la tradizione domina tutta

---

avuto luogo, ha acquistato una grande importanza per lo sviluppo della tecnica della produzione agraria. Il precedente stato di appezzamenti sparsi (*Gemengelage*) e appartenenti a singole aziende agricole portò — data anche la mancanza di vie che congiungessero le parcelle — la cosiddetta coltivazione obbligatoria (*Flurzwang*), cioè la necessità di eseguire contemporaneamente tutti i lavori agricoli su' relativi appezzamenti, e, in altre parole, un modo di sfruttare la terra assolutamente simile. La rotazione del campo tripartito col semplice maggese di riposo compresa in questa economia agricola uniforme portò la servitù di pascolo, esercitata tanto dai partecipi della comunanza reciprocamente, come singolarmente dagli aventi diritti su' loro campi. Le servitù — indipendentemente dall'intreccio di appezzamenti senza vie (*wegenlosen Gemengelage*) e indipendentemente dalla coltivazione obbligatoria (*Flurzwang*) in senso stretto da ciò determinata — portarono la necessità pel possessore del fondo gravato di persistere nella rotazione tradizionale. Perciò, non a torto, le più antiche leggi prussiane definiscono come comunione lo stato di cose determinato tanto dall'uso comune di un appezzamento come dalla situazione confusa degli appezzamenti; come divisione della comunione la dissoluzione di questo stato e specialmente dei rapporti economici che vi erano sorti; e, particolarmente, la riunione degli appezzamenti come separazione speciale ».

Le *separazioni* (*Separationen*) e gli *aggruppamenti* (*Verkoppelungen*), di cui si parla nel testo, vanno, dunque, intesi in relazione a questi precedenti.

(*Nota aggiunta alla traduzione*).

l'epoca dei re, perchè esso è un fenomeno che si riscontra in tutte le grandi città commerciali marittime dell'antichità. Ma questo processo in Roma si arrestò a tempo e fece posto ad un'altra tendenza, mentre, per esempio, in Atene Temistocle lo sviluppò sempre più e così accrebbe i pericoli congeniti alla struttura geografica del paese, che i nervi i quali uniscono la città commerciale all'*hinterland* si logorassero.

[**116**] Come è uno dei tratti specifici dell'antichità, che si riproduce con l'istesso rigore soltanto nell'Inghilterra all'epoca della sua espansione coloniale, anche in Roma noi dobbiamo concepire il patriziato quale un ceto di grandi proprietarii fondiarii che esercitano il grande commercio; la reminiscenza della quale cosa appare ancora nell'apprezzamento sociale che si ha di queste due forme di attività nella repubblica del periodo più tardo. Tale combinazione è fatta apposta per togliere alla classe dei grandi commercianti il suo carattere internazionale e metterla al servizio della politica nazionale. Ma essa ci spiega anche perchè il patriziato romano, al pari di quello di Atene antica, esercitò in grado considerevole l'usura verso il piccolo possesso e rese più aspri i contrasti.

Le più antiche guerre terrestri romane — a prescindere dall'abbattimento di Albalonga necessario per ottenere la egemonia, e dall'assorbimento delle vicine località in forma di un violento *synoicismo* — hanno semplicemente l'impronta di incursioni a scopo di rapina; e si accorda con questo concetto l'espressione tecnica che rappresentava l'*ultimatum* dei feciali: *res repetere*. Nei decennii posteriori alla legislazione delle XII tavole comincia una politica di conquista e di espansione, che coi successi si rafforza sempre più, e tale politica non pure mena ad un ingrandimento dell'àmbito della signoria politica, ma anche del territorio coltivabile disponibile degli appartenenti al comune, e ricaccia indietro la politica marittima. Al tempo stesso la bilancia degli intimi conflitti del mondo romano pende sempre più a danno del patriziato. Il Mommsen ha giustamente rilevato che i grandi successi politici della plebe datano dal momento in cui la scelta dei tribuni è messa nelle mani dei comizii tributi, e questa innovazione è caratterizzata dal fatto che i rappresentanti dei partiti plebei divennero rappresentanti dei cittadini residenti [**117**] non nobili, cioè della classe del piccolo e medio possesso. Infatti i fini di quest'ultima parte sono: creazione di un diritto codificato da sostituire alle norme consuetudinarie, *seisachtheia* (alleggerimento dei debiti), provvedimenti a favore della discendenza eccessiva del ceto proprietario per mezzo di distribuzioni della terra pubblica, e perciò accrescimento di quest'ultima con la conquista; scopi tutti caratteristici, questi, di un partito di agricoltori o, più esattamente, di un partito di cittadini agricoltori di medio ceto, qual doveva nascere in un luogo in cui il contatto del gran commercio e della vita cittadina dava anche al piccolo proprietario la fisionomia economica di un uomo d'affari, così come noi la ritroviamo presso l'agricoltore romano. Ma una delle principali leve della sua eleva-

zione doveva essere lo svincolare economicamente e giuridicamente il possesso fondiario, come fece anche il partito guelfo in Firenze nel XIV secolo contro il grande possesso ghibellino; con la differenza che a Firenze il dominio politico era nelle mani delle corporazioni cittadine, mentre a Roma si fronteggiavano due gruppi d'interessi agricoli. La plebe ottenne l'emancipazione giuridica della proprietà fondiaria facendo iscrivere nel catasto i comunitarii nell'ordinamento per centurie della costituzione serviana e col fondamentale riconoscimento della libertà contrattuale delle XII tavole. Noi dovremo assumere che anche quella emancipazione economica che porta il carattere di separazioni e aggruppamenti, la vittoria dell'economia individuale libera dai pesi patrimoniali e comunisti, la dissoluzione della comunanza agricola con la distribuzione della terra in private proprietà, fossero scopi dello stesso partito e si realizzassero nello stesso tempo. Esso o ha creato o ha applicato alla proprietà fondiaria quel concetto della proprietà privata, che sebbene sia l'artificiale prodotto di una politica di interessi ragionatrice, ha dominato ed ancor [118] domina il pensiero della giurisprudenza, finchè ve ne sia una, per la raffinatezza della sua elaborazione logica [1]).

Era però solo uno degli scopi del partito dei cittadini agricoltori la liberazione della proprietà individuale fondiaria; l'altro, come è noto, si riferiva all'*ager publicus*, alla terra pubblica, e la lotta per quest'ultima ha evocato in Roma i più pericolosi conflitti intestini. Ma noi della sorte dell'*ager publicus*, che qui dobbiamo solamente schizzare nei suoi principali aspetti storici, meglio ci occuperemo connettendola alla trattazione di quella specie di terra che non si aveva in proprietà privata romana, ed al cui esame ora ci volgiamo.

---

[1]) Si può ricordare solo di passaggio che Solone cercò di portare simili contrasti in Atene ad un compromesso, come risulta dallo scritto di Aristotele recentemente ritrovato, c. 6, 7, 11. Anche colà vi era un partito che domandava la divisione di tutto il territorio. È un'osservazione che potrebbe servir di commentario alla diffusa notizia che la legislazione solonica fu l'oggetto di una inchiesta da parte dei Romani, quando si pose mano alla legge delle XII tavole.

III. La terra pubblica e imponibile e lo stato del possesso di minor diritto.

Carattere dell' « ager publicus ».

[119] Nessuna cosa qualifica meglio la genesi artificiale della costituzione agraria romana dell'epoca più avanzata, come l'aspro contrasto, chiaramente creato e in modo consapevole, fra l'*ager publicus* e la privata proprietà. Difetto di capacità d'iscrizione nel censo; protezione giuridica sol per mezzo degli interdetti e solo contro attacchi di carattere criminale o quasi; mancanza di ogni forma di tradizione, perchè non si dava luogo ad alcun trapasso giuridico, ma solo alla successione in una occupazione protetta giudiziariamente; estinzione di qualsiasi rapporto giuridico di fronte all'area occupata con lo sparire del possesso di fatto: questi sono i tratti specifici consaputi del più antico stato del possesso sulla terra pubblica. La maniera onde esso nasce, cioè per mezzo della semplice occupazione e coltivazione della terra, sembra cosa altamente anormale in un territorio popolato fosse pure con scarsa densità.

Si è dapprima inclinati a mettere in rapporto il contrasto dell'*ager publicus* e dell'*ager privatus* con quello fra terra arabile e terra a pascolo. Infatti un magistrato dell'epoca repubblicana qualifica l'opera sua, rispettivamente alle assegnazioni sull'*ager publicus*, con le parole: « . . . feci ut de agro poplico aratoribus cederent paastores » [1]) [120] ed i fondi locati dai censori si chiamano tecnicamente *a potiori: pascua* [2]). Solo è evidente come, dato l'àmbito dell'*ager romanus*, ben presto non si sarebbe più potuto dire che il pascolo pubblico si trovasse di fronte alla terra arabile nell'istesso organico rapporto che si riscontra nell'agro di un villaggio

---

[1]) *C. I. L.*, I, 551. Secondo suppone il Mommsen, si tratta dell'assegnazione del console Popilio dell'anno 622 u. c. per eseguire le leggi dei Gracchi.

[2]) Plin., *H. N.*, 18, § 11; Cic., *de l. agr.*, I, 1, 3.

tedesco. D'altra parte è chiaro come una comunità di agricoltori non potesse fare a meno di un pascolo con accessi sicuri e regolati, accanto alla terra arabile. Ma è probabile che la struttura giuridica a noi nota dell'*ager publicus* non corrispondesse a quella dei pascoli comuni delle antiche comunanze agricole, e che noi di queste ultime abbiamo a cercare le traccie in un fenomeno che rappresenta un avanzo del passato in un'epoca posteriore: l'*ager compascuus*.

Pascoli comuni. « Ager compascuus ».

Noi troviamo menzionato dagli agrimensori questo istituto come cosa che ancora occasionalmente si rinviene e specialmente come una delle forme d'uso dei *subseciva*. In due punti si riscontra la sua differenza dal pascolo ordinario (*pascua publica*): primo, che al tempo degli agrimensori il diritto al compasco (*Mitweide*) spetta ai proprietarii dei fondi vicini e confinanti (*proximi*) e questo diritto è considerato come pertinenza dei loro fondi e s trasmette con essi [1]; secondo, la protezione giuridica di esso compasco è di indole speciale [**121**]. « Si compascuus ager est, dice Cicerone (*Top.*, 12), jus est compascere ». Il contrasto con le altre forme è evidente. *Non esiste*, per la terra pubblica, per i *pascua publica*, un « *jus* » cioè, qui, una pretesa di diritto privato, tutelata, processualmente, sul pascolo istesso. Noi ignoriamo con quale azione si tutelasse questo diritto di pascolo, e forse dobbiamo ricorrere, per l'epoca ciceroniana, secondo la presunzione del Pernice, al mezzo giuridico sussidiario dello Ihering: l'*actio injuriarum*. Ma, per l'epoca precedente, io suppongo che, come per assodare il giusto rapporto di partecipazione al campo si ricorreva alla controversia *de modo*, esistesse un mezzo giuridico di portata eguale per misurare il

---

[1]) I punti essenziali degli agricoltori sui *compascua* sono i seguenti: Frontin., *de contr.*, pag. 15: « Est et pascuorum proprietas pertinens ad fundos, sed in commune; propter quod ea compascua multis locis in Italia communia appellantur, quibusdam in provinciis pro indiviso ». — Hygino, *de cond. agr.*, pag. 116, 23: « in his igitur agris (nei campi superflui da vendere) quaedam loca propter asperitatem aut sterilitatem non invenerunt emptorem. Itaque in formis locorum talis adscriptio, id est « in modum compascuae » aliquando facta est, et « tantum compascuae »; quae pertinerent ad proximos quosque possessores, qui ad ea attingunt finibus suis. Quod genus agrorum, id est compascuorum, etiam nunc in adsignationibus quibusdam incidere potest ». Sicul. Flaccus, pag. 157: « Inscribuntur et « compascua »; quod est genus quasi subsecivorum sive loca quae proximi quique vicini, id est qui ea contingunt, pascua . . . » (manca il resto). — Hygin., *de lim. const.*, pag. 201, 12: « siqua compascua aut silvae fundis concessae fuerint, quo jure datae sint formis inscribemus. Multis coloniis immanitas agri vicit adsignationem, et cum plus terrae quam datum erat superesset, proximis possessoribus datum est in commune nomine compascuorum: haec in forma similiter comprehensa ostendemus. Haec amplius quam acceptas acceperunt, sed ut in commune haberunt ». Più tardi tornerò sul passo di Aggenius Urbicus, pag. 15.

diritto di partecipazione al pascolo [1]) [122]. Sembrami che l'istituto ci riporti a quello stato di fatto che doveva esistere al tempo della comunanza agraria e si ebbe ancora più tardi dove sussistevano la discontinuità delle parcelle (*Gemengelage*) possedute da uno solo e le antiche condizioni agrarie. Secondo le analogie di altre condizioni, il singolo, come comunista di diritto, ha avuta la sua parte tanto nel campo quanto nel pascolo; e per certo l'àmbito del diritto al pascolo avrà dovuto regolarsi secondo il diritto che ciascuno possedeva al suolo comune (*Huferecht*), ed avrà avuto diritto di godere del pascolo non ogni possessore di parcelle ma solo chi aveva diritto ad un *fundus*. E, all'istesso modo che la separazione e l'aggruppamento della terra arabile portarono all'assegnazione di un *certus modus* di jugeri ai singoli possessori [123], ebbero altresì per conseguenza negli *allmenden* — finchè li lasciarono sussistere nella vecchia forma di terra a pascolo di un « comune di fatto » (*Realgemeinde*) — che una determinata massa di animali — in dubbio anche eguale — venisse assegnata a determinati fondi, e ciò in parte anche contro pagamento di un contributo. L'aggruppamento della terra (*Flurverkoppelung*), per mezzo di assegnazioni, si accompagnava frequentemente alla divisione della comunione; e, presumibilmente, nei luoghi in cui si de-

---

[1]) Frontino, p. 48, 26, 49 (e Aggenius Urbicus, p. 15, 28): « de eorum (scil. dei compascua) *proprietate* jus ordinarium solet moveri, non sine interventu mensurarum, quoniam demonstrandum est quatenus sit assignatus ager ». Anche nel punto citato nella precedente nota, Frontino si occupa dei *compascua* a proposito delle *controv. de proprietate*. Gli agrimensori trattano il modo di far valere i diritti sulle singole pertinenze del *fundus:* parcelle di campo, diritti di legnatico, di pascolo, ecc. (pag. 15, 48) — come *controversia de proprietate*. La partecipazione al pascolo comune è originariamente oggetto della *proprietas* all'istesso modo della partecipazione al campo comune, anche nel modo di farla valere È chiaro che, come sugli *allmenden* tedeschi, qui poteva sorgere un'ordinaria proprietà *pro indiviso;* però anche nel caso di D. 20, § 1 *si servit* (8, 5) — (di Scevola: « Plures ex municipibus qui diversa praedia possidebant, saltum communem, ut jus compascendi haberent, mercati sunt, idque etiam a successoribus eorum est observatum; sed nonnulli ex his, qui hoc jus habebant, praedia sua illa *propria* venumdederunt; quaero, an in venditione jus illum secutum sit praedia, quum ejus voluntatis venditores fuerint, ut et hoc alienarent? [Si afferma, poi ancora]: Item quaero, an, quum pars illorum propriorum fundorum legato ad aliquem trasmissa sit, aliquid juris secum hujus compascui traxerit? Resp., quum id quoque *jus fundi*, qui legatus esset, videretur, id quoque cessurum legatario »); — mi sembra assai dubbio concludere, esistendo una comproprietà ordinaria (azione di divisione?), fino a che punto essa sia stata possibile. Da rilevarsi è in ogni modo la qualifica dei singoli fondi come *proprii*, che si trattasse di acquisto della terra pubblica per fitto, eredità di fitto, o compera (secondo il diritto questorio), senza acquisto della proprietà. In questo caso dovrebbe osservarsi, come è rilevato nel testo, che è stato acquistato un *diritto* e non una mera facoltà protetta in linea amministrativa; ed in ciò si mostrerebbero i punti di contatto con l'antico *allmend*. Si confronti: Cicero, *pro Quinct.*, c. 6, extr. Nelle tavole alimentari (Veleja, col. 4, lin. 84; Baebia, col. 2, lin. 47), si menzionano, come pertinenze dei *fundi*, le *communiones* e i *saltus*.

duceva una colonia senza voler spossessare i proprietarii attuali, si è ottenuto il dippiù di terra necessario allargando a spese degli *allmenden* la maggiore area occorrente, e si è creduto di compensare gli antichi possessori della perdita degli *allmenden* concedendo loro dei possessi chiusi, economicamente liberi da vincoli [1]).

Questa trasformazione ha tolto di mezzo, come si è già osservato il principio sussistente con qualche probabilità tanto in Italia quanto nella vecchia costituzione agraria tedesca, che soltanto i *comunitarii* (*Hüfner*) e non ogni persona stabilita sul campo avessero diritto al pascolo e che quindi esistesse una specie di comune reale costituito dalle vecchie quote di partecipazione. Ed infatti sarebbe stato alla lunga impossibile di mantenere l'antico ordinamento giuridico — presupposto che esso fosse esistito nella forma qui ipotizzata — dopochè si era equiparato giuridicamente il possessore delle parcelle al comunitario, concedendo l'usucapione. Ora non era più possibile constatare una differenza fra comunitario e non comunitario; e, quindi, sinchè si lasciava sussistere l'istituto, si poteva solo porre, qual segno distintivo per i possessori che vi avevano diritto, un segno esteriore [124], come confini al pezzo di pascolo che gli spettava [2]). Il modo come quel rapporto era trattato, corrisponde in tutto alle tendenze del posteriore periodo della costituzione agraria romana, ostili ad ogni avanzo di usi comunistici, come sopra abbiamo notato.

Ma non soltanto in questo senso fu limitata l'importanza dell'*ager compascuus;* esso perdette anche terreno di fronte all'*ager publicus* [3]). La *lex agraria* del 643 u. c. dispone relativamente all'*ager publicus* in Italia, linea 25:

« neive is ager compascuus esto, neive quis . . . defendito quo mi-(nus quei v)elit compascere liceat ».

Se noi ci rappresentiamo chiaramente il contrasto dell'*ager compascuus* con quell'*ager publicus* che non era *compascuus*, i caratteri praticamente essenziali per l'*ager compascuus* sono: la disposizione esclusiva del pascolo a vantaggio di una comunanza reale e l'esclusione del diritto di occupazione, rimosso con lo stesso passo della *lex agraria*, diritto che caratterizza al contrario l'*ager publicus*. Quei due momenti sono, come è noto, specifici anche degli *allmenden* germanici di fronte alla marca comune. Per un altro riguardo ancora emerge la parentela dell'*ager compascuus* con gli *allmenden* germanici: che relativamente alla spettanza della pro-

---

[1]) Sic. Flaccus, pag. 155, 20 dice dei possessori le cui proprietà sono state aggruppate: « in locum ejus quod in diverso erat majorem partem accepit... ». Ma questo era possibile solo se l'area assegnata in seguito al raggruppamento era maggiore di quella prima data come terra arabile; la qual cosa era solo possibile dividendo anche gli *allmende*.

[2]) Vedi il punto citato nella nota a pag. 594.

[3]) Cioè a dire: di fronte alla terra che soggiaceva al pascolo libero ed al diritto di occupazione.

prietà e dell'area destinata a *compascua* non esiste nè unità nè chiarezza. Dal fatto che ad alcuni proprietarii spetta il diritto di pascolo non segue punto che essi siano comproprietarii dell'area dei *compascua* secondo il consueto condominio, ed in ogni modo non può punto ricorrersi alla divisione secondo le regole dell'*actio communi dividundo*. Ma in moltissimi casi, **[125]** e ciò ha un assai maggiore valore pratico, si avevano dei dubbii sul rapporto dei *compascua* coll'*ager publicus* e sui loro rispettivi limiti. Il commentatore di Frontino dice dei *compascua* (p. 15, 26): « certis personis data sunt depascenda, sed in communi: quae multi per potentiam invaserunt et colunt ». Chi non rammenta le chiusure dei grandi proprietarii alla fine del Medio-Evo e la usurpazione degli *allmenden* dei villaggi? Ed infatti, *mutatis mutandis*, i due fenomeni hanno le istesse radici storiche.

Origine delle occupazioni. La marca e gli « Allmenden ».

Noi partimmo nel precedente capitolo dal presupposto che la colonizzazione italica, per quanto ne sappiamo, fosse stata una colonizzazione di associati, in contrapposto a quella in forma di *clan*. Ed infatti a me non sembra possa sfuggirsi a questa conclusione: tutti gli avanzi della costituzione comunitaria (*Hufenverfassung*), lo assetto delle prestazioni pubbliche, la determinazione dei diritti pubblici in ragione delle *Hufen*, accennano decisamente a questo. Ma, affermando questa cosa, non si nega punto che alle soglie preistoriche della storia romana, come della più parte delle nazioni delle cui antiche organizzazioni noi siamo informati, sia esistita una stretta organizzazione a *clan* con vassallaggio domestico, le cui ombre si proiettano nell'epoca storica con la clientela ed il sistema della costituzione familiare romana [1]). Ciò che per noi ha una importanza, è che per l'epoca che noi possiamo esaminare, la *colonizzazione* stabile e definitiva deve essere avvenuta nella forma di associazione di compagni (*genossenschaftlich*) **[126]**. Una tale colonizzazione stabile significa spesso un atto di emancipazione dal potere patrimoniale. I grandi proprietarii di greggi, i quali al tempo di prevalente pastorizia con agricoltura semi-nomade, e quando non esiste una formale costituzione a *clan*, sono economicamente i padroni degli altri compagni della tribù, sono perciò i nemici nati di ogni colonizzazione stabile. Deve strapparsi e togliere ad essi il diritto di pascolare liberamente

---

[1]) Per quanto noi ne sappiamo, in nessun luogo, secondo dati storici, una tale organizzazione sta alla testa delle comunità umane per delle ragioni meramente economiche. Alla organizzazione per stirpi o *clan* successe solo più tardi, sul terreno agrario come altrove, una organizzazione regolata essenzialmente da principii economici; la qual cosa io tentai di mostrare per un tutt'altro caso nel mio scritto *Zur Geschichte der Handelsgesellschaften*. Spesso ciò ebbe per conseguenza che le *famiglie singole* si unissero più strettamente. Così, forse, anche in Roma.

sui campi e gli *allmenden* dei coloni, ma essi tentano pur sempre di incorporare nella marca comune gli *allmenden* che ne sono stati separati a vantaggio della associazione dei coloni. Ma l'uso del pascolo non è il solo modo come può sfruttarsi la marca. Anche l'antichità germanica conosce sotto diversa impronta il *Bifanc-Recht*, cioè il diritto di occupazione della sodaglia, in modo che colui il quale ha dissodato la terra possa chiuderla e conservarla per il suo uso privato, finchè egli la tiene sotto il suo aratro[1]; e, con la importanza crescente dell'agricoltura e col restringersi dello spazio per l'esercizio del pascolo, cresce l'importanza di quel diritto. Con uno Stato in condizioni più avanzate si usa accordare l'occupazione del suolo comune — quando ciò non sia proibito — sol contro il pagamento di un tributo all'autorità territoriale, ed in questo senso io vorrei ritenere verosimile l'opinione di Karlowa[2] che la notizia di Appiano sull'obbligo dell'occupante di pagare delle quote di prodotti, descriva uno stato di fatto verificatosi più tardi. Non è presumibile, come si è detto spesso [**127**], che l'obbligo del tributo sia caduto in disuso; ma i patrizii non hanno mai riconosciuto per sè stessi un tal obbligo e vi si sono lasciati sottoporre in maggiore o minore misura a seconda delle condizioni di potere politico. Quando dunque, come sembra essere avvenuto, si poneva a disposizione dei cittadini l'area coltivata conquistata per lo Stato e tolta al nemico, e ciò con pubbliche offerte; questo è stato presumibilmente il più antico modo di usare della terra pubblica nello interesse della Cassa dello Stato e si sono imposte, in questo caso, delle contribuzioni definitive, secondo Appiano (l. c., 1,7), per $^1/_{10}$ sulla terra arabile e per $^1/_5$ sulla terra piantata ad alberi. Ma difficilmente è avvenuto la stessa cosa per i dissodamenti nella marca comune, e l'identificazione dei due fatti è una consapevole confusione nell'interesse dei possessori della terra soggetta a tributo[3].

---

[1]) Cfr. Festus: « *Occupaticius* ager dicitur qui desertus a cultoribus frequentari propriis, ab aliis occupatur ».

[2]) Nella sua *Römische Rechtsgeschichte*.

[3]) Da una tale confusione sembrami anche derivare il concetto dell'*ager occupatorius*, la cui non identità con l'*ager occupaticius* è stata più volte affermata (così da Mommsen e Rudorff, Bruns, *Fontes*, pag. 348, n. 5, *Feldm.*, II, 252). Per *ager occupatorius* sembra innanzi tutto essersi inteso quello ultimamente menzionato, la terra di conquista utilizzata con le contribuzioni imposte agli occupanti. Siculus Flaccus dice a pag. 138: « Occupatorii autem dicuntur agri quos quidam *arcifinales* vocant, quibus agris victor populus occupando nomen dedit. Bellis enim gestis victores populi terras omnes, ex quibus victos ejecerant, publicavere atque universaliter territorium dixerunt intra quos fines jus dicendi esset. Deinde ut quisque virtute colendi quid occupavit, arcendo vicinum arcifinalem dixit ». All'incontro dice Hygino, *de cond. agr.*, pag. 115, 6, parlando dell'*ager occupatorius*: « . . . quia non solum tantum occupabat unusquisque, quantum colere praesenti tempore poterat, sed quantum in spem colendi habuerat ambiebat » (cfr. Sic. Flaccus, pag. 137, 20). L'interesse all'estensione della colti-

[128] Per certo si può anche pensare che quel tributo, come anche la *scriptura* per il pascolo sulla terra pubblica, fosse stato generalmente introdotto al tempo delle Dodici tavole in occasione delle separazioni dei campi, o almeno dovesse essere introdotto. Poichè, secondo il mio modo di vedere, il permesso di occupare non soltanto la terra dissodata della marca, ma anche il territorio pascolativo ha il carattere di un abuso del *Bifanc-Recht* su di un terreno che originariamente non gli era sottoposto. Allorchè si ricorse alle separazioni ed aggruppamenti delle proprietà discontinue nelle antiche comunanze dei campi; probabilmente anche gli *allmenden* vennero gittati nell'unica pentola dell'*ager publicus*, e si saranno fatte delle concessioni all'attuale stato delle cose solo localmente, sotto forma di assegnazione dei *compascua* [129] a singoli e determinati *fundi*, come accadde nelle posteriori assegnazioni descritte dagli agrimensori.

Capitalismo agrario.

Corrisponde perfettamente all'indole dei compromessi del tempo, che si sia, probabilmente, stabilita una eguaglianza giuridica formale di tutti i cittadini di fronte alla terra pubblica, concedendo a tutti un diritto illimitato di pascolo e di occupazione; e possibilmente si è mascherato questo inaudito favoreggiamento del capitale con la introduzione, almeno teorica, dell'obbligo di un tributo [1]). Poichè è stato spesso rilevato come questa li-

---

vazione non si aveva solo per l'occupazione della terra dissodata, ma anche per l'occupazione della terra acquistata contro quote di tributo, poichè lo Stato, in quanto padrone delle decime, era interessato all'àmbito dell'area coltivata ed avrà distribuito diversamente la terra incolta in modo duraturo. L'occupazione menzionata « quantum *in spem* colendi habuerat » non si riferirà ad alcuno di questi due casi, ma all'*ager arcifinius* ordinario, cioè al suolo dei municipii di cittadini, che non era misurato al modo romano. E, poichè la più parte delle possessioni convertite in proprietà dalla legge agraria del 643 a. u. c., era *ager occupatorius* in paesi conquistati, si identificò con questa specie di possessioni tutta la terra posseduta in blocchi irregolari. Il concetto più largo mi sembra dunque quello di *ager occupatorius* che deve identificarsi con quello di *ager arcifinius* dal punto di vista della misurazione del campo e con quello di *ager Gabinus* nel senso augurale; l'*ager occupaticius* poi mi sembra il caso speciale delle possessioni derivate dal *Bifanc-Recht*. Questa identificazione spiega perchè il « vetus possessor » cioè quell'occupatore dell'*ager publicus* il cui possesso, secondo l'esposizione convincente di Mommsen (nel *C. I. L.*, I, *lex agraria*), aveva avuto origine prima delle leggi dei Gracchi e quindi della legge agraria del 643 a. u. c., è identificato col possessore arcifinale, come nel tratto citato di Sic. Flaccus, inoltre in Frontino, pag. 5, 9, e parimenti da Siculus Flaccus, a pag. 157, 22 e da Hygino, pag. 198, 15. E questa può essere bene stata la ragione perchè l'*ager arcifinius* non ha avuto valore di piena proprietà privata, la qual cosa si vede praticamente nelle espropriazioni dei triumviri e sopratutto nei forzosi riordinamenti dei campi con l'immigrazione di nuovi possessori, nei limiti in cui dal punto di vista giuridico se ne può parlare.

[1]) I plebei dovevano già precedentemente aver avuta la concessione di occupare il suolo pubblico, come risulta dalla tradizione che Licinio Stolone sia stato multato per aver superato il limite massimo dell'occupazione concessa nella stessa legge da lui formulata.

bera concorrenza non giovasse al contadino piccolo proprietario, ma ai grandi capitalisti, patrizii o plebei. Essa rappresenta in effetti il più sfrenato capitalismo che sul terreno agricolo sia mai esistito nella storia, e non è nemmeno lontanamente raggiunto dalle usurpazioni e chiusure dei signori medioevali, ricordati spesso come casi analogici. Gli interessi economici e sociali delle classi si mostrano nella storia romana con tutte le loro conseguenze, in una tale sfacciata nudità, che essa offre all'uomo politico antico ed allo storico sociale attuale gli stessi vantaggi che il corrispondente modo dell'abbigliamento dell'antichità classica offre per l'arte antica. È noto infatti come la lotta delle classi intorno all'*ager publicus* entrasse in uno stadio sempre più acuto [1]) [**130**]. Inutilmente tentarono le rogazioni licinie di trovare un rimedio con la determinazione di un massimo di 500 jugeri assegnato alla occupazione del suolo [2]).

Mai sparì dall'epoca repubblicana il grido che invocava la divisione dell'*ager publicus*, ma esso perdette la sua intima giustificazione allorchè la massa degl'impossidenti venne perdendo, a grado a grado, il suo antico carattere. Era una volta l'eccesso di popolazione che si formava in campagna, la discendenza dei proprietarii contadini o diseredata o ammiserita dalla divisione dell'eredità, che si sforzava di creare la possibilità di dar vita nuovamente alle proprie aziende agricole e di entrare nella classe degli *adsidui*, cui i loro padri erano appartenuti, facendosi accogliere nella *tribus* rustica, dopo che il suolo era stato distribuito come essi desideravano. Ma, a misura che Roma acquistava il carattere di grande città, il proletariato perdeva la sua forza di espansione; esso si trasformò in una plebe di carattere moderno che perdette sempre più il sentimento dell'onore di appartenere al ceto del possesso fondiario — trasformazione questa che, in condizioni analoghe, è dappertutto solo questione di tempo — e con crescente rapidità assorbì i piccoli agricoltori della campagna e tolse alla loro classe l'energia della difesa contro gli sforzi del grande possesso intento ad accrescersi di continuo. La terra assegnata divenne spesso oggetto di speculazione; dai coloni fu ridotta a denaro per procacciarsi i mezzi di visitare nuovamente Roma e godervi i piaceri della grande città [**131**]; ed il tentativo dei Gracchi, Silla e Cesare di porre un ostacolo all'assorbimento delle nuove colonie, limitandone l'alienabilità, si dovette sempre tornare ad abbandonare, poichè vi si opponevano tanto gl'interessi di coloro che volevano alienare quanto gl'interessi di quelli che non volevano; e

---

[1]) Questo punto noi non lo sviluppiamo ulteriormente, perchè, dal punto di vista della storia dell'agricoltura, per quanto mi pare, non aggiunge nessun nuovo particolare al quadro già noto delle lotte di classi.

[2]) Forse anche data da allora l'introduzione di un tributo pel pascolo. Ad ogni modo è riferito che le leggi Liciniae Sextiae abbiano introdotto una misura massima per il bestiame esente da tassa — 100 pezzi per gli animali grandi e 500 per i piccoli (Appiano, *loc. cit.*, 1, 8).

ciò probabilmente anche perchè la terra non alienabile non possedeva la piena capacità d'iscrizione nel censo e quindi non elevava il proprietario ai diritti politici della sua classe [1].

Fine delle occupazioni e dell' « ager compascuus ».

L'estrema confusione di tutti i rapporti possessorii prodotta dall'ultimo grande tentativo di distribuire la terra pubblica, quello dei Gracchi, portò, come già si è menzionato, a tre posteriori leggi agrarie, di cui l'ultima fu quella del 643 a. u. c. Questa legge sanzionò definitivamente tutte le occupazioni avvenute sino ad ora, garentendo la capacità d'iscrizione nel censo e tutti gli altri privilegi dell'*ager privatus*, ed essa rimosse gli ostacoli opposti alla alienabilità delle colonizzazioni dei Gracchi con la guarentigia dell'iscrizione nel censo [2]. Quanto all'avvenire, essa rimosse l'antico contrasto fra gli *allmenden* destinati ai piccoli proprietarii agricoli ed il diritto di chiusura [**132**], eliminando per gli avanzi dell'*ager publicus*, che si lasciò sussistere come tale, la possibilità di far nascere i *compascua* e la concessione della occupazione [3] (linea 25). Nello stesso tempo

---

[1]) Risulta ad ogni modo dalla *lex agraria* 38, che le assegnazioni dei Gracchi non fossero pareggiate nella capacità d'iscrizione nel censo all'*ager optimo jure privatus*. Disgraziatamente noi non sappiamo nulla della trasformazione del *census*, avvenuta almeno parzialmente in qualche luogo, da un registro delle *Hufen* (assegno personale nella terra comune) in un registro del patrimonio. Sarebbe quindi possibile che anche al possesso fondiario non quiritario si fosse concessa la *professio* in una qualche forma; ma io riterrei come sicuro che questa *professio* non poteva portare alla iscrizione fra gli *adsidui* nella *tribus rustica*. In Cicero, *pro Flacco*, 80, qualcuno afferma di aver denunziato un possesso fondiario che egli aveva in Apollonis, in Asia, per il *census* a Roma. Cicerone lo contesta con le parole: « Illud quaero: suntne ista praedia censui censendo? habeant jus civile? sint necne sint mancipi? subsignari apud aerarium aut apud censorem possint? *In qua tribu* denique ista praedia censuisti? ».

[2]) La qual cosa era stata già concessa dalla prima delle tre dette leggi. La legge del 643 assoda solamente in modo definitivo la concessione, col dare la mancipabilità. Questo è infatti il senso del v. 8.

[3]) È noto come Gracco avesse richiamato in vigore la legge Licinia con la modificazione che, oltre i 500 jugeri accordati da quella legge, se ne concedessero altri 250 per ogni due figli, e per il restante aveva proibito ogni occupazione (Mommsen in *C. I. L.*, I, alla *lex agraria*). Ciò non ostante ebbero luogo ancora delle occupazioni, che dalla legge del 643 furono sanzionate sino al limite di 30 jugera per persona. Intanto con la legge Thoria agraria erano sopraggiunte delle importanti modificazioni al possesso, che son così qualificate da Cicerone, *Brut.*, 36, 136): (Sp. Thorius) « . . . agrum publicum vitiosa ed inutili lege vectigali levavit ». Secondo la spiegazione del Mommsen accettata da Rudorff (*R. R. G. I.*, pag. 41), ciò deve significare: egli (Thorius) liberò l'*ager publicus* da una inutile e viziosa legge, imponendo un *vectigal*. Ora, se letteralmente questa traduzione non sembra spontanea, secondo il senso, poi, sarebbe difficile, io credo, sostituirgliene un'altra soddisfacente. Inoltre soltanto questa interpretazione dà un buon

essa stabilì le seguenti disposizioni per l'*ager compascuus* (linea 14, 15, secondo il supplemento di Mommsen): « quei in agrum compascuom pequdes majores non plus X pascet quae(que ex eis minus annum gnatae erunt postea quam gnatae erunt . . . queique ibei pequdes minores non plus . . .) [133] pascet quaeque ex eis minus annum gnatae erunt post ea qua(m gnatae erunt: is pro iis pequdibus . . . populo aut publicano vectigal scripturamve nei debeto neive de ea re sati)s dato neive solvito ». Da ciò si deve ricavare, secondo il mio modo di vedere, che l'*ager compascuus*, in quanto sussisteva come *allmend* di una comunanza agricola (poichè nella legge si parla solamente di questo *ager compascuus* e non di terre acquistate in comune dai privati ed in certo modo analoghe a quello) è concepito come parte dell'*ager publicus p. R.*, e che quindi lo Stato potesse disporne. In base a questo concetto si era evidentemente prima cercato di estendere ad esso l'obbligo di pagare la *scriptura*, e perciò la legge contiene una dichiarazione sulla misura in cui possonsi utilizzare i pascoli di questi *allmende* senza pagar tributo. Infine come già si è detto, l'istituto fu ridotto in agonia. Non furono più creati degli *allmende* della specie già detta, nelle forme di assegnazione descritteci dagli agrimensori. Come si è notato, l'*ager compascuus* esiste ancora solo come terra da pascolo di determinati fondi individuali. Infine — e ciò corrispondeva al carattere anti-comunitario e cittadino della colonizzazione — si assegnò alle colonie la terra a pascolo soltanto nella forma di *pascua publica*, cioè di distretti di pascolo, sottoposti alla disposizione dei comuni, sprovveduti di *jura singulorum*, come invece li aveva l'*ager compascuus*, in parte assegnati alle colonie, in parte concessi, come era accaduto spesso anche prima, con clausole di revocabilità. Il *Bifanc-Recht* sparì dall'*ager publicus* italico e rimase soltanto nella terra individualmente dissodata e nella terra incolta (*Rott-und Oedlande)* delle provincie di confine (C. Th. *de rei vindt.*, 2, 23) *). La sorte dell'*ager publicus*, in quanto risultava di terra coltivabile, era ormai decisa per l'Ita-

---

senso, connessa alla notizia di Appiano (*loc. cit.*, 1, 27): τὴν μὲν γῆν μηκέτι διανέμειν, ἀλλ'εἶναι τῶν ἐχόντων, καὶ φόρους ὑπὲρ αὐτῆς τῷ δήμῳ κατατίθεσθαι, cioè: che i possedimenti nell'*ager publicus* vennero trasformati in *ager vectigalis*, val quanto dire, ancora, che al posto di un tributo (teoricamente esistente), che già par l'affinità col tributo dell'affittaiuolo parziario doveva valere come segno di uno stato di possesso inferiore, giuridicamente precario, subentrò un *vectigal* stabile, ed avvenne dunque una *adaeratio* del genere di quelle che nell'epoca imperiale erano desiderate tanto ed anche ottenute dai proprietarii di terra. Infine venne forse stabilito di reincamerare la terra, soltanto nel caso in cui non si pagasse il *vectigal*, e venne rimossa la natura precaria del possesso.

*) *Rottland* è la terra guadagnata col dissodamento sul bosco, negli esordî della libera proprietà individuale, in contrapposizione a *Hufeneigentum* (cfr. *Hdwörterb. d. Staatswiss.*, 2.ª ediz., vol. IV, p. 825. *Oedland* è la terra incolta.

(*Nota aggiunta alla traduzione*.

lia. Gli ultimi complessi di qualche importanza li assegnò Cesare ai suoi veterani, e Domiziano, come si è già detto, donò in modo definitivo anche i *subseciva* [134]. Da quel tempo, dell'*ager publicus* non sono restati altri avanzi se non che alcune vie di passaggio (*calles publicae*) per il bestiame verso la Puglia [1]) ed alcuni altri complessi di pascoli. Ma frattanto si erano sviluppate altre forme di proprietà, che ora considereremo.

Possessi demaniali.

Il tratto comune di tutte queste forme di possesso è che la protezione spetta solamente al *locus*. Deve avere avuto una grande importanza pratica per gli antichi possessi il venire ereditati esclusivamente secondo l diritto pretorio, poichè la protezione legale dello erede consisteva per quei possessi solo nell'*interdictum quorum bonorum*, e quindi dipendeva dal fatto che il pretore accordava o meno la *bonorum possessio*. Sembra a me che in ciò si abbia un momento di non lieve importanza per chiarire la genesi della successione bonitaria intestata, che prescinde dal rigore gentilizio ed agnatizio del diritto comunitario (*Hufenrecht*). L'aristocrazia fondiaria poteva accomodare nell'editto la forma della eredità nel modo che meglio corrispondeva ai suoi bisogni [2]).

Scendendo a maggiori particolarità, si possono distinguere nelle qualità giuridiche dello stato del possesso diversi gradi di sviluppo.

Accanto allo sfruttamento della terra acquistata in guerra e all'utilizzamento dell'*ager publicus* da parte degli appartenenti al popolo si era fatta strada nel corso del tempo la speculazione finanziaria nell'interesse dello Stato. La rozza forma dell'occupazione della terra liberamente concessa contro pagamento di un tributo in natura cedette il campo alla vendita sistematica od all'affitto del territorio relativo. Del primo fatto abbiamo già parlato (cap. I) ed ancor si parlerà; [135] quanto al secondo noi ora procederemo ad un esame dei tratti essenziali dello stato dell'agro fittato, *ager vectigalis*, per esaminar poi le forme giuridiche in cui si aggiravano i possessi nelle provincie.

Locazione censoria.

È noto come l'impiego della terra pubblica sotto forma di concessione ai privati contro un canone, annuo per lo più, o una prestazione naturale, è cosa che spetta ai censori. Due stadii di questo negozio debbono distinguersi: la cessione del campo stesso agli affittaiuoli dei demanî,

---

[1]) Ricordato nelle iscrizioni, ad esempio, *C. I. L.*, IX, 2438, e poi da Varrone, *r. r.*, II, 1.

[2]) Si confronti, sugli abusi che così erano possibili, in riguardo al diritto ereditario, il primo libro dell'accusa contro Verre.

e l'appalto dei tributi dovuti da questi affittaiuoli ai publicani per una somma all'ingrosso. Qui ci interessa soltanto la prima di queste due misure. L'affitto dei beni demaniali si fa da Roma in base alle liste censorie della terra pubblica [1]). Data la forte espansione dei possedimenti, le carte topografiche di queste terre con iscrizione di tutte le singole parcelle non si saranno certo avute tutte o in gran parte, dapprincipio [2]). Ma, quando si trattava di demanii molto redditizii e si verificavano degli inconvenienti, come per il fertilissimo territorio campano, si procedeva, e ciò mostra il passo di Licinianus citato nel cap. I, alla misurazione ed al rilievo cartografico dell'agro; e già fu colà ricordato che la misurazione per *strigas et scamna* fu perciò probabilmente la forma adoperata in linea di principio se non sempre realmente. Quando esistevano queste carte, l'affitto si stabiliva indubbiamente sulla loro base. [**136**] Giuridicamente l'affitto si contraeva sino al 15 marzo dell'anno che seguiva all'entrata in carica dei nuovi censori. Come dice il Mommsen, l'entrata in carica dei censori equivaleva a denunzia di tutti i contratti d'affitto dello Stato [3]). In linea di fatto la durata della detenzione in forma d'affitto avrà potuto essere assai maggiore per lo stesso possessore o per la sua famiglia. È nella natura delle cose che la locazione censoria, immaginata forse formalmente come un nuovo affitto, avesse nella immensa maggioranza dei casi il carattere o di una parziale revisione dei contratti di fitto [4]) o di un parziale regolamento dello stato del possesso degli affittaiuoli. Una rimozione della persona che godeva del possesso od una grave elevazione della quota dell'affitto doveva ordinariamente essere pel censore tanto difficile quanto pel re dei Franchi il reincameramento del feudo. Così, per esempio, l'*ager Leontinus*, una delle più importanti parti del demanio siciliano, entra effettivamente nel possesso ereditario delle famiglie degli affittaiuoli [5]); e questo è tanto più semplice perchè tutto il territorio era fittato ad 84 persone [6]), la fortuna pecuniaria di ognuno dei quali doveva esser nota al censore. Al contrario l'agro campano sembra essere stato posseduto da una classe di piccoli affittaiuoli [7]),

---

[1]) Tabulae Censoriae, Plin., *H. N.*, 18, 3, 11. Cicero, *de leg. agr.*, 1, 2, 4.

[2]) Son ricordate in *C. I. L.*, VI, 919. Nell'epoca imperiale, ad esempio, sotto Vespasiano (Hygino, pag. 122, 20) si saran fatti dappertutto degli esatti schizzi dei campi.

[3]) *Staatsr.*, II, pag. 347, 425, n. 4.

[4]) Come il Mommsen (*Staatsr.*, II, pag. 428) rileva, in base alla notizia di Livio sulla censura del 585–6 a. u. c. (Liv., 43, 14 e seg.), è questa la ragione per cui la revisione dei contratti attuali precede tutti gli altri atti di conservazione del censore.

[5]) Cic., in *Verr. acc.*, 3, 97. Cfr. *acc.*, 3, 120, in cui si rileva che a causa della mala amministrazione di Verre gli *aratores* del demanio di Leontini erano diminuiti di 52, che sarebbero stati scacciati dal possesso: « ita . . . ut his ne *vicarii quidem* successerint ». La regola è dunque la costanza dello stato di possesso.

[6]) Cicero, nel punto ultimamente citato.

[7]) Cicero, *de leg. agr.*, 2, 31, 84.

la cui capacità Cicerone vanta; [137] ma anche in questo caso la maggior parte degli affittaiuoli demaniali son nati e cresciuti sulla terra fittata. Ciò corrisponde perfettamente al processo dell'evoluzione. La locazione censoria subentrò al posto e stette al fianco della occupazione contro un'aliquota in natura; anzi essa non ne fu che una forma ordinata e regolata dallo Stato, comprendente una revisione periodica. In ispecie la locazione dei demani siciliani venne intesa siccome una forma di restituzione del campo agli antichi possessori [1]); ed anche gli agrimensori non concepiscono lo sfruttamento del territorio conquistato sotto forma di fitto demaniale come un sovvertimento di tutte le condizioni del possesso, ma si servono per esprimere quell'uso della frase: « agrum vectigalibus subjicere » [2]). Perciò, anche prescindendo dalla forma più aggradevole e dal minore importo del tributo, si poteva bene intendere questa operazione come un *miglioramento* della condizione giuridica dell'occupante dell'*ager publicus*, quando Thorius trasformò i possessi in terra demaniale fittabile, sottoposta al *vectigal* [3]). Non mi pare quindi ci sia nessuna buona ragione per ammettere col Marquardt che il carattere relativamente più stabile del possesso sulla terra demaniale locata risultasse dai più lunghi periodi del fitto. Basta ricordare che non poteva punto parlarsi di una effettiva formale novella locazione, ma che la regola deve essere stata la semplice riconferma del contratto scadente *de jure* [4]). [138] Poichè non mi pare esista nessuna necessità per dover supporre che la nuova concessione di tutti i singoli fondi fittabili dell'intero Stato, fatta col sistema della licitazione, abbia dovuto avvenire dopo scorso ogni periodo di fitto [5]), ed invece vi sono delle buone ragioni per supporre il contrario. Ed eccone i perchè. Innanzi tutto la materiale impossibilità di procedere a questo modo quando le persone non si trovavano sopra luogo o non si contrattavano soltanto dei complessi di una tale grandezza da rimunerare un viaggio per rendersene conto. Ma, poi, sul demanio africano con la legge

---

[1]) Cicero, in *Verr. acc.*, 3, 13.

[2]) Hygino, pag. 116.

[3]) Quando egli, beninteso, le trasformò in tali. Più oltre si cercherà di mostrare che la mutazione giuridica, dovuta all'imposizione del *vectigal*, ebbe anche altre conseguenze.

[4]) Che per lo più avveniva per tacita acquiescenza (*relocatio tacita*). Secondo la traduzione del Mommsen « locare » significa: « stabilire, situare, mettere al coperto » (*unterbringen-placieren*). E questa è la ragione per cui il censore lasciava nello « status quo » la terra che era stata « collocata » (*placiert*). Anche il diverso conferimento di lavori pubblici valeva come vessazione (Cic., *in Ver. Accus.*, 1, 130).

[5]) Le osservazioni di Cicerone (*de leg. agr.*, 1, 3, 7, e 2, 21, 55) si riferiscono anche all'appalto dei tributi. È certo che non bisogna equiparare a questi l'affitto dei demani. Oppure anche l'affittaiuolo demaniale doveva prestar sicurtà con *praedes* e *praedia?* È certo che il censore *poteva* regolare qualsiasi appalto demaniale col metodo della licitazione, ed è molto probabile che *dovesse* fare così quando si trattava di fitti a lunga scadenza ed a grandi assuntori.

del 643 si fissò l'altezza del *vectigal* per l'avvenire a favore dell'affittaiuolo del demanio nell'importo pagato in un determinato periodo di locazione, senza che l'area in parola cangiasse perciò la sua natura giuridica [1]. Come si accorda con questo fatto l'ipotesi di una concessione novella in forma di licitazione da ripetersi ogni volta? [**139**] E come si spiegherebbe il fatto che il demanio campano era parzialmente scomparso a causa delle occupazioni private [2], quando regolarmente, ad ogni lustro, le parcelle avessero dovuto mettersi all'asta di nuovo?

Conseguenze economiche della locazione censoria.

Ma su un territorio così trattato doveva naturalmente alla lunga divenir tanto più sensibile la trasformazione dei rapporti del possesso, sebbene la sua visibile importanza non fosse grande. La distruzione giuridica dei legami comunali doveva nel corso dei tempi addurre ad un mescolamento degli appartenenti alle antiche comunità, tale che, come Cicerone rileva, fra gli affittaiuoli demaniali del campo leontino si trovava solamente una famiglia dell'antico comune [3]. Ma un'altra conseguenza economica doveva aversi. Utilizzando un qualsiasi ampio territorio, era più comodo aver da fare con pochi grossi anzichè con molti piccoli affittaiuoli, specie quando si faceva il tentativo di fittare a Roma i demanî per via di licitazione. Verificandosi dunque nel corso del tempo una trasformazione nelle condizioni del possesso vi sarà stata una forte tendenza ad accrescere i grandi affittaiuoli, e con ciò si accorda la notizia di Cicerone [4] sul piccol numero di persone che possedevano in fitto il suolo nei comuni siciliani. Oltre a ciò qualsiasi mala amministrazione portava ad una forte pressione proprio sui piccoli proprietarii e quindi — naturalmente — all'aumento delle grandi aziende [5]. [**140**] E quale amministrazione di governatore romano non fu una mala amministrazione? Questi grossi affittaiuoli si saranno sforzati di raffermarsi, anche giuridicamente, nel loro

---

[1] L. 85, 86 secondo la interpretazione del Mommsen nel *C. I. L.*, I, ad h. l.

[2] Vedi il punto tante volte citato di Licinianus (pag. 30). Egli dice ivi stesso che il magistrato avrebbe locato il campo *ad pretium indictum*. Ciò significa: senza licitazione.

[3] *In Verr. acc.*, l. 3, 109.

[4] *In Verr. acc.*, l. 3, 120.

[5] Naturalmente quest'ultimo fenomeno riguardava anche gli altri comuni tributarii, il cui agro non era diventato demanio romano. Secondo le notizie di Cicerone (*loc. cit.*) l'amministrazione di Verre portò ad una diminuzione degli affittaiuoli. Da 84 a 32 nell'*ager Leontinus*, da 188 ad 88 nell'*ager Mutycensis*, da 252 a 120 nell'*ager Herbitensis*, da 250 ad 80 nell'*ager Agyrinensis*. Noi non sappiamo qual percentuale riguardi l'accrescimento del grande possesso a danno del piccolo e quale gli abbandoni, ma ci sembra che Cicerone non abbia ragione ponendo tutta quella riduzione a conto degli ultimi.

possesso il più gran tempo possibile. Tale connessione di eventi sembrami trovare conferma nel seguente passo di Hygino (p. 116, Lachmann) (secondo il supplemento di Mommsen, *R. St. R.*, II, pag. 459):

« Vectigales autem agri sunt obligati, quidam r. p. p. R., quidam coloniarum aut municipiorum aut civitatium aliquarum, qui et ipsi plerique ad populum Romanum pertinent. Ex hoste capti agri postquam divisi sunt per centurias, ut adsignarentur militibus, quorum virtute capti erant, amplius quam destinatio modi quamve militum exigebat numerus qui superfuerunt agri, vectigalibus subjecti sunt, alii per annos (quinos) alii [vero mancipibus ementibus, id est conducentibus], in annos centenos pluresve: finito illo tempore iterum veneunt locanturque ita ut vectigalibus est consuetudo ».

I GRANDI AFFITTAIUOLI DEMANIALI.

Il Mommsen cancella il punto messo nella parentesi quadra. Conservandola, come io proporrei, e riferendo, come a me sembra almeno possibile, l'ultima frase: *finito*, ecc. solo ai fitti di lunga scadenza, il passo dice: che vi sono due specie di fitti demaniali, l'uno *de jure*, limitato al periodo lustrale, l'altro che si estende per un periodo di 100 anni e più. Per questi ultimi la locazione si dà a grandi imprenditori, *mancipes*, quindi per mezzo di licitazione, ed all'istesso modo avviene la novella locazione dopo scorso il termine. È l'istesso procedimento al quale si ricorre per l'appalto dei *vectigalia* ai pubblicani. Con ciò si accorda ciò che è detto poche linee dopo: [**141**] « mancipes vero, qui emerunt lege dicta jus vectigalis, ipsi per centurias locaverunt aut vendiderunt proximis quibusque possessoribus ». Dunque gli appaltatori demaniali cedono i demanî a subaffittuarii, e son perciò trattati come se avessero per conto loro locato il *jus vectigalis* [1]). Del resto si riscontra un analogo contrasto fra le due specie di locazioni: per via di licitazione ogni lustro l'affitto si dava ai *mancipes* e senza la licitazione agli affittaiuoli demaniali (« *annua conductio* »), la qual cosa si ha anche per i beni delle Vestali, ricordati da Hygino (p. 117, 5 seg.). A tutta la reale condizione degli affittaiuoli demaniali, quale si è tentato di descriverla precedentemente, corrispondeva anche la loro condizione giuridica dal punto di vista del diritto privato. Nei procedimenti civili essi erano tutelati, come quelli che occupavano la terra dello Stato, con gl'interdetti possessorii contro attacchi determinati. È dubbia

---

[1]) La concessione di questi affitti al di là del periodo del censo non può essersi accordata a capriccio del censore, ma presuppone una deliberazione del Senato; non già una legge perchè altrimenti sarebbe stata necessaria anchè una legge per la costituzione dei *trientabula*, dal momento con ciò si accordava soltanto ai creditori il diritto di restituire e non all'amministrazione il diritto di riprendere la terra.

l'età dell'interdetto *de loco publico fruendo* [1]); come prova l'introduzione del « *socius* » nella formula, esso fu concesso essenzialmente nell'interesse del grande affittaiuolo, dell'appaltatore. Per questi ultimi esso era pienamente desiderabile, perchè, come noi vedemmo, essi avevano costume di subaffittare la terra fittata e non già di coltivarla direttamente almeno in tutto il suo àmbito — e perciò obbietto della protezione legale era il «*frui e lege locationis*» e non il «*possideri*» — e perchè la protezione dello stato del possesso nell'ultimo anno economico, [**142**] quale il *possessorium* l'accordava, rendeva la protezione loro dipendente dallo stato del possesso dei loro subaffittuarii. Quell'interdetto dava protezione senza limite di tempo, mentre che il piccolo affittaiuolo con gl'interdetti possessorii era mantenuto nel possesso solo durante l'ultimo anno di coltivazione. Che anche ai piccoli affittaiuoli sia stato concesso quest'altro interdetto, è ben possibile per il senso letterale della legge, ma non è probabile. Non essendo questo il caso, il piccolo affittaiuolo era protetto sul demanio, sotto il rapporto di diritto civile solo possessoriamente, come si è già detto; ed in quanto la protezione soccorreva anche all'erede di chi era stato illegalmente spogliato, era anche protetto, in linea di fatto, il trapasso del possesso all'erede (D. 1, § 44, *de vi* 43, 16). Infine anche in questo caso interveniva l'*interdictum quorum bonorum*, come per i possessori ordinarii sull'*ager publicus*. Una tale trasmissione si spiega da sè, poichè in sè stesso il rapporto di locazione non si trasmette agli eredi, e di fronte ai poteri pubblici è soltanto precario, potendo il censore o il console mettere a quel posto un altro affittaiuolo. Dopo quanto si è detto, le cose saranno probabilmente, in pratica, andate così: il magistrato in capo avrà rifiutato di continuare il fitto con l'erede soltanto in casi speciali, ad esempio, quando molti eredi non si potevano mettere d'accordo, e quindi lo Stato era in dubbio su chi dover mantenere come fittuario. Egualmente stavano le cose riguardo all'alienazione dell'affitto da parte dell'affittaiuolo. Non si può dire che *de jure* questo non fosse possibile. Praticamente il magistrato non avrà rifiutato il sostituto [2]), quando questi era una persona a modo. [**143**] Noi non sappiamo se su di ciò la *lex censoria* avesse delle disposizioni, ma per certo i magistrati applicavano delle norme determinate. Poichè il carattere che tali rapporti hanno in Roma è sopratutto questo: il correlativo dell'assenza delle disposizioni giuridiche non era l'*arbitrio* dei funzionarii, ma i principii consuetudinarii di amministrazione, ed a ragione il Mommsen nota che gli interessati ordinariamente si trovassero così sotto regolari rapporti non peggio, ma meglio. Allorchè un affittaiuolo demaniale era espulso dal fondo, senza

---

[1]) « Quo minus loco publico, quem is, cui locandi jus fuit, fruendum alicui locavit, ei qui conduxit sociove ejus e lege locationis frui liceat, vim fieri veto » (Lenel, *Edict*, pag. 368).

[2]) Cic., *in Verr. acc.*, 3, 120 chiama i successori dell'affittaiuolo « vicarii ».

che avesse avuto luogo un attacco qualificato da potersi respingere coll'interdetto possessorio, l'amministrazione ben poteva lasciare nel possesso il nuovo titolare e negare all'antico la sua protezione; ma non era obbligata a regolarsi così, e per certo vi saranno state delle usanze tradizionali, tanto per i procedimenti amministrativi, quanto per i principii secondo cui dovevano decidersi.

Stato del possesso senza termine nella terra pubblica. Assegnazioni territoriali contro prestazioni personali. 1. « Viasii vicani ».

Noi ci siamo sinora occupati dei rapporti formatisi *de jure* sul campo ordinario, locato per un tempo determinato. Ma, almeno dal tempo dei Gracchi, vi ha anche della terra che è giuridicamente *ager publicus* e vien ceduta ai privati senza fissazione di termine; assegnata, come dice il Pernice [1]) « sotto riserva ». A quest'ultima specie appartiene la terra assegnata ai *viasii vicani*, di cui noi sappiamo qualche cosa soltanto dalla *lex agraria* del 643 [2]). [144] Mentre che le XII tavole impongono il peso della manutenzione della via agli *amsegetes*, cioè ai proprietarii adiacenti, ed assicurano il rispetto di questo comando stabilendo che, in mancanza di un miglior modo di passare, sia permesso di camminare sul campo dei frontisti; in seguito all'apertura delle grandi strade pubbliche fu necessario provvedere alla loro conservazione in altro modo, e si provvide col concedere che faceva lo Stato la proprietà del suolo da esso posseduto lateralmente alle strade a vantaggio di persone che si obbligavano a tenerle in ordine. Noi ignoriamo se l'obbligo pesasse su tutto il borgo (*vicus*) così fondato, e da questo si soddisfacesse ripartendolo fra i suoi membri, ovvero se gravasse sul singolo fondo; per l'analogia di ciò che si constata presso dei navicularii sembrerebbe essere più probabile la prima cosa. Solo dalla legge risulta che l'obbligo della costruzione delle strade esercitava una influenza sulla natura giuridica dei singoli fondi, la qual cosa può facilmente spiegarsi intendendola nel senso che, quantunque il peso gravasse sui fondi individuali, colpiva i proprietarii per turno.

Per quanto riguarda, del resto, la qualità giuridica del campo di questi

---

[1]) Parerga, *Z. f. R. G. Rom. Abt.*, V, pag. 74 seg.

[2]) Linea 11-13 (secondo il supplemento del Mommsen): (« Quei ager publicus populi romani in terram Italiam P. Muucio L. Calpurnio cos. fuit... quod ejus III viri a. d. a. viasiei)s vicaneis, quei in terra Italia sunt, dederunt adsignaverunt reliquerunt: neiquis facito quo m(i)nus ei oetantur fruantur habeant po(ssiderentque, quod ejus possessor... agrum locum aedifici(um) non abalienaverit, extra eum a(grum... extra) que eum agrum, quam et h. l. veniri dari reddive oportebit. — Quei ager locus aedificium ei, quem in (vi)aseis vicanisve ex s. c. esse oportebitve (ita datus adsignatus relictusve est eritve... quo magis is ag)er locus aedificium privatus siet, quove ma(gis censor queicomque erit, eum agrum locum in censum referat . . . quove magis is ager locus aliter atque u)tei est, siet, ex h. l. n. r. ».

viasii vicani, la legge agraria ci fa conoscere soltanto il fatto negativo che esso non era *ager privatus* e non poteva essere utilizzato per il *census*. Per il restante la legge ne descrive la posizione giuridica con la semplice constatazione che quel campo debba essere « ita uti est ». E ciò è ben chiaro: esso non era una categoria di possesso di diritto privato, bensì di diritto amministrativo.

Il campo è assegnato « ex senatus consulto ». [**145**] Con ciò è detto che l'assegnazione non trasferisce nessuna proprietà e che essa può esser revocata con votazione popolare per disporne altrimenti; quindi è un'assegnazione « sino a nuovo ordine ». Con ciò è detto anche che non è il caso di parlare di applicazione del procedimento civile all'infuori dell'interdetto possessorio, il quale protegge ogni e qualunque « locus » coltivato. Nè potevansi applicare a questo caso le forme di negoziazione romane, e specialmente la mancipazione; ed in generale non può ammettersi *de jure* alcuna alienazione senza l'intervento delle autorità pubbliche, il che probabilmente risulta dalla legge [1]). È cosa naturale poi che questi possessi siano ereditarii; è dubbio però in quale rapporto stessero rispetto al *judicium familiae herciscundae* dell'ordinario procedimento. Più oltre vedremo come una arbitraria divisione reale dei possessi di minor diritto non fosse generalmente ammissibile. Non può nemmeno essere stato permesso che il *judex* ordinario aggiudicasse un tal fondo, poichè giuridicamente l'aggiudicazione è una sentenza sulla *proprietà*, e sembra anche che non si accordasse con le più antiche forme del legato e del testamento una disposizione testamentaria diretta con effetti di diritto civile su questo. Per quanto ci è dato scorgere, non è contenuto, nei punti della legge che trattano dei *viasii vicani*, il principio ricorrente negli altri stati del possesso che debba essere protetto anche quello al quale *hereditate testamento deditione obvenit*. Non può dunque pensarsi alla concessione della *bonorum possessio*, in quanto essa stabiliva la protezione possessoria con l'*interdictum quorum bonorum*, come non vi si può pensare per l'affittaiuolo. [**146**] Ma, dato il pareggiamento della eredità *ab intestato* e *ex testamento*, non può esser dubbio che anche l'*heres* civile *ex testamento* entrasse nel pieno godimento dei beni come successore legale, poichè, come già si è detto, l'ereditarietà dello stato del possesso non può essere revocata in dubbio. Ma sorgevano delle difficoltà quando v'erano molti eredi. Quando gli interessati non erano di accordo su chi dovesse occupare la terra, non può pensarsi al regolamento di una eredità senza l'intervento del potere pubblico, e l'egual cosa si riproduce in tutti i similari stati non indipendenti del possesso tanto nel diritto romano, quanto in quello tedesco. Anche in questo caso non è l'arbitrio che può aver deciso, ma devono esservi state delle regole generali di diritto amministrativo, sebbene noi

---

[1]) Cfr. il punto « . . . um non abalienaverit » della precedente nota.

non le conosciamo. Ora, innanzi tutto sarebbe cosa d'importanza poter rispondere a questa questione: quando non si adempie all'obbligo gravante sul fondo, che cosa avviene? Ha luogo, cioè, l'esecuzione per obbligare ad adempiere, oppure a coloro che trascurano gl'impegni vien tolto il godimento del possesso? Forse erano possibili l'una e l'altra cosa [1]), poichè noi troviamo coesistere, l'una a fianco dell'altra, la coercizione diretta e indiretta in un istituto ricordato per la prima volta dalle fonti nell'epoca imperiale, ma che ebbe cominciamento assai prima: i naviculari.

2. Servizii dei navicularii e della frumentazione.

Son queste delle corporazioni, che si formavano in tutti i porti trasmarini, dai quali si attuava l'esportazione delle derrate per Roma.

Essi dovevano curare di tener pronti e condurre a Roma i battelli di derrate. [147] A questo scopo erano loro assegnati dei fondi. Come mostra l'iscrizione (*C. I. L.*, VIII, 970), che si riferisce a chiunque era *transvecturarius et navicularius secundo*, intorno all'anno 400 d. Ch., esisteva fra gli obbligati un turno. Ma il titolo XIII, 6 del Codice teodosiano porta che la « functio » era imposta ai singoli fondi *ab antiquo* (*antiquitus*) in ragione del valore del fondo (*secundum agri opinionem*) (l. 8, l. c. dell'anno 399) e, nel caso di trascuranza degli obblighi, i fondi erano incamerati dalla corporazione. Inoltre il Cod. Theod. 36 concede la costrizione diretta all'adempimento. Ammessa era poi l'alienazione con trasmissione degli obblighi inerenti (l. 8 cit.). Nella forma in cui la costrizione ci si presenta, noi riconosciamo che essa è prodotto dell'epoca imperiale [2]). Il C. Theod. *de aquaed.*, 15,2 permette anche di riprendere il fondo ove non si adempia agli obblighi.

Si accennò nel I capitolo che erano ben possibili assegnazioni di fondi contro prestazioni di servizii personali anche in altri casi, specie in rapporto alle frumentazioni nei porti; ma mancano su di ciò notizie precise. Nell'epoca imperiale più tarda stanno in rapporto all'annona gli *agri limitrophi*, che sono assegnati contro l'obbligo di determinati servizii di rifornimento dell'esercito [3]).

---

[1]) La legge dice che si toglieva la terra ai possessori dell'*ager privatus vectigalisque*, propriamente a causa di falsa *professio* o trascuranza di essa, e ciò evidentemente per l'analogia del procedimento contro l'*incensus* e come mezzo eventuale nel caso di ritardo nel pagamento del tributo di eredità (vedi più oltre), ma non del *vectigal*, e parla anche della vendita *pecunia praesenti* a conto dell'inadempiente in mancanza di prestazione di cauzione. Il pubblicano ha in Sicilia contro l'aratore il diritto di *pignoris capio*, ma ciò indifferentemente contro chiunque, qualunque sia il titolo del possesso.

[2]) Si è ricondotti a forza sulla terra abbandonata.

[3]) Cfr. tit. Cod. Th., XI, 59.

3. Concessioni in luoghi fortificati e di confine.

Di una tal forma giuridica si è fatto sempre più, nell'epoca imperiale, un uso generale. L'obbligo decurionale di esigere le imposte e quello dei grandi proprietarii di provvedere alle reclute [1]) furono trattati come pesi fondiarii [**148**]; e, quando infine l'obbligo, nei *castella*, della difesa dei confini venne trasformato in un peso reale con la concessione di un fondo [2]), e stirpi barbariche ebbero concessa la terra contro obblighi militari [3]), si stava solo a pochi passi di distanza dallo sviluppo unitario dell'idea di « beneficium » [4]); dal qual concetto è venuto fuori l'essenza del feudo nel diritto amministrativo dei re germanici sui luoghi conquistati. La nota *comune essenziale* dei due fenomeni non è l'investitura di un pezzo di terra contro imposizione di certi obblighi verso lo Stato, ma la emancipazione dei rapporti giuridici dei fondi in parola dal diritto privato comune e dalle sue forme e regole, che subentra in questi possessi di minor diritto; ed in questo senso il diritto amministrativo romano [**149**] ha posto le basi di tale evoluzione. Il nuovo fermento specifico più importante del pensiero germanico che doveva apportare il pensiero giuridico germanico e che stabilì l'assoluta prevalenza dell'altrimenti analoga evoluzione germanica, dal punto di vista politico e sociale, fu il rapporto personale di fedeltà nella sua speciale forma; un pensiero giuridico questo che allora, nel mondo antico, non poteva spuntare.

---

[1]) Cod. Th., 13 *de tiron.*, VII, 13, in cui i beni dei senatori gravati dell'obbligo di provvedere alle reclute sono liberati dall'obbligo con un tributo in denaro.

[2]) Concessioni di Alessandro Severo ai confinanti: « ut eorum essent, si heredes eorum militarent, nec unquam ad privatos pertinerent » (Lamprid., *Alex.*, c. 57), di Probo ai veterani in Isauria « ut eorum filii ab anno XVIII ad militiam mitterentur ». Inoltre i *fundi castellorum*, cfr. Cod. Th., 1 *de burgariis*, VII, 14, Cod. Th., 2, 3 *de fundis limitrophis et terris et paludibus et pascuis et limitaneis et castellorum*, XI, 59. Dovunque, per alienare o ereditare, era indispensabile l'intervento delle autorità, e la pratica amministrativa dava le norme per tutti i rapporti giuridici essenziali.

[3]) Noi non esaminiamo, qui, più a fondo le condizioni di questi *laeti*. Cfr. Böcking, *ad Not. Dign.*, vol. II, pag. 1044 e seg. Più sotto si parlerà della legge di Onorio e Teodosio riguardante gli Scyri.

[4]) Il Codex Theodosianus intende per « beneficium » prima di tutto i fondi che per speciali ragioni vengono concessi liberi dal canone dei *fundi patrimoniales* e *emphyteuticarii* (Cod. Th., 5 *de coll. den.*, XI, 20, del 424); secondo poi (c. 6, *eod.* del 430) tutti gli alleviamenti dei pesi fondiarii in forma di *relevatio*, *adaeratio*, trasformazione in privata proprietà, od in una categoria tributaria più favorevole.

Concessioni senza termine contro un « vectigal ».

Noi siamo passati dai rapporti di locazione a termine costituiti *de jure* sui beni demaniali a quelle assegnazioni della terra dello Stato, che avvenivano senza determinazione di termine contro imposizione di pesi duraturi; e di questi ultimi noi abbiamo ricordato solamente quelli consistenti essenzialmente in prestazioni di natura personale, in servizî. Ora noi ritorniamo a quei pesi sui fondi dello Stato che consistevano in prestazioni in denaro o in natura, poichè anche per questi fondi vi erano condizioni di possesso senza termine giuridicamente stabilito.

1. « Vectigal » nominale. « Trientabula ».

Si è già sopra ricordato come il consuetudinario stato di possesso su fondi demaniali, che decorre giuridicamente per interi periodi del *census*, portasse in molti casi e, si potrebbe presumere, nella grandissima maggioranza dei casi al possesso familiare ereditario. Noi ora dobbiamo parlare della terra che era concessa durevolmente contro un canone o contro quote di frutti, cioè ad affittaiuoli perpetui, ad enfiteuti. Non ci è noto per l'Italia alcun caso per il quale lo Stato avesse concessa la terra contro una quota di canone permanente e non nominale; al contrario noi conosciamo molti casi in cui le concessioni ebbero luogo senza limiti di tempo e con la imposizione di un canone nominale a titolo di ricognizione. Si è già precedentemente, per questi ultimi, ricordato il caso dei *trientabula*. L'assegnazione di questi avviene in base a Senatoconsulto; e con ciò è già detto che diritti privati [**150**], i quali nel procedimento romano avrebbero potuto farsi valere all'infuori del *possessorium*, non potevano essere creati a questo modo, e che quindi, senza offesa dei diritti privati, una deliberazione popolare poteva ritirare la concessione [1]). Non può sapersi se l'alienazione fosse stata limitata: almeno per l'*ager quaestorius*, nel cui schema rientrano i *trientabula*, avviene proprio il contrario (v. cap. I) [2]). Per altro, data la singolarità del caso, è assolutamente possibile e non inverosimile che si avesse questa limitazione [3]), e che essa sia stata

---

[1]) Perciò il rapporto giuridico tecnicamente è: « frui in trientabulis » come ricorda la legge agraria, linea 32 (secondo il parziale supplemento del Mommsen), onde anche l'*ager publicus* lasciato ai comuni è messo in relazione con esso.

[2]) I punti, precedentemente citati, dei Gromatici menzionano delle alienazioni di parcelle. Ma per ciò sarebbe pure possibile che l'*ager quaestorius de jure* si trasferisse soltanto per *universitatem* e soltanto col consenso dell'amministrazione. Allora gli sarebbe stato imposto anche un *vectigal* nominale.

[3]) Perciò nella legge agraria si parla soltanto di acquisto *ex testamento, hereditate, deditione*. Mommsen (nel Commentario alla legge agraria nel *C. I. L.*, I) in-

espressa, come nelle assegnazioni dei Gracchi, dal canone nominale, la cui esistenza, sebbene possibile, non ci è riferita a proposito dell'*ager quaestorius* (cfr. Sic. Flacc., pag. 151, 20; 154, 1). È probabile che questa limitazione avesse la stessa importanza riscontrata per l'agro ordinario dato in fitto, poichè, a prescindere dagli interdetti, si aveva una protezione giuridica soltanto in via amministrativa, e quindi era riservato al magistrato di concedere o no l'alienazione. Egual cosa deve essere avvenuta nel modo di regolare l'eredità; era riconosciuto l'acquisto per *universitatem*, anche *ex testamento* [151]; ma come di fronte ad essi si comportassero la *divisione* dell'eredità e l'aggiudicazione, è cosa oscura, e difficilmente poteva qui evitarsi l'intervento dell'amministrazione.

Assegnazioni dei Gracchi.

Indubbiamente l'imposizione del *vectigal* nominale nelle assegnazioni viritane dei Gracchi è connessa alla inalienabilità delle terre assegnate. La differenza dal caso precedente consiste solamente in ciò, che nelle assegnazioni dei Gracchi la terra fu distribuita in seguito a voto di popolo e quindi non poteva esser ripresa senza offendere i diritti privati. Questo è il significato della espressione « ager *privatus* vectigalisque » che si adoperò anche per queste assegnazioni. La condizione giuridica di questi possessi non può esser diversa da quella degli altri ricordati prima: solo nel procedimento amministrativo, che anche ad essi si applicava, erano competenti i triumviri delle leggi dei Gracchi — *III viri agris iudicandis adsignandis* ovvero *adtribuendis*, nominati nelle iscrizioni [1]).

2. « Vectigal » reale. Enfiteusi.

Ora sarebbe cosa di certo sorprendente se una forma giuridica come quella dell'agro concesso senza limiti di tempo contro un *vectigal*, fosse stata adoperata solo nominalmente, qual forma fittizia, per scopi speciali, senza che fosse esistita anche praticamente come reale instituto. Ed infatti si riscontrano dei casi, i quali, se non con certezza assicurata, pure con qualche grado di verosimiglianza fanno presumere anche la reale esistenza di una enfiteusi concessa dallo Stato.

I possessi secondo la legge Thoria.

Di questa specie sarebbero i possessi occupatorii dell'*ager publicus* assoggettati al *vectigal* con la legge Thoria, dal tempo in cui fu emanata questa legge sino al 643 a. u. c. È sicuro che la loro posizione giuridica

---

tende per acquisti « *ex deditione* » quelli per legati e *mortis causa donatio*. A me sembra più probabile che quella espressione si riferisca ai casi di successioni universali *inter vivos*, particolarmente alle arrogazioni.

[1]) *C. I. L.*, 1, 554-6; IX, 1024-6 sulle lapidi di confine dell'a. 624-5 a. u. c.

fu migliorata [**152**] con la imposizione del *vectigal* [1]). Contrasterebbe poi alla notizia di Appiano (l. c.) che questi redditi fossero impiegati per la frumentazione, se il *vectigal* fosse stato solamente nominale. E se il mutamento consistette nel sostituire alla quota parte dei frutti un canone determinato e stabile, con ciò è detto — poichè non può credersi che i contratti di fitto si facessero con i possessori per il periodo del censo, e quel rapporto non può intendersi come precario, dopo che già Gracco aveva voluto disporre lo incameramento delle proprietà solo contro un indennizzo — che i possessi dal tempo della *lex Thoria* alla *lex agraria* del 643, che li mutò in piena proprietà, siano verosimilmente esistiti in forma di *ager privatus vectigalisque*, ma con *vectigal* effettivo. Ciò corrisponde anche allo scopo della legge che voleva rendere giuridicamente impossibile il loro incameramento [2]).

Noi non abbiamo prove positive per stabilire l'esistenza in Italia di altri possessi simili, poichè non siamo autorizzati a supporre che gli *agri vectigales*, ricordati dagli agrimensori spesso anche in Italia come demanii pubblici, siano qualche cosa altro che le locazioni denunciabili *de jure*, non ostante l'espressione « vectigalibus *obligati* agri » che sembra riferirsi a rendite perpetue. Tale espressione segue solo dalla effettiva ereditabilità di queste terre locate, come sopra si è mostrato.

« Ager privatus vectigalisque » in Africa.

Al contrario è difficile decidere che cosa si debba pensare di quelle terre pubbliche della provincia africana, le quali, secondo il contenuto della *lex agraria* del 643, per mezzo di vendita pubblica in Roma, vennero ridotte a privata proprietà e dalla legge son chiamati *agri privati vectigalesque* [**154**]. Io non sono naturalmente in grado, allo stato delle fonti [3]),

---

[1]) Cfr. i punti precedentemente citati (pag. 132) di Appiano e Cicerone.

[2]) Poichè, secondo Appiano (*l. c.*, I, 27), il suo scopo era: τὴν μὲν γῆν μηκέτι διανέμειν, ἀλλ'εἶναι τῶν ἐχόντων, καὶ φόρους ὑπὲρ αὐτῆς τῷ δήμῳ κατατίθεσθαι.

[3]) Le riferiamo secondo le ha supplite Mommsen, *loc. cit.*:

« . . . q]ueiager locus in Africa est, quei Romae publice... eius
49. esto, isque ager locus privatus vectigalisque u.... tus erit; quod eius agri locei extra terra Italia est... [*socium nominisve Latini*,
50. *quibus ex formula t*]ogatorum milites in terra Italia imperare solent, eis po[*puleis*. . . . ve agrum locum queicomque habebit possidebit
51. [*fruetur*, . . . *eiusv*]e rei procurandae causa erit, in eum agrum, locum, in[*mittito... se dolo m*]alo.
52. Quei ager locus in Africa est, quod eius agri [. . . *habeat pos*]sideat fruaturque item, utei sei is ager locus publi[*ce*...

IIvir, quei ex h. l. factus creatusve erit], in biduo proxsumo,

53. quo factus creatusve erit, edici[*to... in diebus*] XXV proxsumeis, quibus id edictum erit [... *datu*]m adsignatum siet, idque quom

di far qualche passo che si possa dire sicuro oltre ciò che il Mommsen ha detto nel *Corpus Inser. Lat.* (vol. I, pag. 175, 200) per rapporto al supplemento e alla interpretazione delle relative parti della legge, ed anche solo di formulare delle ipotesi più plausibili di quelle da lui fatte. Ad ogni modo siano permesse alcune osservazioni.

Con una disposizione, già menzionata, della stessa legge (linea 85 seg.) l'importo della locazione per i fittaiuoli demaniali ordinarii di Africa fu fissato ad una altezza stabilita in una determinata *lex censoria*. Con ciò i fittaiuoli demaniali di allora furono trasformati realmente in possessori enfiteutici, e solo lo stato *giuridicamente* precario del loro possesso li diffe-

---

54. profitebitur cognito[*res* . . .]num emptor siet ab eo quoius homin[*is privatei eius agri venditio fuerit*, . . . *L.*] Calpurni(o) cos.
55. facta siet, quod eius postea *ne*que ipse n[*eque*...] praefectus milesve in provinciam er[*it* . . . *colono eive, quei in colonei nu*]mero
56. scriptus est, datus adsignatus est, quodve eius... ag... [*u*]tei curator eius profiteatur, item ute[i... ex e]o edicto, utei is, quei
57. ab bonorum emptore magistro curato[*reve emerit*, . . . *Sei quem quid edicto IIvirei ex h. l. profiteri oportuer*]it, quod edicto IIvir(ei) professus ex h. l. n[*on erit*, . . . *ei eum agrum lo*]cum neive emp-
58. tum neive adsignatum esse neive fuise iudicato. Q... do, ei ceivi Romano tantundem modu[*m agri loci*... quei ager publice non venieit, dare reddere commutareve liceto.
59. IIvir, q[*uei ex h. l. factus creatusve erit... de*] eis agreis ita rationem inito, itaque h... et, neive unius hominis nomine, quoi ex lege Rubria quae fuit colono eive, quei [*in colonei numero*
60. *scriptus est, agrum, quei in Africa est, dare oportuit licuitve... data adsign*]ata fuise iudicato; neive unius hominis [*nomine, quoi... colono eive, quei in colonei nu*]mero scriptus est, agrum quei in Africa est, dare oportuit licuitve, amplius jug(era) CC in [*singulos*
61. *homines data adsignata esse fuiseve iudicato... neive maiorem numerum in Africa hominum in coloniam coloniasve deductum esse fu*]iseve iudicato quam quantum numer]*um ex lege Rubria quae fuit*. . . *a IIIviris coloniae dedu*]cendae in Africa hominum in coloniam coloniasve deduci oportuit licuitve.
62. IIvir, quei [*ex h. l. factus creatusve erit*...] re Rom... agri [... *d*]atus ad[*signatus*... *quod eiu*]s agri ex h. l. adioudicari
63. licebit, quod ita comperietur, id ei heredeive eius adsignatum esse iudicato [... *quod quand*]oque eius agri locei ante kal. I [... *quoiei emptum*] est ab eo, quoius eius agri locei hominis privati venditio
64. fuit tum, quom is eum agrum locum emit, quei [... *et eum agrum locum, quem ita emit emer*]lit, planum faciet feceritve emptum esse, qu[*em agrum locum neque ipse*] neque heres eius, neque quoi is heres erit abalienaverit, quod eius agri locei ita planum factum
65. erit, IIvir ita [*dato re*]ddito, quod is emptum habuerit quod eius publice non veniei[*t. Item IIvir ses is*] ager locus, quei ei emptus fuerit, publice venieit, tantundem modum agri locei de eo agro loco, quei ager lo[*cus in Africa est, quei publice non venieit*,
66. *ei quei ita emptum habuerit, dato reddito... Queique ager locus ita ex h. l. datus redditus erit, ei, quoius ex h. l. f*]actus erit, HS n(*ummo*) I emptus esto, isque ager locus privatus vectigalisque ita, [*utei in h. l. supra*] scriptum est, esto ».

renziava da quest'ultimi poichè quel possesso era sempre denunciabile. L'assenza del carattere precario e la concessione senza termine del possesso è evidentemente ciò che distingue i possessori dell'*ager privatus vectigalisque* dagli affittaiuoli demaniali ora detti.

Natura del « vectigal » nello « ager privatus vectigalisque ».

Indubbiamente la ragione ne è che qui si tratta di concessione di terra contro pagamento di un capitale, come è detto chiaramente dalla legge. Sotto un tale aspetto tratterebbesi di distribuzione di terra [**155**] che ha le stesse caratteristiche dell'*ager quaestorius*, talchè anche il Mommsen mette insieme l'*ager privatus vectigalisque* della legge con l'*ager quaestorius*. Ma non mi sembra sicuro che essi possano identificarsi sotto ogni rapporto; e ciò dipende sovrattutto dalla questione se nel caso nostro il *vectigal* si debba considerare come nominale, o come reale, quantunque assai modico. Se l'*ager quaestorius* è stato in generale gravato di un *vectigal* — noi direttamente non ne abbiamo alcuna notizia — esso non può essere stato che solo un *vectigal* nominale, come per i *trientabula*. Il Mommsen crede probabile che questo appunto sia avvenuto per l'*ager privatus vectigalisque* africano. Ma l'*ager quaestorius* ordinario non è mai chiamato *ager privatus vectigalisque* e il Mommsen istesso assume per le terre alienabili africane che esse abbiano avuto il carattere di pegno sotto forma di una vendita con patto di riscatto. La denominazione usata, la quale nella sua prima metà (« privatus ») vuole indicare la irrevocabilità della concessione, e nella seconda (« vectigalis ») l'obbligo del tributo, sarebbe allora inadeguata in ambedue le parti. E non si sarebbe avuto bisogno, per creare la specie di possesso raffigurata dall'*ager quaestorius*, di alcuna legge, ma, come mostrano i *trientabula*, solamente di un senatoconsulto; una legge era sempre necessaria, solo quando si concedeva la terra in modo irrevocabile; e, ciò anche quando al *populus* restava il *nudum jus quiritium;* e così si fece per le assegnazioni dei Gracchi e quando Thorius trasformò i possessi in *ager privatus vectigalisque*. Ciò non ostante, è certo possibile che l'ipotesi del Mommsen sia calzante anche relativamente alla qualità del *vectigal* inteso come un semplice tributo di ricognizione. In questo caso il sistema delle assegnazioni dei Gracchi sarebbe stato trapiantato in Africa, [**156**] con questa modalità: che, corrispondentemente allo spirito capitalistico della legge, non si assegnò la terra ai proletarii ma la si vendette alle persone provviste di mezzi.

Locazioni a lunga scadenza con tributo per l'eredità.

Ma come cosa *possibile* io vorrei ritenere anche ciò che segue, ed io non nego che subbiettivamente ciò mi appaia ancora più verosimile: si è già ricordato come una concessione avveniva in guisa che un *manceps*

ottenesse grandi estensioni a lunga scadenza contro un fitto stabile. Ora è dubbio che cosa fosse oggetto dell'offerta nella licitazione. Noi siamo per analogia indotti a pensare che questo oggetto fosse l'altezza del fitto [1]. Sembra soltanto che ciò poco corrispondesse alle consuetudini romane. Come dal punto stampato a pag. 27 di Hygino risulta, venne più tardi imposto, alle singole parcelle circoscritte da confini, un *vectigal* ad *modum ubertatis*, cioè un *vectigal* diverso per le singole parcelle [2]. Ed anche allora il *vectigal* venne misurato *pro jugerum*, e questo deriva certamente da una epoca più antica. E come si comprava per un prezzo stabilito *pro jugerum*, si locava la terra allo stesso modo. Perciò il *vectigal* nominale, anche per i *trientabula*, è stabilito ad 1 asse *pro jugerum*, e non già in ragione del fondo individualmente assegnato; mentre per il restante le terre assegnate erano tassate in ragione della bontà del suolo ed erano ipotecate in ragione del valore di compra. Quindi, contenendo la *lex dicta L. Caecilii et Cn. Domitii censorum* [3] l'ammontare della locazione dei campi africani da locare, essa può avere indicata [157] una quota dei frutti — e la legge menziona la *decuma* — od un canone pecuniario fisso (e relativamente basso), il quale era eguale *pro jugerum* almeno regionalmente e per alcune classi di terre [4], poichè questa legge non può aver contenuto i saggi di fitto singoli per tutti i campi fittati dell'intero demanio. Ed anche quando i *mancipes* assumevano dei grandi complessi per un termine di 100 anni, l'importo della locazione sarà stato determinato *pro jugerum* in un tributo pecuniario stabile e basso; e oggetto della licitazione sarà stato soltanto il prezzo di acquisto. Solo un tale prezzo d'acquisto poteva essere assicurato con *praedes* e *praedia*, non una rata di affitto maturante ogni anno per un secolo. Questo fatto spiega anche perchè si trattasse questa specie di fittaiuoli demaniali come appaltatori di tributi, e parimenti si adatta bene a questa specie di procedimento per la locazione l'espressione « vectigalibus subjicere ». Se si conviene con me in questo punto, diviene, a mio modo di vedere, più verosimile la presunzione che anche per l'*ager privatus vectigalisque* il procedimento fosse lo stesso [5].

---

[1]) Così fu per il fitto dei beni del tempio di Eraclea. — Cfr. le note del Kaibel alla *Tab. Heracleensis*, nella edizione che egli ne ha fatto nelle *Inscr. Graec. Sic. et Ital.*, num. 645. La iscrizione non presenta per noi niente di importante. L'individualizzamento degli obbietti si ha nella stessa maniera che nella *Iscriz. di Edfu* già citata. Le parcelle sono per lo più oblunghe, separate le une dalle altre per mezzo di vie. Vedi le carte in Kaibel, *loc. cit.*, pag. 172, 173.

[2]) Ulteriori dettagli più sotto.

[3]) Dell'anno 639 u. c.

[4]) Graduati all'incirca secondo la specie dei *vectigalia* del campo pannonico. Vedi più oltre.

[5]) Probabilmente la legge si riferiva alla concessione per licitazione della terra locata alla linea 52: « habeat pos)sideat fruaturque item, utei sei in ager locus publi(ce a censoribus mancipi locatus esset ?) ».

Ad ogni modo perdono di peso i dubbî di Mommsen contro la possibilità che la legge si riferisse ad un *vectigal* reale. Ma allora dovrebbe ammettersi che la legge imponesse, in qualche punto suo non conservato (probabilmente nella lacuna a linea 51-52) [1] [**158**], un modico *vectigal pro jugerum* ovvero *pro centuria*, più probabilmente *pro jugerum*, e poi mettesse all'incanto il tributo per la trasmissione ereditaria [2]. Questo tributo di eredità (*Erbstandsgeld*) venne naturalmente meno dove, in conseguenza di una molteplice concessione dello stesso oggetto, venne data al compratore [**159**] invece della terra comprata (e già pagata) dell'altra: questo è il senso del « HS. n. I. emptus esto » alla linea 66 della legge.

Forma della misurazione.

La misurazione di questa specie di campo avveniva per *centuriae*, le quali non sembra si siano distinte per nulla dalle centurie delle assegnazioni di pieno diritto (linea 66), e quindi contenevano 200 jugera, non 50

---

[1]) Non è certo cosa molto probante citare in appoggio di una tesi la *lacuna* di una iscrizione, ma nel caso nostro è certo che la legge ha contenuto disposizioni sui rapporti e sull'obbligo del *vectigal* dell'agro relativo, poichè a linea 66 si rinvia a queste disposizioni.

[2]) Tutto ciò sarebbe per noi più chiaro se ci fosse stato conservato ciò che gli *emptores* dell'agro, secondo la linea 53, avevano dichiarato nella *professio*. Io vorrei credere che, analogamente a quanto avvenne per i possessori pannoni, la cui *professio* è ricordata da Hygino nel punto discusso a pag. 27, il *vectigal* venisse imposto in corrispondenza del numero dei *jugera* di campo, prato, selva e pascolo, o delle categorie ad esse corrispondenti; poichè se io nel testo indico come probabile un *vectigal* unitario, ciò non esclude punto una classificazione primitiva come quella che noi troviamo più tardi. Probabilmente la *professio* aveva proprio questo scopo. Infine la legge dice che in tutto quel complesso si tratta essenzialmente di possessori, i quali, prima che la legge fosse emanata, avevano acquistato il campo per mezzo di « *emptio* ». Ora, se la osservazione precedente sui *mancipes* nel campo locato è giusta, qui si tratta di questo, che a favore di coloro i quali avevano fittato il campo demaniale africano contro un canone di fitto ereditario fu reso *irrevocabile* il possesso in sè temporaneo; e se ciò è giusto, la tendenza capitalistica della legge appare più evidente. La legge si guardava bene di rimettere ai grandi possessori demaniali il *vectigal*, come si fece in Italia, ma li poneva nella stessa condizione in cui Thorius pose i possessori in Italia. Al contrario quegli altri possessori demaniali, cui *ager a censoribus locari solet*, cioè piccoli affittaiuoli, antichi abitanti o italici, ebbero bensì assicurazione che essi non avrebbero pagato più fitto, ma lo stato del loro possesso restò giuridicamente precario.

Se la iscrizione di Halaesa — Kaibel, *Inscr. Graec. Sic. et Ital.*, n.° 352 — contiene realmente l'ammontare del fitto delle parcelle citate, quegli estagli possono essere stati regolati soltanto in modo generale. Infine il rapporto di κλᾶροι e δαθμοί della iscrizione mostra come qui si tratti essenzialmente di una dislocazione dei possessori che non lasciava luogo a nessuna concorrenza. Di quale specie fossero i possessi di cui parla la nota iscrizione di Acrae (Kaibel, *loc. cit.*, n.° 217) è dubbio (cfr. Goettling, *Inscr. Acr.*, e Degenkolb nella già citata monografia sulla legge Hieronica). Essa è per noi senza importanza.

soltanto come l'*ager quaestorius*. Irrevocabile era l'alienazione come risulta dall'espressione « privatus ». La qualità di *ager vectigalis* deve aver avuto per conseguenza che la alienazione non avveniva nella forma della mancipazione e che il regolamento della trasmissione ereditaria non poteva avvenire senza intervento dei pubblici magistrati dello Stato [1]). Altre differenze dall'*ager quaestorius* sono i *limites viae publicae*, poichè la disposizione contenuta nelle linee 89 e seguenti, che deve supplirsi così, si sarà riferita a *tutte* le *centuriae* e non solamente a quelle del territorio cartaginese. Poichè, secondo la nostra ipotesi, il tributo era eguale *pro jugerum*, ciò rendeva possibile di individualizzare sufficientemente l'oggetto imponibile ed un soddisfacente controllo, mentre l'individuo doveva semplicemente dichiarare quanti jugeri egli possedeva in una centuria, e la somma dei jugeri posseduti in una centuria doveva essere = 200. Sembra che in Africa, date le stabili condizioni della Provincia, quella distribuzione e tutto lo stato della proprietà fondiaria si siano conservati per lungo tempo immutati, propriamente sino all'epoca di Onorio. Una revisione impresa allora (422) dette per risultati, secondo il C. Th., 13, *de indulg. deb.*:

nell'Africa *proconsularis*: 9002 centurie e 141 jugeri di terra imponibile e 5700 centurie e 144 $^1/_2$ jugeri di terra incolta;

[**160**] in Byzacena: 7460 centurie e 169 jugeri di terra imponibile, più 7715 centurie e 3 $^1/_2$ jugeri di terra incolta;

complessivamente: in Africa *proconsularis*: 16703 centurie e 85 $^1/_2$ jugeri, in Byzacena 15175 centurie e 172 $^1/_2$ jugeri di terra misurata sottoposta al tributo fondiario.

Ciò fa l'impressione che anche allora nel tasso dell'imposta la centuria fosse calcolata eguale alla centuria ed il jugero al jugero. Tutta l'area imposta in questa maniera ha ad un dipresso l'estensione della terra coltivata con l'aratro di una provincia orientale prussiana (ad esempio: Posen) e secondo i rapporti del tempo può aver rappresentata soltanto una frazione, per quanto importante, della terra coltivata in Africa. Della costituzione delle altre parti parleremo più sotto. Tutto il già detto mi sembra provare, in ogni caso, come ai campi di cui si è parlato fosse imposto un *vectigal* reale. L'istessa cosa prova il fatto che quivi i *limites* vennero mantenuti come vie: essi infatti permettevano, come si è notato, il controllo dell'imposizione. Anche nell'*ager quaestorius* i *limites*, intesi come *rigores*, dovevano facilitare l'identificazione degli appezzamenti; ma, probabilmente, perchè nessun'imposta gravava realmente l'*ager quaestorius* e non si aveva alcun interesse a conservarli, essi sparirono. Al-

---

[1]) Ciò risulta dal modo come a linea 62, 64 si parla dello *heres*. Ciò significa soltanto che il governatore provinciale era in grado di emanare disposizioni in via di principio e pubblicare in editti quando egli voleva concedere le alienazioni ed a quali degli eredi voleva dare i fondi. Perchè egli era nel contempo funzionario amministrativo ed istruttore dei processi.

trettanto strano sarebbe che si ammettesse l'esistenza di un ceto di possessori enfiteutici, che non pagasse alcun canone enfiteutico. Poichè giuridicamente i possessori dell'*ager privatus vectigalisque* sarebbero possessori enfiteutici, qualora si ammetta che la qualità giuridica di questo terreno fosse l'ereditarietà senza l'alienabilità produttiva degli effetti di diritto civile, fosse o no fittizio il *vectigal*, è indifferente [1]).

Posteriore alienabilità delle terre enfiteutiche.

[**161**] Non sappiamo con sicurezza se, ed eventualmente sino a che tempo, sia durata l'inalienabilità delle terre enfiteutiche, ma ciò deve essere cessato posteriormente, poichè noi non ne troviamo alcuna traccia nelle fonti giuridiche dell'epoca imperiale; ed al tempo di Costantino la regola sembra essere stata l'alienabilità. Ciò risulta, a mio modo di vedere, dal punto del Codice teodosiano, interpretato a pag. 85, dal quale infine contemporaneamente risulta che i fondi sottoposti al *vectigal* non avevano sino allora ottenuto la mancipabilità. Poichè altrimenti quel passo, che tratta delle vendite proprio dal punto di vista dell'interesse tributario, non avrebbe sentito il bisogno di discutere specialmente dell'alienazione degli *scamna* [2]).

---

[1]) Qui e nel capit. I si è ammesso come cosa probabile che non fosse « realmente » limitata l'alienazione dell'*ager quaestorius* ordinario. Ciò ha bisogno di esser più esattamente definito. Giuridicamente l'*ager quaestorius* è un possesso sull'*ager publicus*, un *habere possidere uti frui* come tutti gli altri, quindi incapace della mancipazione e delle azioni reali all'infuori del *possessorium*, e sottoposto soltanto alla protezione amministrativa, per ottenere la quale bisognava probabilmente indirizzarsi ai consoli, poichè questi, secondo Livio, 31, 13, compiono anche l'installazione nei *trientabula*. Ma, poichè lo Stato non era punto interessato alla persona di coloro che possedevano i fondi e ciò anche nei *trientabula*, si sarà concessa questa protezione semplicemente a coloro che avevano acquistato secondo le forme in altri casi prescritte per lo acquisto del *locus*, e quindi, secondo la *traditio ex justa causa*, da un possessore che precedentemente possedeva allo stesso modo giusto. Un tale stato del possesso non si sarà inteso come precario, ma come cosa ovvia, essendo che gli agrimensori parlano dell'alienazione dell'*ager quaestorius* per mezzo della *emtio venditio* come di un fatto comune. Si può spiegare l'osservazione di Hygino, pag. 116: « non tamen universos paruisse legibus quas a venditoribus suis acceperant », come una notificazione dell'acquisto o qualche cosa di simile. Soltanto in questo senso deve intendersi l'alienabilità e deve essere affermata, e con questa limitazione la sua esistenza non mi sembra dubbia, poichè non può credersi che si rispettasse l'inalienabilità senza che vi si avesse un interesse pratico immediato sotto forma di un *vectigal*. Ma questa differenza di fronte agli *agri privati vectigalesque* non è una differenza giuridica e di principio ma solamente pratica e graduale. Cfr. nota a pag. seg.

[2]) Che in questo caso gli *scamna* significhino fondi sottoposti all'obbligo del *vectigal* risulta dall'intimo rapporto in cui essi stanno col *census*, rapporto indicato dal titolo in cui si trova quel tratto. Trattasi qui delle due specie di fondi: quelle che sono *res mancipi* e soggiacciono al censo imperiale poggiato sul tributo cittadino, e quelle che sono individualmente gravate di una imposta fondiaria. Ma la

[**162**] È probabile, o piuttosto è certo che la forma di vendita, posteriormente generalizzata, per mezzo di *epmtio venditio* consensuale e tradizione, la forma di acquisto del *locus* sopratutto sia stata l'unica forma di alienazione per tutti i possessi di minor diritto, ai quali in generale l'alienabilità era stata concessa in linea di fatto dall'amministrazione.

Bisogna sempre ricordarsi che nel caso nostro « esclusione dall'alienabilità » significa esclusione dalla mancipazione e mancanza della protezione dovuta alle azioni reali e non possessorie nel procedimento ordinario: quindi mancanza delle condizioni giuridiche per l'alienazione; cosicchè era affare della pratica amministrativa se l'alienazione sotto certi presupposti avesse a rispettarsi o meno. [**163**] Comincia ad aversi il trapasso all'alienabilità in *senso giuridico* quando si assodano per legge i principii della pratica amministrativa, e *forse* questa è la condizione dell'*ager privatus vectigalisque* [1]).

Trasformazione del « vectigal » in imposta fondiaria.

Con l'alienabilità giuridica si trasformò il carattere del *vectigal* da canone enfiteutico in imposta fondiaria. Ma, in quanto ai possessori africani, tale imposta, se l'avviso da noi sostenuto è giusto, ha la qualità dif-

---

differenza pratica per la vendita è che per le prime la proprietà si trasferisce con la mancipazione di fronte al censo, mentre la tradizione rappresenta soltanto la realizzazione del trasferimento di proprietà: essa è la prova che una superficie della grandezza corrispondente all'atto di mancipazione sta a disposizione dell'acquirente; questa « *vacuae possessionis traditio* » ha importanza in principio per la tutela petitoria, non per la possessoria. Al contrario, quando si tratta degli *scamna*, che sono fondi non mancipabili, la *traditio* rappresenta l'atto di trasferimento della proprietà e la precedente *emptio venditio* rappresenta solo un atto che fonda l'obbligazione. Come sopra si è detto (cap. II) il tratto in parola ordina solo che d'ora innanzi la misurazione e l'indicazione dei confini dell'area da mancipare preceda la mancipazione, ed abolisce quindi l'antico carattere della mancipazione come alienazione di quote. Non ostante che per gli *scamna* non si abbia lo stesso punto di vista, poichè l'*emptio* consensuale non trasferiva alcuna proprietà, Costantino ordina che la legge si applichi anche a questo caso.

[1]) Mommsen (*C. I. L.* a *lex agraria*) induce la commerciabilità dell'*ager privatus vectigalisque*, dalla frase a linea 54, 63: « cujus ejus agri hominis privati venditio fuerit ». Mi sembra che da questa frase risulti che la legge abbia dovuto contenere una qualche *speciale* disposizione sulle alienazioni, disposizione forse simile a quelle che si ebbero nelle posteriori enfiteusi. Noi non sappiamo se la legge contenesse anche delle disposizioni sull'applicazione di quel diritto a questo campo. A l. 93 parla di « in ious adire » probabilmente riferendolo al precedentemente citato « ager ex s(enatus) c(onsulto) datus assignatus ». È dubbio qual specie di *agro* questo fosse: il Mommsen, *loc. cit.*, lo identifica con i possessi demaniali ordinarii. Siccome poi nella legge si parla di un possesso *ex senatus consulto* e lo si riferisce ai *viasii vicani*, non mi sembra strano che si possa trattare dell'*agro* dei *navicularii* di cui prima si è parlato. La parte posteriore della legge ha trattato, forse dopo, della questione spesso regolata con disposizioni imperiali dell'obbligo molto gravoso dei trasporti, a proposito delle imposte in natura.

ferenziale di fronte alle nostre abitudini fiscali di non essere graduata, per fondo, secondo il reddito, ma era invece gravato il *modus agri*, il numero dei jugeri, e ciò in modo uniforme o secondo certe grosse tariffe medie per campo, prato, pascolo, ecc. Così con l'applicazione di una tecnica più accurata nel modo di utilizzare i demanii subentrò una trasformazione; trasformazione quantitativa, del resto, non fondamentale e di principio. E forse si usò già con l'*ager Campanus* un procedimento, per quanto imperfettamente applicato, [**164**] che implicava l'esame delle qualità della terra e l'individualizzazione della rata dell'imposta. Almeno il rilievo cartografico del campo ed il « pretium indictum » ricordano i « certa praetia » di Hygino nel tratto stampato a pag. 27. Quest'ultimo passo, in connessione a quello stampato a pag. 25 che tratta di un egual caso, ci fa vedere per l'epoca di Trajano come la terra pannonica che doveva esser gravata della imposta fondiaria, si distribuisse in sei classi: *arvum primum, arvum secundum, pratum, silva glandifera, silva vulgaris, pascua.* Data la grandezza dei lotti individuali — 66 $^2/_3$, 80, 100 jugera — non è possibile che essi fossero compresi in una sola classe di imposta; anzi l'importo complessivo della imposta di ogni lotto di terra doveva esser composto delle rate di imposte del numero dei jugeri di ciascuna classe che vi era contenuta. Sulla *forma* erano indicati, per ogni lotto, quanti *jugera di arvi primi, prati*, ecc., fossero contenuti in un lotto e quindi poteva facilmente calcolarsi l'importo del tributo per ogni lotto individuale, essendo l'imposta stabilita egualmente per ogni jugero della rispettiva classe. Ma il tasso dell'imposta restava immutato quando il possessore cambiava la specie di cultura? La risposta sarebbe affermativa, se si fosse trattato di una imposta fondiaria nel senso moderno. Ora noi dobbiamo riflettere che questi pesi tributarii si sono storicamente svolti da un canone di fitto, attraverso un canone enfiteutico, per pigliare la forma che in ultimo avevano. Conseguentemente sarebbe affatto logico che col mutare della cultura del terreno mutasse il canone corrispondente alle diverse aliquote delle singole classi d'imposta. Contro il pericolo della diminuzione dell'importo del fitto a causa di mutamento nella specie di cultura, tanto l'affittavolo quanto lo Stato erano protetti dal fatto che, data la grande dipendenza dell'affittaiuolo, [**165**] non si concedeva all'affittaiuolo tale facoltà di mutare la cultura — noi ritorneremo su di ciò nel prossimo capitolo — ed anche di fronte ai provinciali gl'imperatori si riservarono il diritto di interdire loro certe specie di culture, nell'interesse dei proprietarii fondiarii italici. Così era per sè stesso ben possibile, e corrispondeva realmente ai fatti, almeno originariamente, che l'altezza del canone dei singoli fondi accatastati, come descrive Hygino, oscillasse in ragione della cultura; ed il contenuto delle *professiones* ricordate da Hygino (*l. c.*) era allora essenzialmente costituito dalla menzione della natura della cultura, quindi il numero dei jugeri coltivati a vigneti, ecc. Ma se pur esso è mai esistito, questo fu uno stadio di transizione. L'eventuale omissione di ogni cultura su parti del

terreno non portò mai per conseguenza che l'imposta si diminuisse; e già la classificazione di *arvum primum*, *arvum secundum*, ecc., fa indurre una imposizione duratura del suolo secondo la *capacità produttiva*, e questa tariffa per classi è stato ancor più specificata, accrescendo le classi, come si mostrerà meglio più oltre. A ciò risponderebbe poco una forte mobilità della classificazione del singolo fondo. Inoltre, dovunque le fonti giuridiche parlano del *tributum soli*, questo avviene in modo che esso sembri un tributo fisso del singolo fondo concreto [1]). [**166**] Infine nelle valutazioni che avvenivano, come Ulpiano stesso riferisce (D. 4, *s. censib.*, 50, 15), in base al formulario, è espressamente notato (*l. c.*, § 1) che, trattandosi della trasformazione delle culture di olivi e viti — che appartengono alle categorie tassate più gravemente — in altre forme di culture meno tassate, doveva essere dato a funzionari addetti all'estimo un motivo sufficiente di tale trasformazione; in caso contrario non si teneva conto della trasformazione. Trasformandosi la cultura in modo che il ricavato dell'imposta diminuisse, poteva ricorrersi soltanto alla *relevatio* o alla *peraequatio*, misure di cui prossimamente parleremo. Allorchè la trasformazione della cultura implicava il passaggio ad una classe più gravata, l'amministrazione fiscale non avrà indugiato ad elevare il canone, presentandosi l'occasione di una *peraequatio* [2]). Ove mai, come a me sembra assai verosimile, la iscrizione arausina, stampata nella prima appendice, contenga le assegnazioni e la somma della imposta fondiaria, vuol dire che questa era fissata una volta per sempre.

[**167**] La tendenza a stabilire in un ammontare determinato il tributo di un fondo, escludendo ogni causa di mutazione, è una tendenza costante, e risulta pure dalla legge di Zenone (C., 1, *de j. emph.*, IV, 66) secondo cui non è motivo sufficiente di remissione la perdita parziale del fondo

---

[1]) D. 39, § 5 *de legat.*, I, 30. Si ricordi anche la iscrizione di Carthago nova (*C. I. L.*, II, 3424), a proposito del caso che qualcuno costruisca un tempio conformemente al legato senza *deductione XX* (*vicesimae*) *vel tributorum* (quindi di importo fisso) — cfr. Mommsen, ivi. Nel passo citato del Digesto il *vectigal* ed il *tributum* sono citati l'uno a fianco dell'altro. Il contrasto deve ricercarsi nel carattere oscillante del *vectigal*. Il *tributum ubertatis* ricordato di Nacolia ed Orcistus in Frigia sotto Costantino (*C. I. L.*, III, 352) riguarda una imposta fondiaria definitivamente fissata in base alla qualità del terreno. L'istessa cosa è del *tributum* dei frontisti degli acquedotti (pag. 348, Lachmann). All'istesso modo in D. 42, 52, § 2 *de pact.*, 2, 14 il tributo è trattato come una contribuzione fissa.

[2]) In ogni caso questa contribuzione, come qualunque imposta fondiaria, quando non era esagerata, era un mezzo per conservare la coltura dei campi al punto in cui era, poichè il trapasso ad una coltura più estensiva sarebbe stato più fortemente colpito, restando eguale il *tributum soli*. Lo Heisterberg ha ben rilevato questo punto, ed è indubbiamente degno della massima attenzione il suo principale punto di vista che la imposizione di tributi fissi in natura abbia conservato l'uso della coltura dei cereali più che non sarebbe avvenuto senza di esso, e questo momento è degno di studio anche nella questione del colonato. Ma che quel momento sia stato *il più essenziale* nello sviluppo del colonato, io non credo.

(nella enfiteusi). Già da lungo tempo doveva, allora, esistere il criterio del tributo fisso. In corrispondenza di ciò si ha come conseguenza giuridica che, fin dal tempo di Scevola, quando non si pagava il tributo, il fondo era subastato da quelli che avevano diritto a riscuoterlo (D. 52, *pr. d. a. c. v.*, 19, 1); quindi il procedimento esecutivo è organicamente ordinato. Oltracciò si trova nel C. Th., 1, *de aquaed.*, 15, 2 (dell'anno 320), l'uso della confisca del fondo su cui grava l'obbligo di nettare la conduttura delle acque, quando non si soddisfa a questo obbligo. Ma tuttociò, in ogni caso, si riattacca piuttosto al diritto più antico.

Carattere giuridico del possesso demaniale.

Noi abbiamo sinora parlato di quei possessi di minor diritto, che si sono svolti come un modo di utilizzare il demanio pubblico ed hanno poi conservato questo carattere nei suoi tratti essenziali, non ostante radicali trasformazioni. Le loro particolarità giuridiche possono determinarsi soltanto negativamente. Abbiamo già veduto come la mancanza della proprietà quiritaria li escludesse dal *census* e dagli atti per *aes et libram*, così come originariamente li escludeva dagli atti di alienazione riconosciuti dal diritto privato, ed in generale dai diritti reali, almeno finchè non si trattava del *possessorium*, e, per alcuni di essi, dell'acquisizione per *universitatem*.

Procedimento amministrativo.

Del pari, si rilevò già come quello stato del possesso di minor diritto importasse, in via di principio, l'esclusione correlativa dei modi di tutela giuridica ordinari. Finchè non sorgevano delle controversie di indole possessoria, la competenza deve essere stata solo della giurisdizione amministrativa; quindi tali controversie appartengono alla *extraordinaria cognitio*. Non si esporrà qui quali magistrati fossero rispettivamente destinati; [168] quando non si erano create delle competenze speciali provvisorie come i IIIviri dei Gracchi o i IIviri della legge agraria del 643, si sarà adita o la giurisdizione del censore o quella della magistratura suprema, cioè del console. Nel caso dei governatori provinciali le due cariche erano riunite in una persona, e allora non si aveva nè differenza di giurisdizione nè diversità di procedimento. La qual cosa è di grande importanza. Infatti la esclusione dalle vie giuridiche ordinarie aveva conseguenze importanti relativamente al *modus procedendi*. La *extraordinaria cognitio* non implica punto come particolarità la mancanza di un procedimento in *judicio*, o di un procedimento corrispondente. Una tal mancanza non è per essa assolutamente necessaria, ma è cosa solamente possibile: anche il magistrato che decide nel procedimento amministrativo può deferire la trattazione ad alcuni giurati. Più importante è per noi un'altra particolarità di questo procedimento: la possibilità della esecuzione reale.

Esecuzione reale.

Anche nel procedimento amministrativo il magistrato che decide *può* limitarsi ad infliggere una multa al trasgressore, in corrispondenza alla condanna pecuniaria nel processo civile. Ma egli può anche emanare una sentenza che agisca direttamente sulle cose, cioè egli può togliere al soccombente il fondo e darlo al vincitore. Non può dubitarsi che questa possibilità sia cosa essenzialmente inerente alla *extraordinaria cognitio*. Nemmeno nel processo pretorio l'esecuzione reale è completamente sparita; e non poteva sparire; ma i casi in cui essa si riscontra e verifica [1]) hanno realmente il carattere di una procedura *extra ordinem*, [**169**] trattandosi della esecuzione di disposizioni passibili di processi; al contrario l'esecuzione reale deve aver formato la regola nel proce dimento *extra ordinem* e sopratutto nel procedimento amministrativo. Per certo il censore non ha avuto bisogno di concedere che un affittaiuolo dello Stato spossessato da un terzo liquidasse con l'usurpatore il suo affare pecuniariamente, ma egli poteva restituire l'affittaiuolo legale nella terra locata. Data la inalienabilità dei fondi, nelle assegnazioni dei Gracchi, l'esecuzione sotto forma di *litis estimatio* in danaro aveva finito col frustrare parzialzialmente lo scopo delle assegnazioni. Reale era poi l'esecuzione nella *controversia de territorio* — secondo ci assicurano le iscrizioni — la qual controversia si decideva per via di *extraordinaria cognitio* [2]).

Tutto ciò era ben naturale in riguardo a tutte quelle specie di possessi, il cui obbietto era in prima linea il *locus*, la determinata area locata imponibile, ecc.; anche per il modo come la recisa azione degli interdetti possessorii, che originariamente proteggevano soltanto il *locus*, con tutte le loro sponsioni punitive, ecc., sorse dal tentativo di accostarsi alla esecuzione reale ed alla coazione in natura per ottenere che si desse specificamente, e non in un equivalente, ciò che aveva formato oggetto della lite. Ma questo fu della maggiore importanza per l'ulteriore sviluppo del procedimento contenzioso, poichè, essendo la maggior parte dei fondi provinciali posseduti a titolo di diritto non pieno, divenne nel corso dei tempi diritto comune la esecuzione reale nelle azioni reali, come si vede in Ulpiano, D. 68, *de r. v.* (VI, I).

Stavano altrimenti le cose quando il pretore concedeva un'azione nel procedimento ordinario per uno dei possessi discussi. Ma noi non

---

[1]) D. 2, § 8, *testam. quemad.*, 29, 3 (« omnimodo compelletur »; D. 3, § 9, *de tab. exh.*, 43, 5 (« coërceri debere »); D. 1, § 3 *de insp. ventr.*, 25, 4 (« cogenda remediis praetoriis »); D. 5, § 27, *ut in poss. leg.*, c. 36, 4 (« per viatorem aut officialem); D. 3, § 1, *ne vis fiat*, 43, 4 (« extraordinaria executio »); D. 1, § 1, *de migrando*, 43, 32 (« extra ordinem subvenire »).

[2]) *C. I. L.*, X, 7852 e Mommsen in *Hermes*, II.

conosciamo nessuno di tali casi. Anche le assegnazioni dei Gracchi, che stanno più delle altre vicine alla proprietà, non entravano, [170] come già si è visto, nella competenza del pretore. E nemmeno niente sappiamo della creazione di formule fittizie. Sol per un caso, del quale non abbiamo ancora parlato, si ebbe più tardi un'azione reale nel procedimento ordinario, ma questo caso non riguardava un possesso derivato dallo Stato, bensì da comuni e di diritto infimo.

L'« AGER VECTIGALIS » MUNICIPALE.

Questa è la formula per il caso « si ager vectigalis petatur ».

Secondo la restituzione di Lenel, essa riguarda, senza dubbio, solamente il campo dato dai *comuni* in fitto, per regola in enfiteusi; e noi avremo occasione di discutere più minutamente di questo caso: poichè è cosa certa che, in ogni caso dopo la guerra sociale, non si trovano più in Italia enfiteuti dello Stato, e la qualificazione dell'*ager privatus vectigalisque* africano rimane per sempre dubbia e perciò questo è l'unico caso evidente da esaminare di enfiteusi nel diritto romano del miglior tempo.

Indubbia è, anche qui, l'origine amministrativa: nessun privato può dare in enfiteusi. La costituzione di questo rapporto giuridico è piuttosto un diritto di sovranità, e deve considerarsi presso i comuni come un avanzo della sovranità di un tempo [1]). I comuni si son serviti di questo istituto per mettere in valore tanto la terra che apparteneva a loro, quanto quella che lo Stato aveva loro assegnata, senza termine, dall'*ager publicus*.

BENI ED IMPOSTE COMUNALI.

Come è noto, noi siamo assai malamente informati intorno alla maniera come i singoli comuni dell'impero sopperivano ai loro bisogni finanziarî. Dallo statuto della colonia cesariana di cittadini di Urso in Ispagna, conservatoci epigraficamente [2]), [171] noi sappiamo che una gran parte di questi bisogni erano soddisfatti con servizî in natura, a cui erano assoggettate da una parte le persone di coloro che appartenevano al comune e dall'altra i loro animali da tiro e da giogo. Nel caso ora detto, il numero dei giorni di servizio obbligatorio (*Frohntage*) era di 5 per persona, e di 3 per jugero. È del pari indubbio che, oltre a ciò, si avessero dei tributi in denaro per quei bisogni cui non poteva sopperirsi con le prestazioni

---

[1]) Ma, come precedentemente si è notato, anche le colonie di cittadini dànno le terre in enfiteusi. — Anche a vantaggio di un privato possono costituirsi dei vitalizii su di un *fundus*, cfr. D. 12, 18 pr., 19 pr. *de annuis*, 33, 1. *C. I. L.*, V, 4489. Ma rendite perpetue non se ne hanno; un legato di rendite senza termine è, come tale, nullo ed agisce solo come vitalizio fidecommissario.

[2]) *Lex Coloniae Genetivae*, *Ephem. epigr.*. II, pag. 221 seg., c. 98, 99.

personali [1]). Sappiamo poi che l'assistenza pubblica a pro dei poveri delle città era parzialmente attuata con offerte di granaglie a prezzi di favore da parte dei proprietarii di terre [2]) e qualche volta anche con tributi in natura [3]). Ma in che modo questi tributi, e specialmente quelli in denaro, fossero riscossi e secondo che principii si ripartissero, noi ignoriamo. Però questo di comune sembrano avere le città antiche con le medioevali, che tutte le imposte dirette avevano il carattere di mezzi straordinarii diretti a ristabilire l'equilibrio del bilancio, e sotto un tale aspetto si equiparavano ai prestiti, e forse, come a Roma, avevano il valore di prestiti forzosi [4]). Ad ogni modo tutto ciò ebbe per conseguenza un accrescimento dell'attività comunale assai grande per il nostro modo di vedere.

Noi non parleremo qui delle imposte indirette e specialmente dei dazii, che erano trattati come un efflusso della proprietà fondiaria, ma parleremo soltanto delle entrate dei comuni costituite da rendite. Nell'amministrazione del loro patrimonio [**172**] le città medioevali hanno da mostrare creazioni geniali nelle forme giuridiche ed economiche, e specialmente hanno sviluppato gli istituti di rendita immobiliare, mettendoli in relazione con un sistema relativamente stabile di prestiti. Per quanto poco noi sappiamo delle finanze locali dell'impero romano, è certo che i comuni romani restarono, in ciò, relativamente, assai indietro.

Costituzioni di rendite.

Il loro sistema di prestiti per lo più, a quel che pare, funzionava male [5]); e svolsero, è vero, l'attiva speculazione delle rendite, ma in modo assai primitivo, cioè, a quel che sembra, soltanto sotto forma di acquisti di *vectigalia*, quindi di negozii enfiteutici, mentre le rendite istesse non erano oggetto di commercio. Accanto alla ordinaria locazione ed alla enfiteusi dei beni comunali [6]), noi troviamo l'acquisto dei fondi di una persona e la restituzione di essi alla stessa persona con la imposizione di un *vectigal*, come forma di impiego delle specie possedute dal comune [7]),

---

[1]) Cicero, *de lege agr.*, 30, 82, *in Verr.*, II, 53, 131. II, 55, 138. *Pro Flacco*, 9, 20: inoltre C. I, 10. *De vectig.*, IV, 61

[2]) D. 27, § 3 *de usufr.*, corrispondente al *frumentum emptum* delle provincie.

[3]) Cicero in *Verr.*, III, 42, 100 (in questo caso come complemento del tributo da pagarsi a Roma.

[4]) Appartengono alle imposte dirette anche le *indictiones temporariae* della l. 28 *de usu*, 33, 2, se questa tratta delle ripartizioni d'imposte dei comuni.

[5]) Le città asiatiche caddero in mano degli usurai quando non potettero pagare lo *stipendium* (Plut., *Lucull.*, 7, 20).

[6]) Questa è ricordata, ad esempio, in D. 219, *de v. s.* come nascente in seguito alla *locatio* per mezzo di *mancipes*

[7]) Gl'imperatori dettero istruzione ai governatori ed ai *curatores* dei comuni perchè le somme dei comuni collocate ipotecariamente fossero lasciate nelle mani degli antichi debitori. D. 33, *de usur.* (22, 1).

oppure come mezzo per assicurarsi delle rendite perpetue per determinati scopi o politici o di beneficenza, come per sostenere delle famiglie libere impoverite, alimentando i loro figli [1]). Nell'epoca imperiale il potere centrale intervenne in due modi: anticipando capitali per l'impiego in fondi contro un modico interesse destinato a scopi pii [2]), mentre, d'altro lato, era controllato l'uso dei beni comunali. [173] L'alienazione ed anche la enfiteusi furono parzialmente limitate [3]); fu interdetta ai comuni l'imposizione autonoma dei tributi [4]); anche il ricavato dei *vectigalia* venne diviso in parte fra lo Stato e i comuni [5]), cosicchè l'imposta comunale appare come un'aggiunta all'imposta dello Stato. Diremo più sotto delle invadenze nel modo come si soddisfaceva dai comuni agli obblighi che essi avevano verso lo Stato. Qui deve specialmente considerarsi la condizione giuridica dei fondi concessi dai comuni contro un censo.

Carattere giuridico dell'« ager vectigalis ».

È innanzi tutto certo che il comune figurava come proprietario di questi fondi. In verità, occasionalmente, nel modo di espressione il « diritto al censo » appare quale oggetto del diritto dei comuni, come quando è detto di una sacerdotessa nel *municipium Cartimitanum* in Ispagna che essa « vectigalia publica vindicavit » (*C. I. L.*, II, 1956), oppure quando Vespasiano abbandona ad un comune spagnuolo i suoi *vectigalia* (*ivi*, 1423), oppure quando ai Thisbei è concesso con senatoconsulto di continuare a godere i loro *vectigalia* [6]); e corrisponde al censo tedesco ricorrente nei documenti « per diritto di proprietà » (*von Eigenschafts wegen*) [174] il tributo in Pompei pagato da qualcuno « *ob avitum et patritum fundi Rudiani* » (Nr. 123 delle quietanze delle imposte in Pompei. Cfr. Mommsen in *Hermes*, XII, p. 88 e seg.). Se qualcuno vuole costituire sul suo fondo una rendita perpetua, deve manciparlo al comune e lo riceve novellamente indietro dal comune sotto riserva di un censo [7]). Quando un possessore di uno di questi fondi

---

[1]) Così in Atina, *C. I. L.*, X, 5056, in Terracina, *C. I. L.*, X, 6328 ed altrove.

[2]) Sono risapute le grandi istituzioni alimentari dell'epoca che va da Nerva ad Alessandro Severo, delle quali ci sono conservate nelle iscrizioni due fondazioni di Traiano, *C. I. L.*, IX, 1455, cfr. Desjardins, *de tab. alim.*, Paris 1854; Henzen, *Annal. dell'Inst. arch. in Roma*, 1844. Le somme vennero prestate a minimo interesse sui fondi. Può ritenersi per cosa certa che i possessori dei fondi non potessero estinguere il capitale del debito; per altro ciò era evitato dall'altezza della somma da pagare e dal basso saggio dell'interesse.

[3]) Così nella *lex col. Genetivae*, cap. 82, la vendita e la locazione è limitata a circa cinque anni.

[4]) C. 2 *vectig. nov.*, IV, 62 di Severo e Caracalla.

[5]) C. 13 *de vectig.*, IV, 61 di Teodosio e Valentiniano ($^1/_3$ ai comuni, $^2/_3$ allo Stato).

[6]) *Eph. epig.*, I, pag. 279 e seg.

[7]) *C. I. L.*, IX, 5853. Plinius, *Ep.*, I, 8, 10; VII, 18, 2.

gravati di rendite perpetue vi rinunzia a favore di un comune, riservandosi però l'usufrutto, non si ha bisogno in questo caso del trasferimento della proprietà, perchè il comune è già proprietario [1]). Questa concezione deve mettersi a fianco dell'altra che anche l'affermazione del diritto di proprietà dei comuni può aversi o nella forma dell'incameramento reale del fondo o con la imposizione del *vectigal*. Il *vectigal* è la forma naturale della pratica dichiarazione di proprietà pubblica. Si contesta la validità di un legato di un *fundus vectigalis* ad un comune, perchè il fondo apparteneva già presuntivamente al comune (D. 71, § 5, *de legat.*, I, 30): deve poi notarsi anche quanto segue: se in una colonia deve costruirsi un acquedotto, statutariamente le spetta il diritto di espropriazione (ad es., nella colonia Urso), come giustamente opina Mommsen, di tutti i fondi per i quali passa l'acquedotto. Agli adiacenti spetta soltanto l'obbligo della manutenzione (p. 348 e seg., Lachm.), ed è perciò imposto ad essi un tributo. Ma, per poterglielo imporre, si toglie loro apparentemente la proprietà del fondo contro indennizzo e poi si restituisce ad essi di nuovo il fondo come *fundus vectigalis*, [175] contro pagamento di un prezzo nella cui differenza dalla precedente somma di espropriazione sta l'indennizzo. Per poter collocare l'acquedotto sarebbe bastato costituire una servitù.

La forma giuridica con cui si fa la costituzione di rendita è generalmente la *lex dicta* per la mancipazione [2]), talchè si potrebbe da questo fatto concludere all'equazione fra l'imposizione della rendita [*]) e l'usu-

---

[1]) *C. I. L.*, X, 1783 in Puteoli.

[2]) D. 61 (Scaev.), *de pignor.* Cicero, *de lex agr.*, III, 2, 9; cfr. *C. I. L.*, V, 4485. Deve in essa comprendersi anche il « locare » della l. 219 D. *de v. s.*, e questo è anche il significato del « redemit et redditit » della iscrizione di Ferentino, *C. I. L.*, X, 5853. Sarebbe pur sempre un procedimento non chiaro che un comune trasferisse prima un fondo ad un privato, poi da questi lo ripigliasse, per ridarglielo in ultimo novellamente con la imposizione di un *vectigal*. Anche il *redimere* vi contrasta. Ma, se agli occhi degli interessati aveva un interesse formale essenziale la traslazione ai comuni per mezzo dei privati, non deve sorprendere se si mette innanzi il « redimere » e poi si ricorda il « reddere ». *Redimere* riguarda l'elemento obbligatorio dell'affare, *reddere* la prima metà della parte di diritto reale dell'affare stesso, di cui la seconda metà reale consisteva nel mancipare secondo la *lex dicta*.

[*]) Il testo ha « *Rentengewere* ». Sul significato di *Gewere* lo Schulte (*Hist. du droit et des institutions de l'Allemagne*, trad. franc., Paris 1882) ha: « al Medio Evo lo spirare del termine di un anno e un giorno conferiva sicuramente certi diritti speciali. Chi aveva posseduto un immobile senza contestazione per un anno e un giorno, aveva su questo fondo una giusta *possessio*, *rechte gewere*. Questa *gewere* dava al possessore: 1.° il diritto di una rappresentazione propria, che non l'obbligava punto a nominare il suo predecessore e l'autorizzava a provare da sè il suo diritto; 2.° il diritto di chiedere una dilazione per rispondere al processo; 3.° il diritto di riassumere il processo che poteva perdere ». — La *gewere* era applicabile anche alle cose mobili. Cfr. Schulte, *op. cit.*, pag. 469, e Zoepfl, *Deutsche Staats und Rechtsgeschichte*, II, 2, pag. 293 sg. Stuttgart, 1847.

(*Nota aggiunta alla traduzione*).

frutto; ma la ragione è, solo, che la mancipazione è la forma unica con cui *inter privatos* si imponevano ai fondi dei diritti permanenti *uno actu*, ed a questa forma erano obbligati di ricorrere i comuni cui mancava la sovranità e quindi anche un diritto di amministrazione sovrano. D'altronde può anche scorgersi nell'enfiteusi il nesso con la locazione, e così relativamente alla remissione (D. 15, § 4, *locati*, 19, 2). D'altra parte, di fronte ai comuni, il *vectigal* sembra un saggio di interesse pagato su di una certa sorta-capitale, e quindi pare avvicinarsi ad una ipoteca a riscatto indenunciabile (*Kaufgelderhypotek*). La probabile ragione di questo fatto, è che l'istituto si riattacca alla locazione di Stato a lunga scadenza, [176] per la quale, come si cercò di dimostrare, il compenso risultava di un diritto per la ereditarietà e di un canone [1]). Nel corso della evoluzione si è sempre più, dal punto di vista pratico, pareggiato il possessore del *fundus vectigalis* col proprietario. Non è una cosa strana che il *judicium finium regundorum* potette essere adoperato da lui e contro di lui, poichè egli era protetto come possessore del *locus*, e l'*actio finium regundorum* è concessa a tutti, ed esclusivamente a tutti quelli che godono la protezione del *locus* (D. 4, § 9, *fin. reg.*, 10, 1).

Ma anche il *judicium communi dividundo* (D. 7, pr., § 1, *h. t.* 10, 3) e *familiae herciscundae* (D. 11 *h. t.*, 10, 2) è dichiarato applicabile al caso nostro; si dichiara anche che il *fundus vectigalis* può legarsi (D. 219, *de v. s.*), ed è permesso di ripeterlo (D. 1 pr. *de cond. trit.*, 13, 3) quale *certa res* col *dare oportere*. Ma si scorge dalle disposizioni in parola che tutti questi rapporti non erano nella pratica indiscussi. Specialmente il punto che tratta dell'azione di divisione (D. 7, pr. *comm. div.*) fa l'impressione che abbia delle interpolazioni; è certo che originariamente, ed anche al tempo di Ulpiano, il consenso dell'autorità municipale e la divisione del *vectigal* fra i fondi dovevano precedere la divisione. Per quanto riguarda l'alienabilità, la disposizione in c. 3 *de jure emphyteutico*, IV, 66, si riattacca indubbiamente alle regole giuridiche cui soggiacevano gli *agri vectigales*, e quindi era necessario il consenso del comune. L'istruzione che si trova nella detta costituzione, secondo cui soltanto per buone ragioni doveva rifiutarsi il sostituto, [177] illustra nel miglior modo il regolamento amministrativo di tutti i rapporti che si costituivano intorno a questi possessi di diritto non pieno. Nulla sappiamo di un eventuale *laudemium* per l'*ager vectigalis*, come esisteva per la enfiteusi.

In fine la questione se in caso di mancato pagamento del *vectigal* il

---

[1]) Perciò è detto nelle *Istituzioni giustinianee* (§ 3, *de loc.*, III, 34): «. . . familiaritatem aliquam inter se habere videntur emtio et venditio, item locatio et conductio, ut in quibusdam causis quaeri soleat, utrum emtio et venditio contrahatur an locatio et conductio. Ut ecce de praediis, quae *perpetuo* quibusdam fruenda traduntur ».

fondo ricadesse al comune o meno, rappresentava il lato pratico della contesa mentovata ancora da Giustiniano, se quel contratto dovesse intendersi come compra o come locazione [1]).

Verosimilmente la principale difficoltà per tutte queste concessioni consisteva in ciò che per lo più si pagava un diritto di ereditarietà; il pagamento del *vectigal* non rappresentava perciò l'unico obbligo pecuniario del possessore, e quindi il mancato pagamento di esso non poteva portare la perdita del possesso, senz'altro. Nelle fonti (D. 31 *de pign.* di Scaevola) il diritto di riversibilità nei casi di inadempienza è ricordato come parte essenziale della *lex dicta;* esso dunque non si spiega da sè stesso, e non può divenire, come Matthias vuole, il punto di partenza per la costruzione di tutto l'istituto [2]). In sè stesso il comune sarà stato autorizzato a servirsi dei mezzi coercitivi, ma verosimilmente la disposizione ricordata in D. 31 cit. ha formato normalmente una parte essenziale delle *leges dictae* delle enfiteusi, cosicchè più tardi tutto questo rapporto potette essere concepito come un trasferimento sotto la condizione del pagamento del canone, la quale cosa si vede, ad es., in Paolo, D. 1 *si ager vectigalis,* VI, 3.

L'ENFITEUSI.

È cosa già notata ed indubbia che l'enfiteusi del diritto imperiale più tardo si riattacca istoricamente e giuridicamente agli *agri vectigales* dei municipii [178] e non alle terre provinciali gravate della imposta fondiaria. È questa una cosa caratteristica per il fenomeno, su cui ritorneremo nell'ultimo capitolo, che il *princeps* tendeva a separarsi col suo possesso fondiario dal nesso comunale o ad esserne esente, e rivendicava allora la stessa posizione giuridica delle autorità comunali, nella sua qualità di domino fondiario.

Come risulta dalla sua denominazione, l'enfiteusi è stata tolta ad imprestito all'oriente ellenico ed è stata primieramente applicata alla terra dissodata nelle provincie, in cui il coltivatore, che la prendeva, domandava la fissazione duratura di un canone. Si distingue dall'*ager vectigalis* essenzialmente per l'adozione generale di norme determinate nei casi di alienazione, per il diritto di preferenza nell'acquisto da parte del domino fondiario, per il diritto di cambiamento di possesso fissato nel 2 %, e per i determinati motivi della decadenza. Per l'affittaiuolo ereditario essa è una forma relativamente conveniente per regolare la sua posizione giuridica. Ma tanto essa quanto gli *agri vectigales* dei comuni e gli *agri privati vectigalesque* dello Stato sono ordinariamente soltanto forme sotto cui si concede la terra ai grandi assuntori. Ciò risulta chiaramente dalla distinzione fra *vectigales* e non *vectigales agri* in D. 1 *si ager vectig.*, VI, 3, la

---

[1]) Vedi ciò che segue al tratto citato nella nota precedente.

[2]) Ciò è stato giustamente rilevato da Pernice, *Parerga* (*Z. f. R. G. Rom.*, V).

quale, come colà espressamente rilevasi corrisponde perfettamente alla distinzione fra terra locata ai *conductores*, ereditariamente od a tempo, ed i campi che *colendi dati sunt* ai piccoli proprietarii, cioè agli agricoltori con azienda propria. La posizione giuridicamente precaria di questi ultimi, si rivela chiaramente in questo. Fra il contadino proprietario ed il « possessore di un possedimento » e gli affittaiuoli esisteva una soluzione di continuità non colmata da nessun anello intermedio, anche sotto l'aspetto della posizione giuridica.

[179] Terra provinciale non demaniale.

Avendo noi parlato sino ad ora delle forme giuridiche dei possessi sui demanii e di quelle su di esse ricalcate, volgiamo ora le nostre osservazioni a quella parte della terra provinciale che costituisce il carattere specifico della *provincia*, per ricercare se anche qui sussista un nesso fra le forme di tributi ed i rapporti di diritto privato. La terra provinciale non è tutta un demanio in senso stretto, cioè *ager publicus*; poichè i demanii si riscontrano anche in Italia, non può esser questa la caratteristica della terra provinciale. E non vi appartengono neppure quei comuni ch'erano stati esentati da imposte, o in virtù di un *foedus*, o per concessione unilaterale dell'amministrazione provinciale del governatore; ma qui ci tocca di studiare quella parte della provincia su cui Roma esercitava i diritti di sovranità, senza che il suo territorio fosse utilizzato come *ager publicus* o concesso nelle forme del possesso romano da magistrati romani. Uno sguardo a quelle provincie sulla cui costituzione nell'epoca repubblicana noi abbiamo notizie: Sicilia, Africa ed Asia, mostra in qual modo siano da intendersi positivamente i rapporti di fatto ora descritti solo in modo negativo e anche non esattamente.

Terra siciliana soggetta alla decima.

Una parte dei comuni siciliani [1]) era esente da imposte ed era sopratutto sottratta all'azione immediata dell'amministrazione romana. Un'altra parte delle città prese in guerra aveva perduto il suo diritto di proprietà fondiaria; questa era stata confiscata, e, divenuta *ager publicus*, era locata dai censori nel modo che sopra abbiamo visto. Se poi il campo fosse misurato come l'*ager campanus*, noi non sappiamo: altrimenti vi si potrebbe applicare l'osservazione di Frontino sugli *arva publica*. Ad ogni modo esisteva su questo campo un diritto unitario di possesso, quello dell'affittuario dello Stato *pro-tempore*. Nulla muta al fatto [180] che al principio gli antichi abitanti fossero fortemente rappresentati fra gli affittaiuoli. Anche

---

[1]) È ovvio che noi qui ricordiamo le condizioni delle provincie, per cui le *Verrine* di Cicerone sono la fonte precipua, solo nei limiti in cui interessa la questione trattata

la giurisdizione relativa ai diritti sui singoli fondi era, in quanto occorreva, nelle mani delle autorità romane.

La terza categoria è formata dal territorio non confiscato ma nemmeno esente di imposte. È certo che qui, anche teoricamente, i Romani non si attribuirono la proprietà della terra, ma si considerarono come succeduti nei diritti del signore del paese, del re Hierone di Siracusa; e specialmente essi assunsero il suo ordinamento tributario, la cosiddetta *lex Hieronica* [1]. È noto come questa riposasse sul diritto di decima spettante al re. Annualmente i singoli comuni dovevano assodare il numero degli *aratores* obbligati nel loro distretto alla decima e redigerne ufficialmente le liste (in *Verr. Acc.*, 3, 120). A questo fine gli *aratores* dovevano dichiarare il numero dei *jugera* coltivati (*eod.*, 53) e delle sementi (*eod.*, 102). Poi le entrate erano in Siracusa [2] date in appalto, per via di licitazione, ai pubblicani, dal Governatore, distretto per distretto; i pubblicani si addossavano di fornire una quantità determinata dei prodotti dei campi, affrontando il rischio del ricolto. Fatto il ricolto, la persona autorizzata a percepire la decima doveva esigerla sul campo, ed il grano non poteva essere allontanato dal campo prima che questa operazione fosse stata compiuta. Nel fatto pratico non si ricorreva, generalmente almeno, a questo sistema. L'appaltatore dell'imposta si accordava con i singoli tributarii su di un importo fisso indipendente dalle contingenze del ricolto.

Particolarità giuridiche.

Ciò che in questo procedimento è essenziale dal punto di vista del diritto amministrativo, è che non si tiene affatto conto dei rapporti giuridici dell'*arator* col fondo sottoposto alla decima. [**181**] Il domino decimatore si attiene a colui che in quell'anno determinato coltiva la terra, non curandosi poi se quest'ultimo sia proprietario o affittaiuolo di privato o affittaiuolo di comuni [3]. La competenza su questi rapporti di diritto privato ed il loro regolamento secondo un diritto proprio si è quindi trovato nelle mani dei comuni [4]. D'altra parte vi era una giurisdizione amministrativa di *recuperatores*, composta (ma noi non sappiamo con sicurezza come) dei due gruppi interessati (*negotiatores et aratores*) che sono considerati nell'appalto della decima. I ricuperatori sono presieduti da magistrati romani e deliberano sulle contese che sorgono sui rapporti dell'obbligato alla decima coll'appaltatore della decima [5]. È

---

[1]) Cf. Degenkolb, *Die lex Hieronica*, Berlin 1861; Pernice, *Parerga*, *Z. f. R. G Rom. Abt.*, V, pag. 62 e seg.

[2]) Cicero in *Verr.*, III, 33, 77; III, 44, 104; III, 64, 149.

[3]) In *Verr.*, III, 8, 20.

[4]) In *Verr.*, II, 13, 32.

[5]) Cfr. su di ciò Degenkolb, *loc. cit.*

ovvio come non si siano potuto evitare conflitti di competenza fra queste due giurisdizioni distinte secondo i loro punti di vista, poichè difficilmente la giurisdizione dei ricuperatori avrà potuto separare la quistione circa la persona dell'obbligato al tributo dalla questione circa il diritto al fondo, specie se intervenivano dei casi di *commissa* nella *professio*, i quali casi potevano menare ad un'accusa penale [1]). Come i rapporti fra le due giurisdizioni fossero regolati [2]), noi non sappiamo; ad ogni modo noi troviamo qui un esempio del tentativo di unione dell'autonomia amministrativa con la imposizione diretta di Stato, e codesto intreccio di concetti differenti è ciò che rende difficile ridurre ad un punto di vista unitario la condizione giuridica dei fondi provinciali. La condizione giuridica del possesso fondiario provinciale era oscurata da una parte dal rapporto diretto dello Stato al singolo fondo [182] la qual cosa avrebbe dovuto far opportunamente apparire, già per quel tempo, l'espressione più tardi usata di *praedium stipendiarium*, e dall'altra dalla volontà autonoma dei comuni e quindi dal diritto peregrino. Il *census* ricordato è solo formalmente un *census* comunale, ma rappresenta materialmente un *census* dei provinciali messo in essere mediante il comune sovrano. Poichè naturalmente, data una imposta di Stato, non poteva evitarsi un controllo da parte del governatore provinciale, e risulta dalle osservazioni di Cicerone che in base a questo diritto di vigilanza il governatore aveva in mano il diritto di formare il registro delle imposte, e questo tanto più se egli si metteva al servizio dei possidenti (in *Verr. Acc.*, II, 53, 131, II, 55, 138). Ma i comuni avevano bisogno anche di un catasto per sovvenire ai loro proprii bisogni, in quanto questi non erano coverti dalle imposte indirette e dalle entrate dei beni comunali, e non si può essere inclinati a credere che esso fosse diverso da quello che serviva per i tributi dovuti a Roma. Alcune osservazioni di Cicerone farebbero concludere per questa identità (in *Verr. Acc.*, III, 42, 100).

Con ciò si era, sostanzialmente, creato quel rapporto che ricorre nella più tarda epoca imperiale: l'autonomia dei comuni su questo campo esiste formalmente ma senza un contenuto pratico certo [3]). [183] Ma questa condizione fece subito posto ad un'altra.

---

[1]) Cfr. in *Verr.*, III, 22, 55.

[2]) Ma non sembra essere esistito un ordinamento di principio, come risulta dal punto indicato nella nota precedente.

[3]) In certo modo la condotta serbata verso le 12 colonie latine ribelli dell'anno 548, fu ad un dipresso questa. Come dice Livio, 39, 15, venne loro imposto uno *stipendium* duraturo di 1 per mille degli averi, e si dispose: « censumque in iis coloniis agi ex formula ab Romanis censoribus data », cioè non secondo la formula censoria romana, ma secondo un regolamento conforme alle circostanze promulgato dal censore romano, così come le città siciliane ebbero l'estimo secondo una formula determinata da Roma, la *lex Hieronica*. I censori indigeni debbono annunziare a Roma sotto giuramento il risultato dell'imposta. Giuridicamente deve esservi stato un controllo.

I comuni cercarono di sottrarsi all'intollerabile oppressione dei pubblicani ed all'arbitrio dei governatori romani elevando essi stessi l'imposta del loro territorio o facendosela cedere dal migliore offerente [1]). Quando questo riusciva, il comune per l'anno in corso veniva a trovarsi come se fosse obbligato a fornire una rendita fissa e fosse autorizzato a ripartirla fra i suoi componenti. Questo rapporto che si realizzava di volta in volta sembra — al più tardi, da Cesare — essere stato trasformato in un rapporto fisso, e contemporaneamente trasformato, come pare, in un pagamento in denaro [2]). Poichè questa cosa noi troviamo più tardi nei comuni siciliani. Con ciò era assicurata, sino a novello ordine, l'applicazione del diritto locale, ed effettivamente in Sicilia hanno sussistito sin nel Medio Evo degli istituti di diritto locale, come ad esempio, il *ius protimiseos*.

La terra asiatica sottoposta alla decima.

Sembra che più rapidamente in Asia si sia compiuta l'istessa evoluzione. Secondo la *lex Sempronia* anche l'Asia era obbligata alla decima [3]) e sembra poi che questa forma di imposta sia succeduta ad un'altra forma più favorevole, che noi non conosciamo nei suoi particolari, in base ad un arbitrario diritto di imporre posseduto dai re. La stessa legge di C. Gracco aveva stabilito si facesse a Roma la locazione dei *vectigalia*, nell'interesse del ceto romano dei cavalieri, perchè questa cosa significava praticamente rendere più difficile la concorrenza dei comuni e dei privati delle provincie nelle licitazioni. [184] Allorchè dunque Cicerone dice di quei comuni: « nomen autem publicani aspernari non possunt, qui pendere ipsi vectigal sine publicano non potuerint, quod iis aequaliter Sulla descripserat (*ad Q. fr.*, 1, 11, § 33) » deve trattarsi soltanto di una distribuzione, secondo una media, fra i singoli comuni *pro rata* del reddito complessivo tratto dalla provincia, in modo che essi si assumevano di pagare un importo fisso ed erano poi liberi di riscuoterlo a loro modo. Sembra, secondo il passo ora citato di Cicerone, che il tentativo sia mal riuscito, poichè più tardi si rinvengono in Asia dei pubblicani, con il che non è detto che fosse ristabilito necessariamente l'antico stato di fatto; ad ogni modo sembra sia stato introdotto l'appalto per distretto (Cicer., *pro Flacco*, 37, 91). Come in Sicilia, anche in Asia si è attuato il passaggio allo *stipendium* fisso; e ciò avvenne per opera di Cesare nell'anno 48 a. C. (Appiano, l. 1, 5, 4).

Secondo un noto passo di Cicerone (in *Verr.*, III, 6, 12) [4]) può sembrare

---

[1]) In *Verr.*, III, 33, 77; III, 39, 88; III, 42, 99.

[2]) Plin., *H. N.*, III, 91.

[3]) Appian., *b. c.*, 5, 4.

[4]) « Ceteris (all'infuori della Sicilia e dell'Asia) impositum vectigal est certum, quod stipendiarium dicitur, ut Hispaniae et plerisque Poenorum ».

che questo stato di cose che Cesare pare abbia introdotto in Sicilia ed in Asia, sia esistito sin dal principio nelle altre provincie, cosicchè, quivi, l'unica forma di imposta sarebbe stata uno *stipendium* fisso, indipendente dal ricolto, e ripartito poi dal comune fra i suoi membri. Ma questa conclusione sarebbe ad ogni modo affrettata, perchè, ad esempio, noi sappiamo precisamente il contrario della Sardegna [1]). È lecito però dire che sino al principio dell'epoca imperiale si manifestò una tendenza a rendere autonomi, [185] dal punto di vista tributario, i comuni dipendenti dell'impero ed a fissare come un tutto le prestazioni che ciascuno di essi doveva. Così la costituzione delle Gallie attuata da Augusto portò all'imposizione su di questa provincia un tributo di 40 milioni di sesterzi [2]), per il quale non si può parlare affatto della divisione del tributo fra i singoli tributarii per opera del magistrato romano, ma soltanto della divisione fra i comuni e le popolazioni. Si può nel contempo ritenere per certo che l'amministrazione dello Stato non rinunziava in nessun modo al diritto di controllare il modo di riscossione della imposta, e questo poteva portare ad una reale rimozione dell'autonomia tributaria, a seconda che mutavano i criterii amministrativi, come vedemmo già e vedremo ancora in appresso.

Gli stipendiarii in Africa.

La parte maggiore dell'Africa (« plerique Poenorum ») apparteneva alle provincie cui secondo la notizia di Cicerone fu imposto uno *stipendium* fisso. Ora, noi della provincia di Africa sappiamo che dopo la guerra essa aveva sette *civitates liberae et immunes:* Utica, Hadrumetum, Thapsus, Leptis minor, Achulla, Uselis, Theudalis (*lex agr.*, l. 79-80). Queste non pagavano alcuna imposta. Per converso non esisteva alcun comune cittadino, essendo state disciolte, dopo la guerra, tutte le altre unioni comunali [3]). Di fronte allo Stato stavano dunque soltanto singole persone. Una parte di queste erano i coloni di Gracco in Cartagine, i quali erano stati trasformati in assegnatarii viritani con la *lex agraria* (Mommsen, *C. I. L.*, I, pag. 97): essi erano esenti dalle imposte.

Vi erano inoltre certamente delle terre non tributarie, cioè quelle che da Scipione furono date ai discendenti di Massinissa [186] od assegnate ai disertori, e le concessioni che, come in Italia, furono fatte ai comuni immuni sull'*ager publicus* [4]). Tutti questi possessi erano revocabili *de jure*.

---

[1]) Liv., 36, 2, 13. Anche in Ispagna vi sono terre soggette a decima che Claudio come censore delimitò il 49 p. C. secondo l'iscrizione *C. I. L.*, II, 1438.

[2]) Eutrop., 6, 17; Suet., *Caesar.*, 25.

[3]) App, *Pun.*, 135: καθελεῖν ἁπάσας.

[4]) *Lex agr.*, l. 79, 80, 81. Dubbia sembra la condizione giuridica dei « perfugae ». È possibile, come suppone Mommsen, che essi avessero formato una comunità propria. Mi sembra più probabile che si trattasse di latifondisti che passarono al nemico con i loro vassalli e restarono in possesso della terra come domini fondiarii, a titolo di stipendiarii, ma senza pagare *stipendium*. Poichè, come appunto pensa Mommsen, il loro possesso non aveva il valore di un possesso demaniale.

Potevasi per legge disporre di essi, come risulta dal fatto che la *lex agraria* contiene disposizioni sul risarcimento dei possessori di questa categoria che sono stati spossessati in seguito ad assegnazioni o a vendite. Ma il fatto che un risarcimento si accordava, mostra come la esistenza di quella specie di possesso fosse garentita almeno in via amministrativa e non potesse rimuoversi senza una legge con un semplice atto di amministrazione [1]. Più sopra abbiamo imparato a conoscere il possesso obbligato al tributo a proposito dei possessori enfiteutici dell'*ager privatus vectigalisque* [187] e degli affittaiuoli congedabili dell'*ager publicus*. La categoria che resta ancora ad esaminare è quella degli *stipendiarii* [2]. Mentre udiamo parlare regolarmente di *comuni* stipendiarii, la lettera espressa della legge ci dice che non si tratta di essi ma soltanto del possesso fondiario di *persone stipendiarie* [3]. Cercando di assodare le particolarità giuridiche di questo rapporto, sorprende dapprima che lo *stipendium* non si paga per l'utilizzamento dei demanii che erano appaltati ai pubblicani. Risulta, come sembra a me, che questa imposizione non era intesa come un tributo sull'*ager publicus* ma come una contribuzione. D'altra parte è cosa sicura che questo possesso stipendiario aveva giuridicamente il valore di proprietà del popolo romano. Poichè la legge dice che se ne poteva parzialmente disporre con vendite od assegnazioni, cosicchè questa specie di possesso era revocabile in antitesi agli *agri privati vectigalesque;* e sovratutto perchè dispone che questa terra debba esser ridotta « in formas publicas ». Dalla frase « utei e republica fideque ei esse videbitur » sembra risultare che.

---

[1]) Questa mi sembra essere la posizione giuridica di quelle persone che la legge ricorda nel seguente punto (l. 91): « *Quibuscum tran*]sactum est, utei bona, quae habuisent, agrumque, quei eis publice adsignatus esset, haberent [*possiderent fruerentur, eis... quantus*] modus agri de eo agro, quei eis publice [*datus adsign*]atus fuit, publice venieit, tantundem modum [*agri de eo agro, quei publicus populi Romani in Africa est, quei ager publice non venieit, magistratus commutato*]. Il Mommsen pensa si tratti di quelli con cui si è definita la pratica della dichiarazione tributaria. Io vorrei credere si tratti di possessori demaniali obbligati al tributo, ed ai quali il loro possedimento è stato assicurato in via amministrativa, cosicchè sino all'obbligo del tributo erano equiparati ai *perfugae*. Essi non sono stipendiarii (vedi il testo) perchè la loro terra non è *ager publicus P. R.* La legge parla a l. 92, 93 dei possessori ordinarii. Essi erano fittaiuoli di Stato revocabili *de jure*. Può qui scorgersi la fondamentale identità della locazione censoria con la concessione dell'occupazione precaria.

[2]) Ma cfr. nota 99. Qui non si parla del pascolo *pubblico*, perchè si tratta solo del possesso.

[3]) L. 77 della legge: « II]vir, quei ex h. l. factus creatusve erit, is in diebus XC proxsumeis quibus factus creatusve erit, facito, quan[*do X virei, quei ex*] lege Livia factei createive sunt fueruntve, eis hominibus agrum in Africa dederunt adsignaveru*ntve* quos stipendium [*pro eo agro populo Romano pendere oportet, sei quid eius agri ex h. l. ceivis Romanei esse oportet oportebitve, . . . de agro quei publicus populi Romanei in Africa est, tamtundem, quantum de agro stipendiario ex h. l. ceivis*] Romanei esse oportet oportebitve, is stipendiarieis det adsignetve idque in formas publicas facito ute[*i referatur i(ta) u(tei) e r(e)publica) f(ide)q(ue) e(i) e(sse) v(idebitur)*] ».

il modo con cui si procedeva al rilievo cartografico presentava delle particolarità. [188] Infatti in questo caso la misurazione ordinaria per *centurias* non era possibile. Più sopra (cap. I) si è già espressa la presunzione che si trattasse di un per *extremitatem mensura comprehendere* [1]), ed a questa presunzione sembra corrispondere ciò che può esser ritenuto verosimile intorno alla qualità giuridica di quel campo.

L'*ager stipendiariorum* si distingue dall'*ager privatus vectigalisque* perchè giuridicamente questo non può essere incamerato. Ed al contrario si distingue dal campo ordinario fittabile per la stessa qualità che distingue il territorio degli Stati stipendiarii da tal campo, cioè la durata indefinita del possesso, il tributo giuridicamente fissato e quindi la non sottoposizione alla locazione censoria e la non applicabilità di tutti i mezzi giuridici anche possessorii e la incompetenza della giurisdizione romana. Pare a me che questo rapporto possa concepirsi così: al posto delle disciolte comunità subentravano di fronte allo Stato romano grandi proprietarii fondiarii — poichè non può pensarsi che le terre fossero assegnate a numerosi contadini-proprietarii, nel qual caso essi sarebbero stati trattati, come avvenne in Sicilia, a modo di ordinarii affittaiuoli — e a questi grandi proprietarii fondiari l'area si assegnava come si assegnava ai comuni, contro prelevamento di una determinata e duratura prestazione in denaro o in natura, ed in Africa in granaglie.

In conseguenza, il possesso fondiario assegnato fu trattato come *territorium;* e quindi non esisteva un'azione, con le ordinarie vie giudiziarie, circa le pertinenze di tali dominii fondiarii, ma soltanto il procedimento amministrativo in base alla *forma;* procedimento che gli agrimensori conoscono come *controversia de territorio* e che portava alla esecuzione reale amministrativa ed alla restituzione dei confini documentalmente dimostrati [2]), come può scorgersi dalla controversia ricordata al cap. I fra i Patulcensi e i Galilensi della Sardegna [3]). [189] Parimenti il regolamento di tutti gli altri rapporti giuridici che si verificano all'interno del dominio

---

[1]) Frontin., pag. 5, 6: « eadem ratione et privatorum agrorum mensurae aguntur ».

[2]) *C. I. L.*, X, 7852

[3]) Che questo rapporto sia stato così abbastanza ben caratterizzato nei suoi tratti essenziali, lo mostra il passo frequentemente citato di Frontino (pag. 53, Lachmann): « Inter res p. et privatos non facile tales in Italia controversiae moventur, sed frequenter in provinciis, *praecipue in Africa*, ubi saltus non minores habent privati quas res p. territoria: quin immo multis saltus longe maiores sunt territoriis: habent autem in saltibus privati non exiguum populum plebeium et vicos circa villam in modum munitionum. Tum r. p. controversias de iure territorii solent movere. quod aut indicere munera dicant oportere in ea parte soli, aut legere tironem ex vico, aut vecturas aut copias devehendas indicere eis locis quae loca res p. adserere conantur. Eius modi lites non tantum cum privatis hominibus habent, sed et plerumque cum Caesare, qui in provincia non exiguum possidet ».

fondiario deve essere spettato al padrone del dominio, riservato sempre, beninteso, l'intervento del governatore, implicito anche per i comuni stipendiarii quando si aveva un interesse di Stato ovvero l'appello di un interessato. Dubbio appare come si regolasse l'eredità e l'alienabilità di questi possessi. Di fronte allo Stato doveva considerarsi come non avvenuta l'alienazione delle parcelle, in quanto il domino era responsabile per lo *stipendium*. Di ciò vedremo le conseguenze nell'ultimo capitolo. Ugualmente indubbia deve essere stata la trasmissione ereditaria; quando ad essa, lo Stato si sarà interessato al suo regolamento soltanto a richiesta di un interessato, e purchè lo *stipendium* fosse stato pagato. [**190**] Sarebbe possibile che originariamente fosse stata necessaria la conferma nel possesso in occasione delle alienazioni, e forse questa è l'origine del diritto di laudemio nella posteriore enfiteusi. Più tardi noi troviamo, infatti, che, per i grandi dominii fondiarii d'Africa, esenti dal far parte di aggregati comunali, sono, presso il Senato, istituiti dei fogli personali sotto i nomi delle persone investite, in cui sono annotati i diritti che spettano al domino fondiario in parola e specialmente l'eventuale diritto di marca [1]), e con ciò, come con tutto questo complesso di rapporti, poco si accorda un diritto di libera alienabilità. Nel rimanente quei fogli personali corrispondono agli atti che si alligavano alla *forma* in ogni assegnazione. Se la concezione esposta è giusta, gli stipendiarii formavano una categoria di possessori analoga, ma giuridicamente non garentita allo stesso modo, dei grandi possessori enfiteutici, che noi abbiamo supposto essere i possessori dell'*ager privatus vectigalisque*. È caratteristico che si gettassero nella stessa categoria di affittaiuoli rimovibili i piccoli possessori, indigeni e romani, mentre che i grandi possessori erano divisi per nazionalità, ed, a qualunque delle due nazionalità appartenessero, avevano una posizione migliore dei piccoli possessori. Quanto alle conseguenze che la forma giuridica qui affermata del possesso stipendiario doveva avere ed ha avuto rispetto alla posizione giuridica personale dei dipendenti, ne riparleremo nell'ultimo capitolo. Durante l'epoca imperiale una gran parte della provincia è stata organizzata in comuni cittadini e specialmente in colonie.

Sorte posteriore della autonomia dei comuni in materia tributaria.

Sebbene, secondo ciò che si è detto, sia verosimile che sino al principio del principato la tendenza generale, astraendo anche dalle speciali condizioni della provincia d'Africa, consistesse nel fissare in una misura stabile le prestazioni dei comuni provinciali, [**191**] e di stabilire così una rela-

---

[1]) *C. I. L.*, VIII, 270 a proposto delle *nundinae* del *saltus Beguensis*, cfr. Wilmans, *Eph. epigr.*, II, pag. 278.

tiva autonomia dei comuni in fatto di distribuzione delle imposte sia di Stato e sia comunali; nell'ulteriore decorso dell'epoca imperiale si manifesta una tendenza sostanzialmente opposta. Mentre, ad es., dall'epoca di Cesare la provincia di Asia era indubbiamente stipendiaria, e quindi il tributo che essa doveva pagare era ripartito dai comuni istessi fra i proprii membri, Hygino parla in un punto spesso discusso (p. 204) di una imposta sul suolo per la quale sorgerebbero delle controversie fra i possessori fondiarii in seguito a false *professiones*, ed egli mette ciò in rapporto col modo di misurare il suolo; cosicchè qui deve essere esistita una imposta di Stato sul suolo in parti notevoli. Ma egli parla sopratutto dell'*ager arcifinius vectigalis*, il quale era diviso secondo le forme della misurazione romana, in tal modo da dovervi scorgere un fenomeno che si riproduce sempre. Anche le misurazioni di Augusto non possono avere altro significato che di regolamento di tributi del suolo. I pochi documenti che provano la esistenza di tributi sul suolo, cioè di imposte le quali colpiscono il suolo come tale e non come parte di una massa di ricchezza tassata con importo fisso, e derivano dal tempo di Caracalla, si riferiscono semplicemente alle colonie. Così è della iscrizione di Arausio, stampata nell'appendice 1, poi della iscrizione di Carthago nova [1]), e dei passi del Digesto, al titolo *de censibus*, che riguardano Cesarea in Syria [2]). Se inoltre il *jus Italicum* apportò sostanzialmente la libertà tributaria del suolo, come necessariamente connessa alla capacità giuridica quiritaria del suolo stesso, e questo diritto venne indubbiamente accordato nella gran maggioranza dei casi alle colonie; deve ammettersi che la ripartizione del suolo e la misurazione, [192] che formava probabilmente il contenuto pratico della trasformazione in colonia sotto l'Impero, fosse connessa alla determinazione di uno stabile tributo per ogni fondo concreto e, secondo l'analogia della Pannonia, per ogni *jugerum* di determinate classi di terre e alla limitazione a questa imposta delle contribuzioni verso lo Stato. E ciò è ben naturale: a prescindere dal teorico *tributum civium romanorum*, il cittadino romano non poteva essere sottoposto alla imposta diretta, nella migliore epoca imperiale, se non possedeva un fondo gravato di imposta fondiaria, oppure se sul suo fondo non si trovavano dei dipendenti obbligati [3]) all'imposta di testatico e la cui imposta personale era anticipata dal dominio fondiario in tale qualità. Ma su l'evoluzione di questi rapporti noi siamo all'oscuro, e possiamo solo, dall'indicazione di *provinciae tributariae*, attingere per le provincie imperiali la

---

[1]) Nota 57.

[2]) « Divus Vespasianus Caesarienses colonos fecit, non adiecto, ut et juris Italici essent, sed tributum bis remisit capitia; sed Divus Titus etiam solum immunem factum interpetratus est ». D. 8, § 7, *de cens.*, 50, 15.

[3]) Tale deve essere stato il caso dell'Africa in cui esisteva dalla terza guerra punica l'imposta di testatico (App., *Lyb.*, 135).

presunzione che ivi il regolamento della imposta fondiaria facesse grandi progressi nella direzione già segnata dalla Pannonia. Ma la moltiplicità dei rapporti tributarî, risultati dall'assunzione dei sistemi esistenti di imposte, deve poi aver continuato a sussistere e deve aver sopravvissuto alla riforma dioclezianea, come rilevasi dalla Nov. Theod. 23, in cui il regolamento delle imposte per la Numidia, dopo aver consolidato le diverse specie di imposte, lascia sussistere l'una accanto all'altra tre disparate prestazioni tributarie: uno stabile *stipendium* pecuniario, l'*annona* e la *capitatio*. [193] In ispecie la concessione, tante volte citata, fatta da Caracalla a tutti gli abitanti dell'impero dei diritti di cittadinanza non ha punto prodotto la radicale trasformazione supposta da Rodbertus. Difficilmente il suo significato tributario è consistito in altro, almeno per la proprietà fondiaria, che nella occasione fornita di far fare ai comuni stipendiarii o immuni una *professio* del suolo e quindi una nuova distribuzione dei carichi, e nel permettere, magari, la introduzione di nuove imposte o nello adeguamento delle grandi differenze della imposizione dei comuni. Ma l'una e l'altra cosa si erano già imprese dall'epoca di Augusto, e si è poi lavorato in questo senso sino alla rovina dell'impero di Occidente. E fu una conseguenza del diritto di cittadinanza esteso all'impero, se si tentò di stabilire norme unitarie per le dichiarazioni fiscali, che nei singoli comuni dovean farsi dai singoli proprietarii nella *professio* per il *census*.

Il tributo fondiario al tempo di Ulpiano.

Come Ulpiano spiega nel suo libro *De Censibus* apparso proprio allora, e come non senza ragione pensa Rodbertus, in occasione della riforma, queste dichiarazioni son fatte sul modello di ciò che si è praticato per i fondi delle provincie sottoposti al *vectigal* secondo la descrizione di Hygino. Debbono infatti dichiararsi [1]) il numero dei jugeri di terra coltivabile che sono stati coltivati durante gli ultimi dieci anni, il numero dei vitigni e degli alberi di ulivo, il numero dei jugeri piantati, e quello dei prati, pascoli e foreste. Scrivendo poi Ulpiano: « omnia ipse, qui defert, *aestimet* » sembra da ciò ricavarsi che si tentò di applicare all'estimo delle provincie il vecchio principio dell'auto-dichiarazione del *tributum civium Romanorum*, con un regolamento approssimativo, reso possibile dalle notizie intorno alle specie di cultura, [194] relativamente alla latitudine che il dichiarante si poteva permettere; e si tendette ad avere un estimo unitario per i tributi pecuniarii del possesso fondiario, in base al quale apprezzamento, come per l'antico *tributum*, si poteva distribuire l'imposta, secondo un pro-mille, come *simplum, duplum*, ecc.

---

[1]) D. 4, *de censibus*, 50, 15.

Bene ha qui Rodbertus citato un passaggio di Lampridio da lui convincentemente interpetrato [1]). Solo che la portata dell'ordinamento ed i limiti della sua applicazione sono assai dubbii, come mostra il tratto già citato sulla Numidia. Ed in ispecie se tale misura fu escogitata nel senso già detto, non rappresenterà essa il tentativo di conseguire una reale valutazione individuale degli oggetti tassabili secondo le dichiarazioni del contribuente, poichè l'ordinamento dioclezianeo non ha nulla di ciò e con tale ipotesi non si accorderebbe la notizia di Ulpiano che si posero a base dell'ordinamento medie di lunghi spazii di tempo e quindi si mirò visibilmente a determinare in modo stabile lo stato del possesso sottoposto a catasto. La riforma dioclezianea si sarà riannodata a questo pensiero, ed è omai acquisito, come risulta dalle fonti, che *de jure* ogni possesso fondiario, anche quello che sopporta altri pesi, debba essere sottoposto all'imposta fondiaria [2]).

[195] Ordinamento dioclezianeo dell'imposta fondiaria.

L'ordinamento dioclezianeo delle imposte procede — come è stato già provato — dall'istesso tentativo di attuare un catasto che rendesse possibile la distribuzione delle imposte mediante la semplice determinazione del loro importo percentuale. A questo scopo esso creò nei *juga et capita* unità tributarie di eguale valore. Entrambi, il *caput* e il *jugum*, son usati alternativamente e come affatto identici, cosicchè non c'è dubbio che essi importassero la stessa somma di valori. Ma come queste unità tributarie fossero create è una questione difficile, alla quale non può rispondersi con sicurezza, Da un lato una notizia ci dice [3]) che il *jugum* fosse una grandezza misurata secondo la qualità del suolo e fosse eguale per determinate superficie; d'altro lato c'imbattiamo in osservazioni che trattano il *caput* in modo che non è possibile identificarlo con qualunque obbietto reale tassabile [4]). Ora per lo più noi troviamo che si procede da una incondizionata identificazione del significato di « jugum » e « caput » ed allora la contraddizione non pare potersi sciogliere. Ma può forse

---

[1]) Lampr., *Alex.*, 39: « Vectigalia publica in id contraxit, ut qui X aureos sub Heliogabalo praestiterant, tertiam partem auri praestarent, hoc est tricesimam partem. Tuncque primum semisses aureorum formati sunt, tunc etiam cum ad tertiam partem auri vectigal decidisset, tremisses... ». Comunque si possa intendere il passo, è sicuro che nella prima frase è detto che abbassando una disposta imposta pecuniaria pagabile in oro da 10 a 3 $^1/_2$ aurei si è ottenuto una diminuzione del valore che sta a base del catasto (del 10 $^0/_0$) a 3 $^1/_3$ $^0/_0$.

[2]) Cfr. ad esempio C. Th. 13 *de senat.*, 6, 2, in cui è specialmente determinata la libertà dei beni dei *navicularii*.

[3]) Tolta dal cosidetto libro di leggi siriaco-romano, stampato in traduzione tedesca nell'*Hermes*, III, 430 dal Mommsen.

[4]) Specialmente *Eumenii gratiarum actio*, 11.

raggiungersi una qualche non improbabile presunzione sul vero contenuto dei fatti, quando si tengano presenti gli antecedenti dai quali emerse il modo di ripartizione tributaria citato da Diocleziano ed a quali circostanze, dal punto di vista tributario, quel modo dovette adattarsi.

Nell'epoca repubblicana e nella primitiva epoca imperiale l'espressione «jugum» nel senso di «giogo, tiro» ci si presenta connessa ai servizii obbligatorii, ai quali l'individuo era costretto in parte di fronte al proprio comune ed in parte di fronte al domino fondiario. [**196**] Come mostra la *lex coloniae Genetivae* [1]), la ripartizione dei pesi pubblici, eccezion fatta per l'obbligo militare regolato secondo principii speciali, si basava nelle colonie di cittadini, nella sua forma primitiva, sull'obbligo dei cittadini e delle loro famiglie a lavori personali ed al lavoro delle loro mute, in modo che, a richiesta dell'autorità suprema, si doveva prestare un servizio in natura tanto per persona quanto per muta. E poichè la colonia era una immagine della capitale quale fu una volta, nell'antichità, non altrimenti saranno andate le cose a Roma. Nello Statuto di Urso (e la egual cosa si sarà riprodotta altrove) era determinato un massimo di giornate di servizio obbligatorio per persona e per muta [2]). Dunque, se il *paterfamilias* possiede una muta deve metterla a disposizione dell'autorità insieme ad ogni persona maggiorenne a lui sottoposta: *filiusfamilias,* schiavo, ecc., ed anche egli sarà sottoposto al servizio obbligatorio. Egualmente sui dominii signorili i contadini tenuti contro fitto sono obbligati in ragione delle mute che posseggono ai lavori che queste possono compiere ed inoltre al lavoro personale per sè stessi e per quelli che appartengono alla loro famiglia [3]). Volendo i comuni passare all'economia monetaria e sostituire le imposte pecuniarie ai servizii personali, oppure esistendo la necessità di covrire con imposte certi bisogni che non possono soddisfarsi con prestazioni in natura, ciò non si potette realizzare che adattando una determinata prestazione pecuniaria od altra contribuzione per ogni muta «*jugum*» e per ogni testa «*caput*». Non è punto escluso che un procedimento di ripartizione tributaria come questo fosse esistito anche in Roma; [**197**] vi sono delle oscure reminiscenze che permettono di concludere affermativamente, come quelle che Tarquinio avesse tentato d'introdurre o reintrodurre un procedimento di distribuzione delle imposte, per il quale tutti i cittadini erano tassati egualmente per testa [4]). Inoltre

---

[1]) C. 98.

[2]) 5 per persona, 3 per muta.

[3]) *C. I. L.*, VIII, 10570, cfr. Mommsen *in Hermes*, XV, pag. 385 e seg. e 478 e seg.

[4]) Dionys., 4, 43 in un punto confusissimo. Anche la speciale imposizione dei minorenni privi di genitori (orbi), delle *pupillae et viduae* si spiega con una originaria connessione tra la ripartizione della imposta e l'obbligo dei servizi personali forzosi.

una tale specie di imposizione tributaria è stata, se mai, possibile anche nel caso di una comunità agraria; ed infatti i più antichi oggetti che si possono denunziare per il *census* sono gli animali da tiro e da lavoro e gli schiavi, oltre, s'intende, le persone dei cittadini liberi sottoposti a *potestas* [1]). In realtà un tal sistema non sarebbe essenzialmente diverso dalla ripartizione secondo la quota spettante a ciascuno nella comunanza agraria (*Hufenrecht*), cioè secondo il diritto di ognuno a partecipare al campo comune, poichè gli animali ed i lavoratori mantenuti saranno stati a questo proporzionali. Se una volta la lista del *census* non ha abbracciato il possesso fondiario, essa potette servire soltanto alla distribuzione dei servizii obbligatorii, e con ciò si accorderebbe il fatto che la capacità d'iscrizione nel censo si addice soltanto all'inventario soggetto alla prestazione di questi servizii obbligatorii. Ma è anche certo che, oltre a ciò, esistette da epoca antica un registro delle eredità per il controllo dei comunisti e che tal registro stava in rapporto col censo. Forse le due liste esistevano indipendentemente, l'una accanto all'altra, come più tardi la lista elettorale e quella delle imposte. Poichè il registro delle eredità era importante principalmente per i diritti politici [2]). Probabilmente, assai presto, la ripartizione dei tributi fu messa in rapporto con la grandezza del diritto comunitario (*Hufenrecht*). [**198**] Allorchè l'imposizione secondo i *juga* riappare nel sistema tributario dioclezianeo, essa è innanzi tutto una imposta secondo la misura del possesso terriero; e volendosi mantenere il rapporto con le mute di bestiame, ciò che importa è la *capacità* di avere il bestiame e non l'effettivo possesso del bestiame. Indubbiamente i domini fondiarii, cui, in base a prescrizioni amministrative, sulle quali ritorneremo nell'ultimo capitolo, spettavano i servizii di tiro, conservarono [3]) questo diritto.

Nel suo originario concetto il *tributum* romano è un'imposta in ragione del possesso fondiario e delle sue appartenenze. Nel suo aspetto posteriore esso grava su ogni 1000 *asses* — un « *caput* » [4]) — del capitale imponibile del cittadino, accertato in base della *professio* al *census*, per una somma mutevole coi bisogni. Huschke ha già rilevato (*Richters und Schneiders*

---

[1]) Ed anche dell'uomo libero *in mancipio*, cioè del figlio di famiglia dato come giornaliero.

[2]) Poichè le colonie debbono aver ripartito i loro servizii obbligatorii sui *juga et capita*, e le loro imposte, in ogni caso, secondo l'analogia del *tributum* romano, esistendo una lista per i pubblici bisogni, questa dovette esser doppia anche per le colonie.

[3]) Il colono obbligato alla prestazione di servizi col giogo non può esimersene protestando la mancanza del bestiame. Anzi questa è la ragione per cui più tardi al colono è inibita l'alienazione del *peculium*.

[4]) Frontin., pag. 364 (secondo il supplemento di Mommsen, *Abh. der Berl. Ak.*, 1864, pag. 85): « tributorum collatio cum sit alias in capita, id est ex censu... ». Liv., 29, 15, 9, 39, 7. 4, vv. *in milia aeris*.

krit. Jahrb., XVIII, p. 617) che nel capitale del catasto dei 1000 *asses*, si trattava, così come per i limiti delle varie classi militari nelle centurie, originariamente, di un tasso ufficiale in contanti per calcolare la ricchezza fondiaria. Ma non perciò io ritengo esatto ammettere che originariamente questa misura servisse per valutare una fissa e *determinata superficie*. Al contrario tutte le analogie provano come si trattasse di una valutazione secondo la misura del diritto comunitario, [**199**] cioè della parte che, in base al suo diritto sociale, spettava al membro della comunanza agraria nel pascolo e nelle altre cose [1]). Il possesso parcellare individualmente preso e tenuto, che non stava in alcun rapporto con l'ordinamento comunitario, secondo l'antico ordinamento, come si è detto nel capitolo II, non era nè civilmente protetto, nè capace di esser tenuto presente nel censo. Solo quando, anche chi non avea parte alla comunanza agraria (*Nichthüfner*), fu protetto con la concessione della *usucapione*, mediante azione reale, e quindi tutta la costituzione comunitaria crollò, *dovette* aver luogo il calcolo in denaro basato su di una valutazione della terra. Ma quando le comunanze agricole furono sciolte e divenne per la prima volta necessario di esaminare la qualità della terra in un qualche modo, tal calcolo pecuniario sarà stato probabilmente messo a base del censo, equiparandosi i diritti comunitarii di ognuno ad un determinato numero di *capita* di 1000 *asses* ed assegnandogli un *modus agri* corrispondente al numero di *simpla* che toccavano al suolo e ciò dopo esaminata la qualità del suolo, cosicchè i 1000 *asses* corrispondevano a diverse grandezze di terra a seconda il valore di stima del suolo; Tale è anche nell'ordinamento tributario dioclezianeo la natura del *jugum*. La valutazione pecuniaria rese possibile di sottoporre a tributo anche la ricchezza che non consisteva nel possesso fondiario od in parcelle di grandezza non tale da essere tenuto presente sul catasto, quella, cioè degli *aerarii*, e ciò secondo la stessa misura. Che una tal cosa sia avvenuta, risulta dal fatto che la espulsione punitiva dal corpo dei tribuli compiuta dai censori era per solito connessa ad una moltiplicazione del saggio del censo dell'individuo espulso, da cui risulta che si dovevano tassare anche gli *aerarii* secondo lo stesso principio. [**200**] Per essi il *caput* dei 1000 *As* non poteva corrispondere ad una reale superficie di terra, ma formava forse una quota catastale ideale. Ma quest'ultima specie di imposte, che rappresentava una vera imposta sul patrimonio, si è indubbiamente sviluppata un poco per volta e non si sa sino a qual punto questa evoluzione abbia progredito. Essa forse — come indica l'espressione « capite censi » adoperata per i cittadini senza possesso fondiario considerato in catasto — subentrò ad un procedimento che annotava i cittadini per numero di teste, e li sottoponeva equamente, se non ancora

---

[1]) Questa è anche la ragione, per cui le *servitutes praediorum rusticorum*, subentrate all'antico sfruttamento in comune dei comunitarii, sono capaci di censo in quanto *res mancipi*.

all'imposta, ai servizii personali. Nel complesso però il *tributum* è una specie di imposta sul possesso fondiario, che dapprincipio colpiva il diritto comunitario e poi l'azienda economica intesa come un tutto, e non è una imposta fondiaria che grava su singole concrete superficie di terra, come i *vectigalia*. Il *tributum* si comporta di fronte all'imposta fondiaria come il *modus* dell'*ager privatus* assegnato al *locus* del possesso demaniale, come l'imposta sulla quota di partecipazione alla comunanza agraria verso i tributi degli appezzamenti di terra isolati. Inoltre essa rappresenta una imposta generale sul capitale abbastanza imperfetta.

I « JUGA » E I « CAPITA » E LA RIPARTIZIONE DELLE IMPOSTE NELLE PROVINCIE.

La riforma dioclezianea emerse dal bisogno di avere una misura generale per la ripartizione delle imposte in tutto l'impero, simile alla misura che Carlo Magno trovò, per una gran parte del suo impero, nelle *Hufen* tedesche, cercandola in un censo di imposta verosimilmente di 1000 aurei. Essa si collegò innanzi tutto alle prestazioni degli animali da giogo, *juga*, ed al concetto della capacità di disporre di animali da lavoro. Il domino fondiario venne tassato in ragione dei dipendenti in grado di tenere animali da aratro e rispettivamente della possibilità di alimentare animali da lavoro da parte del fondo; e inoltre il dominio del latifondo fu obbligato a pagare l'imposta di testatico, *capitatio plebeja*, dei suoi schiavi e di tutte le altre genti del fondo sottoposte a servizio personale coatto [1]. [201] Certamente non si ricorreva ad una misurazione reale dei *juga* sul campo, ma si calcolava il numero dei *juga* che il possessore doveva complessivamente rappresentare [2]. Sul campo che pagava un *vectigal* secondo le classi qualitative si equiparava il *jugum* ad un determinato numero di *jugeri* delle singole classi a seconda del loro relativo valore, ed era poi misurato sul campo (« *emensum* ») oppure in tanto realmente raffigurato, in quanto delle determinate parcelle erano aggruppate in *juga*. Ma quando si sottoponevano a tributo dei comuni che sin qui o non avevano pagato imposte o pagavano uno *stipendium* complessivo sarà bastato equiparare tutto il debito del comune ad un determinato numero di *simpla* e di abbandonare ad esso il recupero dell'imposta. In tal caso il *caput* era naturalmente un valore puramente numerale e proba-

---

[1]) Il riferimento ai servizi personali obbligatori appare in C. Th. 5, *de itin. mun.*, 15, 3 dell'a. 412, secondo cui in Bithynia la spesa delle vie doveva colpire i possessori in ragione del numero dei *juga* o dei *capita* della loro terra. Ma che qui non si trattasse di distribuzione in ragione delle mute, risulta dal tratto del C. Th. 4, *de eq. coll.*, 11, 17, in cui si parla della prestazione delle mute, come dice l'intitolazione, ma non delle prestazioni in ragione delle mute, come mostra l'espressione *possessionis jugationisve modus*.

[2]) Ciò risulta dal modo come erano valutate le *dispotie* in Tralles (vedi nota seguente).

bilmente la espressione è stata conservata accanto a *jugum* soltanto per questi casi, mentre altrove *capitatio* significa l'imposta di testatico provinciale. Così si spiega la sopra ricordata incongruenza delle fonti [1]).

---

[1]) La iscrizione *C. I. Graec.*, 8657 contenente i frammenti del catasto di Astypalea, riferisce così i fondi obbligati all'imposta: (Δε)σπο(τι)ας Θεοδούλου.

χω. Ἀχιλλικὸς ζυ.,.
χω. Βάρρος με... ζυ... ἄνθρ . κθ.
χω. Βατράχου με... δ, ζυ... ἄνθρ . κ.
χω. Δάρνιον ζυ,..

ζυ=ζυγά sono gli animali da tiro, ἄνθρ(οποι) i coloni e gli schiavi. Böckh vuol intendere με. per μέρη = parcelle da tassarsi *pro rata*. Un frammento del catasto di Tralles (*Bull. d. corresp. hellénique*, IV, pag. 336, 447), enumera i fondi appunto secondo i fogli personali, tra cui, in ogni dominio, gli ἄγροι e i τόποι; e questi per ζ(υγά = *juga*) e gli schiavi e i ζῶα per κ(εφαλαί). Nella somma vengono identificati per ζυγά e κεφαλαί. Tanto Astypalea quanto Tralles erano città libere e probabilmente la somma delle tasse è stata loro imposta come un tutto in un certo numero di *capita*, e questi poi sono stati dai comuni ripartiti fra i possessori secondo i *juga* e i *capita*. Al contrario i frammenti del catasto di Thera e Lesbos, cui, come è noto, non spettava l'αὐτονομία, e la cui terra, quindi, era sottoposta al *vectigal*, enumerano i fondi tributarii per *dispotie* ed enumerano — entro l'àmbito delle *dispotie* — la terra arabile (γῆ σπόριμος) ed i vigneti (ἄμπελος) per jugeri, gli ulivi (ἐλαιά) in ragione degli alberi e γυρά, pozzi per l'olio; all'istesso modo (in Lesbos) riportano i prati e i pascoli in ragione dei jugera e gli schiavi con l'indicazione dell'età, i buoi, asini, πρόβατα, ed infine (a Thera) i πάροικοι (coloni). In questo caso la *jugatio* e la *capitatio* delle *dispotie* doveva aversi calcolando complessivamente il totale delle imposte gravanti sulle diverse qualità di terra che formano la *dispotia*. Il punto seguente del libro di leggi siriaco-romano si occupa del modo di determinare in quest'ultimo caso i *juga*, cioè del caso in cui i contingenti dell'imposta fondiaria di singoli appezzamenti erano riuniti a *juga* (Mommsen, *Hermes*, III, 430): « agros vero rex Romanus mensura perticae sic emensus est. Centum perticae sunt πλέθρον (la parola greca sta nell'originale). Ἰοῦγον autem diebus Diocletiani regis emensum et determinatum est. Quinque jugera vineae, quae X πλέθρα efficiunt, pro uno iugo posita sunt. Viginti jugera seu XL πλέθρα agri consiti annonas dant unius iugi. Trunci (?) CCXX(V) olearum vetustarum unius iugi annonas dant: trunci CDL in monte unum iugum dant. Similiter (si) ager deterioris et montani nomine positus (est), XL iugera quae efficiunt LXXX πλέθρα, unum iugum dant. Sin in τρίτῃ positus seu scriptus est, LX jugera, quae efficiunt (CXX) πλέθρα, unum iugum dant. Montes vero sic scribuntur: Tempore scriptionis ii, quibus ab imperio potestas data est, aratores montanos ex aliis regionibus advocant, quorum δοκιμασίᾳ scribunt, quot tritici vel hordei modios terra montana reddat. Similiter etiam terram non consitam, quae pecudibus minoribus pascua praebet, scribunt, quantam συντέλειαν in ταμιεῖον factura sit, et postulatur pro agro pascuo, quem in ταμιεῖον quotannis offerat, denarius (i. e. aurens) unus seu duo seu tres et hocce tributum agri pascui exigunt Romani mense Nisan (Aprile) pro equis suis ». Un passo in Eumen., *gratiar. act.*, parla al contrario di un caso della prima specie, in cui, cioè, ad un certo luogo è stato imposto un determinato contingente di *capita* come un tutto, nel qual luogo è detto di Costantino: « septem milia capitum remisisti... remissione ista septem milium capitum *ceteris viginti quinque milibus* dedisti vires,

[202]. Tutta la riforma si svolse lentamente e non giunse mai a termine e anche, quanto al principio, si ebbero dei regressi [203]. In sèguito alla bancarotta delle provincie, a volta fu necessario di prescindere da ogni estimo di Stato e di distribuire per contigente tutta la somma da pagare tra le provincie in base alla dichiarazione da esse fatte circa la propria capacità contributiva, come per la Macedonia e l'Asia afferma un passo [1]) (del tempo di Teodosio II, dell'anno 424) oltre il passo già citato per la Numidia. Inoltre [204] il punto già citato mostra come in Numidia la riforma tributaria, nel senso di un espletamento del sistema tributario fondato sulla unità censuaria *(Steuerhüfensystem)* fosse ancora agli inizii; accanto agli altri tributi fissati la Numidia pagava solamente 200 *capita*. All'istesso modo il calcolo si faceva ancora in Africa secondo il tasso del *vectigal* delle centurie, che, come sopra si è rilevato, deriva forse dall'epoca dei Gracchi [2]). E finalmente il tratto mentovato conferma che allora sussisteva ancora una differenza nelle specie di imposizione delle colonie e dei rimanenti comuni. Poichè la costituzione, che è in parte corrotta oramai in modo inestricabile, presuppone nelle colonie di Rusicade e Chullu uno speciale *modus* di imposizione con un *simplum* catastale unitario, per il quale son prese speciali disposizioni [3]).

---

dedisti opem, dedisti salutem ». Gli Edui, di cui si parla, dovevano la somma tonda di 32,000 *capita*, di cui furono condonati 7000. Ciò non si concilia con l'imposta reale. Non si parla poi di un'altra distribuzione su 32,000 *capita*, ma ne restano 25,000. Dove come in questo caso si tratta di pure misure di valore e quindi, in effetti, di « quote d'imposta ideali », si adopera l'espressione *caput*, ma dove al contrario esiste un rapporto diretto con il dominio fondiario concreto si adopera l'espressione *jugum*. Probabilmente questa è la originaria differenza delle due espressioni. La loro identità quanto al valore portò a che le si usasse promiscuamente. Il frammento del catasto di Volceji (*C. I. L.*, X, 407) dell'anno 323 enumera i singoli fondi per jugeri e dà il loro valore catastale in *milia*. Tale valutazione dei fondi come un tutto sta in intimo rapporto con la precedente franchigia tributaria del suolo, che permetteva soltanto l'imposizione in questo modo. Perciò più tardi in Italia la *millena* sostituisce il *iugum*, dal quale essa realmente non differiva (Valent., *Nov.*, tit. V, § 4. *Nov. major.*, tit. VII, § 16 e nella *sanctio pragmatica* di Giustiniano del 554, c. 26) se non perchè il *jugum* era generalmente combinato con terre di diverse qualità e quindi se ne veniva a capo altrimenti.

[1]) Cod. Th., 33, *de annon. et tribut.*, 11, 1. Inoltre è espressamente rilevato che nessun « ispettore » debba valutare i beni delle provincie.

[2]) Le centurie delle assegnazioni viritane di Cesare sull'*ager campanus* sono ancor oggi visibili, tranne lievi interruzioni come mostra il catasto attuale di Capua. (Il signor Consigliere Segreto Meitzen mi fornì occasione di esaminarle, e saranno prossimamente pubblicate nella sua opera). Le *centuriae* sono sempre = 200 *jugera*. Perciò nella Campania si potette sempre esattamente calcolare quanti *jugera* fossero soggetti ad imposta e quanti no, — (cfr. D. 2, *de indulg. deb.* (Onorio ed Arcadio, 395), in cui vien rimessa l'imposta di 528,042 *jugera* in *locis desertis et squalidis*) — all'istesso modo come in Africa.

[3]) Vi si parla di una imposta di 5 *centesimae*.

Abolizione della autonomia tributaria dei comuni.

Ma in generale la riforma dioclezianea continuò l'opera di unificazione delle diverse specie di imposizioni. Innanzi tutto si attuò su larga scala la imposizione diretta dei fondi da parte dello Stato. La autonomia tributaria dei comuni *stipendiarii* era esistita sempre, soltanto in modo precario, anche dove era stato loro lasciato di raccogliere il loro debito tributario. In quanto, come un corpo collettivo, essi formavano un elemento tributario unico, non poteva attuarsi [205] alcuna modificazione dello *status* di quel corpo collettivo — come, ad esempio, uno spostamento della posizione della città [1]) — senza il consenso dello Stato sovrano. Ma tutto il principio dell'autonomia tributaria nella ripartizione delle imposte dovute allo Stato venne, in generale, sempre più limitato. Essa doveva la sua origine alla emancipazione dei comuni dai pubblicani. Nell'epoca costantiniana noi sentiamo parlare di abusi circa il modo della ripartizione delle imposte, abusi dettati dalla costituzione *timo* e *pluto-cratica* dei dei comuni [2]). I comuni erano già prima controllati nell'interesse dell'equa ripartizione del carico [3]), e sotto Costantino fu prescritto di compilare un formulario normale per la formazione dei ruoli delle imposte [4]). Finalmente, venne sottratto in parte ai decurioni il diritto di ripartire ed esigere le imposte [5]) e fu quindi attuata [206] l'imposizione diretta da parte dello Stato. Ma, ciò non ostante, tutti i comuni continuarono a restar garanti di tutto il debito fiscale del proprio distretto, col pagamento di uno *stipendium* complessivo [6]). Poichè le imposte dovevano es-

---

[1]) Con disposizione conservata nelle iscrizioni (*C. I. L.*, I, 1423) Vespasiano consente ai comuni stipendiarii dei Saberiensi in Ispagna di demolire la loro città e fabbricarla nuovamente in pianura, confermando lo *statu quo ante* relativamente ai loro *vectigalia*. Se essi vogliono imporre nuove tasse, devono chiederne il permesso al governatore.

[2]) Il C. Th. 3, *de extr. et sord. mun.*, II, 16 (Const., 324) toglie ai comuni in Calcedonia e Macedonia il diritto a ripartire da sè stessi i *munera*, poichè i *potiores* danneggiano gli altri obbligati.

[3]) C. Th., 4, *de extr. et sord. mun.*, 11, 16 (Const., 328). Prima di tutto deve determinarsi ciò che debbono prestare i *potiores* e ciò che debbono prestare i *mediocres* e gli *infimi*. È evidente qui il riferimento ai servizi personali obbligatori. I *potiores* evidentemente ricorrevano alla gherminella di far cominciare il turno sempre dai *mediocres*, talchè esso non giungeva mai a loro.

[4]) Vedi i passi citati nelle due note precedenti. Secondo quest'ultimo la norma è data dallo schema compilato dal rettore.

[5]) Così quella dei *minores possessores* con il C. Th. 12, *de exact.*, 11,7 (dell'anno 383).

[6]) Sebbene il C. Th. 2, *de exact.*, 11,7 di Costantino (319 p. Chr.) limiti la *garentia* dei decurioni ai loro dipendenti (coloni e tributarii), la *Nov. Major.*, 4, 1, qualifica i *curiales* giustamente come « servi reipublicae » onde è indubitato che la *garentia* dei decurioni non si limitava a questo caso. Il senso della disposizione

sere esatte dai decurioni dei comuni ed eventualmente dovevano da essi anticiparsi, ed i decurioni appartenevano alle classi possidenti [1]), la garentia che essi dovevano offrire per le imposte rappresentava già un peso sui loro fondi [2]); ed i piccoli [207] proprietarii, dai quali le imposte dovevano esigersi *pro rata,* si ridussero, come vedremo nell'ultimo capitolo, di fronte ai primi quasi nella stessa posizione dei vassalli dei domini fondiarii, per i quali il proprietario fondiario anticipava le imposte [3]). Così, dentro e fuori i municipii, esisteva ora un ceto di *possessores,* che di fronte allo Stato era obbligato all'imposta in modo immediato, ed un altro ceto com-

---

costantiniana è questo: nel regolamento delle imposte, tutti i fondi dei possessori che non erano valutati ad un *jugum* intero, ed in generale tutti i fondi di quelli che non erano decurioni, erano assegnati — tributariamente — a determinati decurioni, per distretti, ed i decurioni erano obbligati ad anticipare l'imposta solo per il distretto loro assegnato, e non erano reciprocamente obbligati per tutti. Anche questa organizzazione fu la conseguenza della ripartizione in *juga* (v. nota 3) Costantino permetteva ai decurioni di viaggiare ma soltanto dietro un permesso (C. Th. 12, *de decur.*, 12, 1 dell'anno 319) e C. Th. 96, *eod.* dell'anno 383 dispone che siano con la forza riportati nel distretto a un sospetto di fuga.

[1]) C. Th. 72, *de decur.*, 12, 1 (dell'anno 370) specifica che un *negotiator* il quale acquista possessioni, possa essere iscritto nella lista dei decurioni. Ora noi sappiamo, dall'Albo di Thamugaddi in Africa, dell'anno 360–7, p. C., conservato in epigrafi (*Eph. epigr.*, I) che i decurioni non sono identici a quelli che sedevano nella curia; gli ultimi erano piuttosto solo quelli dell'ordine decurionale che avevano avuto speciali cariche in esso, e quindi vi si aveva lo stesso rapporto che sussisteva a Roma fra Senato e ordine dei Senatori (Mommsen, *l. c.*). Il C. Th., 33, *de decur.*, 12, 1 (dell'anno 342) determinava in 25 *jugera* il possesso che stabilisce eventualmente l'obbligo del decurionato.

[2]) Il C. Th. 1, *de praed. et mens. cur.*, 32, 3 (dell'anno 386) esige pertanto permesso superiore per l'alienazione dei beni decurionali e quindi li tratta come fondi gravati di prestazione di servizii in natura.

[3]) V. nota 6 pag. 650. Perciò i frammenti dei catasti cittadini già citati enumerano i fondi obbligati sempre per *despotie.* Come è spiegato nella nota 6, pag. 650, i piccoli possidenti con la loro terra sono iscritti fra i beni dei decurioni nel registro del Censo — *censibus adscribere,* e quindi *adscripticii* (cfr. cap. V) — e son probabilmente trattati come πάροικοι, coloni; cosicchè fu definitivamente e giuridicamente sanzionata la distinzione di classe fra i *possessores* e la *plebs rustica,* ed espressa anche tributariamente. Un tal fatto, che la riforma diocleziana, cioè, fosse principalmente un sistema tributario basato su dominii fondiarii signorili (*Grundherrschaften*) non è stato a mio modo di vedere sufficientemente rilevato. Nell'ultimo capitolo ci occupiamo delle ulteriori conseguenze dell'importante rapporto da documentarsi ancora per altra via. — Il rapporto stesso, la garentia di un contribuente fondiario per molti altri, è antico ed è stato già ricordato da Papiniano in D. 5, *pr. de cens.* (50, 15): « cum possessor unus *expediendi negotii* causa tributorum jure convenitur, adversus ceteros, quorum aeque praedia tenentur, ei qui conventus est, actiones a fisco praestantur, scilicet ut omnes pro modo praediorum pecuniam tributi conferant ». Qui si parla del rapporto dei *possessores* (= *decurioni*) fra di loro. I decurioni sono stati tutti solidamente fatti garanti del tributo di tutto il territorio e *contro ciò* si rivolge, come già si disse, la Costituzione di Costantino citata a nota 6, pag. 650.

posto di plebej, tributarii, coloni, che lo erano solo mediatamente. I *possessores* si distinguono in quelli che erano obbligati verso la curia e quelli che non lo erano. Ora, tentando i possessori di maggior conto di liberare i loro possedimenti dagli aggregati comunali, e riuscendo, almeno in parte [208] – ai senatori, ad esempio completamente [1]) — questo tentativo; il terribile peso della garentia tributaria gravò sul medio possesso e portò ad innumerevoli bancarotte in questa classe, per il che i loro beni abbandonati furono assegnati ai comuni [2]) e da questi, ove fu possibile, vennero dati in fitto.

Unificazione dei tributi fondiarii.

Parimenti può nelle fonti scorgersi chiaramente la progressiva unificazione dei tributi fondiarii. Il canone enfiteutico dei grossi enfiteuti imperiali, i *vectigalia* stabili degli antichi enfiteuti demaniali, il fitto dei piccoli affittaiuoli demaniali revocabili, lo *stipendium* del possesso fondiario assegnato contro il pagamento di esso, i *vectigalia* degli *agri scamnati* provinciali; tutti questi tributi furono praticamente avvicinati nella pratica, e, nei limiti del possibile, fusi nel concetto di *tributum* soli [3]). Essi avevano ancora il significato di categorie diverse di fondi sottoposti al tributo [4]), ed in certe circostanze si « passava » un fondo dall'una all'altra categoria [5]). Così le qualità giuridiche di [209] una categoria venivano applicate all'altra. E noi già vedemmo che una immutazione nell'azienda economica che avesse potuto condurre alla *professio* in una classe tributaria più bassa, per l'analogia dei rapporti di fitto, non poteva attuarsi senza il consenso dell'autorità fiscale. Un istituto giuridico, divenuto poi di generale applicazione, che dapprima si riscontra a proposito degli enfiteuti pubblici e specialmente imperiali, è la cosiddetta ἐπιβολή [6]).

---

[1]) C. Th. 3, *de praed. senator.*, 6, 3 (dell'anno 396). Nell'anno seguente i beni dei senatori vennero nuovamente sottoposti alla Curia, ciò che non durò a lungo, poichè, nello stesso anno, i senatori furono nuovamente privilegiati riguardo alla presentazione delle reclute.

[2]) Tit. *Cod. Just.*, XI, 58: C. 8, *de exact. trib.*, 10, 19.

[3]) Così in C. Th., 1, 2, *de extr. et cond. mun.*, 11, 16 tutti i *praedia* enfiteutici, patrimoniali, e a c. 13 *eod.* tutti gli altri *praedia perpetuo jure possessa* furono equiparati relativamente agli *extraordinaria onera*.

[4]) Così C. Th., 5. *de censitor.*, XIII, 11, confonde il canone enfiteutico con la imposta fondiaria. Una egual confusione si ha in C. Th., 1, *de coll. don.*, XI, 20. E già nel *Cod. Just.*, 13, *de praed.*, 5, 71 (Diocleziano e Massimiano) sono equiparati il *praedium vectigale, emphyteuticum* e *patrimoniale*.

[5]) È ricordato in C. Th., 6, *de coll. don.*, 11, 20.

[6]) In C. Theod., 4, *de loc. fund. j. emph.* (dell'anno 383) l'ἐπιβολή si ritrova a proposito dell'*ager vectigalis* dei comuni, e precedentemente C. Th., 4, *de annon. et trib.*, 11, 1 (dell'anno 337) a proposito dei beni enfiteutici e patrimoniali.

Ἐπιβολή e *peraequatio*.

In forza del diritto di consentire o meno all'alienazione della terra soggetta al *vectigal*, probabilmente l'amministrazione delle imposte ed in ogni caso l'amministrazione del patrimonio privato imperiale avrà sempre mantenuto questo criterio, che alienandosi parti del dominio enfiteutico non fossero da questo separate parti capaci di prestazioni ed il resto poi non potesse sopportare il carico. L'acquirente delle parti era eventualmente costretto ad assumersi tutto il fondo. Tal procedimento ha avuto più tardi universale applicazione e lo si è esteso in modo che chiunque acquistava da un altro un fondo, doveva adattarsi a farsi accollare tutto il resto delle sue possessioni per mezzo di ἐπιβολή [1]). Le terre tributarie abbandonate erano lasciate libere all'occupazione o erano accollate ai più prossimi possessori, anche contro la loro volontà [2]). Di eguale origine è l'istituto della *peraequatio*. Chi come affittaiuolo di beni del demanio, fossero essi dello Stato o dello Imperatore, aveva in fitto molti fondi, non poteva impedire che l'amministrazione ripartisse [210], per facilità contabile, la somma complessiva del fitto, diversamente fra i singoli fondi, e che in caso di cessione di un fondo o di una sua parte, applicasse questa misura per la ripartizione del fitto tra gli attuali possessori. Il bisogno di una più razionale distribuzione di questa specie dovette più volte manifestarsi. Noi vedemmo a proposito dell'*ager privatus vectigalisque* e dei grandi dominii assunti da *mancipes* che l'elemento mobile in parte consisteva nel tributo di ereditarietà e che il *vectigal* era equamente determinato *pro jugerum* con la *lex dicta*. Benchè il *vectigal* probabilmente era commisurato al *jugerum* meno buono, doveva pur farsi sentire la disuguaglianza nell'altezza della imposizione duratura. Perciò l'amministrazione tendette ad avere una ripartizione conforme alla qualità del suolo [3]), come risulta dalle fonti che si praticò per le centurie africane possedute in enfiteusi [4]). Ma un simile istituto divenne un bisogno generale per tutte le terre tributarie. Quando

---

[1]) C. Th., 1, *sine censu*, 11, 3 di Costantino.

[2]) *C. Just.*, Tit., XI, 58 cit.

[3]) C. Th., 14, *de censitor.*, 13, 11, dispone che, chi chiede la riduzione del censo per uno dei suoi fondi, deve acconsentire a che tutte le sue proprietà siano nuovamente stimate e le imposte siano, eventualmente, distribuite altrimenti fra i fondi.

[4]) C. Th., 10, *de annon. et trib.*, 11, 1 (dell'anno 365): Chi possiede in Africa *opulentae et desertae centuriae* deve pagare l'imposta « ad integrum professionis modum ». Ma il C. Th., 31, *eod.* (anno 412) eliminò questa disposizione e concesse l'abbono dell'imposta per le *centuriae destitutae*. Io credo che il primo punto provi come anche allora esistesse il *vectigal* imposto secondo il *modus*, come supponemmo venisse imposto all'*ager privatus vectigalisque* con la *lex agraria* del 643 u. c.

nei comuni stipendiarii lo Stato determinò il modo della ripartizione dei tributi per mezzo di regolamenti o se ne incaricò direttamente, questa misura ebbe il carattere di una *peraequatio* ed è appunto così chiamata. Se dunque il possessore si sforzò di determinare stabilmente l'importo dell'imposto dei singoli fondi al modo dell'odierna imposta fondiaria, e d'altra parte l'organizzazione per *juga* doveva avere lo scopo, di poter levare dal *simplum* [**211**] catastale, a secondo del bisogno, un maggiore o minore importo, questi punti di vista non potevano fra di loro accordarsi; e, data la relativa gravezza dell'imposizione fondiaria, non poteva in generale riuscire una organizzazione del catasto come quella voluta da Diocleziano senza che vi fossero revisioni periodiche del contingente dei singoli fondi. A questo scopo venne utilizzata la *peraequatio* [1]), cioè una revisione del modo come le singole superficie erano state combinate in *juga*, e fu quindi riconosciuta una certa mobilità del *jugum*, e fu più tardi riconosciuto anche per il vecchio *ager privatus* il principio che aveva prima valore soltanto per i fondi sottoposti al *vectigal*, cioè che all'alienazione delle parcelle dovesse precedere la ripartizione del tributo fra le singole parti di un fondo [2]) e dovessero avvertirsi, in occasione di ogni alienazione, le autorità, invitandole a trascrivere la *capitatio* in testa al nuovo possessore [3]). In connessione a questo procedimento sta la rimozione della mancipazione, la quale non era più ammissibile, data la imposizione dei fondi in ragione della superficie e quindi del *locus*.

Imposte speciali accanto alla « jugatio ».

Noi non ci occupiamo in questo luogo ulteriormente del modo come fu attuata la riforma dioclezianea [**212**]. C'importava soltanto di rilevare che il suo tratto precipuo risulta in parte dalla combinazione delle varie specie d'imposte dell'epoca più antica, ed in parte da ciò: che dati i tanto differenti rapporti tributarii che essa trovò non potette punto menare ad una costituzione tributaria unitaria; e che quindi i tentativi di richiamare armonicamente ad un principio tutti i passi delle fonti, possono aver successo solo in maniera assai approssimativa e che il rapporto dei singoli pezzi di terra e delle varie specie di possessi rispetto alla *jugatio* si doveva atteggiare diversamente nelle diverse località. Il solo principio unitario consiste nel ricavare le conseguenze dei rapporti del pos-

---

[1]) I curiali supplicano per ottenere i *censitores*, a questo scopo, C. Th., 3, *de praed. Senator.*, 6, 3 (396).

[2]) Questo è lo scopo della disposizione innanzi citata in C. Th., 2, § 1, *de contr. empt.*, 3, 1. Vedi più in là nel testo.

[3]) C. Th., *sine censu.*, 11, 4.

sesso fondiario esistenti, e specialmente la tendenza a ripartire le imposte a seconda i dominii fondiarii signorili (*Grundherrschaften*).

Infine non c'è bisogno di avvertire che qui non si è preteso di dare un esame esauriente dei pesi fondiarii.

Tributi in natura. « Adaeratio ».

Noi abbiamo qui solamente accennato al difficile e comprensivo sistema delle imposte in natura e non abbiamo tentato di trattare il rapporto di queste ultime con le imposte in denaro. Attuandosi la riforma dioclezianea si dovette presto rinunziare al tentativo di sottoporre all'obbligo del tributo fondiario i fondi che prestavano servizi in natura, e crear quindi delle numerose eccezioni al principio generale dell'imposta percentuale sulla ricchezza posseduta. D'altra parte l'assoggettamento alle imposte fondiarie portava all'esenzione da altri pesi generali, come dall'obbligo di fornire reclute per i beni dei decurioni [1]). Si vede da ciò come la riforma dioclezianea fu costretta ad ammettere imposizioni speciali di singole categorie di possidenti. Talvolta le prestazioni in natura sono state trattate come un'aggiunta alla *jugatio*, al modo dell'antico *frumentum emptum* nelle provincie della Repubblica; ma a volta sussistettero ancora come quota di prodotto, nel loro vecchio aspetto. In generale non sarebbe esatto, intanto, dire che le imposte in natura siano state, di fronte alle imposte in denaro, la forma più lieve di imposizione [**213**]. Ciò sarà stato vero, in generale, per i più piccoli possessori fondiari che lavoravano da sè stessi la terra, e fu per questa ragione che si proibì all'occasione la trasformazione dei tributi in natura dei grandi proprietari fondiarii e dei domini comuni in denaro (*adaeratio*), poichè, dato ciò, i dipendenti erano anch'essi costretti a prestazioni pecuniarie, e queste sarebbero state per essi assai gravose. All'incontro le tendenze dei grandi proprietarii mirarono a consolidare i loro obblighi fiscali in una rendita fissa in denaro, la quale praticamente equivaleva ad una riduzione dei loro obblighi fiscali [2]). È stato già rilevato come i Senatori e altre categorie di possidenti ottennero che anche l'obbligo di fornire reclute si risolvesse in prestazione pecuniaria.

Il peggior lato delle prestazioni in natura era che esse dovevano essere trasportate sul luogo, dove erano usate. A cagion d'esempio l'espressione

---

[1]) Cod. Th., 1 *qui a praeb. tiron.*, 11, 18 (dell'a. 412).

[2]) Perciò l'*adaeratio* appare come aggravamento (Cod. Th., 1, *erog.*, 7, 4, dell'a. 325). Al contrario in Nov. Theod., 23 e Cod. Th., 4, *tributa in ipsis spec. inf.*, 11, 2 (dell'a. 384) e Cod. Th., 2, *de eq. coll.*, 11, 17 (dell'anno 367) come un alleviamento. In Cod. Th., 6, *de coll. don.*, 11, 20 (anno 430) come benefizio tributario. La Nov. Th. 23 voleva porre un termine a tutti gli alleviamenti dovuti a *relevatio*, *adaeratio*, *donatio* e *translatio*.

« vectigalia » deriva grammaticalmente da *vehi* (*fuhren*, traduce Mommsen); eppure al tempo in cui fu creata l'espressione si trattava di distanze di nessun conto. Al contrario nell'epoca imperiale, i costi di trasporto delle prestazioni naturali al luogo dove dovevano essere adoperate, espressi in denaro, superavano notevolmente il valore dei beni trasportati, non sì tosto si trattava di una qualche considerevole distanza, per terra. La difficoltà e gli attriti dovettero sempre più accrescersi, allorchè l'amministrazione non si servì più della speculazione mediatrice e del capitale dei grandi appaltatori delle imposte [214], ma assunse in regìa tutta la prestazione dei tributi in natura e quindi rese più difficile l'adattamento alle mutevoli condizioni ed alle congiunture del ricolto; ed oltreaciò sostituì all'oppressione degli impiegati dell'appaltatore quella degli impiegati pubblici, parimenti insopportabili, dati i rapporti non ben regolati, senza poter indurre tuttavia grandi punti di vista unitarii nella gestione, date le molteplici competenze speciali dei singoli uffici e dei subalterni, come pure i grandi appaltatori avevano saputo fare. I titoli del Codice Teodosiano, che trattano delle prestazioni in natura, mostrano abbastanza chiaramente come duramente fosse sentito il peso dei trasporti. Irta di difficoltà doveva essere in uno Stato mondiale, con i mezzi di trasporto di cui allora si disponeva, una simile economia naturale. Nell'organizzazione dell'esercito si era allora dovuto sostituire allo scambio delle reclute, che era esistito sino all'epoca di Adriano, la coscrizione locale. Lo Stato antico si trovava innanzi alle stesse difficoltà innanzi a cui urtò in Sassonia Enrico IV, e la soluzione loro poteva trovarsi solamente nel frazionamento del territorio in distretti speciali.

Imposizione della ricchezza mobiliare.

Noi non ci siamo intrattenuti sul rapporto del testatico provinciale colla posteriore *capitatio*, in quanto era intesa come un'imposta sul capitale (*Vermögenssteuer*). Non sembra dubbio che il *tributum capitis*, precedente a Diocleziano, fosse semplicemente il testatico provinciale, ed infatti essa avrà gravato in egual misura le teste dei giornalieri liberi, dei coloni, degli schiavi e degli animali da tiro, corrispondentemente ai servizii obbligatori gravanti su di essi [1]) [215]. Le trasformazioni dioclezianee si limitano in questo campo all'aver fatto, in conformità dell'evoluzione già iniziata [2]), comprendere nell'inventario per la *jugatio* il piccolo bestiame [3]). La sua

---

[1]) Grazie alla sua tariffa doganale, 202 p. C. conservata nelle iscrizioni dell'anno (*C. I. L.*, VIII, 4508), la città di Zara tassa all'istesso modo: schiavi, cavalli, muli (1 *sest.*). La corrispondente sezione della tariffa si chiama *lex capitularis*, certamente in relazione a *capitatio*.

[2]) L'iscrizione citata nella nota precedente tassa sotto la stessa rubrica gli asini i buoi, i porci, le pecore e le capre.

[3]) Ciò risulta dal frammento del catasto di Lesbo già citato (*Bull. de corr. hell.*, IV, pag. 417 e seg.).

riforma fu una riforma dell'imposta fondiaria e non è probabile che egli volesse sottoporre all'imposta anche il capitale mobiliare. Nessuna norma ci è stata conservata intorno al modo come si procedeva di fronte al capitale mobiliare, e sembra soltanto che si cercasse di colpire questa categoria di ricchezza con le « imposte sugli oggetti » (*Objektsteuern*) come noi diremmo. Ciò non esclude punto che si seguisse anche un altro procedimento specie là dove i comuni dovevano ripartire fra i loro membri la somma complessiva che essi pagavano per tutti. Ma questi difficili rapporti, la cui discussione presuppone l'esame storico-industriale della divisione del lavoro nel mondo antico, non rientrano nelle ricerche di storia agraria.

Unificazione del diritto di proprietà delle terre.

E per concludere noi dobbiamo ancora constatare il fatto già noto, che al tentativo diocleziano di unificare le imposte sul suolo corrisponde un approssimativo livellamento dei diritti di possesso del suolo; che tale livellamento si è attuato in modo definitivo sul terreno della proprietà bonitaria del *locus*, per ciò che riguarda i modi d'acquisto della proprietà e l'ipoteca; per ciò che riguarda la teoria della prescrizione (*Ersitzunglehre*) riposava sulle norme giuridiche provinciali basate sulle leggi degl'imperatori; per quanto riguarda i rapporti delle servitù si riferiva, nei punti importanti, ai rapporti speciali creati dall'*ager privatus* separato, — e che in ultimo nel diritto possessorio romano ha avuto luogo una particolare generalizzazione sorta dalle astrazioni dei giuristi teorici romani [**216**], delle massime giuridiche rampollate originariamente dai rapporti positivi dell'antico diritto agrario romano, rapporti svaniti da lungo tempo nell'epoca imperiale. Il passaggio dei possessi stipendiari e tributari in questo *jus gentium* è seguìto successivamente, in parte con gli editti dei governatori provinciali e con la legislazione positiva imperiale [1]), in parte appoggiandosi alla pratica giudiziaria ed alla interpetrazione dei giuristi, ed in parte dopo Diocleziano con l'eliminazione definitiva degli ultimi avanzi degli antichi privilegi del *ius italicum* per opera di Giustiniano [2]). Nella compilazione giustinianea sono eliminati accuratamente tutti gli avanzi delle antiche differenze.

Noi non seguiamo, qui, tale evoluzione poichè non è possibile, allo stato delle fonti, determinare intorno a qual tempo le singole categorie di possessi di minor diritto furono sottoposte alle regole generali del *ius gentium*. Essendosi da Vespasiano concessa alla Spagna la latinità, sotto

---

[1]) Ad esempio, *Vat. fragm.*, 283, 285, 286, 293, 313, 315, 326.
[2]) Tit. Cod., VII, 31, 40.

riserva del diritto di imporre, ne sarà derivato la generale applicazione delle massime del diritto reale bonitario romano; ed eguali effetti avrà apportato l'organizzazione successiva dell'Africa in colonie ed altri comuni cittadini, nei limiti in cui questa organizzazione si estese ; la qual cosa sarà stata espressa col fatto che i governatori provi nciali concessero nei loro editti azioni di un sol ordine. Del resto non sem bra esatta l'opinione del Lenel che gli editti in parola abbiano contenuto, sotto Adriano, una for - mula unitaria per tutti i «praedia stipendiaria» e «tr ib utaria». Dippiù il loro carattere giuridico è ben differente: si ricordi che in Africa stavano l'uno accanto all'altro: la terra delle *civitates liberae* che era trattata secondo il diritto peregrino; [217] il territorio assegnato di Cartagine, retto dal diritto privato romano; i dominii fondiarii signorili degli stipendiarii, regolati dal diritto signorile con ingerenze del governatore; gli *agri privati vectigalesque*, retti da una combinazione di norme di diritto privato ed amministrativo, e i campi affittati che si dovevano regolare puramente e semplicemente con norme amministrative. Nella persona del governatore provinciale si confondevano gli estremi dell'amministrazione e della giurisdizione; e difficilmente nella pratica sono state divise, bensì egualmente abbracciate anche dall'editto. L'unico tratto comune a tutti questi stati del possesso è che essi sono *possessiones*. Originariamente tutte le *possessiones* sono protette, in diritto civile, soltanto secondo il *locus* e contro determinati attacchi qualificati. A ciò corrispondeva la loro misurazione in *strigae* e *scamma:* il magistrato che faceva l'attribuzione poteva disporre l'assegnazione nel fondo concreto, delimitato con *certi rigores*, cosa che non poteva con la divisione secondo il *modus*. Noi poi ignoriamo se originariamente, in corrispondenza alla Publiciana, fosse stata creata una protezione di diritto civile del *locus*, per alcune categorie di terre non usucapibili — ma per la maggioranza di esse non è probabile, poichè il tratto essenziale dell'azione concernente l'*ager vectigalis* municipale è che essa può rivolgersi anche contro il *municipium*, e quindi la protezione è assoluta. Al contrario colui che era obbligato al tributo verso lo Stato non aveva altro da attendersi, nei suoi più importanti rapporti giuridici, di fronte allo Stato come agli incaricati di riscuotere le imposte, che un giudizio di cognizione del magistrato e, nel caso più favorevole, un procedimento di *recuperatio*, certe categorie di possessori, gli *stipendiarii* d'Africa, ad es., erano ridotti al procedimento amministrativo straordinario della *controversia de territorio*. D'altra parte si era già principiato a trattare i possedimenti sulla terra pubblica secondo gli stessi principii agrimensorii della terra di miglior diritto. [218] L'*ager privatus vectigalisque* è misurato per centurie; la vendita della terra segue in ragione del *modus*, e probabilmente secondo la stessa ragione ha luogo l'imposizione del canone: — inoltre gli agrimensori menzionano l'applicabilità della *controversia de modo* agli *agri quaestorii* e *vectigales*, nel qual caso si trattava di un procedimento amministrativo. Ma queste regole non ebbero un ulteriore seguito, poichè il principio del

modus venne meno anche nell'*ager privatus*. Come notammo, Augusto e Tiberio avevano già segnato l'abolizione dell'antico carattere dell'*ager assignatus*, disponendo la limitazione dei possedimenti, e vediamo poi come l'epoca imperiale conduce, nel suo ulteriore corso, all'abolizione del principio del *modus*. Dall'epoca di Adriano [1]) si mantenne per i possessi conceduti senza termine il principio dell'intervento sussidiario del *ius gentium* romano e quindi del trasferimento della proprietà sotto forma di *traditio* derivato dal principio del *locus* in base ad una *iusta causa*. Scevola applica il diritto ipotecario bonitario ai fondi che si trovano in un dominio fondiario signorile sottoposto al *vectigal* [2]), ed Ulpiano e Papiniano riferiscono senz'altro il diritto romano ai fondi tributarii; e, in quanto non si abbia a fare con istituti positivi di diritto civile, sembra che Diocleziano abbia sistematicamente sviluppata questa unificazione; o per lo meno emanano prevalentemente da lui le costituzioni che trattano delle terre stipendiarie e quasi sempre la loro equiparazione al *solum italicum* in molti punti speciali ancora dubbi.

Ciò che a noi in questo capitolo interessava non era tanto acclarare questo risultato, bensì, piuttosto, le condizioni che lo produssero [**219**], le quali,a mio modo di vedere, debbono così precisarsi: la gran maggioranza dei possessi dell'impero romano era regolata con norme di diritto amministrativo, ed in tanto valevano per esse i principii del diritto privato, in quanto la pratica amministrativa ne accettava i punti di vista. Segue da ciò che non si può addivenire ad una costruzione di tutti questi rapporti con il semplice sussidio dei principii del diritto privato, come impossibile è la costruzione del diritto feudale con i concetti del diritto comune regionale (*Landrecht*) [3]).

---

[1]) Julian., D. 32, *de leg.*, 1, 3.

[2]) D. 52 pr., *de a. e. v.*, 19, 1.

[3]) Noi dunque abbiamo cercato di raffigurare il modo di regolare questi rapporti, che poggia puramente sulla pratica amministrativa, in corrispondenza alle osservazioni di Pernice (*Z. f. R. G. Röm.*, V). Se non abbiamo cercato qui di dare, formulate in maniera prettamente giuridica, queste norme, ciò è avvenuto, non perchè la cosa sarebbe stata impossibile, ma perchè quelle formule, a mio avviso, non sarebbero state ben giustificate. Si tratta in realtà di massime amministrative, e le conseguenze pratiche di esse possono giuridicamente costruirsi in mille modi, ma senza che tutto il rapporto sia capace di una costruzione generale.

IV. L' economia rurale dei Romani e i domini fondiarii signorili dell'epoca imperiale *).

Evoluzione dell'esercizio dell'agricoltura.

[220]. Dovendo noi trattare in questo capitolo di un fenonemo che si verificò nell'epoca imperiale, daremo soltanto uno sguardo di sfuggita alle condizioni più antiche dell'agricoltura romana. Noi dunque non tenteremo una storia generale dell'evoluzione dell'agricoltura romana, ricorrendo ai risultati degli scavi delle *terremare* e delle geniali ricerche d'Helbig e Hehn e cominciando dai più antichi stanziamenti. Nell'epoca storica l'agricoltura romana, qual ci è descritta dagli *scriptores reirusticae*, non offre alcuna speciale caratteristica. Incomprensibile è l'affermazione che i Romani avessero insegnata ai Germani l'economia delle tre culture (*Dreifeldwirtschaft*), poichè questa, nella forma con cui si presenta almeno nelle

---

*) Anche qui, come in parecchi punti precedenti, ricorre l'espressione *Grundherrschaften*, parola di complesso significato che non ha il suo perfetto equivalente in un'altra semplice parola italiana. Anche in Francia il Beaudoin (*Les grands domaines dans l'Empire romain*, in *Nouvelle Revue hist, du droit français et étranger*, vol. 21 (1887), pag. 546) notava: «Io traduco qui e in tutto il corso di questo articolo con la parola di *grand domaine* la parola tedesca *Grundherrschaft*, che è quella di cui si serve lo Schulten. Evidentemente la traduzione non è esattissima e sopratutto non è precisa. Ma, per darne una assolutamente fedele, non veggo che delle perifrasi. La parola *seigneurie* sarebbe qui la parola veramente esatta: solo, nella nostra lingua questa parola fa pensare, in modo troppo speciale, al Medio Evo, e io l'evito per questa ragione. Il seguito di questo lavoro preciserà il senso che convien dare qui all'espressione insufficiente e vaga di *grand domaine:* mostrerà anche che è appunto l'idea di *seigneurie* che sola corrisponde in modo completo e fedele all'idea che lo Schulten esprime con la parola *Grundherrschaft*». Innanzi e appresso, la parola *Grundherrschaft* si è cercata e si cercherà di tradurre con *dominio fondiario, grande dominio fondiario, dominio fondiario signorile, tenuta signorile.*

(*Nota aggiunta alla traduzione*)

antiche condizioni della Germania, non è l'economia di un individuo ma di una comunità di villaggio ed è indissolubilmente connessa alla forma di cultura obbligatoria del campo (*Flurzwang*). Gli scrittori romani conoscono solamente ciò che Thünen chiamerebbe « la economia libera » [1]. [221] Di una successione di culture essi parlano solo come per incidente ed in modo che non può punto presupporsi una regola fissa in questo senso. Essi parlano della terra arabile che, un anno sì e un anno no, è seminata a cereali (*ager restibilis*) e forma quindi il sostrato della trasformazione in frumento del concime annualmente impiegato nella terra, e conoscono anche il maggese a vuoto [2]. In generale la base del modo di esercizio d'agricoltura è formata dalla cultura dei cereali [3], interrotta dal pascolo concimato [4], cultura cioè di grano estivo e grano invernale (*trimestris*) molto specializzata e ben avvicendata, messa poi in intima connessione (Varro, 2) con un forte allevamento del bestiame, la sua nutrizione nelle stalle [5] ed una concimazione molto intensiva [6]. Rodbertus ha rilevato giustamente [222] che la cultura dei cereali, relativamente alle forze di lavoro che vi si impiegavano, era, secondo il modo nostro di pensare, intensiva e tale è sempre restata; ciò risulta già dal fatto che si ricorreva alla cultura a righe [7] e sta in rapporto con la grande imperfezione degli strumenti agricoli. In fatti generalmente non è mai riuscito

---

[1]) Catone *de r. r.*, 148, parlando della vendita del *pabulum hibernum su prata irrigua* nota che il *redemtor*, per compiere la falciatura, ecc., deve camminare sui fondi vicinali, là dove il vicino lo permette, *vel diem certum utrique facito*. Qui si tratta d'impianti d'irrigazione fatti socialmente e di parcelle di prati che sono fra di loro confuse ed interrotte reciprocamente (*im Gemenge*). Sembra che la dichiarazione dell'interessato circa il tempo in cui intendeva falciare avesse certi effetti a noi non noti particolarmente. Se è così, può facilmente concludersi che originariamente il giorno del ricolto fosse fissato dalla comunità come nella forma di cultura obbligata (*Flurzwang*) e che il procedimento che noi abbiamo adesso ricordato forse il sostituto individualistico di quel procedimento.

[2]) Cato, *r. r.*, 35.

[3]) Cato, *r. r.*, 29.

[4]) Lupini, fave, veccie a scopo di sovescio. Cato, *r. r.*, 37. Falciatura del fieno, *eod.*, 53.

[5]) Cato, *r. r.*, 13. Stallaggio invernale ed estivo pel bestiame bovino. — Nutrizione nelle stalle, *r. r.*, 4. — *Pabulum aridum r. r.*, 29 seg. — Pastura: foglie fresche (*frons ulmea, populnea, quernea*) e ghiande, viticci (*r. r.*, 54), fieno, od in sua vece, paglia con sale, e interpolatamente lupini, trifoglio e veccie e grano turco. Pascoli di stoppie soltanto per eccezione. Varro, *r. r.*, I, 52.

[6]) Cato, *r. r.*, 29 seg.: sterco di colombi e di pecore. La iscrizione *C. I. L.*, XIII, 2462, ricorda quasi le condizioni cinesi contenenendo una tabella di avviso per impedire il passaggio non autorizzato su di un *campus pecuarius*. La pena minacciata non consiste solo in una multa, ma nell'obbligo di restar sopra luogo sino a quando non si sia lasciato cadere sul campo lo sterco (proprio e?) della muta.

[7]) A causa delle cure necessarie richieste dalla coltura dei cereali si deplorano gli svantaggi del lavoro schiavo. Columella, *r. r.*, I, c. 7.

ad avere il sopravvento l'aratro con l'orecchione (*Streichbrett*) [1]), e, secondo l'osservazione di Sombart, l'aratro antico ancora si adopera nella Campagna romana [2]). Il lato tecnico della cultura a cereali è restato l'itesso, come rilevano gli *scriptores r. r.*, ed un tal fatto si connette al retrocedere della cultura a cereali relativamente alla possibilità di ottenere un reddito netto. Se la cultura dei cereali fu qualificata come la spina dorsale dell'azienda economica, ciò significa solo che anche in mezzo a sfavorevolissime circostanze e pure nella grande cultura era indispensabile coltivare un'ampia parte del territorio a cereali per provvedere al sostentamento della *familia*, massime nell'antichità in cui predominava la vittitazione vegetariana. Se noi pigliamo il preventivo di Catone sui consumi della *familia*, noi troviamo notato il consumo per ogni lavoratore, [223] d'estate, in 4 $^1/_2$ e d'inverno in 4 modii di frumento per mese, e per lo schiavo incatenato ci si dà un consumo di pane ancor maggiore; oltre il frumento ci si dà la notizia che essi consumassero del vinello e, come companatico (*pulmentarium*), *oleae caducae*, a volta pesce salato, oppure olio e sale, ma nè legume, nè formaggio, nè carne. Se si raccosta a questa informazione l'altra che al tempo di Columella [3]) si calcolava esser necessario per il primo dissodamento del terreno (*proscindere*) 2-3 giorni di lavoro, per la seconda aratura (*iterare*) 1-2 giorni, per la terza (*tertiare*) 1, per la ripassatura della semina (*lirare*) di 2 $^1/_2$ iugeri 1 giornata, e solo per arare erano complessivamente necessarie 4 giornate di lavoro per ogni jugero, cosicchè doveva aversi un lavoratore per 6-7 jugeri; e se si raccosta a queste anche l'altra notizia che, per ogni jugero si seminavano 4-5 modii di frumento (Columella, II, c. 9) e difficilmente può calcolarsi che il prodotto lordo fosse 3-4 volte le sementi; ne risulta, senza poter fare naturalmente un conto approssimativamente esatto, che la parte restante come prodotto netto non era di molto superiore a ciò che abbisognava al proprietario per sostentare le forze di lavoro, allorchè egli coltivava l'altra e più piccola parte del suo possedimento ad olio, viti e prodotti di giardino; poichè ad es., secondo il calcolo estremamente favorevole di Catone [4]) con 100 jugeri a vigneti, si dove-

---

[1]) Per la semina del grano: « Tabellis additis ad vomerem simul et satum frumentum operiunt in porcis et sulcant fossas, quo pluvia aqua delabatur ». Varro, *r. r.*, I, 23.

[2]) Anche per la trebbiatura si conservava accanto al rullo per trebbiare ed all'apparecchio per il calpestamento del grano per mezzo degli animali. Varro, *r. r.*, I, 52. Il grano veniva tagliato semplicemente col falcetto. La mietitura con la falce non è mai ricordata. Secondo Varrone, il grano era abbrancato con la sinistra e tagliato, un modo molto lento di mietere. Spesso si tagliavano prima le spighe e poi la paglia separatamente.

[3]) Columella, II, 4.

[4]) Anche Columella calcola per 7 iugeri di vigneti un lavoratore stabile e istruito (III, c. 3).

vano mantenere 16 lavoratori fissi (Cato, *r. r.*, 10). Finalmente già in Catone è visibile come l'interesse alla cultura dei cereali avesse ceduto di fronte alla coltivazione dei vigneti e degli oliveti. Mentre riguardo ai crediti la contabilità si comporta come un libro di cassa che contenga soltanto le entrate ed il modo di impiego, la *ratio olearia et vinaria* è disposta in modo che essa indica le vendite, l'incasso del prezzo di compra, i crediti arretrati ed i residui esistenti ancora per la vendita (Cato, *r. r.*, 2). Inoltre, mentre la produzione olearia si regola sui prezzi, [224] la vendita dei cereali e (sino allora) del vino non si verifica come un fatto regolare ed ordinario dell'esercizio, ma ha luogo soltanto per gli avanzi superflui, ed è raggruppata sotto la stessa rubrica della vendita di vecchi oggetti dell'inventario e degli schiavi vecchi od ammalati [1]). Sembra che la vendita avesse luogo sul posto per mezzo d'incanto [2]) ed evidentemente si è pensato poco all'invio della merce, per la vendita, in luoghi lontani. In verità Catone dice che è cosa vantaggiosa aver vicino il mare, un fiume navigabile od una strada animata, ma crede vantaggiosa quest'ultima cosa solo perchè offre possibilità di aver più facilmente dei lavoratori per il ricolto [3]). Infatti, dovunque si trattava di distanze notevoli, era estremamente difficile il trasporto per terra [4]), e Columella che ricorda la vicinanza del mare o dei grandi fiumi come un mezzo per facilitare lo scambio dei prodotti greggi contro oggetti d'uso, ritiene cosa non desiderabile la vicinanza di grandi strade, per il fatto che vi si accasano e le infestano i vagabondi [5]). Ad ogni modo il mercato romano delle granaglie, in certo modo il mercato naturale dell'agricoltura italiana, era chiuso a questa per l'importazione transmarina dei cereali, per conto dello Stato. Ma per converso i mercati locali erano chiusi ed inaccessibili alla importazione straniera, e quindi all'agricoltura italiana era assicurato uno spaccio non grande ma continuo e regolare. [225] Non bisogna perciò esagerar troppo le influenze della concorrenza estera, di cui si è tanto parlato e che certo non possono negarsi. In gran parte dell'interno del paese le condizioni non sono mutate; gli *scriptores rei rusticae* ci parlano sempre di un rapporto di vicinanza fra gli agricoltori assai ben rispettato e stretto; si dà importanza ai buoni rapporti vicinali; ed è cosa naturale [6]) l'aiutarsi reciprocamente prestandosi gli strumenti agricoli

---

[1]) Cato, *r. r.*, 2.

[2]) Cato, *loc. cit.*

[3]) Cato, I.

[4]) Secondo il calcolo di Varrone la vicinanza al mare crea una differenza di rendita, fra le terre che lo costeggiano e quelle interne, di 5 : 1, e ciò perchè le prime possono occuparsi della coltura di articoli di lusso da tavola (Varro, *r. r.*, III, 2). Anche maggiore doveva essere questa differenza per estesi complessi di fondi.

[5]) Columella, I, 5.

[6]) Cato, *r. r.*, 5 e 142. Catone vuole che gli aiuti reciproci si limitino ad un circolo determinato di famiglie. Ma pure si ricorda come un fatto ordinario l'aiuto dei vicini con *operis jumentis materia*.

e le sementi, e non si sarebbe potuto spiegare un'azione speciale per il prestito gratuito (*mutuum*) senza questi avanzi di uno stabile vincolo di vicinanza.

Sorte della cultura a cereali. Cultura ad oliveti e a vigneti.

Ma non è dubbio che la cultura a cereali fosse condannata a un ristagno perchè essa non si prestava a un impiego commerciale da parte del produttore ed era solo limitatamente un articolo di mercato locale. Ciò era tanto più importante perchè con l'infiltrarsi sempre maggiore dei punti di vista cittadini nei rapporti agricoli, conseguenza ovvia del modo della colonizzazione e del nesso esistente fra la vita politica ed il mercato cittadino, ed inoltre poichè il signore fondiario residente in Roma aveva un bisogno sempre più urgente di una rendita in denaro, l'altezza della rendita fondiaria doveva acquistare un interesse sempre più presente. Gli scritti di Catone e degli altri *scriptores rei rusticae* accennano allo stesso cui accenna, in altro tempo, ad es., Thaer nella *Rationelle Landwirthschaft*. Essi partono dalla premessa che ognuno considera l'acquisto di un fondo come un impiego di capitali, e dànno a questo proposito dei consigli, e trattano poi, [226] ma sempre al modo di chi voglia istruire praticamente dei dilettanti, delle cose che un agricoltore deve sapere per poter controllare il suo *villicus* [1]). La scarsa rendita che la cultura a cereali fruttava portò, sin dal tempo di Catone, che si evitasse di impiegare capitali nella terra coltivata a cereali a scopo di miglioria [2]). Il centro di gravità dell'agricoltura fu spostato piuttosto verso altri rami della produzione. Già noi abbiamo ricordato come la cultura olearia e vinicola pigliasse un'importanza sempre crescente; e poi accanto a questa, si sviluppò sempre più la cultura dei legumi, dei prodotti di giardino e dell'arboricultura [3]). Ciò che per l'epoca romana rappresenta la specifica caratteristica della cultura olearia e vinicola, di fronte all'agricoltura, è il fatto, per usare un'espressione di uso recente, che si trattava di una cultura intensiva non

---

[1]) È molto caratteristico l'accenno di Catone — *r. r.*, 2 — all'esame che deve farsi al *villicus* in occasione delle visite al possedimento ed al modo come il *paterfamilias* possa imporglisi con la sua esperienza.

[2]) Cato, *r. r.*, I: « scito... agrum... quamvis quaestuosus siet, si sumtuosus siet, relinquere non multum ».

[3]) Catone, 161, parla degli asparagi, dei cavoli, 156 e seg.: dei legumi si parla per la prima volta in Columella (II, 10 seg.) come di cosa d'importanza. Si producono abbondantemente piante da giardino ed anche fiori (Columella, l. X). Varrone, I, 41, parla di invii di semi ai semenzai e, viceversa, di acquisto oltremarino. Una descrizione completa dell'arboricoltura si trova già in Catone, 40 seg. (Innesti *l. c.* e in Varrone, I, 40, cultura in vasi presso Cat., 52). Catone raccomanda in vicinanza della città la coltura del legname (legna da ardere) come redditizio (*r. r.*, 7). Ha importanza anche la coltura delle canne e dei salici per scopi di coltura e per intrecciare dei panieri (*salictum*, come una speciale categoria di campi in *r. r.*, I).

già di lavoro ma di capitali. Secondo il calcolo di Columella tutte le spese necessarie all'impianto della vigna dovevano costare, per *iugerum*, il doppio di ciò che costava la terra [1]). Ed, al contrario, non solo non sono necessarii più lavoratori, [227] ma anzi, secondo le cifre riportate da Catone e Columella, meno di quelli che su una stessa superficie coltivata a cereali sarebbero necessarii; e per la cultura olearia il rapporto degli operai alla superficie è ancor più favorevole [2]). E tanto questi rapporti quanto la tecnica della cultura non possono molto esser mutati da Catone a Columella.

Cultura a prato. Pascolo estensivo e « villaticae pastiones ».

Identico rapporto ci presenta la cultura intensiva a prati, la quale in Catone ed ancor più in Varrone occupa il primo posto [3]). Anche per questa specie di cultura erano necessari importanti investimenti di capitali, specie per costruire canali di irrigazione, l'acqua dei quali era provvista dagli acquedotti comunali con pagamento di tasse misurate per ore di godimento dell'acqua [4]), e con statuti locali era regolata la facoltà di porre tubulature sui *limites* [5]). [228] Poichè, come abbiamo visto trattando delle particolarità del credito reale dei Romani, non era facile impiegare durevolmente dei capitali privati ad interesse per scopi di mi-

---

[1]) Columella calcola, l. III, c. 3: per 7 jugeri a vigneto occorre un *vinitor*, che costava allora, in cui si prendeva un lavoratore qualificato, e non già, come nell'epoca repubblicana, un *noxius de lapide*, da 6 ad 8 mila sesterzi. A ciò bisogna aggiungere il prezzo del suolo, che era, *pro jugerum*, di 1000 e per sette jugeri di 7000 sesterzi. Inoltre la *vinea cum sua dote*, cioè *cum pedamentis et viminibus* costava *pro jugerum* 2000 e per sette jugeri 14,000 sesterzi. In complesso 29,000 sesterzi, a cui aggiunto l'interesse del 6 % sino a quando la vigna non dà un prodotto, cioè per 2 anni = 3468 sesterzi, si ha una spesa complessiva di 32,480 sesterzi. Per avere il 6 % su questo capitale la vigna deve dare 1950 sesterzi di prodotto netto. Prodotto minimo *pro jugerum:* 1 *culleus* (= 0,52527 hl.), prezzo minimo *pro culleus*, allora, 300 sesterzi: prodotto, 2100 sesterzi. Ciò che si presuppone in questo interessante calcolo, è che il sostentamento del *vinitor* e dei lavoratori non occupati ordinariamente (non potendo bastare per 7 jugeri un sol lavoratore malgrado lo speciale sistema di coltura. Cat., 32) fosse procurato dalla terra istessa. Quindi un tal sostentamento non era messo nel conto della produzione del vino.

[2]) Catone calcola per 240 jugeri di oliveto esser necessarii 13 lavoratori, e per 100 a vigneto 16 lavoratori stabili. La coltura dell'oliveto e della vigna era fatta con l'aratro (Varro, 1, 8), à modo di piantagione, con molto ingrasso, ed in modo che nell'epoca repubblicana vi si adoperava la qualità più a buon mercato di schiavi (vedi più oltre).

[3]) Catone enumera così l'ordine dei *praedia* (*r. r.*, 1): « vinea, hortus irriguus, salictum, oletum, pratum, campus frumentarius, silva caedua, arbustum, glandaria silva (selva per pascolo) ». Varrone, 1, 7 prepone a tutti i *bona prata*, i *prata parata* dei *majores* (cioè prati bene irrigati con un sistema d'irrigazione sociale).

[4]) *C. I. L.*, 3649, 3676 e altrove.

[5]) Statuto di Genetiva (*Eph. epigr.*, II, pag. 221 e seg.), c. 100.

gliorie agricole, il passaggio a questa forma intensiva di cultura esigeva dei mezzi suonanti quali potevano essere solamente a disposizione di un grande proprietario. Altrimenti poteva passarsi all'economia pastorizia per risparmiare contemporaneamente lavoro e capitale. Ma pur l'economia pastorizia non può esercitarsi che in grande; e si praticò in effetti a questo modo, ma difficilmente nelle proporzioni che a volta si è detto, poichè solo alcune parti d'Italia sono appropriate a questa forma di economia — nell'antichità specialmente l'Apulia — e noi troviamo in queste regioni e nei *calles*, i passaggi delle mandrie nelle catene del medio Appennino, dei pastori vaganti con grandi mandrie, come appunto oggi si rinvengono [1]. [229] Potevasi infine attendere alla produzione di cose rivolte alla soddisfazione dei bisogni vittuarii di lusso proprii della capitale, allorchè il possedimento si trovava in vicinanza di questa o prossimo a vie di comunicazioni che vi adducevano, ed infatti vi si rinvengono grandi allevamenti di pollame — le cosidette *villaticae pastiones* — che fruttavano delle buonissime rendite [2]. Anche dalle fonti risulta tale evoluzione, poichè laddove Catone tratta dell'allevamento del bestiame organicamente connesso con l'agricoltura, in Varrone la *res pecuaria* assume già una particolare posizione autonoma e vien quindi trattata a parte, come pure egli si occupa delle *villaticae pastiones* sempre più minutamente. Del resto la tecnica della coltura non manifesta nessuna essenziale diffe-

---

[1]) Questi aggruppamenti di pastori si trasformarono più tardi, nell'epoca imperiale, in temibili bande di ladroni, ben organizzate: Tit. Cod. Th., IX, 29, 30, 31. In Varrone, libro II, sono date notizie intorno all'organizzazione generale di queste mandrie erranti. Per ogni 80-100 pecore si trova una persona e per ogni 50 cavalli due persone. Nell'Apulia si mantenevano delle mandrie di cavalli e di asini per il servizio dei trasporti. Per questa ragione l'asino era molto caro, cioè costava (pag. 207, Bipont.) 40,000 sesterzi, cinque volte il prezzo di uno schiavo qualificato al tempo di Columella. Essendo di estate le mandrie portate sulle terre pubbliche, esse profittavano ai pubblicani, elevando così il prezzo della *scriptura*, D'inverno si recavano nell'Apulia, la quale perciò era divisa ed assegnata in *saltus*, cioè in tenute di 800 jugeri nel tempo antico e 5000 posteriormente. Su questo terreno erano naufragati tutti i tentativi di colonizzazione nella forma di colonie di agricoltori. Anche l'imperatore possedeva in Apulia dei *saltus* e delle grandi mandrie. Probabilmente non ha mai avuto luogo su vasta scala l'inclusione nel tenimento del comune dei *saltus:* anzi essi avranno rappresentato la parte maggiore del territorio posto fuori dei distretti municipali in Italia, e perciò i *saltus* hanno dato nome ai distretti di proprietà fondiarie. I pastori erranti erano armati, erano sottoposti ai *magistri pecudis* e per lo più erano schiavi. Cesare tentò di ottenere che almeno un terzo dei lavoratori fossero liberi. Per la cucina, ecc., era data ai pastori una donna. Il desinare principale si faceva in comune sotto la presidenza del *magister*, gli altri si pigliavano da ognuno presso la rispettiva mandria. Quando queste mandrie erano parte del possesso imperiale, erano date ai *conductores* come un tutto. Cfr. *C. I. L.*, 2438, in cui si ordina al magistrato di Saepinum di smettere una lite cavillosa contro i *conductores*. Per il resto confronta Varro, *loc. cit.*

[2]) Varro, *r. r.*, l. III, nell'introduzione ed al terzo capitolo.

renza da Catone a Varrone, da Varrone a Columella, almeno per quanto ce ne dicono i loro scritti. Certo, confrontando Columella con Catone, si scorge come le dimensioni delle aziende descritte fossèro cresciute. La descrizione che della produzione vinicola ed olearia rinveniamo in Catone (*r. r.*, 3), ci mostra come quest'ultima stesse ancora al livello di quella che oggi è, presso di noi, la produzione per l'uso domestico di quei prodotti. La forma preferita di utilizzazione dei ricolti oleari e vinicoli sembra essere stata la vendita dei frutti pendenti, ed anche al tempo di Columella sembra che essa abbia costituito la base del calcolo della rendita; [230] solamente che le grandi aziende posseggono ciascuna il loro torcolo per il vino e la pressa olearia, nonchè i loro proprii operai. A mio modo di vedere sembra che tutto ciò provi come nella grande azienda fosse in continuo aumento la tendenza a covrire i bisogni dell'azienda producendo quasi in regìa ciò che era ad essi occorrente e producendo nel contempo merce adatta ad essere portata sul mercato; fenomeno questo parallelo all'abolizione dell'appalto delle imposte nell'ammistrazione dello Stato. Ma sulle ragioni di ciò ritorneremo più tardi.

Piccola e grande produzione.

Oggigiorno ancora si dibatte in che modo noi dobbiamo immaginarci queste grandi aziende, e specialmente se non solo il grande *possesso* ma anche la grande *produzione* abbiano determinato — ed in qual forma — gl'istituti giuridici speciali dell' epoca imperiale. E con ciò noi tocchiamo alla questione: qual personale, dipendente od indipendente, fosse impiegato nell'azienda agricola. E prima d'ogni altro ci domandiamo: esisteva una vitale classe di agricoltori, comparabile ai nostri contadin indipendenti?

Certo è che dalla seconda guerra punica la classe dei *piccoli proprietarii* è andata continuamente decrescendo, tanto che il legislatore si sentì mosso ad intervenire. Più tardi questo fenomeno continuò, e statisticamente esso può seguirsi sulle tabelle alimentari, grazie alle ricerche di Mommsen [1]), le quali provano una diminuzione della classe dei piccoli proprietarii anche nell'epoca di Trajano di fronte a quella dei triumviri. Più lenta è la diminuzione nelle regioni montuose del Beneventano e più rapida nella pianura del Po [2]). [231] Questo fatto conferma la precedente

---

[1]) Hermes, XIX, pag. 395 seg. (*Die Alimentartafeln und die römische Bodentheilung*).

[2]) Il capitale destinato pei Liguri a Benevento, in circa 400,000 sesterzi si riparte su 66 proprietarii, quello dei *Velejati* di circa 1,000,000 sesterzi su 52. Il possesso fondiario è in Benevento preponderantemente di piccoli proprietari agricoltori. In Veleja solo la metà dei proprietari accreditati ha meno di 100,000 sesterzi, e molti possiedono anche più del censo senatorio. Si ritrovano anche dei grandi *saltus* (inclusi nel tenimento del comune) del valor di stima fino a 1,250,000 sesterzi.

osservazione che la vicinanza di grandi strade commerciali affrettasse l'evoluzione generale. Che il risultato di questa tendenza sia stato più o meno completo, ad ogni modo noi non possiamo scorgere nel ceto dei piccoli proprietarii coltivatori un elemento vitale per l'ulteriore evoluzione agricola. — Per l'evoluzione della forma di produzione agricola l'importanza principale spetta a quelle aziende, il cui àmbito consentiva al proprietario di possedere accanto alla *villa rustica* in campagna una villa urbana in città e di trattenersi in questa per tutto il tempo non occupato dai lavori dei campi. Il carattere cittadino di tutto l'impianto portava con sè questo tanto lamentato assenteismo. Il fondamento vero della egemonia politica dell'aristocrazia fondiaria stava nel fatto che essa sola partecipava persistentemente alla vita politica in Roma. Delle figure come il Cincinnato di Livio sono paradigmi, ed effettivamente il loro numero non sarà stato grande. Dalle lamentele di Catone e Varrone si ricava come questo assenteismo e la gestione dei fondi quali oggetti di speculazione e mezzo per partecipare alle intraprese capitalistiche portavano a che la condizione dei proprietarii di fondi divenisse quella di capitalisti cittadini che consumano le rendite e di rado visitano i proprii possedimenti. In generale non erano questi proprietarii che potevano darsi ad una cultura razionale. Il loro interesse sarà stato quello di percepire una rendita in contanti e spesso di far momentaneamente denaro.

I COLONI DELL'EPOCA REPUBBLICANA.

[232] Sembra all'incontro assai promettente, data la identità di significazione di questa parola per contadino e affittaiuolo, la classe indicata con l'espressione di *colonus;* ma si rinvengono poi realmente in questa classe di coloni le qualità di un ceto contadinesco che avesse una certa importanza sociale? — Contro l'ultima ipotesi sta anzitutto la struttura dell'istituto giuridico romano della locazione. Non solo l'affittaiuolo manca di ogni mezzo giuridico di difesa contro i terzi, ed anche per usurpazioni violente, ma egli non possiede nemmeno la protezione del possesso contro il *dominus*. Tutto ciò che col nostro dritto vigente può escogitarsi di più draconiano in materia di contratto di fitto dalle associazioni di proprietari di case e simili gruppi interessati: che cioè il locatario debba *anzitutto* sgombrare e possa esservi costretto senza processo, d'autorità propria del proprietario e possa *dopo* soltanto far liquidare i danni, se egli può provare che ve ne siano e può dimostrare il suo diritto ad abitare ancora nell'immobile; tutto ciò è stato elevato a principio nel diritto romano non soltanto per i locatarii di case, ma anche per gli affittaiuoli rustici. Nè si dica che la pratica si sia scostata dal principio; — è certo solo che una classe importante e cosciente di cittadini non avrebbe tollerato simile regime giuridico. In verità gli affittaiuoli demaniali sono di fronte allo Stato in una condizione precaria perchè, trascorso il periodo del censo,

potevano esser rimossi e godevano di una protezione soltanto amministrativa; del resto essi godevano della protezione del *locus* nella misura in cui originariamente esisteva, cioè erano protetti in via possessoria. Tale protezione difettava all'affittaiuolo privato, la qual cosa mostra, più che qualunque altra, la sua inferiorità sociale e la sua debolezza economica. Deve già dedursi da quello che precede che non si può affatto supporre per quest'epoca l'esistenza di una classe di grandi affittaiuoli come quella che oggi in Italia in certo modo sta di fronte ai grandi proprietarii. Catone mette in guardia contro gli affittaiuoli che non lavorano personalmente, ma vogliono coltivare il fondo [233] con la loro *familia*. — Inoltre i demanii dello Stato offrivano già troppo spazio ai capitalisti per l'affitto di grandi complessi di terra e per la speculazione sfruttatrice di questa, in un grado che al proprietario privato non avrebbe potuto affatto talentare; mentre, trovandosi l'amministrazione demaniale nelle mani di compagni del *manceps*, difficilmente si sarà sorvegliato con qualche severità per impedire una coltura depauperatrice del suolo, per quanto la *lex censoria* dettasse lunghe prescrizioni sull'argomento. In generale di fronte ai grandi proprietarii sta una classe di piccoli affittaiuoli [1]), almeno là dove i primi fittano le loro terre; e poichè l'affitto parcellare dei grandi possedimenti dava allora come oggi una rendita relativamente più alta, si preferiva il sistema degli affitti a parcelle. Innanzi tutto l'affitto parcellare offriva la possibilità di una rendita fondiaria continua e stabile; e ciò, tanto nell'epoca repubblicana quanto nella prima epoca imperiale, doveva rappresentare un punto di vista della più alta importanza, dovendosi consumare il prodotto della terra fuori, in Roma. E forse è stato per questa cagione che la mezzadria si è tanto poco sviluppata. Nelle fonti giuridiche essa è ricordata soltanto una volta, ed in tal modo che sembra dubbio se trattasi di costruzione giuridica della *locatio* o della *societas*.

---

[1]) Anche i coloni stabiliti permanentemente in un luogo devono essere stati preponderantemente -- come si dimostrerà fra poco — *piccoli* e non medii e grandi affittaiuoli. Tutte le esperienze sin qui fatte (ad esempio, nel Mecklenburgo) provano come la colonizzazione permanente per mezzo di grandi agricoltori contadini può farsi solo dallo Stato padrone demaniale o da grandi proprietarii, del rango, ad esempio, del principe Pless; dei proprietarii di minor grandezza potrebbero sempre creare una classe di servi, domestici e contadini con casa propria *) per quanto questi rapporti possano anche molto facilitare la colonizzazione.

---

*) Il testo ha *Hausler-nnd Kätnerstände*. Il *Brockaus Konversationslexikon* chiarisce il significato di *Kätner* così: « *Kätner* (*Eigenkäthner*, *Kötter*, *Kossäter*, dal lat. *casati*) si chiamano quei rurali, che hanno una casa (*Kätne*) e alcuni appezzamenti di terra, ma non posseggono tuttavia un'azienda agraria capace di avere un giogo ». « *Kathe* (*Kate*, *Kothe*, *Kotte*) indicazione di una singola casa di agricoltore in contrapposto a un fondo di agricoltore completo ».

(*Nota aggiunta alla traduzione*)

Siccome il proprietario fondiario — quanto non apparteneva alla classe dei grandissimi proprietarii — vendeva il raccolto dell'uva e dell'olive [234] come frutti pendenti per avere in mano una somma fissa, egli contrattava con i coloni. A ciò corrisponde il fatto che il proprietario forniva l'*instrumentum fundi*, e il colono non aveva poi una troppo grande libertà circa il modo di coltura. Scopo dell'affitto era sovrattutto di trasferire il rischio dal signore al colono e di assicurare al padrone un reddito liquido, probabilmente tenue, ma fisso. Tutto il rapporto è anche concepito come una forma e un modo con cui il padrone amministra il suo fondo [1]).

Condizioni di esistenza dell'affitto parcellare.

Qui si rinvengono i germi essenziali della posteriore trasformazione, la quale è in istretto rapporto con la trasformazione delle condizioni dei lavoratori agricoli. Se si è parlato specialmente dell'affitto parcellare come di una forma corrente di messa in valore dei fondi, non deve perciò credersi che fosse una cosa assai comune lo sminuzzamento di tutto il fondo in parcelle da affittare. Certo anche questa cosa può essere avvenuta, e specie là dove il grande possesso non era un tutto compatto ma frazionato e diviso; ma in generale gli *scriptores rei rusticae* trattano la *villa rustica* col *villicus* ed una *familia* più o meno larga come l'implicito punto centrale dell'azienda economica dei grandi possedimenti; ed anche Columella parla della cessione ai coloni soltanto degli *agri longinquiores*, cioè delle terre estreme e dei punti più avanzati del fondo [2]). Specialmente i vigneti e gli oliveti erano ordinariamente sfruttati in regìa dal padrone, ed anche quelle altre parti dell'economia che più erano acconcie alla speculazione; [235] mentre si confidava ai coloni [3]) la coltivazione di quella parte della terra che richiedeva l'impiego di molte forze di lavoro e non dava una forte rendita, e poteva al contrario sostentare un piccolo coltivatore indipendente che con la propria famiglia lavorasse a tutto suo rischio. Anche una moderata rendita in denaro potevano i coloni strappare alla terra [4]), poichè i mercati locali, che pur non offrivano un

---

[1]) Columella, 1, 7.

[2]) Colum., *loc. cit.*

[3]) Certo si conservavano in propria mano le parti migliori del fondo, poichè, conducendole direttamente, si ricavava da esse più di quanto importassero le rendite ricavate dai coloni (Col., *loc. cit.*). Infine si cedeva proprio l'*ager frumentarius*, poichè esso meno degli altri permetteva al colono di danneggiare la terra con una coltivazione depredatrice, mentre che, affidata agli schiavi, per il modo di coltura necessariamente accurato da seguire, questa coltivazione risultava meno economica.

[4]) Essi potevano strappare questa piccola rendita, poichè al pari dei « contadini che hanno la vacca » (*Kuhbauer*), da poco rimessi in onore dal Sombart, essi

campo sufficiente al commercio in grande dei cereali, offrivano pur sempre al commercio del piccolo agricoltore, come si è notato, uno sbocco continuo e sicuro. Infine, quanto alla vitalità del ceto dei coloni, bisogna fare attenzione a quel momento che ha stabilmente assodato e rassoda, a parità di condizioni, la superiorità dell'affitto sulla piccola proprietà, non ostante o, forse meglio, a cagione della condizione economica non indipendente dei coloni: l'interesse proprio del padrone alla vitalità dei coloni dava a questi ultimi nei momenti difficili un certo punto di appoggio, e l'urto delle crisi violente si ripartiva in certo modo — data l'elasticità del rapporto — su tutta la gestione del possedimento; d'altra parte, col sistema dell'affitto del fondo, il piccolo capitale che manca al piccolo proprietario restava in mano dell'affittaiuolo e con esso si produceva più che quegli non potesse, e così cessava il pericolo del debito gravante l'immobile nei casi di successione. Il proprietario accettava per colono quello che più gli sembrava adatto, per lo più uno degli eredi.

[236] I LAVORATORI DELLA TERRA.

Quale era, dunque, il personale con cui il proprietario lavorava l'area da lui coltivata direttamente? Non c'è bisogno di rilevare che non si deve pensare ad una economia occupante dei giornalieri liberi in modo preponderante. La forma preponderante di economia, che va oltre quella del piccolo proprietario contadino, è la coltura condotta con schiavi e con proletarii obbligati al lavoro per debiti insoddisfatti oppure *noxae causa*, o da figli di famiglia di cittadini entrati nella *familia* per essere stati dati in *mancipium;* su di ciò gli *scriptores rei rusticae* non lasciano alcun dubbio. Ma l'uso *esclusivo* degli schiavi, anche in una azienda fondata essenzialmente sul lavoro degli schiavi, presentava grandi svantaggi. Si pensi innanzi tutto alle perdite di capitale in caso di morte degli schiavi. Perciò Varrone consiglia [1]) di adoperare nei luoghi insalubri dei lavoratori liberi, perchè la loro eventuale malattia e morte non sia a carico del padrone. — Un momento ancor più importante di quello detto si riferisce ad una delle più elementari difficoltà, del tutto generale, risultante dalle condizioni del lavoro agricolo di tutti i tempi: la sproporzione fra il bisogno di forze di lavoro al tempo della semina ed ancor più al tempo del ricolto e quello che si ha durante il resto dell'anno. Dover mantenere tanti schiavi quanti ne occorrono al tempo del ricolto, significava mantenere per mesi delle forze di lavoro disoccupate. Al tempo di Catone si cercava di tôrsi d'impaccio cedendo il raccolto del

---

impiegavano la forza di lavoro propria e della loro famiglia; in generale non avevano operai e quindi non dovevano pagare dei salarii stabili e tutto al più, nei nei casi sfavorevoli, rischiavano di « sentir la fame » con tutti i loro.

[1]) Varro, 1, 17.

vino e dell'olio ai *redemtores*. Così parimenti si cedevano i lavori di miglioria ai *politores* (contro partecipazione ai frutti che saranno prossimamente prodotti); anche l'operazione del piantare, la semina e la preparazione del campo sono parzialmente affidate a imprenditori [1]). Allorchè il proprietario si trovava obbligato a far raccogliere i frutti [237] ad ogni patto ed a dover pagare il lavoro della terra a qualunque prezzo, perchè altrimenti non si poteva far raccogliere e lavorare, il risultato dell'impresa era certamente sfavorevole. Inoltre le derrate che non presentavano la possibilità di esser vendute restavano a carico del padrone ed egli ne aveva bisogno anche per il sostentamento della *familia*. Si aveva quindi bisogno di lavoratori liberi [2]) che erano per lo più ingaggiati contro una partecipazione non indifferente al prodotto, e perciò Catone loda i paesi che hanno *operariorum copia*. Ma alla lunga non si potette arrivare neppure per questa via. Quanto più acquistò importanza l'altezza della rendita in contanti per il padrone, tanto più spregiudicato divenne lo sfruttamento della forza di lavoro degli schiavi, dell'*inventario parlante* (*instrumentum vocale*) [3]), e perciò tanto più ermetica la separazione delle aziende dei fondi dal resto del mondo [4]). [238] Si evitò incondizionatamente di porre gli schiavi a contatto dei lavoratori liberi e di impegnar questi per

---

[1]) *Politio* (Cato, *r. r.*, 136) contro $^1/_8$ del reddito sui campi buoni, contro $^1/_5$ sui campi cattivi. *Vineam curandam an partiarius, eod.*, 137. Cottimo del ricolto dell'olio: Cato, 145 — della spremitura dell'olive, 146 — vendita degli olivi sull'albero, *eod.*, della vendemmia sulla vite 147—in vasi nella cantina 148, con un carattere di fissità ben netto nel procedimento del negozio. Vendita del *pabulum hibernum* sui prati, 149. *Fructu sovium*, 150. Dappertutto il padrone provvede ad una parte del sostentamento dei lavoratori e per lo più anche gli arnesi necèssarii, così per es. dando le fornaci al *partiarius* (Cato, 16). È evidente che in questa forma si aveva solo la prestazione del lavoro; soltanto perchè il *dominus* difettava delle forze di lavoro necessarie era costretto ad accedere alla forma d'ingaggio più favorevole ai lavoratori, consistente nella partecipazione ai frutti. Si comprende da sè che oltre a ciò il proprietario doveva provvedere al sostentamento del lavoratore; mostra l'editto diocleziano *de pretiis rerum venalium* che questa era la regola nell'occupare lavoratori liberi.

[2]) Ciò che corrisponde perfettamente al bisogno di lavoratori « estranei », accanto ai lavoratori « proprii » da parte dei nostri grandi proprietari. Nella Prussia Orientale si può calcolare che questo bisogno sussista nella proporzione di $^1/_4$ di tutta la massa operaia impiegata.

[3]) In contrapposto all'*instrumentum semivocale* (l'animale) ed all'*instrumentum mutum* (inventario morto).

[4]) Tutti gli *scriptores rei rusticae* concordano (cfr. Colum., 1, 8) nell'affermare che il *villicus* debba possibilmente tenersi lontano dai mercati ed anche dal commercio con i paesi vicini, e possa soltanto commerciare con quelli con cui il signore gli permette di commerciare. Per principio non debbono essere accolti estranei nella *villa* (Cato, 5 e 142; Varro, 1, 16) e gli schiavi non debbono abbandonare la *villa* istessa. Questo è anche uno dei motivi principali perchè i padroni cercarono successivamente di emanciparsi dall'artigianato cittadino formando degli artigiani proprii (Varro, 1, 16).

un tempo troppo lungo [1]). Ne venne quindi che l'offerta delle forze di lavoro libere scemò naturalmente. Eccezion fatta per qualche bisogno speciale, cioè per il tempo del raccolto, non v'era posto per i lavoratori liberi nell'azienda agricola accanto agli schiavi; ed un proletariato cittadino nè è inclinato nè è utilizzabile agli scopi dei lavori agricoli [2]). La conseguenza ne fu, come già s'è detto, un sempre maggiore sfruttamento del lavoro schiavo. [239] Si compravano quelle specie di schiavi che erano a più buon mercato, delinquenti, *noxii*, per impiegarli alla coltivazione delle vigne e degli oliveti; al qual proposito Columella dà questa spiegazione fisiologica [3]) che una tale specie di uomini è in generale di spirito specialmente vivace, e quindi meglio adatta alla coltivazione arborea, mentre quella a cereali richiede temperamenti più pacati. Inoltre Columella raccomanda di far lavorare gli schiavi sino al totale esaurimento delle loro forze, talchè essi poi ad altro non possano pensare che a dormire [4]). Si cercava di agire sullo schiavo perchè producesse numerosa figliolanza [5]). Si consentiva ordinariamente al *villicus* di contrarre relazioni sessuali stabili, corrispondenti al matrimonio, anzi si sollecitavano e si desideravano [6]); ma non può parlarsi di stabili *contubernia* perchè gli schiavi erano come accasermati [7]) e si davano soltanto premii alla donna

---

[1]) Cato, *r. r.*, 5: « (Vilicus) operarium, mercenarium, politorem diutius eundem ne habeat die ».

[2]) La qual cosa mostra la sorte di tutte le domande di forze di lavoro per i campi fatte negli asili cittadini di persone senza ricovero e simili altri luoghi, anche offrendo il trasporto gratuito sino al luogo del lavoro. Nemmeno l'1 % dei disoccupati cittadini è disposto a ciò. Nella posteriore epoca imperiale si procedette con maggiore energia. I disoccupati furono consegnati *brevi manu* ai proprietarii fondiarii (vedi più sotto) — ma con poca soddisfazione di questi ultimi.

[3]) Colum., 1, 9: « Plerumque *velocior animus est improborum hominum*, quem desiderat hujus operis conditio. Non solum enim fortem, sed et acuminis strenui ministrum postulat. Ideoque vineta plurimum per alligatos excoluntur ». Per ragione di convenienza aggiunge: « Nihil tamen ejusdem agilitatis homo frugi non melius, quam nequam, faciet. Hoc interposui, ne quis existimet, in ea me opinione versari, qua malim per noxios quam per innocentes rura colere ».

[4]) Colum., 1, 8 (pag. 47, Bipont.).

[5]) Colum., *loc. cit.*

[6]) Colum., 1, 8; Varro, 1, 17. I sorveglianti « conjunctas conservas (habeant) e quibus habeant filios ». Altrimenti lo schiavo maschio, a causa del commercio sessuale non regolare, non ha figli, ma ne ha solo la schiava, alla quale inoltre tocca l'allevamento del figlio nato, ed è quindi oggetto di premio (Colum., *loc. cit.*).

[7]) L'alloggio dello *instrumentum vocale* è prossimo alle stalle degli animali. Quando gli schiavi sono *soluti* dormono in *cellae meridiem spectantes*, gli schiavi incatenati negli ergastoli sotterranei (« quam saluberrimum subterraneum ergastulum, plurimis, idque angustis, illustratum fenestris, atque a terra sic editis, ne manu contingi possint »). Il *villicus* abita accanto alla porta della *villa*. I sorveglianti avranno avute celle individuali sul genere dei tramezzi per gli anziani di stanza nelle caserme odierne (Colum., 1, 6). Il pasto è preso in comune *circa larem familiae;* il *villicus* mangia ad una tavola speciale, ma in modo che egli possa sorvegliare gli schiavi (Colum., 11, 1).

in ragione dei figli che partoriva — a volte concedendole di astenersi dal lavoro, [240] ed eventualmente ancora dandole la libertà [1]) — abbandonando poi il regolamento del rapporto sessuale alla libera concorrenza, naturalmente sotto la sorveglianza interessata del *villicus*. Ed inoltre — e questo è un momento ancor più importante — la necessità di mantenere una gran parte delle forze di lavoro occorrenti al ricolto, dovette rinforzare la tendenza a covrire tutti i bisogni possibilmente con la produzione diretta, e di portare al mercato dei prodotti finiti e pronti per il consumo, poichè solo a questo modo potevansi utilizzare le forze di lavoro negli altri mesi senza farle oziare. Corrispondentemente all'ἐργαστήριον ellenistico [2]), si aveva in ogni possedimento l'*ergastulum* in cui dormivano e lavoravano [3]) gli schiavi incatenati, debitori e *noxii*, e dove gli altri scontavano le pene loro inflitte [4]); il quale *ergastulum* era per lo più un locale sotterraneo con finestre-spiragli. Si può bene immaginare se il « lavoro carcerario » che in questi ergastoli si faceva fosse molto soddisfacente. [241] Ma, mentre Varrone nel suo modo di distribuire il lavoro durante l'annata poco menziona altri lavori che non fossero quelli agricoli, Columella esige che il bucato venga fatto sul fondo e Palladio, rileva che occorra rendersi indipendenti dalla città facendo eseguire i lavori occorrenti da proprii fabbri, falegnami, bottai e pentolai [5]). L'autarchia dell' « oikos » su cui Rodbertus, nella sua del resto geniale trattazione, fonda tutto il corso dell'antica storia economica, ma che secondo lui sarebbe incominciata a decadere con l'e-

---

[1]) Colum., 1, 8: « Feminis quoque foecundioribus, quarum in sobole certus numerus honorari debet, otium nonnumquam et libertatem dedimus, cum complures natos educassent. Nam cui tres essent filii, vacatio, cui plures libertas quoque contingebat. Haec enim justitia et cura patrisfamilias multum confert augendo patrimonio ». La manumissione era una forma conveniente per scaricarsi del peso di una schiava vecchia ed incapace di far più figli. Altrimenti si cercava disfarsi degli schiavi divenuti vecchi (Cato, 2). Infine gli schiavi vecchi e quegli schiavi e figli di schiavi che non erano utilizzabili a nulla, erano esposti (Cod. Just., 8, 151). Claudio vietò di ucciderli (Suet., 25) e dispose che la esposizione implicasse la liberazione dell'esposto.

[2]) Ciò ricorre non raramente nelle iscrizioni nel senso di fabbriche pubbliche e private (= *fabrica* in Palladio) ed anche come modo di servirsi del suolo, così in *C. I. Gr.*, I, 1119, in cui la proibizione di concimare e arare un fondo, κόπρον εἰσάγειν — sta a fianco alla proibizione di tenervi un ἐργαστήριον.

[3]) L'esame della solidità delle catene spetta al *villicus* (Colum., 11, 1).

[4]) Stava nell'arbitrio del *villicus* di pronunciare questa pena. Sciogliere li può, in via di principio, soltanto il signore stesso (Colum., 11, 1). Originariamente l'*ergastulum* sarà stato anche il lazzaretto. Più tardi gli ammalati furono portati al *valetudinarium*, dove del resto il metodo di cura sarà consistito, come in molti lazzaretti militari d'oggi, nell'esser rinchiuso e nel soffrir la fame (Colum., 12, 1); non si saranno lasciati alla cura del *cortubernalis*, perchè ciò sarebbe troppo comodo.

[5]) Pallad., 1, 6. È noto come Augusto portasse tessuti fabbricati in casa (Suet., *Aug.*, c. 73).

poca imperiale, si svolse primieramente sui fondi agricoli. Al tempo di Catone l'interesse principale è messo nel modo più acconcio di alleviare l'azienda dell'ulteriore elaborazione del prodotto, di liberarsi per mezzo di divisione del lavoro di questa parte commerciale, di trasferire il rischio sull'imprenditore e di avere una rendita pecuniaria sicura [1]).

Catone dà le regole più minute per raggiungere questo fine. Più tardi questo sistema cede, e predomina quello dell'esercizio diretto di tutta l'azienda. Sull'organizzazione di essa noi ritorniamo più sotto. Sembra a me, comunque, che la ragione del fatto che l'azienda agricola assume direttamente dei còmpiti [242], i quali, con la progrediente divisione del lavoro, deve risolvere l'industria cittadina, debba ricercarsi nella possibilità di un più adeguato sfruttamento delle forze di lavoro. Solo che a questo modo non si era ovviato all'inconveniente della penuria di lavoratori durante l'epoca del ricolti, poichè questa evoluzione in certo qual modo industriale, perchè non dovesse implicare delle perdite, esigeva si usassero degli schiavi abili ed esercitati al mestiere, quali noi effettivamente li rinveniamo nell'epoca imperiale. Invece il bisogno anzidetto dell'agricoltura era diretto alla domanda di forze di lavoro rurali a buon mercato.

Crisi agricola all'inizio dell'epoca imperiale.

Ma acuta divenne questa crisi con gli avvenimenti che accompagnarono l'istituzione del principato. Le condizioni di fatto furono tollerabili sino a quando il mercato degli schiavi offrì delle forze di lavoro, in conseguenza a delle guerre di conquista e delle guerre civili. Rinunziandosi sotto Augusto e Tiberio ad ogni ulteriore allargamento dei confini dell'impero, doveva se non subito, verificarsi, dopo un certo tempo e in maniera cronica, una diminuzione dell'offerta degli schiavi. Debbono da ciò esser derivate dalle condizioni di fatto insopportabili per l'agricoltura. Fin dal tempo di Augusto si deplora che i proprietarii si procurino le forze di lavoro con furti di uomini. Perciò Augusto fece prender conto degli *ergastula* d'Italia [2]). La stessa lagnanza si ripetette a tempo di Tiberio: si agguantavano *touristes* e disertori; sembra che, come masnadieri, i proprietari si mettessero sulla strada, alla caccia non di roba ma di uomini; e Tiberio ordina una revisione di tutti gli *ergastula* d'Italia per mezzo di *curatores* scelti all'uopo, per i quali si potrebbe quasi

---

[1]) Anche Columella riporta tradizionalmente da Varrone l'istruzione al *villicus* di tener sempre pronto del denaro corrente per il padrone e di non adoperar, quindi, il denaro del padrone per acquisti ed altre operazioni commerciali; altrimenti può avvenire che « ubi aeris numeratio exigitur, res pro nummis ostenditur » (Colum. 11, 1).

[2]) Suet., *Aug.*, 32: « rapti per agros viatores sine discrimine liberi servique ergastulis possessorum opprimebantur ». Perciò: *ergastula recognovit.*

usare l'espressione di [243] « ispettori delle fabbriche » [1]). Sul nascere è soffocata una formidabile sollevazione di schiavi (Tacit., *Ann.*, IV, 27). Tiberio aveva in animo di intervenire contro le grandi aziende a schiavi, ma poichè egli non osò di attaccare i proprietarii contro la passiva resistenza del Senato, e non si sentiva in grado di escogitare dei rimedii positivi, si contentò di mettere in fosca luce innanzi al Senato lo stato dell'agricoltura, in un suo rescritto [2]). Sembra che allora i prezzi dei beni fossero enormemente caduti e che il bisogno di credito fosse assai grande, cosicchè il Senato fece obbligo ai *foeneratores*, sotto Tiberio, d'impiegare un terzo dei loro capitali in beni immobiliari italiani [3]). Già, dopo la caduta di Alessandria, Augusto, assicurò ai proprietarii gratuitamente del denaro a prestito [4]); ed anche le fondazioni alimentari dell'epoca di Trajano mostrano lo stesso scopo, come può scorgersi dalla bassezza del saggio dell'interesse [5]). Grave fu dunque la crisi in questo periodo di transizione. Ma anche un altro momento operò a spostare il centro di gravità nell'organizzazione dell'azienda agricola.

Conseguenze. Evoluzione della coltivazione del fondo con contadini soggetti a prestazioni personali.

Pacificato l'impero, smantellata la signoria degli aristocratici, perdette ogni interesse politico il soggiorno a Roma. Quindi nuovamente dovevano i puri interessi economici dei grandi proprietarii avere la prevalenza come avvenne in Germania dopo la « pace territoriale perpetua ». In Germania come a Roma la conseguenza fu la fondazione di *aziende fondiarie* (*Gutswirtschaften*), nel senso che all'espressione dà il Knapp, cioè di una combinazione di masserie gestite con lavoratori e di contadini sottoposti a servizio obbligatorio. [244] Al tempo del raccolto i coloni e i contadini soggetti, erano chiamati a prestar servizio con le loro persone ed i loro animali, per supplire alle forze di lavoro deficienti. In un certo senso si era sempre proceduto così. Il possessore romano a titolo precario non era per nulla un affittaiuolo nel senso attuale della parola; egli non era che un lavoratore agricolo investito dal signore del fondo di una parcella ed in modo revocabile; — almeno io non posso immaginare che l'istituto

---

[1]) Suet., *Tib.*, 8: « curam administravit... repurgandorum tota Italia ergastulorum, quorum domini in invidiam venerant, quasi exceptos opprimerent, non solum viatores sed et quos sacramenti metus ad ejusmodi latebras compulisset ».

[2]) Tacit., *Ann.*, II, 33; III, 53.

[3]) Tacit., *Ann.*, VI, 23. Dopo la presa di Alessandria, sotto Augusto, l'importazione dei metalli preziosi aveva portato ad una generale elevazione dei prezzi (Suet. *Aug.* 41).

[4]) Suet., *loc. cit.*

[5]) 5 %, in Veleja forse soltanto il 2 ½ %, ma probabilmente anche il 5 %.

avesse economicamente qualche altro scopo; e dal fatto poi che l'istituto è continuato a sussistere nell'epoca della giurisprudenza classica romana risulta [1]) che esso non era indissolubilmente connesso alla servitù della gleba e simili. Questa è proprio la forma romana con cui si stabiliscono servi nel proprio possedimento. Non è riferito nelle fonti che nell'epoca repubblicana i coloni si stabilissero sulla terra contro promessa di prestazione del proprio lavoro, ma in realtà si sarà sempre calcolato che in ogni eventuale contingenza essi stessi e i loro figli potessero lavorare a conto del proprietario del fondo. Il centro di gravità del rapporto giaceva però sempre nel pagamento del fitto. Ma l'organizzazione più razionale, che i domini fondiarî attuarono, quando tennero a fare essi stessi da agricoltori, non poggiava più in prima linea sull'intento di consumare fuori del fondo la rendita in denaro che se ne dovea ricavare. Nota perciò Columella che non si apprezzavano i coloni principalmente per il fitto che si offrivano di pagare ma per l'opera (*opus*) che potevano prestare [2]). È possibile che « l'*opus* » di cui si parla si riferisse alla cultura della terra avuta in fitto, ma è poco probabile che si trattasse [245] soltanto della terra fittata: è più verosimile che si alluda al lavoro di trasporto in occasione

---

[1]) In D. 10, *de a. p.*, 41, 2 (Ulpiano) si discute il caso di qualcuno che ha prima preso in affitto e poi ha fatto un rogito di *precario*. Il caso di cui si tratta è che un piccolo proprietario non resta più sulla terra in virtù di un censo e un contratto, ma vi rimane a titolo di lavoratore sempre congedabile. Corrisponde a questo il caso in cui, per contratto, il domino non debba richiedere al colono alcun censo (D. 56 *de pact.*). Anche qui l'interesse è posto nella prestazione del lavoro dei coloni, altrimenti non comprenderei che senso avrebbe mai il negozio.

[2]) Il passo di Columella suona nelle sue parti essenziali così (*d. r. r.*, I, 7): « Atque hi (scil. homines) vel coloni, vel servi sunt, soluti, aut vincti. Comiter agat (scil. dominus) cum colonis, facilemque se praebeat, et avarius opus exigat, quam pensiones: quoniam et minus id offendit, et tamen in universum magis prodest. Nam ubi sedulo colitur ager, plerumque compendium, nunquam (nisi si coeli major vis, aut praedonis incessit) detrimentum affert, eoque remissionem colonus petere non audet. Sed nec dominus in unaquaque re, cui colonum obligaverit, tenax esse juris sui debet, sicut in diebus pecuniarum, ut lignis et coeteris parvis accessionibus exigendis, quarum cura majorem molestiam, quam impensam rusticis affert... L. Volusium asseverantem audivi, patrisfamilias felicissimum fundum esse, qui colonos indigenas haberet, et tanquam in paterna possessione natos, jam inde a cunabulis longa familiaritate retineret... propter quod operam dandam esse, ut et rusticos, et eosdem assiduos colonos retineamus, cum aut nobismetipsis non licuerit, aut per domesticos colere non expedierit: quod tamen non evenit, nisi in his regionibus, quae gravitate coeli, solique sterilitate vastantur. Ceterum cum mediocris adest et salubritas, et terrae bonitas, nunquam non ex agro plus sua cuique cura reddidit, quam coloni: nunquam non etiam villici, nisi si maxima vel negligentia servi, vel rapacitas intervenit... In longinquis tamen fundis, in quos non est facilis excursus patrisfamilias, cum omne genus agri tolerabilius sit sub liberis colonis, quam sub villicis servis habere, tum praecipue frumentarium, quem minime (sicut vineas aut arbustum) colonus evertere potest, et maxime vexant servi ».

della raccolta o alla preparazione del terreno, cioè che gli affittaiuoli avessero a coltivare e fare il raccolto anche su di una parte determinata della terra del signore. Tutto il rapporto agricolo sarebbe allora una combinazione di piccolo affitto parcellare e di cottimo di certe parti della coltivazione e del raccolto ai *redemtores*, quale si trova Catone; soltanto che ora il *redemtor*, in quanto piccolo affittaiuolo, dipende in via di fatto strettamente [246] dal *dominus* e la sua ricompensa deriva dalla terra da lui coltivata a proprio conto, per la quale, del resto, paga un censo. Secondo il mio modo di vedere risulta dalle fonti che l'evoluzione si è svolta così come sopra ho accennato. Un punto di Columella mostra come i coloni fossero provveduti di cibo dal proprietario del possedimento che lavoravano [1]) così come si praticava con gli schiavi; e ciò, naturalmente, solo per il tempo in cui essi lavoravano a conto del signore, la qual cosa si faceva con tutti i lavoratori di un'azienda. Dal punto di vista commerciale il rapporto potrebbe intendersi così: che i coloni, come lavoratori, imprendevano a coltivare e raccogliere sulla terra del signore, ed a suo conto, e la loro ricompensa consisteva nell'ottenere una parte del raccolto contro una quantità fissa di lavoro. A seconda delle circostanze reali, secondo il centro di gravità economico, si oscillava fra l'esistenza di aziende di contadini obbligati a servire e lavoratori stabili dipendenti direttamente dal proprietario. La terra del signore che i coloni dovevano lavorare è ciò che vuol intendere l'espressione «*partes agrariae*» di una iscrizione del tempo di Commodo, la quale, da Mommsen completata ed interpretata in modo sorprendente e convincente [2]), ci documenta l'esistenza di aziende agricole nel senso precedentemente accolto, cioè di un rapporto organico fra un'azienda diretta centrale e le prestazioni di servizio da parte dei coloni soggetti innanzi tutto economicamente. Nella iscrizione in parola si tratta di una querela dei coloni di un *saltus* imperiale africano contro l'affittaiuolo demaniale (*conductor*). Secondo ciò che i petenti affermano [3]) l'affittaiuolo li ha maltrattati e costretti a prestar

---

[1]) Colum., II, 9. Se nella precedente nota si è citato il passo in cui si dice che il colono, se il campo rende bene, *remissionem petere non audet*, sembra a me risultarne che vi si parla della coltivazione del campo del *dominus*. Se questo rende bene, il colono non può chiedere la remissione a causa del cattivo raccolto sul proprio campo.

[2]) Hermes, XV, pag. 390 e seg.

[3]) Il *conductor*, insieme ad altri, ha fatto entrare i soldati nel possedimento ed ha in parte incarcerato i coloni, ed in parte, non ostante che essi fossero cittadini romani, gli ha fatti flagellare: «Ita tota res compulit nos miserrimos homines iussum divinae providentiae tuae invocare. Et ideo rogamus, sacratissime Imperator, subvenias. Ut capite legis Hadrianae quod supra scriptum est, adscriptum est, ademptum sit jus etiam procuratoribus, nedum conductori, adversus colonos ampliandi partes agrarias aut operarum praebitionem jugorumve: et ut se habent litterae procuratorum, quae sunt in tabulario tuo tractus Carthaginiensis, non

servizii [247] cui essi non erano obbligati, in conformità dello Statuto che reggeva il possedimento, una *lex Hadriana*. Per lo Statuto essi dovevano soltanto due giornate di lavoro coll'aratro, due alla semina e due al raccolto, tanto, beninteso, di lavoro proprio che delle loro bestie. L'appaltatore ha esteso le «*partes agrariae*», cioè, secondo il mio avviso, ha allargato e rimaneggiato la terra signorile dipendente dall'amministrazione e ne ha messa a coltura della nuova. Egual cosa hanno fatto durante la riforma i signori tedeschi e preteso poi che i contadini obbligati coltivassero e facessero il raccolto di quest'area ingrandita così come prima facevano con l'area più piccola. La natural conseguenza di questo procedimento fu il tentativo di accrescere i servizii degli uomini e delle bestie obbligati. Sembra che risulti con ogni chiarezza dall'iscrizione il rapporto fra l'affitto parcellare ed il bisogno dell'azienda di altre forze di lavoro durante il tempo della semina e del raccolto.

Una tale organizzazione delle aziende fondiarie, con coloni sottoposti a servizio coatto, organizzazione che rappresentava un'adeguata soluzione della questione operaia agricola, è quella normale in tutti i grandi possedimenti dell'epoca imperiale. [248] Noi troviamo nelle fonti giuridiche che ad un *conductor*, *actor*, *procurator* del domino stavano di fronte molti coloni, che oltre questi coloni si trova sul possedimento una *familia* di schiavi diretta dal *conductor* od *actor* e che il colono era in una certa dipendenza, dal padrone, non bene visibile nei suoi particolari nelle fonti giuridiche [1]). Ora è chiaro che, in questo stato di fatti, quel rapporto

---

amplius annuas quam binas aratorias, binas sartorias, binas messorias operas debeamus itque sine ulla controversia sit, utpote cum in aere incisa et ab omnibus omnino undique versum vicinis visa perpetua in hodiernum forma praescriptum et procuratorum litteris, quas supra scripsimus». Essi che vivono del loro lavoro non si leverebbero contro il ricco *conductor*, che è intimamente legato ai procuratori.

[1]) Come dice D. 9, § 3 *locati*, lo stabilimento dei coloni avviene in base ad una *lex locationis* unitaria per tutto il possedimento (ad essa corrisponde la *lex censoria* dell'epoca antica per i grandi appaltatori dello Stato, e la *lex Hadriana* per il *saltus Burunitanus* imperiale); i coloni formano una specie di comunità, una colonia (D. 24, § 4, *eod.*). Di fronte ad essi sta il grande fittavolo, *conductor*, con la sua *familia* di schiavi (D. 11 pr., *eod.*), oppure il procuratore del signore (D. 21, *de pign.*, 20, 1). Ai coloni quindi è concessa solo una parte del possedimento, l'altra è amministrata dall'*actor* del signore con i suoi schiavi (D. 32, *de pign.*). I *reliqua colonorum*, gli arretrati del fitto, possono in un certo senso intendersi siccome pertinenza del *fundus*, sebbene in istretto senso giuridico essi non lo siano (D. 78, § 3, *de legat.*, III). I coloni e gli schiavi sono considerati come due diverse categorie di soggetti del possedimento (D. 91, 101 *eod.*; D. 10, § 4, *de usu et habit.*, 7, 8). Quando il fondo è messo in vendita, il *colonus* è considerato come un'appartenenza del fondo che ne accresce il valore, all'istesso modo dello schiavo (D. 49 pr., *de a. c. v.*; D. 53, *locati*), mostra il rapporto che esiste fra questo istituto e quello dei subaffittuarii dei *mancipes* dei *praedia publica* che posseggono contratti a lunga scadenza, dei quali abbiamo già parlato. Ma i *conductores* dei beni imperiali hanno ordinariamente dei contratti a breve termine, *de jure* di cinque anni, la qual cosa

del colono al possedimento, il quale, [249] — sin quando ebbe la prevalenza il puro carattere di fitto — era inteso siccome trasferimento del *diritto* a prelevare i frutti contro risarcimento; fosse inteso, e senza mutamenti teorici nella trattazione giuridica dell'istituto, ora che l'interesse principale era rivolto all'impiego della forza di lavoro sulla terra dominante, come assunzione del *dovere* di coltivare il campo proprio e la terra signorile contro concessione di un appezzamento di terra con un canone moderato, come già il passo di Columella sostanzialmente ci mostra. [250] Certo i coloni sono agricoltori dipendenti stabili che siedono sulle terre ereditariamente e tengono una posizione intermedia fra i contadini proprietarii ed i giornalieri [1]). La cosa più importante a notare è però che a

---

si riscontra anche per i coloni (D. 24, § 2, *locati*). Alcune volte l'espressione *colonus* è usata non solo nel senso specifico detto, ma anche per indicare l'affittaiuolo: D. 19, § 2, *locati;* D. 27, § 9, § 11, *ad lex. Aquil.* Ma questi sono apparentemente fondi che non sono organizzati al modo di aziende di dominii, e non si tratta di tenute signorili nel senso da trattarsi più oltre. La confusione fra coloni liberi e coloni dipendenti dal domino dà luogo alla confusione dei tratti delle fonti — Come, oltre che da molti punti, risulta da D. 19, § 2, *locati*, la locazione dà luogo ad un rapporto di comunanza di interessi fra il signore e l'affittaiuolo che ricorda il *joint business* inglese. È evidente poi che a seconda delle circostanze l'istituto ha potuto avere innumerevoli aspetti particolari. Noi ci occupiamo qui di quella formazione che importa la relativa prevalenza politica ed economica del padrone ed in cui, in conseguenza, il patto di fitto non è che un contratto di lavoro mascherato. In D. 25, § 3, *locati*, il colonato è inteso come *obbligazione* di coltivare la terra locata (vedi il testo) e l'istessa cosa in D. 32 *eod.* (passo di Giuliano, mentre gli altri sono di Scevola, Papiniano, Ulpiano e Paolo). Quindi, secondo D. 24, § 2, *locati*, il signore ha il diritto, quando il *colonus* lascia la terra prima che il patto sia scaduto, di muovere querela contro il *colonus*, subito, senza esaminare se vi sia un motivo di espulsione o di pagamento del fitto. Agire per che cosa? non è detto. Ma evidentemente per ottenere gli interessi, perchè la terra fittata non è stata lavorata, come erasi pure convenuto. Inoltre a § 3 *eod.*, è ricordato l'*opus* che il *colonus* deve prestare e per cui è anche data un'azione. Dunque la coltivazione della terra del signore e di quella fittata stanno sullo stesso piede, ma ordinariamente è supposto che il signore possa occuparsi del modo della coltivazione della terra fittata solo dopo scaduto il contratto. Inoltre il domino è libero di concedere la terra anche altrimenti. Il fatto sta alla posteriore facoltà di riportare il colono sulla terra abbandonata, come la libertà di disporre altrimenti della terra assegnata ai *navicularii* negligenti sta al loro richiamo forzato. La prima è la forma amministrativa, la seconda la forma giuridica di coazione. — Fra gli altri anche D. 16, *de in rem v.* 15, 3, mostra come il colono sia un lavoratore libero in contrapposto al lavoratore non libero, allo schiavo. In questo punto è trattato il caso che si sia fittato ad uno schiavo un pezzo di terra contro un canone, per analogia del fitto libero. Infatti, non appena lo schiavo era istallato in una casa propria, fuori la villa rustica, doveva esser trattato all'istesso modo dei coloni.

[1]) La successione di fatto è cosa tanto ovvia che in D. 7, § 11, *comm. div.*, si discute specialmente della inapplicabilità dell'azione di divisione al diritto di fitto. La l. 112, *de legat.*, I, tante volte discussa, sulla non validità del legato di *inquilini* senza i *praedia quibus adherent*, si riferisce alle condizioni, di cui parleremo or ora, dei distretti fondiarii. Nella sua memoria sul *saltus Burunitanus*, Mommsen ha accennato ai coloni da lunghi anni, che ricorrono nelle iscrizioni d'Italia.

questa condizione di fatto, che si verificava su di una porzione del possedimento e sulla maggiore di esso, corrispondeva un rapporto di dominazione giuridicamente garentito del domino sui coloni. Per potere dimostrare questo punto ci è d'uopo uno sguardo sul modo come sorsero le varie categorie della grande azienda agricola ed a quali categorie giuridiche di possesso appartenessero.

Condizione giuridica dei fondi signorili.

La forma più antica di dominii fondiari è costituita dai possessi sull'*ager publicus*, di cui prima si è parlato. Non c'è dubbio ch'essi fossero delle grandi aziende a schiavi, ed accanto ad essi, come sopra si è notato, sembra essere esistito, grazie alle concessioni a precario, un ceto di soggetti congedabile. Le *possessiones* rappresentavano per l'aristocrazia indubbiamente la forma praticamente più importante del possesso fondiario. Il possessore il quale, inoltre, possedeva tratti di *ager privatus* sufficienti a farlo entrare nella prima classe del censo, avrà considerato i procedimenti delle assemblee di tribù, del buon tempo antico innanzi Gracco, con lo stesso sentimento, con cui le considererebbe un nobile proprietario odierno, che possiede alcune quote nel villaggio oppure ha proprietà frastagliate da quelle dei quotisti (*mit den Hüfnern in Gemenge*) [**251**]. Non c'è bisogno di dire che il fatto del non trovarsi le *possessiones* sotto l'impero del diritto civile [1]) e l'essere quindi esenti da molti aggravi legali e fiscali, non era per nulla inteso come un privilegio odioso. Sol quando il movimento dei Gracchi, inteso come un movimento rivoluzionario, ebbe mostrato che in certe circostanze, cioè quando i comunitarii traevano dal loro lato il capitale mobile, potevano diventare molesti, si trasformarono i loro possessi in *ager privatus*, senza che ciò sembrasse una rivoluzione.

« Fundi excepti ».

Ora noi abbiamo visto nel precedente capitolo che di questi possessi una porzione restò tagliata fuori dagli aggregati comunali nell'organizzazione dell'Italia in municipi e specialmente nelle assegnazioni — e si chiamarono *fundi excepti* come gli agrimensori si esprimono: in *agro*

---

[1]) Il diritto civile guardava a questi possessi solo come a rapporti amministrativi esistenti di fatto e protetti in via possessoria, e questo netto contrasto fra il diritto a una quota (*Hufenrecht*) ed il *locus*, spiega secondo me, il contrasto fra diritto reale e possesso. Qui può soltanto accennarsi al fatto che la distinzione fra il *possidere pro herede* e *pro possessore* nell'azione ereditaria, risulta dalla stessa duplicità dello stato del possesso in connessione alla natura pregiudiziale del processo.

publico populi romani, la qual cosa deve significare che quei fondi sottostavano solo alla competenza giurisdizionale ed amministrativa del potere centrale [1]. Di questa specie di fondi una categoria importante era costituita dai beni dell'imperatore [252] che egli certamente sin da quel tempo — poichè per l'epoca posteriore la cosa è provata dalle fonti — esimeva, nei limiti del possibile, dai rapporti con i comuni [2]. In più vaste proporzioni le stesse categorie si rinvengono nelle provincie; colà appunto i beni imperiali sono in parte enfiteutici, in parte *fundi dominici* (fiscali), in parte *fundi patrimoniales* (beni del patrimonio privato), ma tutti sono soggetti all'amministrazione diretta dei funzionari imperiali, e non già ai municipii. Vi erano poi là, come già vedemmo, dei demani di Stato appaltati in grossi lotti ed a lungo termine, e demani fittati per il periodo lustrale. L'una e l'altra specie di terra non saranno state incorporate agli aggregati comunali, poichè essi erano soltanto *ager publicus*, e questo si concedeva ai municipii solo quando non se ne disponeva altrimenti.

Stipendiarii. Fittaiuoli demaniali.

Inoltre noi vedemmo come gli *stipendiarii* africani avessero una posizione simile, non facendo essi parte dei beni incorporati al comune; ed i grandi enfiteutiti dell'*ager privatus vectigalisque* non saranno stati trattati più sfavorevolmente. Come prima si è notato, tutte queste categorie di possesso avevano la tendenza a confondersi in un'unica categoria di *possessores*. Gli affittaiuoli dei beni demaniali e fiscali ottennero più volte che il fitto loro venisse fissato in una somma stabile [3] e che i reggitori accordassero ad essi il possesso duraturo dei loro beni come i re franchi ai loro vassalli [253]; di tempo in tempo si cercò ancora di far valere il principio della nuova concessione lustrale per via di licitazione [4], per tornarla

---

[1]) Sic. Flaccus, pag. 157, 7: « Inscribuntur quaedam *excepta* quae aut sibi reservavit auctor divisionis et assignationis, aut alii concessit ». Hygin., pag. 197, 10: « excepti sunt fundi bene meritorum, ut in totum privati juris essent, nec ullam coloniae munificentiam deberent, et essent in *solo populi romani* » — cioè fuori del distretto giurisdizionale municipale. Nel decreto di Augusto, sull'acquedotto di Venafro si ricordano due fundi esenti almeno sotto certi rapporti (*C. I. L.*, X, 4842). Frontin., pag. 35, 16: « Prima . . . condicio possidendi haec est ac per Italiam, ubi nullus ager est tributarius, sed aut colonicus, ecc. . . . aut alicujus . . . *saltus privati*. Sulla controversia *de territorio* vedi il capitolo precedente. Anche Cod. Theod., 18, *de lustr. coll.*, 13, distingue per l'Africa *territoria* e *civitates*.

[2]) I *saltus Caesaris* fanno una controversia *de territorio*, cfr. il punto prima citato pag. 53, Lachm. Claudio chiese al Senato (Svet., *Claud.*, 12) il diritto di mercato per i beni imperiali.

[3]) Cod. Theod., 3, *de locat. fund. jur. emph.* (dell'anno 380). Cfr. Cod. Th., 1, 2, *de pascuis*, 7, 7. Cod. Th. *de censitor.*, 13, 11.

[4]) C. Th., 1, *de vectig.*, 4, 12.

poi a dare ancora. Gli *stipendiarii* e i privati in altro modo esenti furono allora assoggettati alla *jugatio*; essi dovevono pagare l'imposta totale per tuttto il loro distretto fondiario insieme all'importo della *capitatio* delle persone che vi erano soggette entro il distretto [1]).

Condizione giuridica dei dipendenti nei distretti fondiarii.

Figurandosi come doveva atteggiarsi la posizione giuridica dei dipendenti di siffatti distretti, specialmente dei *coloni*, è particolarmente chiaro che, in rapporto a tutti gli affittuarî dello Stato, non era possibile un procedimento in via ordinaria tra essi e il *conductor*, in quanto si trattava di prestazioni obbligatorie dei coloni. L'affittuario dei dominii non si trovava punto in un rapporto contrattuale con i coloni, al pari del *publicanus*. Se i *mancipes*, che menzionano gli agrimensori, avevano collocati subaffittuarî, tali piccoli affittaiuoli rimasti erano divenuti coloni-pubblici dopo il decorso del periodo dell'affitto. I grandi affittaiuoli avevano preso in fitto dallo Stato o dal *Fiscus*, originariamente in base alla *lex censoria*, più tardi in base a *leges* analoghe, che, — come la *lex Hadriana* nel caso del *saltus* africano a noi nota epigraficamente — incise in bronzo o in pietra solevano essere collocate su' campi come statuto locale e includevano anche gli obblighi dei coloni. Nel caso che essi angariassero i coloni ed esigessero più del dovuto, aveva luogo, più anticamente, nel caso più favorevole, un procedimento amministrativo [254] con *recuperatores* [2]); sotto l'Impero solo un reclamo amministrativo alle autorità preposte a' demanii e in ultima istanza all'Imperatore. Le prestazioni personali dei coloni, perciò, nella iscrizione africana citata, vengono trattate, come il Mommsen ha rilevato, in maniera perfettamente analoga alle prestazioni imposte dai comuni, per esempio in Genetiva [3]), come prestazioni di carattere quasi pubblico, che toccano al *conductor* per una *autorità giurisdizionale*. Che anche tutte le contestazioni giuridiche riguardanti il diritto di possesso sul fondo colonico si dovevano risolvere amministrativamente, emerge da quanto si è esposto nel cap. III. Quanto al trasferire ad un altro il rapporto d'affitto, era naturalmente affare del *conductor*. Le stesse erano le condizioni nei distretti degli *stipendiarii* in Africa secondo le dimostrazioni date nel capitolo precedente. Il possessore aveva qui giurisdizione ed era solo possibile una ingerenza amministrativa del Governatore. E là, finalmente, dove, come nei *fundi excepti* in Italia e sui grandi lotti enfiteutici del-

---

[1]) C. Th., 14. *de annon et trib.*, 11, 1. All'incontro, secondo questa costituzione, i coloni, se posseggono inoltre un pezzo di terra per piccolo che sia, debbono essere per questo assoggettati all'imposta per opera del consueto *exactor*. Ma ciò è difficilmente rimasto così, secondo l'analogia del C. Th., 1, *ne col. insc. dom.*, 5, 11,

[2]) Come tra i *publicani* e i soggetti al pagamento della decima.

[3]) Statuto di Genetiva, c. 98.

l'*ager privatus vectigalisque* in Africa, i coloni erano, realmente, solo affittaiuoli del possessore, mancava in ogni caso un'autorità giurisdizionale municipale ed era possibile solo un ricorso alla istanza più elevata, magari solo all'istanza centrale in Roma. L'Impero del periodo più tardo ha generalmente regolato ciò ed ha concesso ai coloni il ricorso a giudici ordinarî contro il signore, nell'ipotesi, e specialmente nel caso che il signore elevasse ai coloni il censo passato in consuetudine [1]). Anche qui, dunque, furono confusi quelli che in origine erano stati affittaiuoli pubblici e quelli che erano stati originariamente affittaiuoli privati; e ciò che era stato vietato al grande appaltatore dei demanî contro il piccolo affittaiuolo dello Stato — elevazione del canone di affitto — fu [255] interdetto agli altri possessori. Anche sotto un altro rapporto si ebbe un livellamento; ma qui a svantaggio dei coloni. Si è già rilevato parecchie volte che il possesso indiviso, a quanto pare, non apparteneva necessariamente alla continenza di un distretto fondiario [2]) misurato *extrema linea*. In ogni caso poteva accadere che in distretti fondiarii *stipendiarii*, e anche nel caso di *fundi excepti*, un colono acquistasse in proprietà anche un possedimento fondiario. Ora, probabilmente più tardi, quando fu radicato questo stato di soggezione, sorsero dei dubbii se egli potesse liberamente alienare questo possesso; e tali dubbii furono risoluti nel senso che questa libera alienazione fosse inammissibile [3]); e quindi il possedimento proprio, relativamente al trasferimento, fu equiparato al possedimento tenuto in affitto, evidentemente perchè le prestazioni del colono furono considerate come un peso gravante su tutto il suo possesso alla maniera dei pesi imposti ai decurioni e simili [4]).

« Origo » e procedimento amministrativo per riportare il colono al suo fondo.

Anche sotto un altro punto di vista questo rapporto si venne conformando in maniera analoga al trattamento dei decurioni e di altri consimili obbligati a pubbliche gravezze. L'appartenenza al comune con tutte le sue conseguenze si rannodò all'*origo* di tutti gli appartenenti all'Im-

---

[1]) Tit. *C. Just.*, XI, 49.

[2]) Che il *saltus Burunitanus* dell'iscrizione africana più volte citato era misurato, lo fa vedere l'appartenenza al *tabularium principis* e la *forma*, — in questo caso gli atti accessorii, che contenevano le determinazioni più particolari.

[3]) C. Th., 1, *ne col. insc. dom.*, 5, 11 (di Valentiniano e Valente): « non dubium est quin non liceat ».

[4]) C. Th., 2, *de pign.*, 2, 30, vietava la costituzione sul fondo del padrone di ipoteche a favore del *servus, procurator, actor, conductor;* e il C. Th., 1, *quod jussa*, 2, 31, dispone che l'assunzione di un prestito verso tali persone non obbliga il padrone. Evidentemente si tratta di confusione sorta pel fatto che la terra propria dei coloni e quella affittata dei padroni non erano nettamente distinte.

pero. Per il *colonus* era patria il distretto fondiario di cui egli era *originarius*. Tutti gli altri comuni [256] potevano sfrattarlo se egli riusciva molesto. Ma noi troviamo che la libera locomozione delle persone obbligate a pubbliche prestazioni fu, in pratica, anche più fortemente limitata sotto l'Impero. In un certo senso era stato sempre così. Contro senatori, che non intervenivano alle sedute, come è noto, si procedeva con la *pignoris capio*. L'impiego della coercizione diretta col portarlo alla seduta si sarebbe ritenuto piuttosto sconveniente e impraticabile che non legalmente inammissibile. Sotto l'Impero, anche in questo, si era, in generale, sostituita l'esecuzione reale amministrativa alla costrizione indiretta. Che la coscienza generale, al tempo della redazione dell'Evangelo di Luca, ritenesse ammissibile che i provinciali fossero obbligati a recarsi al loro luogo d'origine nell'interesse del censimento, lo mostra il racconto del *census* di Augusto fatto da quel Vangelo. Al tempo di Ulpiano non era dubbio che i decurioni si potessero coattivamente ricondurre nel comune, a cui appartenevano per l'*origo*. Inoltre, se dei comuni contendevano tra loro o con distretti fondiarii per vedere se un fondo e le persone che vi si trovavano spettassero al loro *territorium* e quindi fossero obbligati verso di essi al pagamento delle imposte e alla leva; la contesa si risolveva con un procedimento amministrativo a mezzo della *controversia de territorio*. Già al tempo di Ulpiano si parlava a tal uopo di una *vindicatio incolarum*. S'intende che con coloni dipendenti da un fondo non si procedeva diversamente che con i decurioni, se essi erano in arretrato di prestazioni pubbliche o quasi pubbliche, di servizî personali per esempio. Essi erano amministrativamente riportati alla loro *origo* [1]). Ora, quando, nel periodo

---

[1]) *Revocare ad originem* a proposito dei curiali D. 1, *de decurionibus*, 50, 2, (Ulpiano). C. Th., 16, *de agror. in r.*, 6, 27. Perciò *curiales originales*, C. Th., 96, *de decur.*, 12, 1. Rinvio di *metallarii* alla loro *origo*, C. Th. 15, *de metallar.*, 10, 19. Il carattere amministrativo del procedimento lo mostra la redazione della l. 1, *de decur.* cit. Che il procedimento, anche per i coloni, originariamente era amministrativo, lo mostra tutta la redazione dei brani che ne trattano, e parimente che ivi si tratta del *restituere origini* del procedimento amministrativo: C. Th., 1, *de fugit. col.*, 5, 9. Anche qui, poi il procedimento amministrativo si è venuto conformando secondo le norme vigenti per i privilegi di classe e il diritto privato: così in rapporto agli effetti del matrimonio con appartenenti ad altri comuni, poichè doveva essere regolata l'appartenenza al comune e rispettivamente al fondo. Era molto naturale che fosse qui richiamato per analogia il diritto concernente la condizione degli schiavi. Se il potere del nostro Stato fosse più debole e fosse limitato il diritto di libera locomozione, noi faremmo con i nostri distretti fondiari le stesse esperienze; e specialmente vedremo che obblighi di diritto privato verso il domino del fondo come amministratore del fondo e obblighi di diritto pubblico verso di lui come autorità giurisdizionale non potrebbero essere tenuti a lungo distinti; e non poteva essere altrimenti per i contadini obbligati a prestazioni personali, quali si avevano ne' distretti fondiari romani. L'origine amministrativa del regolamento dei rapporti derivanti dal matrimonio emerge anche da C. Th., 1, *de inquil. et col.*, 5, 10, specialmente nella disposizione che chi è obbligato alla consegna

doclezianèo, [257] venne ad eliminarsi la distinzione tra procedimento civile e procedimento amministrativo, ebbe origine una *vindicatio;* e se le curie dei comuni perseguivano con l'azione dominicale i loro consiglieri comunali, tanto più il colono doveva adattarsi all'uguale trattamento legale. Finalmente, venne, poi, applicato ai coloni come agli schiavi l'*interdictum utrubi*, e torna ad emergere anche qui [258] chiaramente il carattere dei coloni come lavoratori campestri del fondo residenti [1]. Che egli « appartenesse » al proprietario del fondo, ora era detto fuor di dubbio [2]; e in realtà a ciò corrispondeva la condizione reale delle cose, poichè la soggezione al fondo era omai stabilita [3].

La possibilità di questa riconduzione realmente era di sostanziale interesse per i proprietarî fondiarî, anche, massimamente, pel fatto che essi erano responsabili per la quota d'imposta del colono. Questa — imposta fondiaria e di testatico — era aggiunta (*adscribere*) alla loro proprio *jugatio* nel registro del censo [4], e perciò i coloni si chiamavano *adscripticii*. Parimenti, i proprietarii fondiarii come i comuni, soggiacevano all'obbligo di presentare il contingente di reclute ricadente su di ognuno di loro: ciò era considerato come un obbligo reale gravante il fondo, e i proprietarii fondiarî cercavano di ottenerne l'esenzione; il che loro riusciva parzialmente contro il pagamento di canoni in danaro [5]. L'obbligo del testatico

---

della *colona*, può esimersene dando una *vicaria*, nello stesso limite di età. Pel resto cfr. Nov. Valent., l. II, tit. 6, inoltre Cod. Just., *un. de colon. Palaest.* 11, 50, dove la *lex a maioribus constituta* si deve mettere in rapporto con la *lex Hadriana* del *saltus africano*, come il tit. 11, 51 e 52, e sull'intera materia tit. Cod. Just., 11, 47. Gli *inquilini* ricorrenti più volte sono *residenti*, cioè non stabiliti come coloni, ma domiciliati del distretto fondiario appartenenti alla località, in fondo discendenti da *coloni*. Il Cod. Just., 13, *de agric.*, 11, 47, nota perciò che, per quanto riguarda la questione del riportarli all'*origo*, entrambe le categorie si debbono trattare egualmente.

[1]) C. Th., 1, *utrubi*, 4, 23. Il *possessor bonae fidei* deve innanzi tutto essere ripristinato, indi deve trattarsi la *causa originis et proprietatis*.

[2]) C. Th., 2, *si vag. pet.*, 10, 12, *cuius se esse profitetur*.

[3]) Perciò, secondo il modo di vedere del tempo, era solo uno spostamento in un'altra categoria di soggetti del fondo, se giusta C. Theod. 1, *de fugit. col.*, 5, 9, i coloni fuggitivi dovevano diventare schiavi, per compiere poi da schiavi, come si esprime il tratto, gli *officia quae liberis congruunt*, cioè a cui si dovevano sottoporre anche liberi soggetti del fondo. Come i *curiales* in Nov. major, 4, 1, furono designati quali *servi curiae* e fu specialmente sancita la non applicabilità della tortura ad essi in C. Th., 39, *de decur.*, 12, 1, così i *coloni* sono *servi terrae* (C. Th. 26, *de annon.*, 11, 1).

[4]) *Adscribere* si usò sempre nel registro del censo — C. Th., 3, *de extr. et sord. mun.*, 11, 16; C. Th., *de decur.*, 12, 1; C. Th., 7, *de censu*, 13, 10; C. Th., 34, *de op. publ.*, 15, 1; C. Th., 2, 3, *de aquaed.* 15, 2; C. Th., 2, *sine censu*, 11, 3 (*servi adscripti censibus*) — di annotazioni delle prestazioni e del gravame tributario dei possessori e decurioni.

[5]) C. Th., 1, *qui a praeb. tiron.*, 11, 18, secondo l'esempio dei fondi imperiali, che ne erano esenti secondo C. Th., 2, *de tiron.*, 7, 13. *Adaeratio* in rapporto ai senatori C. Th., 13, *eod.*

sembra [259] essere rimasto universalmente per i coloni provinciali: essi si chiamano perciò *censiti* e appartengono così alla classe di provinciali menomata ne' suoi diritti civili, cui toccava questa qualifica [1].

Colonato delle tenute signorili e colonato libero.

È chiaro che con ciò sono dati tutti i tratti esteriori sostanziali del rapporto giuridico noto come *colonato*. Il fatto che questo rapporto poggiava appunto su' distretti fondiarii spiega che, nelle fonti giuridiche dell'epoca imperiale, troviamo accanto ad esso il consueto affitto di locatarî temporanei. Che le particolarità del colonato, come stato di soggezione dai fondi, non siano quasi toccate dai giuristi, si spiega col carattere amministrativo delle norme speciali vigenti per esso. Fors'anche la condizione giuridica è stata, allora, ancora variamente oscillante nella pratica, e perciò i tratti relativi non sono stati usati nella compilazione.

Condizioni analoghe. Castelli. Colonizzazioni di barbari.

Come uguali al colonato sono state trattate una serie di altre organizzazioni. Così, evidentemente, i residenti dei *castella* in Africa sono stati coloni assoggettati a fondi, obbligati a servizî personali e sottoposti a uno speciale funzionario imperiale [2]. Ma anzitutto sono stati accasati barbari nelle provincie di frontiera a diritto di colonato. Onorio distribuì gli Scyri, dopo il loro assoggettamento, tra i proprietarii fondiarii come coloni [3], allo stesso modo [260] come si attribuirono dei disoccupati ai proprietarî fondiarii perchè li impiegassero. Già prima può essere avvenuto lo stesso. Il Mommsen riporta l'origine del colonato agli stanziamenti di barbari fatti da Marco Aurelio, e si può essere inclinati a qualificare come *coloni* i *laeti* in Gallia. Intanto, mi sembra che la distinzione essenziale stia in questo, che i *laeti* e le genti barbariche allogate collettivamente, non appartenevano, per quanto sappiamo, come contadini soggetti, a un complesso di fondi, ma erano, bensì, possessori beneficiarii. Mi sembra piuttosto che gli stanziamenti di barbari abbiano rafforzata essenzialmente la

---

[1]) L'esenzione dal testatico di quei subalterni, che, per poterli assoggettare alla tortura, furono collocati nella classe dei *censiti*, è specialmente disposta in Cod. Th. 3, *de numerar.*, 8, 1.

[2]) Severo Alessandro costruisce nel 234 p. C. *per colonos eiusdem castelli* — del castello Dianense in Mauretania — un muro, quindi con i loro servigî personali (*C. I. L.*, VIII, 8701. Cfr. 8702, 8710, 8777).

[3]) Legge di Onorio e Teodosio dell'anno 409. C. Th., V, 4, l. 3: « Scyras . . . imperio nostro subegimus. Ideoque damus omnibus copiam, ex praedicta gente hominum agros proprios frequentandi, ita ut omnes sciant, susceptos non alio jure quam colonatus apud se futuros ».

generale tendenza di radicare, sotto forma di rapporti reali, gli obblighi pubblici personali, ma credo che la condizione giuridica dei coloni può, anche senza di loro, essere spiegata dal punto di vista storico-giuridico e storico-economico. In ogni caso i barbari allogati, i *gentiles*, sono distinti dai coloni nelle fonti, ed hanno i loro speciali diritti personali di classe [1]).

Condizione giuridica dei possedimenti.

La posizione giuridica del padrone del fondo rispetto ai coloni aveva interamente il carattere di un potere pubblico. Deve essergli spettata in generale l'attribuzione di polizia, e in virtù di questa il *conductor* del *saltus Burunitanus* ha fustigato i suoi coloni, ecc. Claudio si fece concedere dal Senato in generale per i suoi fondi il diritto di mercato; con che era in ogni caso congiunta la polizia del mercato; e il padrone del fondo fu anche in condizione di dare disposizioni, alla maniera degli edili, sulla qualità delle merci, sulle essenziali qualificazioni e mancanze del venditore della merce nel commercio di bestiame e di uomini. In ugual maniera fu concessa la giurisdizione sul mercato anche a privati proprietarii di fondi (CIL. VIII, 270). In grazia di questo [**261**] loro potere di polizia, i proprietarii fondiarii sono giunti, quanto loro parve il caso, a rinchiudere nell'*ergastulum* i loro soggetti al pari degli schiavi, sinchè la legislazione imperiale non intervenne contro i *carceres privati* e cercò di eliminarli come una menomazione dei diritti di sovranità dello Stato e un *crimen laesae maiestatis* [2]). Parimenti vi fu, in maniera visibile, contesa tra i funzionari amministrativi dello Stato e gli amministrativi dei distretti sottratti alla loro giurisdizione circa l'estensione dell'azione pubblica dei primi sui territorii del distretto fondiario. Le amministrazioni dei fondi esigevano che le persecuzioni dei delinquenti e altre misure necessarie sul loro territorio avessero luogo solo per via di richiesta [3]): in altri termini, essi pretendevano ciò che nell'Impero dei Franchi si voleva designare come « immunità ». A questo si opposero gl'Imperatori.

D'altra parte si adoperarono anche i proprietarii fondiarii in parte perchè i processi contro i loro soggetti — processi civili come penali — rientrassero in linea di principio sotto la giurisdizione del fondo. Il proprietario fondiario presentava il colono al tribunale e gli dava assistenza [4]).

---

[1]) Divieto di matrimonio con i *gentili*. C. Th. 1, *de nupt. gent.*, 3, 14.

[2]) C. Th. 1, *de privat. carc.*, 9, 5.

[3]) C. Th., 11, *de jurisd.*, 2, 1. Gli *actores* cercavano sopratutto di emanciparsi da tutti gli ulteriori gradi di giurisdizione. In senso opposto C. Th., 1, *eod.*

[4]) C. Th., *de actor.*, 10, 4, dei vassalli dei fondi imperiali. Ma che i proprietari privati di latifondi tendevano alla stessa cosa e vi giunsero anche, lo mostrano le energiche disposizioni contro i *patrocinia* e contro quelli, che, in parte per isfuggire all'obbligo di presentarsi alla leva, in parte sopratutto per assicurarsi la

L'esenzione dei distretti fondiarii dai poteri giurisdizionali municipali [262] costituì un processo evolutivo che si realizzò da sè. Così, più oltre, la leva come l'amministrazione delle imposte ebbe a fare solo con il potere giurisdizionale del fondo: il proprietario fondiario, dal canto suo, compilava le liste censuarie del suo distretto, esigeva le imposte e aveva il diritto di esecuzione [1]). La conseguenza fu che i provinciali, in massa, cominciarono a rifugiarsi sotto la protezione dei grandi possessori, emigrando dalle città, le quali avevano perduta la loro forza di attrazione [2]) dopo il venir meno degli spettacoli gladiatorii e lo scemato interesse delle lotte di fazioni ne' comuni, circoscritte ormai nelle famiglie dei decurioni sole dominanti, e col diminuire dell'importanza dei mercati cittadini dietro l'organizzazione del lavoro industriale ne' fondi. Il possessore aveva interesse a scansare i suoi soggetti e le forze di lavoro del suo fondo dalla coscrizione, sopratutto a mantenerli in condizioni di vitalità e ad addossar loro, quindi, ciò che potevano sopportare. Si sfuggiva su' possedimenti all'organizzazione tributaria dello Stato, che aveva reggimentata una gran parte degli abitanti delle città, e proprio i loro elementi di maggiore potenzialità tributaria, riducendoli a una specie di pubblici subalterni dell'organismo amministrativo e aveva in parte statizzata la produzione industriale, in parte le aveva impresso il suo carattere ufficiale ponendola sotto la sua rigorosa sorveglianza. La formazione del capitale dev'essersi resa in alto grado difficile nelle provincie non aiutate come le provincie di confine dallo sviluppo della colonizzazione; [263] e ciò a causa dell'autarchia dei possedimenti, della statizzazione di grandi rami d'industria, specialmente dei rifornimenti di mezzi di sussistenza. Poichè, ora, anche l'adito ai maggiori gradi militari era vietato in linea di principio ai decurioni, le città offrivano ai cittadini della migliore condizione sociale poca o nessuna prospettiva di salire in alto. Ciò accrebbe nei proprietari fondiari, specialmente nei decurioni, l'inclinazione di tenersi lontani dalle città. Fu già innanzi accennato che il principio dell'epoca imperiale, col venir meno delle prospettive politiche dell'aristocrazia, indusse il proprietario fondiario a divenire di nuovo agricoltore. Già Columella raccomanda di farsi una comoda residenza in campagna, che consenta

---

protezione del proprietario del fondo, andavano a stabilirsi nei distretti fondiari o riconoscevano la giurisdizione del fondo su di loro. C. Th., 1, 2, *de patroc. vic.*, 11, 24; C. Th. 5, 6, *eod.*; C. Th. 21, *de lustr. coll.*, 13, 1; C, Th., 146, *de decur.*, 12, 1 (contro decurioni che si rifugiano *sub umbram potentiam*). In Cod. Just., 1, § 1, *ut nemo*, 11, 53, si adopera per questa condizione la parola *clientela*. Cfr. D. 1, § 1, *de fugit.* 11, 4.

[1]) D, 52, pr. *d. a. o. v.* dove un *conductor saltus*, a causa di arretrati d'imposte, mette all'asta il fondo. Il proprietario del fondo soleva affidare queste funzioni di governo a schiavi e coloni del suo distretto, onde il Cod. Just., 3, *de tabular.*, 10. 69, dispone che egli ne dovesse essere responsabile.

[2]) Vedi i tratti citati nella penultima nota.

un prolungato soggiorno della famiglia del proprietario [1]). In Palladio si presuppone normalmente l'esistenza del *praetorium* [2]) — palazzo — e accanto, in maniera distinta, della *fabrica* [3]), la fattoria. Nella più tarda età imperiale si osserva generalmente che i possessori asportano quadri, mobili, tavole di marmo e gli oggetti di ornamento in generale delle loro case di città per trasferirli nelle loro residenze di campagna: in parte anzi demolivano le loro case di città [4]). In tal maniera, specialmente, i decurioni cercavano anche di preordinarsi un distacco dall'organismo municipale. La legislazione e gli statuti locali vi si opposero già [264] nella prima epoca imperiale, e vietarono la demolizione di edificî di città o di edificî in generale senza il permesso della pubblica autorità, come si opposero parimenti alla rimozione della mobilia dalle case urbane dei possessori. Ma il progressivo sgretolamento della città era eccezionalmente forte. A ciò non contraddice che vi erano città, la cui popolazione e il cui benessere materiale crescevano — per es. Milano, che stava al punto d'incontro delle strade portanti alle provincie di confine — notevoli per il forte aumento della popolazione colonizzatrice e la crescente intensità della coltura agraria; non contraddice sopratutto il fatto che in queste provincie di confine aveva luogo un crescente sviluppo di centri cittadini. In Gallia il regresso alle condizioni di economia naturale con preponderanza dell'elemento agrario si ebbe, solo, in parte sotto i Merovingi. Ma la tendenza agente centrale, nell'Impero e nelle antiche provincie, è già nella più avanzata età imperiale quella sopra accennata. Si può essere tentati a formulare così il suo motto: « L'aria di campagna rende liberi »; ed è occorso un mezzo secolo prima che il tempo divenisse maturo per la soluzione opposta. In entrambi i casi una libertà nel nostro senso individualistico non era ciò che poteva sperare di trovare il cittadino che si rifugiava sotto la protezione dei possessori come colono, o il vassallo rurale che traeva alla città come cittadino aggregato (*Pfahlbürger*) [5]). Ma

---

[1]) Colum., 1, 4, cfr. 1, 6.

[2]) Pallad., I, 8. I, 33. Il mucchio di letame non deve essergli posto troppo vicino.

[3]) I, 8.

[4]) Già l. col. Genet., c. 75. *Eph. epigr.*, III, p. 91, sg. *C. I. L.*, X, 1401 (Senatoconsulto dell'anno 44-46). Contro l'asportazione degli ornamenti delle abitazioni in campagna, Cod. Just., 6, *de aedif. priv.*, 8, 10. Contro la dimora di genti d'alto rango in campagna, C. Th., tit. VI, 4.

[5]) Cfr. per la spiegazione dalla parola, Zoepfl, *Deutsche Staats- und Rechtsgesch.*, Stuttgart 1847, II Bd., 2 Th., p. 168, e ivi la *Bulla aurea* di Carlo IV (a. 1356 c. 16), dove se ne dà questa definizione: « Ceterum quia nonnulli cives et subditi Principum ... sicut frequens ad nos querela perduxit, jugum ordinariae subjectionis quaerentes abjicere, imo ausu temerario contemnentes, in aliarum civitatum cives recipi se procurant ... et nihilominus in priorum dominorum, quos tali fraude ... praesumunt deserere, terris, etc. corporaliter residentes, civitatum ad quas hoc modo se transferunt, libertatibus gaudere, et ab eis defensari contendunt, qui in partibus Alemanniae *Pfahlburgii* consueverunt vulgariter appellari » etc.

(*Nota aggiunta alla traduzione*).

da questi secolari fenomeni di alto e basso appare qual concetto il singolo si faceva della « libertà » e *da qual cosa* egli voleva essere libero: sopratutto, poi, appare dove era l'avvenire dell'evoluzione e la speranza di una vita degna di esser vissuta secondo l'idea del tempo. Nel periodo della decadenza dell'Impero romano l'avvenire apparteneva all'evoluzione dei grandi dominî signorili.

Noi vediamo dalle fonti che coloni di tenute signorili e tali [265] per cui — volendo usare il linguaggio delle nostre leggi agrarie — non sussisteva un siffatto « rapporto di proprietario e contadino »; per cui quindi il rapporto col proprietario fondiario era puramente contrattuale, esistevano gli uni accanto agli altri, gli ultimi all'infuori dei distretti fondiarii. Ma fu menzionato nel cap. III che la responsabilità dei decurioni nel pagamento dell'imposta portava a frazionare i territorii delle città in più *despotie;* a queste *despotie* erano attribuiti i minori proprietarî; ognuno dei decurioni esigeva dai piccoli proprietarî e dai coloni assegnati le imposte della sua *despotia,* quindi quelle del suo fondo da lui amministrato; e così erano, in linea di fatto, mediatizzati i contribuenti appartenenti alla *despotia* [1]).

---

[1]) C. Th. 2, *de exact.*, 11, 7 (Costantino nell'anno 319): Nessun decurione deve essere compulso fuori che pel suo tributo e per quello dei suoi coloni e tributarii, non già *pro alio decurione vel territorio.* Esisteva veramente la responsabilità collettiva e si poteva compellere un decurione chiamandolo responsabile per tutta la contribuzione del comune, come accadde anche secondo D. 5, *de cens.*, 50, 15. Ma oramai il territorio cittadino fu suddiviso in *despotie* (*territoria*) e ogni decurione rispondeva del suo *territorium.* Ciò concorda con i frammenti di catasto innanzi citati (cap. III). I πάροικοι, ivi stesso, difficilmente sono *solo* coloni: l'espressione ricorre parimenti in una iscrizione beotica del tempo di Marco Aurelio (*C. I. G.*, 1625). Ivi qualcuno ha fatto distribuzione a πολεῖταις καὶ παροίκοις καὶ ἐκτημένοις. Difficilmente qui i πάροικοι sono coloni, piuttosto sono gli abitanti non immediatamente obbligati al pagamento dell'imposta come decurioni (πολεῖται), come conferma *C. I. G.*, 2906, dove si parla di πάροικοι che erano efebi. I πάροικοι sono piuttosto cittadini passivi, quindi verosimilmente lo stesso di quello che indica l'espressione *tributarius;* e questo è menzionato (vedi innanzi) accanto a *colonus* e in relazione alle imposte municipali. A me sembra, come si è già detto innanzi, che vi s'intendono i minori possidenti attribuiti alla *despotia,* che appunto per ciò non sono *possessores,* con che s'accorderebbe C. Th., 2, *si vag. pet.*, 10, 12. All'obbligo del tributo al padrone, come mostra uno sguardo alle fonti, si annette una così grande importanza in tutta la condizione dei coloni che l'identificazione approssimativa di tutti gli *adscripticii* con i *coloni* non fa meraviglia. L'espressione *colonus* si adopera, all'occasione, anche per quei soggetti del fondo che non sono residenti. (C. Th., 4, *de extr. et sord. mun.*, 11, 14, e il commento di Gothofredo). — A quei non qualunque coloni, ma quasi mediatizzati contribuenti solo in seguito alla loro attribuzione alla *despotia* di un *possessor,* sembra a me che si debba riferire la costituzione del resto oscura e molto corrotta del C. Just., 2, *in q. c. col.*, 11, 49. Essa parla di *coloni censibus dumtaxat adscripti,* e indi che i *tributa* li rendono *subjecti,* e dispone che essi come i coloni non possono essere abilitati ad esercitare l'azione contro il padrone, ma solo ottengono uno straordinario rimedio giuridico negli

[266] I *tributarii* sono questa classe di soggetti dei possessori. La classe dei possessori si distingueva così nettamente come classe speciale dei proprietarî fondiarî contribuenti direttamente. L'appartenenza alla curia cittadina poteva valere come un aggravio fondiario [1]) dei possessori inclusi nel comune, che determinava la esenzione di essi per es. dall'obbligo di esibire reclute dei loro fondi [2]). Non v'è bisogno di dire che questa evoluzione localmente si svolse in grado assai diverso; e in parte rimase agl'inizî, come a suo tempo l'ideale cesariano di una organizzazione di tutto l'Impero in distretti municipali. Volendo formulare le tendenze dell'evoluzione sempre con la premessa che sono solo tendenze e che il grado della loro realizzazione è diverso secondo i luoghi e forse in nessun luogo appaiono pienamente realizzate, cioè nei loro tipi ideali, si può dire, io credo, senza grande ardimento: il pensiero di Cesare originariamente, *forse,* [267] era stato di organizzare l'Impero come una combinazione di municipî autonomi con propria amministrazione e con contributi matricolari da prestare, ma l'epoca imperiale aveva a grado a grado annientata l'auto-amministrazione, e i municipî dovevano essere in via normale i distretti amministrativi dell'Impero. Ma, come stato di fatto, si era estesa per tutto l'Impero una rete di dominî fondiarî signorili, su cui i municipî si trovavano ad essere solo, in fondo, ventose nell'interesse dell'amministrazione tributaria dello Stato, senza essere indispensabili addentellati della vita industriale o della formazione di capitale ed anche senza essere indispensabili sedi di mercato.

Organizzazione interna delle tenute signorili.

Ora, dobbiamo ancora prendere a considerare i rapporti interni delle *possessiones*. I possessori, come già abbiamo visto, amministrano i distretti fondiarî mediante funzionarî, sul tipo dei funzionarî municipali. Il *villicus*, veramente, si trova ancora nell'epoca imperiale come dirigente dell'azienda [3]), ma accanto a lui e, come pare, in via di fatto, al suo posto è subentrato l'*actor* [4]), corrispondente al funzionario municipale dello stesso nome, significante già col suo nome che è investito d'incarichi ufficiali, di incombenze amministrative quasi pubbliche, come mostrano anche le

---

speciali casi riconosciuti per i *coloni*. Per questo dunque sembra scopo della legge l'equiparazione dei semplici *adscripticii* con i *coloni*. La parte seguente della legge sarebbe stata poi interpolata da Triboniano, al cui tempo già da lungo non si parlava più della differenza, giacchè egli avrebbe creduto che il tratto parlasse di schiavi.

[1]) C. Th., 33, *de decur.*, 12, 1; C. Th., 1, *de praed. et manc. cur.*, 12, 3.

[2]) C. Th., 1, *qui a praeb. tir.*, 11, 18.

[3]) *C. I. L.*, V, 90, 878, 7739; X, 1561, 1746, 4917.

[4]) *C. I. L.*, V, 5005, 1939; VIII, 8209; XII, 2250.

fonti [1]). Al pari del *villicus* egli è, in generale, schiavo. Nelle grandi amministrazioni gli è sovrapposto o è impiegato al suo luogo il *procurator* [2]), che è modellato sul funzionario imperiale di ugual nome ed è un liberto. Queste persone debbono disimpegnare gli affari generali di amministrazione e tenere i registri, [268] e sono trattati alla pari dei funzionarî amministrativi pubblici e imperiali [3]): per il servizio di cassa, sui grandi fondi, specialmente sui fondi imperiali, sta loro a lato un *dispensator* [4]) che suole essere uno schiavo; per la tenuta dei registri un *tabularius* [5]). Sulle esorbitanze di questi funzionari dei beni fondiarî si muove più volte lamento [6]), per lo più per gli stessi motivi che si riscontrano nel reclamo africano. La condizione dei coloni, specialmente sulle tenute signorili private, deve, anzitutto, molte volte essere stata precaria. Noi vedemmo che, come stato di fatto, essi erano legati alla zolla, cioè, in prima linea, non erano in posizione di allontanarsi dal distretto fondiario. Intanto questa limitazione della libera locomozione di regola non sarà stata risentita come un peso, poichè la libertà di locomozione qui si riduceva solo alla possibilità di rinunziare al fondo coltivato, e perciò non avrebbe potuto essere considerato come un diritto di qualche valore. Molto più importante era per essi la questione se dovessero essere legati alla zolla anche contro la volontà del padrone; cosicchè questi non poteva congedarli come usuali liberi fittaiuoli, nè dopo il decorso di un certo periodo d'affitto poteva aumentare il canone d'affitto. Che un residente in un distretto fondiario non poteva senz'altro [269] esserne allontanato, è chiaro, perchè nessun comune era obbligato a riceverlo. Praticamente, dunque, la questione aveva questo significato: se il proprietario del fondo poteva sloggiare i suoi contadini e convertirli in giornalieri; val quanto dire se poteva togliere ad essi i loro appezzamenti di terra e concederli ad altri. Chiaro è che, in caso di successione ereditaria, era molto arbitraria, per il proprietario, la

---

[1]) Vedi il tratto citato più oltre. L'*actor* si trova in Columella, I, 7, accanto alla *familia*.

[2]) Procuratore di privati, *C. I. L.*, V, 4241, 4347; VIII, 2891, 2922, 8993. Procuratore imperiale per es., X, 1740, 6093.

[3]) *C. I. L.*, X, 3910: quello che altrimenti era un pubblico funzionario, è *praefectus* di un privato in ogni caso molto notevole. Ciò risponde evidentemente al caso in cui, oggi, uno, nel servizio forestale, passa dalla dipendenza dello Stato a quella della classe proprietaria. L'espressione *praefectus* accenna, allora, sicuramente a incombenze ufficiali. Presso Varrone (I, 17) i *praefecti* sono sopraintendenti stabili dell'azienda rurale in sottordine al *villicus*, ma schiavi, in generale, tuttavia, con rapporti monogamici. *Procuratores* si trovano presso Varrone (3, 6) per l'*aviarium*, presso Columella (9, 9) per l'allevamento delle api, quindi, allora, in una funzione ancora prettamente economica.

[4]) *C. I. L.*, V, 83; XIV, 2431.

[5]) *C. I. L.*, VIII, 5361 (privati), 3290 (imperiali).

[6]) C. Th. I, 7, 7. I *procuratores potentium* debbono essere contenuti nei limiti. C. Th. 1, *de jurisd.*, 2, 1; C. Th. 1, *de actor*, 10, 4.

possibilità d'intervenire e riprendere il fondo. Del resto vedemmo nel cap. III che la *lex agraria*, nell'interesse degli affittaiuoli dei demanî africani e rispettivamente dei possessori obbligati al pagamento della decima, vietava che con la *lex censoria*, ecc. si elevasse l'affitto. Le *leges censoriae*, negli affitti dei demanî conchiusi con i *mancipes*, hanno, del pari, sicuramente contenuto il *maximum* delle prestazioni che il grande affittaiuolo poteva richiedere dai piccoli, come accadeva per i beni imperiali affittati; e parimenti vi sarà stata una disposizione sulla possibilità di sloggiare i coloni. Così una istruzione di Costantino alle amministrazioni dei demanii di Sicilia, Sardegna e Corsica (Cod. Theod., *comm. div.*, 2,25) disponeva che nelle divisioni di *fundi patrimoniales* e *emphyteuticarii* l'*agnatio* degli *schiavi* doveva essere conservata unita e non essere smembrata arbitrariamente. Da questa disposizione, di carattere puramente esplicativo e riguardante schiavi, Triboniano ha derivato la nota costituzione relativa ai *coloni adscripticiae condicionis* (C. I. 11, *comm. div.*, 3,38) e riferita la disposizione ai possessori privati in generale. Dei privati, originariamente, non si parlava nella disposizione. A questi si riferiva piuttosto la costituzione di Costantino (C. I. 2, *de agric.*, 11,47), dove si vieta che qualcuno, che compra un fondo, ritenga i coloni e li impieghi altrimenti. Un tale divieto non sarebbe stato per sè necessario secondo il diritto civile e anche secondo il diritto amministrativo, — poichè i coloni soggetti al fondo erano legati al fondo come alla loro *origo*, — se [270] l'amalgama di diritto privato e amministrativo non avesse già portato alla concezione che i coloni appartenevano in proprietà al padrone nel senso del diritto privato. Altrettale abusiva applicazione del diritto servile era il tentativo di vendere come schiavi i coloni considerati personalmente. Poichè essi, in via di principio, appartenevano al fondo solo in quanto vi abitavano, non si poteva parlar di ciò dal punto di vista giuridico. Ma si cercava d'indurre confusione in questo rapporto, vendendosi piccole parcelle del fondo e trasferendo con queste parcelle il diritto di sovranità sui coloni e di disponibilità e cercando così di rendere alienaoili, in linea di fatto, i coloni [1]). A questo si cercò di resistere e il C. Iust., 7, l. c., estende questo divieto ai *servi rustici adscripticiae condicionis*, cioè a quelli che erano riportati nelle liste censuarie del dominio fondiario signorile sotto un articolo d'imposta. I *coloni* e questi schiavi praticamente assimilati ai coloni debbono essere trasferiti *pro rata*. Un divieto di spossessare coloni non ricorre altrimenti, in maniera espressa, nelle fonti. Ma sembra che si ritenesse ammissibile una protezione amministrativa della terra tenuta da contadini, poichè si concedeva una specie di procedimento straordi-

---

[1]) Difficoltà dello stesso genere sorgono anche oggi presso di noi nelle divisioni di fondi che costituiscono distretti fondiarii. Il trattamento pratico di tale questione è diverso nelle singole provincie.

nario contro i tentativi del proprietario fondiario di elevare il canone dei coloni [1]). L'intervento può essere stato solo arbitrario, come è verosimilmente sempre accaduto, nei domini fondiari signorili, degli *stipendiarii*, secondo ciò che si è detto nel cap. III, e [271] ha origine forse di qui. Nei casi di morte non avrà potuto essere tolta al padrone la possibilità di immettere nel posto il più appropriato tra gli eredi: gli altri divenivano, indi, *inquilini*. Sino a che punto si sia estesa « la protezione dei contadini » nei distretti fondiarii privati, non sappiamo. Del resto essa, in generale, non era punto necessaria alla conservazione dei coloni, poichè il *dominus* stesso, come si è esposto, aveva interesse alla conservazione di soggetti che vivevano e coltivavano a loro spese e rischio e che, al tempo della seminagione e del ricolto, stavano a sua disposizione come operai. Il grado d'indipendenza dei coloni e la loro condizione generale sarà stata diversa, e forse, in correlazione, sarà stato diverso anche il modo di colonizzazione del fondo. In Africa — certamente anche in riguardo agli assalti delle tribù del deserto — vi erano i *vici* dei *plebeji*, cioè, poichè si tratta degli *stipendiarii*, di tutti i soggetti coloni, artigiani, negozianti, strettamente intorno al palazzo, « *in modum munitionum* », come dicono gli agrimensori nel tratto innanzi citato. Questo sarà stato anche il caso dove i coloni sono sorti per un processo evolutivo dagli schiavi, e dove essi, quindi, sono in prima linea lavoratori che stanno sotto la rigorosa sorveglianza dell'ispettore del fondo, *actor*, *villicus*, come presuppone Columella, specialmente se il loro mantenimento doveva in massima aver luogo a spese del fondo, perchè i giorni di prestazione di servizî obbligatorii soverchiavano i giorni esenti [2]). Columella assume del resto come [272] normale che i coloni risiedono sulle parti estreme del fondo. Perciò difficilmente si può dire qualche cosa di generale sulla posizione dei coloni rispetto al proprietario, sul grado di dipendenza realmente esistente e sulle condizioni sociali dei coloni. La *glebae adscriptio* in ogni caso

---

[1]) Non si tratta di un processo civile, ma di un *facinus comprobare*, e si deve anche potere invocare un qualsiasi *judex* — naturalmente poichè nel distretto fondiario non vi era una autorità giudiziaria ordinaria e quindi l'andamento delle giurisdizioni doveva essere dubbio.

[2]) In Gallia, come mi ha fatto osservare il signor consigliere segreto Meitzen, sembra che abbia avuto luogo una colonizzazione in modo che i coloni si aggruppavano intorno alla sede padronale del fondo a guisa di villaggi e la terra arabile veniva ripartita in strisce (*Gewannen*). Questo, secondo il mio modo di vedere, può significare che i padroni dei fondi non avevano più schiavi in numero considerevole, e perciò ora coltivavano il campo solo con coloni che lavoravano a gruppi; e quindi dovevano allogare questi più favorevolmente, proprio come i contadini soggetti a prestazioni personali obbligatorie: la costituzione come villaggio nella forma di organizzazione comunitaria (*Hufenverfassung*) era desiderata dai coloni e perciò aveva luogo la nuova ripartizione, con la quale d'altra parte il padrone del fondo attraeva più da presso per ragioni militari i suoi soggetti. Tuttavia ciò si riferisce alla colonizzazione tedesca e non appartiene al nostro soggetto.

non portava alcun peggioramento delle loro condizioni, in quanto anche includeva qualche cosa di nuovo.

Sorte della classe dei lavoratori rurali.

All'incontro possono constatarsi almeno alcuni tratti generali di una evoluzione nelle condizioni degli schiavi. Noi abbiamo veduto innanzi che l'organizzazione dell'azienda a schiavi, nel suo punto culminante — al principio dell'epoca imperiale — era strettamente militare. Gli schiavi dormivano in caserme, mangiavano in comune; e, in generale, non si può parlare per loro di rapporto sessuale monogamico. Il mattino dovevano disporsi a decurie, erano passati in rassegna dal *villicus* e dalla *villica* e indi erano condotti al lavoro a gruppi di 3 a 10, sotto la sorveglianza di conducenti (*monitores*) [1]. La suddivisione aveva luogo secondo le forze fisiche — ai campi i più alti, alle cultura delle vigne i più piccoli [2] — più in là, come si è esposto prima, erano impiegati per la cultura delle viti e degli olivi gli schiavi più a buon mercato e per lo più incatenati. Lo schiavo, come nelle nostre caserme, doveva conservare il suo vestimento al luogo designato. Egli riceveva ogni anno una *tunica*, ogni due anni una *saga* (Cat., 59); inoltre, per usarne nel lavoro, aveva degli indumenti rappezzati (*centones*). Due volte al mese si faceva l'appello [3]. I vestimenti dei giorni di festa [273] lo schiavo deve darli per riporli alla *villica*. Questa ha sotto di sè la cucina comune, il *lanificium*, in cui le schiave preparano l'occorrente per i vestiti, e il *valetudinarium* (ospedale) [4]. Sugli schiavi usuali sta, come si è detto, il *villicus*, per lo più uno schiavo cresciuto sul fondo, più tardi gli *actores*. Questi ultimi sono menzionati da Columella come quelli che portano i vestiti migliori (12, 3). Essi vivono in unione monogamica, sono all'occasione invitati a tavola [5] e hanno *peculium* con compartecipazione al pascolo. Lo stesso accade dei *praefecti* delle squadre di schiavi; anch'essi vivono monogamicamente e hanno *peculium* [6]; l'una cosa e l'altra procedono parallelamente. Ora, quanto più veniva a mancare l'importazione di schiavi, tanto più gli schiavi rurali dovevano rifornire da sè stessi i loro vuoti, e, affinchè la fluttuazione della popolazione servile si attenuasse, tanto più dovevano serrarsi le fila degli schiavi. Noi troviamo menzionati presso Columella [7] *magistri officiorum*; onde gli schiavi non erano solo ordinati « in forma *corporativa* » per

---

1) Colum., I, 9; 12, 1.
2) Colum., I, 9.
3) Colum., 11, 1.
4) Colum., 12, 1.
5) Colum., 1, 8.
6) Varr., 1, 17.
7) Colum., 11, 1.

classes e *decuriae,* ma anche secondo gli *officia*, le specie di prestazione di lavoro. Ciò si connette alla cura della tecnica più progredita. Presso i più antichi, Catone, Varrone, troviamo, per lo più, solo i pastori distinti secondo gli animali da custodire, tutti gli altri confusi insieme come *operarii*. Ma Columella accenna che ora si debba badar bene ad adibire esercitati *vinearii*, cioè quelli che rimanevano durevolmente in questa branca, per la cultura della vigna, per cui si erano sin qui impiegati gli schiavi di minor prezzo [1]). Ancora più netta doveva diventare la separazione, [274] quando, sui fondi più estesi, si cominciò ad organizzare operai proprii. Columella menziona ancora che i *fabri* erano per lo più schiavi comperati [2]) — presi forse da maggiori organizzazioni d'istradamento, probabilmente da maestri urbani [3]). Più tardi, all'incontro, già al tempo di Palladio, come si è detto innanzi, si allevarono sui fondi stessi gli artigiani. L'organizzazione del tempo posteriore distinse, quindi, nettamente le sezioni di operai rurali — *officia,* e le sezioni di artigiani — *artificia* [4]). L'appartenenza alle une e alle altre fu in ogni caso, in via di fatto, ereditaria appena fu smesso il sistema di accasermamento degli schiavi; e ciò, sicuramente, è accaduto primieramente per gli artigiani. L'esenzione del sistema di vita in comune nella *villa rustica* è sopratutto il momento decisivo dell'evoluzione. Per gli impiegati del fondo, gli *officiales,* essa, come si è detto, è compiuta al tempo di Columella: essi vivono monogamicamente e hanno un *peculium*. Gia nel primo periodo dell'Impero ricorrono matrimonii tra loro e i liberi: le persone appartenenti al fondo signorile si sentono, in quanto sono in questa maniera organizzati a parte come un ceto, e l'emancipazione è solo un'ascensione entro il suo àmbito [5]). L'importanza morale [275] di questa evoluzione non ha bisogno di essere

---

[1]) Colum., 3, 3.

[2]) Colum., 11, 1.

[3]) Spesso ricorrono nelle fonti giuridiche i contratti sull'addestramento di schiavi al mestiere.

[4]) D. 65, *de legat.*, 3; col passaggio di uno schiavo dall'*officium* all'*artificium* si caduca il legato dello schiavo per mutamento dell'obbietto. La netta distinzione della *familia rustica* e *urbana* è più antica: per il tempo posteriore cfr. D. 99, pr. *de legat.*, 3; D. 10, § 4, *de usu et habit.*, 7, 8. Nel periodo repubblicano si trasferivano i soggetti inservibili dalla *familia urbana* in campagna; ciò mutò in appresso, e Columella vuole che, in via di principo la *familia rustica* si consideri come più importante di quella urbana (Colum., 1, 8).

[5]) Matrimonio di schiavi con liberi, *C. I. L.*, X, 4319, 5297, 6636, 7685. *Villicus* e *libertus* dedicano in *C. I. L.*, II, 1980. *Liberti et officiales*, *C. I. L.*, X, 6332. Rapporti monogamici presso gli *actores*: *C. I. L.*, V, 9, 1939; XII, 2250. *Contubernium* stabile presso gli schiavi usuali, *C. I. L.*, V, 2625, 3560, 7060. I *servi dispensatores* sono spesso de' benestanti (Henzen, 6651), e, secondo la supposizione del Mommsen (*C. I. L.*, V, 83) non sono manomessi per poterli all'occorrenza sottoporre, come cassieri, alla tortura. Se il *contubernium* stabile fosse stato già la regola al tempo della giurisprudenza classica, il riconoscimento ne sarebbe stato già allora più pronunziato che nella nota *servilis cognatio*.

specialmente rilevata. Si deve aver presente che, nel mondo antico, al principio dell'epoca imperiale, l'ideale forma giuridica di matrimonio proseguita da Bebel si era realizzata *de facto* nelle classi superiori, e generalmente *de iure*. Le conseguenze sono note. Nei limiti di questo lavoro non è possibile di valutare i rapporti di questa evoluzione economica con l'azione dell'ideale cristiano del matrimonio. Ma questo si può ben ritenere che la separazione delle esistenze di schiavi dalla vita comune del fondo costituì una fase di profondo e intimo risanamento, che non fu punto pagato troppo caro col cadere che fecero i « diecimila sovrapposti » in una barbarie più volte secolare. Esteriormente, come si è notato, lo stabilirsi di proprie aziende contadinesche per opera degli schiavi, quale si ebbe col rincaro delle forze di lavoro e il reddito perciò stremato della terra coltivata direttamente dal proprietario, fu il risultato dell'evoluzione agraria dell'epoca imperiale. L'evoluzione portò naturalmente a questo: che da schiavi accasermati si ebbero — per usare una moderna analogia — *lassite* *) viventi monogamicamente in propria dimora. La posizione giuridica di fronte al signore accentuò parimenti la tendenza ad una emancipazione dall'azienda del signore contro una corrisponsione fissa. Le fonti distinguono il caso che uno schiavo [276] risieda contro una corrisponsione fissa su di una parcella del fondo da quello in cui egli la coltivi *fide dominica* [1]), cioè per conto del padrone del fondo. Nell'ultimo caso egli appartiene all'inventario, nel primo no. Non è il caso di trattare qui il rapporto di questa *fides dominica* col rapporto *in truste dominica* nel territorio franco conquistato. L'accostamento degli schiavi ai *coloni*, cioè la trasformazione degli operai rurali in piccoli proprietari agricoltori è uno dei fatti più importanti e più fuori dubbio della storia dell'Impero romano.

---

[1]) D. 20, § 1, *de instructo*, 33, 7 (Scevola). Uno ha legato un *fundus* insieme allo *instrumentum*: « quaesitum est, an Stichus servus, qui praedium unum ex his colonis... debeatur. Respondit, si non fide dominica, sed mercede, ut extranei coloni solent, fundum coluisset, non deberi ». In senso contrario, D. 18, § 44, *eod.* (Paulus): « Quum de vilico quaereretur, et an instrumento inesset, et dubitaretur, Scaevola consultus respondit, si non pensionis certa quantitate, sed fide dominica coleretur, deberi ». Il primo passo importa che le *dotes colonorum* sono state legate, e quindi anche l'inventario concesso a questi per la coltivazione autonoma delle loro parcelle. Niente mostra più chiaramente che i coloni qui surrogano semplicemente la coltivazione diretta per mezzo di schiavi, e che anche questa coltivazione con schiavi aveva la tendenza a spezzarsi in coltivazioni parcellari autonome, da cui il padrone del fondo trae rendite fisse. Appena, indi, nell'ulteriore corso dell'evoluzione (vedi più oltre nel testo) altre esigenze politiche resero impossibile al padrone questa economia diretta, dovette compiersi anche l'emancipazione dell'azienda di schiavi che lavoravano *fide dominica* e rimase solo la *dipendenza politica*, la servitù della gleba.

*) Specie di semi-liberi. Per maggiori particolarità cfr. *Sachsenspiegel*, III, 44, § 3 e Schulte, *op. cit.*, § 56 e 89, pag. 139 e 277; Zoepfl., *op. cit.*, II, 2, pag. 70 e 87. (*Nota aggiunta alla traduzione*).

Nei primi secoli dopo Cristo gli schiavi si organizzano in unione in forma di gilde, in *collegia*, il cui scopo è in parte quello di una cassa funeraria e di soccorso, in parte, inoltre, una stretta unione personale e di classe [1]) e che [277] costituiscono l'inizio di una spontanea organizzazione della *familia*.

Già ben presto il proprietario fondiario romano ha concesso ai suoi artigiani di lavorare anche « per il mercato »; o piuttosto ciò era spesso una fonte di guadagno per lui e una ragione di istradare gli schiavi al mestiere. Nelle città egli aveva una bottega per la rivendita, che amministrava per mezzo di figli di famiglia e schiavi come institori [2]). In parte egli permetteva a questi anche il commercio per conto proprio. Non è qui lecito addentrarsi nei connessi istituti giuridici delle cosidette azioni *adiecticiae*. Questa condizione non condusse allora alle conseguenze, che si ebbero nel Medio Evo, della emancipazione dagli artigiani di condizione servile. La differenza sostanziale rispetto alle condizioni degli artigiani medioevali soggetti al fondo sta nella natura di rapporti giuridici del domino fondiario dell'antichità, che non è mai cessata e ha la base del suo persistere nel fatto che l'amministrazione dello Stato incombeva sui possessori mediante funzionarii stipendiati e con un esercito stanziale. Doveva prima rovinare questa amministrazione, e i poteri locali dei proprietarii di dominii fondiarii, centrifughi per loro natura, dovevano poter funzionare [278] per conto loro e a loro rischio; e allora venne il momento in cui i *possessores* fecero foggiare armi nei loro laboratorii, e l'autarchia dei poteri signorili del domino fondiario fece apparire i possessori come le sole cellule possibili della nuova organizzazione di poteri territoriali. Ma ai proprietarii fondiarii sfuggì la direzione dell'evoluzione *economica* e industriale, emergendo di nuovo per loro l'importanza politica del possesso fondiario, mentre l'evoluzione industriale veniva ora ripresa in mano degli stessi artigiani soggetti.

---

[1]) Su' fondi imperiali presso Puteoli gli schiavi e liberti, secondo Mommsen a *C. I. L.*, X, 1746-48, erano organizzati come *collegium* con *ordo* e *decuriones*. Nella *villa* Bauli si trova (*C. I. L.*, X, 1747) un *collegium Baulanorum*, anche un *ordo Baulanorum*. Si trovano parimenti a quel che sembra (secondo il Mommsen, *C. I. L.*, X, 1748) *decuriones villae Lucullanae*. In *C. I. L.*, X, 1746, il *villicus* della *familia* di Bauli compera una sepoltura. Cfr. l'iscrizione britannica in *C. I. L.*, VII, 572 (*collegium conservorum*) e il *collegium familiae publicae*, in *C. I. L.*, X, 4856. Nello statuto in *C. I. L.*, XIV, 2112, i confratelli della gilda stabiliscono pene convenzionali per i reciproci *opprobria* (cfr. *C. I. L.*, II, 27). Agli associati si dà sepoltura a spese del *collegium*, agli schiavi che appartengono all'unione si dà una sepoltura immaginaria, quando il padrone non dà il corpo. I *collegia* su' fondi puteolani sono in ogni caso l'organizzazione ufficiale della *familia*, calcata sul tipo dell'organizzazione comunale.

[2]) I più confacenti al paragone sono proprio gli *obrok* russi che si trovano nella medesima condizione.

Conclusione.

Il sentimento nazionale aveva consapevolmente annientata la repubblica mediante la costituzione dell'*orbis terrarum* come aggruppamento di comunità municipali. L'ulteriore corso dell'epoca imperiale come fase psicologicamente attiva, aveva poi eliminato il patriottismo locale delle comunità cittadine. Il pensiero del cosmopolitismo, secondo la sua natura, aveva messo radice e avevo portato i suoi frutti come un fattore non politico, ma religioso. Il tentativo in ritardo e complicato dai bisogni fiscali dell'Amministrazione di trasportarlo dal terreno dell'ideale in quello della pratica fu attraversato, inoltre, dalla mediatizzazione della prevalente metà degli abitanti dell'Impero nei distretti fondiarii e nelle coattive organizzazioni ufficiali. L'abitante del mondiale Impero romano aveva solo riguadagnata la zolla che coltivava, ed essa cominciò di nuovo a riavvolgere esaurientemente la sua cerchia di pensieri e d'interessi. Occorreva solo il dissolversi dell'Impero in poteri territoriali e locali per consentire una nuova evoluzione, per cui anche l'antica unità dell'Impero potette svolgere la sua azione, quando si presentò agli uomini non più come un organismo imperiale fiscale e amministrativo, ma come un'immagine ideale dell'unità mondiale.

---

[279] APPENDICE.

L'iscrizione di Arausio, CIL. XII, 1244
(cfr. *Additamenta* cod.)

L'originale del frammento più importante, posto a sinistra, dell'iscrizione appresso riprodotta e ricostituita da due spezzoni, è in possesso del signor professore Hirschfeld e fu messa alla mia portata dalla sua cortesia. Io ho ristampato qui, il frammento, solo a causa delle misure che il *Corpus inscriptionum* non riproduce secondo un disegno, che nel resto non contiene una riproduzione esatta. E la riproduzione esatta non occorreva poichè la lezione è sicura. Il secondo frammento riprodotto a destra degli *Additamenta* del *Corpus inscriptionum* il prof. Hirschfeld lo ha pubblicato solo in *cliché*. Le misure non mi sono note. Se queste vi si confanno, mi sembra assai verosimile che il frammento rientri nella lacuna del primo, a destra in basso. La lezione al margine superiore è difficilmente sicura. Tuttavia non è inserito il pezzo, non avendo potuto io personalmente constatare le sue misure. Ma se la combinazione accennata è esatta, l'iscrizione della centuria allora conservata quasi per intero, suona così: *S. D. X. C. K. X. Ex tr. XII. col. XDVIII (XC. VIII.?) Colvarius (col. Varius?) Calid. XX. a. IIX.* X. *XXVI. n. a. II XII. Appuleja Paulla XLII. a. IIX.* X..... *a. II. XII. Vuler, secundus IV. a. IIX.* X. *II* [280] (Sorprende veramente che sullo spezzone di sinistra al disotto della striscia trasversale, vi è una una linea di più che a diritta). I lati del rettangolo stanno come 6: 5 (14: 11, 6 cm.) cioè come 24: 20, non per caso ma deliberatamente, poichè una variazione di questo rilievo cartografico avrebbe spostata la figura dell'acquedotto. Perchè, che la linea trasversale sia tale, non mi sembra dubbio secondo i resti dell'iscrizione, giù, a sinistra. Il terzo frammento, che sta in basso, ha potuto essere assunto nel *Corpus* solo secondo un'edizione precedente, e la lezione sembra corrotta. I pochi supplementi tentati si giustificano da sè. Secondo il tipo della scrittura l'i-

scrizione può appartenere alla buona epoca imperiale; ma poichè le *formae* erano su bronzo e tela, essa è solo una copia e l'originale può essere abbastanza più antico. Nell'interpretazione, la cui riuscita sarebbe della massima importanza per gli ordinamenti tributarii e per tutto il modo di ripartizione delle colonie nelle provincie, è specialmente da tener conto del ricorrere che fa tre volte *a. IIX*. Se vi fosse una misura di superficie comprendente 10 *iugera* e il cui nome comincia con *a*, ciò concorderebbe col fatto che la *centuria* è evidentemente quella di 240 *iugera* menzionata da Nipsus e che ricorre sulla terra imponibile, indicata da Nipsus semplicemente con *ager scamnatus*. La somma delle cifre, che non stanno in rapporto col precedente *a* ovvero X, dà 20+12+42 +12+4+90, quindi questo, se il numero nella seconda riga fosse XC e se l'VIII della linea seguente appartiene alla col. seguente. Forse *a. IIX* significa la quota di frutti (*octavo*) del terreno sativo, accanto a cui verrebbe il *vectigal* fisso, espresso dalle cifre dopo il segno del denaro, ed *a. II.* (*arvum secundum?*) indicherebbe una (XII =) *duodecima* od anche una [281] terra minore non soggetta ad imposta. Che lo *a* si debba spiegare con *asses*, pare possibile al Mommsen. Tuttavia non è assai verosimile. In ogni caso io riferirei le cifre seguenti il nome al *modus agri* delle persone. Emerge dal frammento delle centurie di sinistra che i relativi lotti di terra si estendono per parecchie centurie. Il Mommsen supplisce l'esordio così: *ex tributario* (scil. agro) *redactus in colonicum*, cosicchè si tratterebbe del caso che tratta Hygino a pag. 203: trasformazione dell'agro sativo imponibile in forme di misurazione romane. Che qui i lotti debbano essere di diversa grandezza, è chiaro. Ma che si guardi sopratutto alla qualità (*bonitas*), appare comunque da' dati numerici dell'iscrizione (*Calidus* ha XX e XXVI *den. vectigal*, *Secundus* IV e II *denarii*). Lo scopo della copia è parimenti oscuro, come è dubbio tutto ciò che fu in precedenza notato per l'interpretazione.

---

[282] Bibliografia.

Al cap. I.

Hankel, *Zur Geschichte der Mathematik*, pag. 294 segg.

Cantor, *Die römischen Agrimensoren.*

Moritz Voigt, *Die agrimensorischen genera controversiarum und die actio finium regundorum* (*Verh. d. Sächs. Ges. d. Wiss. Phil. hist. Kl.*, 25, 1873, pag. 59).

Moritz Voigt, *Ueber das römische System der Wege im alten Italien* (*Verh. der Sächs. Ges. der Wiss. Phil.-hist. Kl.*, 24, 1872, pag. 29).

Ruggieri, *Degli uffizi degli agrimensori* (in *Studi e documenti di storia e diritto*).

Roby, *Questions on public land* (*Transactions of the Cambridge Philol. Society*, vol. II, 1881-82, pag. 35).

Brugi, *Studi sulla dottrina romana delle servitù prediali* (*Archivio giuridico*, 25, pagina 321 segg., 27, pag. 146 segg.).
Moritz Voigt, *Ueber den Bestand und die historische Entwickelung der Servituten während der römischen Republik* (*Verh. der Sächs, Ges. d. Wiss. Phil.-hist. Kl.*, 26, 1874, pag. 155).

AL CAP. II.

Helbig, *Die Italiker in der Poebene* (*Beitr. zur altital. Kultur und Kunstgeschichte*, Leipzig, 1879).
Nissen, *Pompejanische Studien.*
Hirschfeld, *Gallische Studien.*
Beloch, *Der italische Bund unter Roms Hegemonie*, Leipzig, 1880.
Angelo Camillo Firmani, *I comuni doppi nella costituzione di Roma*, Torino, 1877.
Beaudoin, *Études sur le jus Italicum* (*Nouvelle Revue historique*, V, 1881, p. 145 segg.).
Leist, *Manzipation und Eigentumstradition*, Jena, 1865 [**283**].
O. Mayer, *Die justa causa bei Tradition und Usukapion*, Erlangen, 1871.
Ubbelohde, *Die usucapio pro mancipato*, Marburg, 1873.
Cfr. inoltre Roth nella *Zeitschr. f. Rechtsgesch. Röm. Abt.*, III, pag. 120 seg.
Gradenwitz, *Per traditionem accipere* (*Zeitschr. f. Rechtsgesch. Röm. Abt.*, VI, p. 65).

AL CAP. III.

Pernice, *Parerga* (*Zeitschr. f. Rechtsgesch. Röm. Abt.*, V, pag. 73 e *passim*).
Erman, *Beiträge zur Geschichte der Publiciana.*
Rodbertus, *Zur Geschichte der römischen Tributsteuern*, in *Hildebrand's Jahrbücher*, IV segg.
Matthiass, *Die römische Grundsteuer und das Vectigalrecht*, Erlangen, 1882.
Degenkolb, *Die lex Hieronica*, Berlin, 1861.
Heyrowsky, *Die rechtlichen Grundlagen der leges contractus*, 1881.
Mommsen, *Die römischen Anfänge von Kauf und Miethe* (*Zeitschr. f. Rechtsgesch. Röm. Abt.*, VI).
Dernburg, *Entwickelung und Begriff des juristischen Besitzes*, 1883. — E inoltre Bekker in *Zeitschr. f. Rechtsgesch. Röm. Abt.*, V, 1884, pag. 142 seg.

AL CAP. IV.

Rodbertus, *Zur Geschichte der agrarischen Entwickelung Roms* (*Hildebrand's Jahrbücher für Nationaloekonomie*, II, pag. 206 seg.).
Heisterbergk, *Die Entstehung des Colonats*, Leipzig, 1876.
Mommsen, *Die Alimentartafeln und die italische Bodentheilung* (*Hermes*, XIX, p. 395).
Mommsen, *Das Dekret des Commodus* (*Hermes*, pag. 390 segg.). — E su questo Heisterbergk nella *Zeitschr. f. die ges. Staatw.*, 1880, pag. 582.
J Jung, *Die Bevölkerungsverhältnisse des römischen Reiches* (*Wiener Studien*, I, 1879, pag. 183) [**284**].
J. Jung, *Zur Würdigung der agrarischen Verhältnisse in der römische Kaiserzeit* (*Hist. Zeischr.*, N. F., VI, pag. 43 segg.).
Waaser, *Die colonia partiaria des römischen Rechts*, Berlin 1885.

NOTA. — Io mi riporto alla mia osservazione a pag. 4, secondo cui il prospetto precedente comprende solo un certo numero di monografie, il cui uso da un lato non è implicito, e, d'altro lato, non avendo io citato tutta la letteratura in generale, non è evidente.

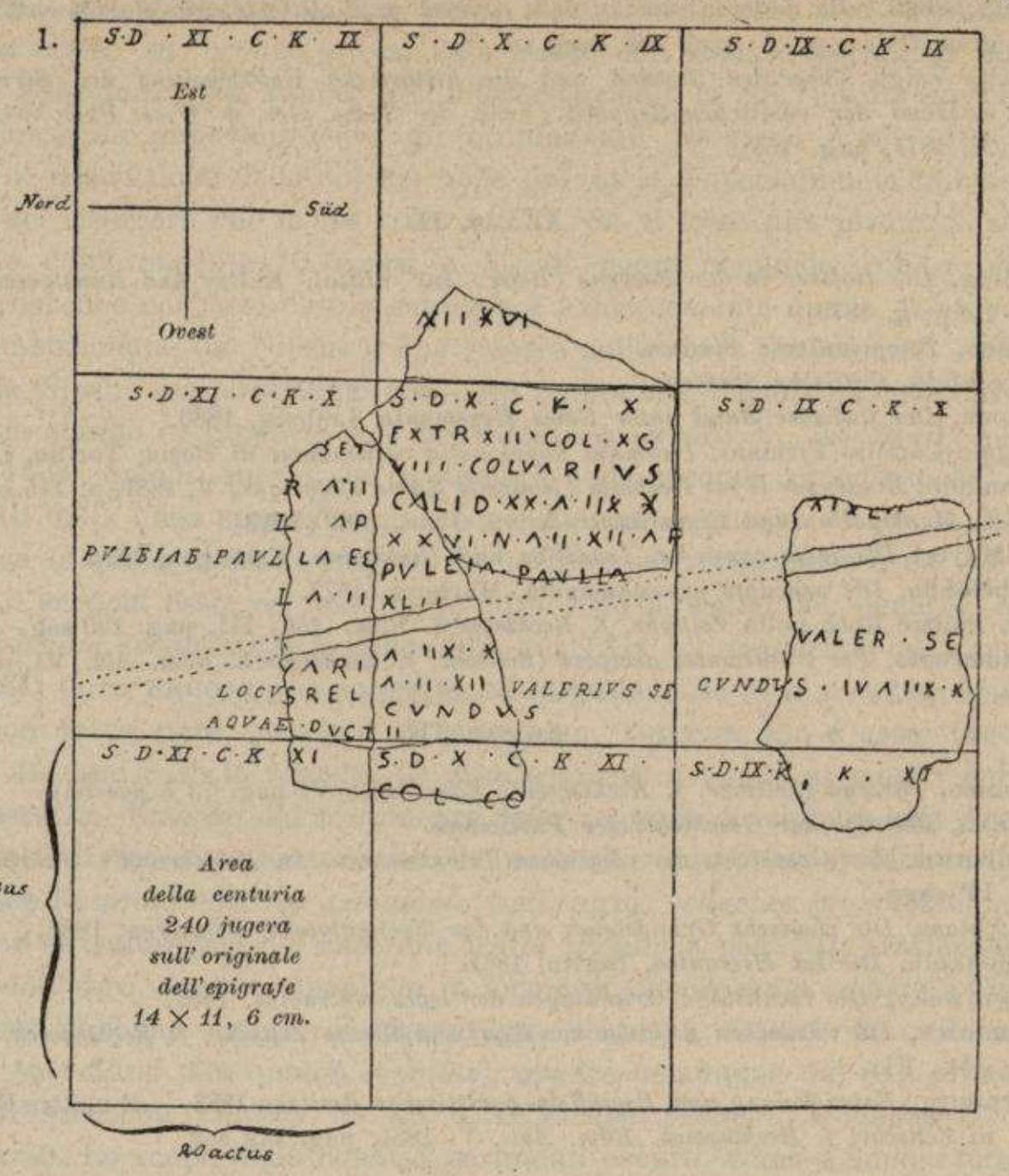

Frammenti di una mappa catastale di Arausio (*C. I. L.*, XII, 1224 e *Addit*).

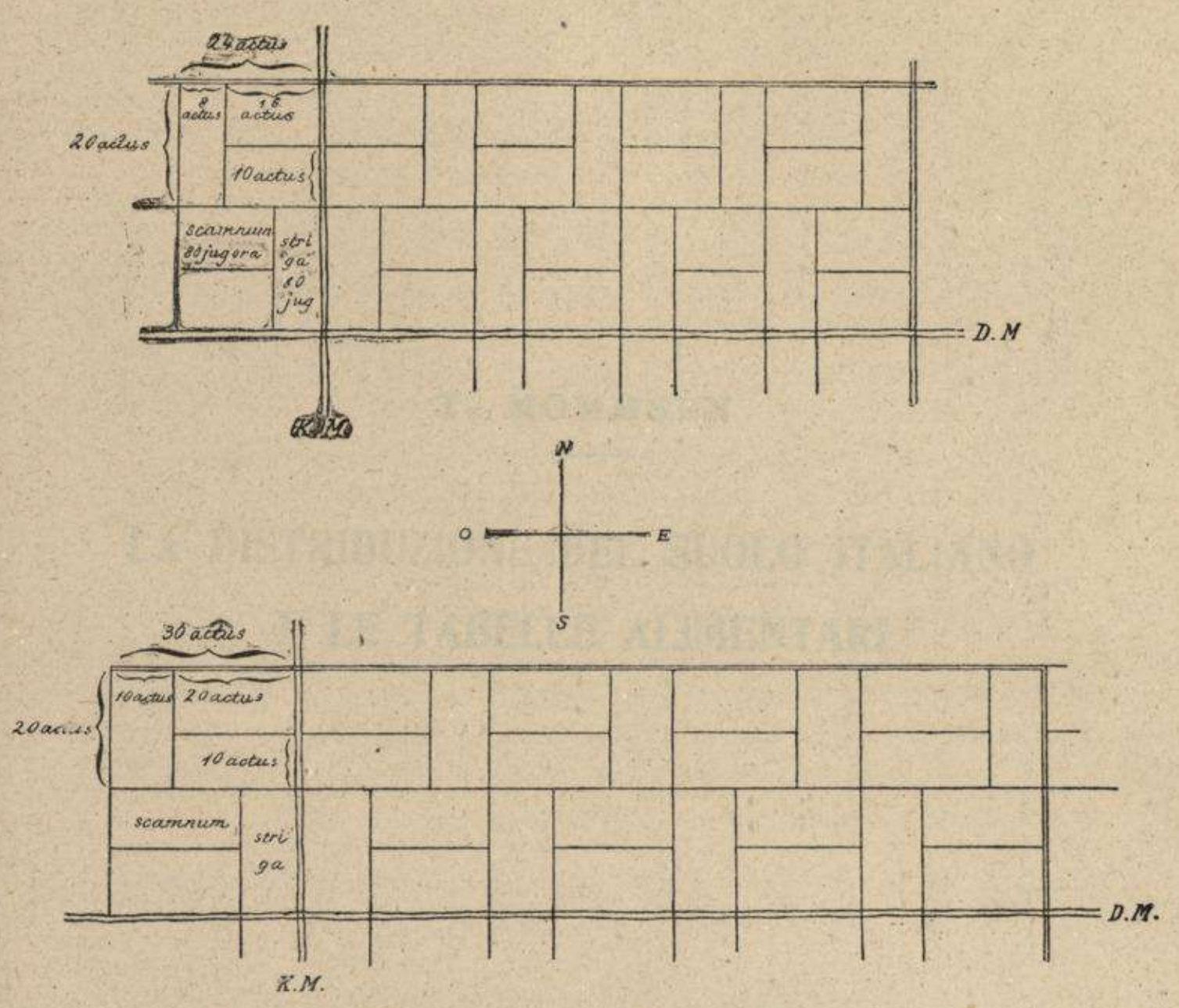

Misurazione dell'*ager vectigalis* secondo Hygin. (*de lim. const.*, p. 224)